



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

# LEGGE DI BILANCIO 2018 (I Sezione)

Le modifiche approvate dalla  
Camera dei Deputati

*(edizione provvisoria)*

A.S. 2960-B

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 560/6

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - [sbilanciocu@senato.it](mailto:sbilanciocu@senato.it) -  [@SR\\_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) -  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 642/6

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	17
Articolo 1, comma 3 ( <i>Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili</i> ) .....	19
Articolo 1, commi 4-10 ( <i>Maxibollette</i> ) .....	29
Articolo 1, comma 11 ( <i>Tecnologia vehicle to grid</i> ) .....	31
Articolo 1, commi 17 e 18 ( <i>Credito d'imposta riqualificazioni stabilimenti termali</i> ) .....	32
Articolo 1, commi 23 e 24 ( <i>Detrazione canone alloggi universitari</i> ) .....	33
Articolo 1, comma 25 ( <i>Atti societari stipulati con atto pubblico informatico</i> ).....	35
Articolo 1, commi 26 e 27 ( <i>Fondo abolizione abusivismo edilizio</i> ) .....	36
Articolo, comma 32 ( <i>Estensione dell'elenco dei beni ai fini dell'iperammortamento</i> ).....	38
Articolo1, comma 37 ( <i>Proroga del blocco aumenti aliquote 2018</i> ) .....	39
Articolo 1, comma 38 ( <i>Modalità di commisurazione TARI</i> ) .....	42
Articolo 1, comma 39 ( <i>Attività propedeutiche all'accertamento e riscossione delle entrate locali</i> ) .....	43
Articolo 1, commi 43-45 ( <i>Agevolazioni per imprese del settore FinTech</i> ) .....	44
Articolo 1, commi 46-56 ( <i>Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0</i> ) .....	45
Articolo 1, commi 57-60 ( <i>Credito d'imposta per le imprese culturali e creative</i> ) .....	47
Articolo 1, commi 61-66 ( <i>Zona logistica semplificata</i> ) .....	48
Articolo 1, comma 70 ( <i>Servizi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio</i> ) .....	49
Articolo 1, comma 71 ( <i>Sperimentazione della mobilità sostenibile</i> ) .....	50
Articolo 1, comma 72 ( <i>Sperimentazione su strada della mobilità smart</i> ) .....	53
Articolo 1, comma 73 ( <i>Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione</i> ) .....	54
Articolo 1, comma 74 ( <i>Percentuali di ripartizione del Fondo TPL</i> ) .....	55

Articolo 1, comma 75 e 76 ( <i>Circolazione e vendita di sigarette elettroniche</i> ) .....	57
Articolo 1, commi 77-79 ( <i>Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri</i> ).....	58
Articolo 1, commi 81-83 ( <i>Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere</i> ) .....	59
Articolo 1, commi 93-95 ( <i>Disposizioni per il funzionamento delle agenzie fiscali</i> ) .....	62
Articolo 1, commi 96-99 ( <i>Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata</i> ) .....	64
Articolo 1, comma 109 ( <i>Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di soggetti in stato di protezione internazionale</i> ) .....	66
Articolo 1, comma 122 ( <i>Istituzione del fondo per realizzazione della piattaforma italiana del fosforo</i> ) .....	67
Articolo 1, comma 124 ( <i>Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura</i> ) .....	68
Articolo 1, comma 125 ( <i>Istituzione del Fondo antibraconaggio ittico</i> ).....	69
Articolo 1, comma 126 ( <i>Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa</i> ).....	70
Articolo 1, comma 129 ( <i>Fondo fenomeno della subsidenza territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo</i> ) .....	72
Articolo 1, comma 130 ( <i>Produzione zootecnica estensiva</i> ) .....	73
Articolo 1, comma 131 ( <i>Fondo qualità comparto agrumicolo</i> ) .....	74
Articolo 1, comma 132 ( <i>Incremento soglie reddituali bonus 80 euro</i> ) .....	75
Articolo 1, comma 134 ( <i>Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale</i> ) .....	78
Articolo 1, commi 140-144 ( <i>Ammortizzatori sociali per lavoratori licenziati da imprese operanti in Campania e Veneto</i> ) .....	79
Articolo 1, comma 145 ( <i>Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga</i> ).....	82
Articolo 1, comma 154 ( <i>Pensionamento anticipato lavoratori dei poligrafici</i> ).....	83
Articolo 1, comma 155 ( <i>Commissione tecnica occupazioni gravose</i> ) .....	85
Articolo 1, commi 162-167 ( <i>APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci</i> ).....	86

Articolo 1, comma 170 ( <i>Trattamento pensionistico per i lavoratori notturni</i> ) .....	92
Articolo 1, commi 173-176 ( <i>Soppressione FONDINPS</i> ) .....	93
Articolo 1, commi 180-181 ( <i>Copertura degli oneri assicurativi INAIL per alcuni soggetti</i> ) .....	95
Articolo 1, commi 182-185 ( <i>Norme in materia di enti previdenziali pubblici e privati e in materia di termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali</i> ) .....	96
Articolo 1, commi 186 e 187 ( <i>Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma</i> ) .....	97
Articolo 1, commi 188 e 189 ( <i>Fondi per le vittime dell'amianto e Riduzione delle risorse programmate dall'INAIL per progetti in materia di sicurezza sul lavoro</i> ).....	99
Articolo 1, comma 198 ( <i>Trasferimento di risorse all'INPS con riferimento all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche</i> ).....	109
Articolo 1, commi 205, 206 e 207 ( <i>Istituzione di un Fondo per l'innovazione sociale</i> ) .....	110
Articolo 1, comma 208 ( <i>Norme in materia di donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale</i> ) .....	111
Articolo 1, commi da 209 a 213 ( <i>Norme di coordinamento in materia di Terzo settore</i> ).....	112
Articolo 1, comma 214 ( <i>Contributo all'Ente Nazionale per il Microcredito</i> )	113
Articolo 1, comma 218 ( <i>divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie</i> ) .....	114
Articolo 1, comma 219 ( <i>Familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca</i> ) .....	115
Articolo 1, comma 220 ( <i>Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere</i> ).....	116
Articolo 1, commi 223-225 ( <i>Lavori socialmente utili</i> ) .....	117
Articolo 1, commi 228 e 230 ( <i>Censimenti permanenti ISTAT; parametri a fini di interventi contro la povertà educativa</i> ) .....	118
Articolo 1, comma 246 ( <i>Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto</i> ) .....	120
Articolo 1, comma 247 ( <i>Benefici pensionistici in favore dei lavoratori nel settore delle fibre ceramiche refrattarie</i> ) .....	121
Articolo 1, commi 252 e 253 ( <i>Limite di reddito complessivo figli a carico</i> ) ...	122
Articolo 1, comma 258 ( <i>Partecipazione ad Expo Dubai 2020</i> ).....	123

Articolo 1, comma 259 ( <i>Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali</i> ) .....	124
Articolo 1, comma 267 ( <i>Ulteriori misure a supporto delle esportazioni e della internazionalizzazione</i> ) .....	125
Articolo 1, comma 268 ( <i>Fondo compensazione crediti cittadini e operatori economici italiani in Venezuela e Libia</i> ) .....	128
Articolo 1, comma 276 ( <i>Disposizioni a favore degli italiani all'estero</i> ) .....	129
Articolo 1, comma 281 ( <i>Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015</i> ) .....	136
Articolo 1, commi da 282 a 285 ( <i>Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo</i> ).....	137
Articolo 1, comma 286 ( <i>Proroga per il 2019 dell'autorizzazione al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica</i> ).....	140
Articolo 1, commi 288 e 289 ( <i>Assunzioni e dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	142
Articolo 1, comma 291 ( <i>Personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i> ) .....	143
Articolo 1, comma 292 ( <i>Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i> ).....	144
Articolo 1, comma 295 ( <i>Requisiti di età e di servizio per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	145
Articolo 1, comma 296 ( <i>Assunzioni Corpo Guardia di Finanza</i> ).....	146
Articolo 1, comma 298 ( <i>Trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anti-corruzione</i> ) .....	147
Articolo 1, comma 309 ( <i>Procedura per l'inquadramento del personale della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei</i> ) .....	149
Articolo 1, comma 310 ( <i>Piano per l'arte contemporanea</i> ) .....	150
Articolo 1, commi 312 e 313 ( <i>Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici</i> ) .....	151
Articolo 1, comma 314 ( <i>Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata</i> ).....	154
Articolo 1, comma 318 ( <i>Fondo per la promozione del libro e della lettura</i> )..	156
Articolo 1, commi 319-321 ( <i>Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio</i> ).....	159

Articolo 1, comma 323 ( <i>Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche</i> ).....	161
Articolo 1, comma 325 ( <i>Contributo all’Agenzia per la prevenzione della cecità</i> ) .....	162
Articolo 1, comma 327 ( <i>Programma “Magna Grecia” - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese</i> ) .....	163
Articolo 1, comma 332 ( <i>Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL</i> ) .....	164
Articolo 1, comma 333 ( <i>Luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione</i> ) .....	165
Articolo 1, comma 334 ( <i>Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo</i> ).....	166
Articolo 1, comma 338 ( <i>Fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica</i> ) .....	167
Articolo 1, comma 344 ( <i>Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara</i> ).....	168
Articolo 1, comma 346 ( <i>Contributi per le “Scuole di eccellenza nazionali dell’altissima formazione musicale”</i> ) .....	169
Articolo 1, comma 349 ( <i>Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale</i> ) .....	170
Articolo 1, commi 350 e 351 ( <i>Contributi straordinari per soggetti operanti in favore dei ciechi e degli ipovedenti</i> ).....	172
Articolo 1, comma 352, lett. b) ( <i>Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse</i> ) .....	173
Articolo 1, commi 358-360 ( <i>Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive-dilettantistica</i> ) .....	175
Articolo 1, comma 361 ( <i>Uso e gestione di impianti sportivi</i> ) .....	176
Articolo 1, comma 368 ( <i>Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio</i> ) .....	177
Articolo 1, comma 369 ( <i>Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</i> ) .....	178
Articolo 1, comma 374 ( <i>Norme in materia di contribuzione e trattamenti pensionistici per gli sportivi professionisti</i> ) .....	180
Articolo 1, commi 389-391 ( <i>Pay back nel settore farmaceutico</i> ) .....	181
Articolo 1, commi 392 e 393 ( <i>Quota di ripiano del superamento del limite di spesa farmaceutica per taluni farmaci di nuova immissione in commercio</i> ).....	185
Articolo 1, comma 394-402 ( <i>Pay back nel settore farmaceutico</i> ).....	187

Articolo 1, commi 403-406 ( <i>Sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale</i> ).....	191
Articolo 1, comma 407 ( <i>Determinazione da parte di AIFA del pay-back per il periodo 2013-2015 e per il 2016</i> ).....	193
Articolo 1, comma 416 ( <i>Partecipazione in start-up dell'INAIL</i> ).....	194
Articolo 1, comma 417 ( <i>Sperimentazione degli acquisti centralizzati</i> ).....	195
Articolo 1, commi 422-434 ( <i>Rapporti di lavoro per attività di ricerca negli IRCCS pubblici e negli IZS</i> ).....	200
Articolo 1, comma 435 ( <i>Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard</i> ).....	203
Articolo 1, comma 439 ( <i>Nuove funzioni del Centro nazionale sangue</i> ).....	204
Articolo 1, comma 440 ( <i>Familiari di soggetti danneggiati in ambito sanitario e deceduti</i> ).....	207
Articolo 1, comma 442 ( <i>Società operanti nel settore odontoiatrico</i> ).....	208
Articolo 1, comma 443 ( <i>Società tra avvocati</i> ).....	209
Articolo 1, commi 449-452 ( <i>Contratti di opera nella Regione Trentino-Alto Adige nel settore sanitario</i> ).....	210
Articolo 1, comma 454 ( <i>Contenimento della spesa del personale sanitario</i> ).....	211
Articolo 1, comma 455 ( <i>Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico</i> ).....	212
Articolo 1, comma 456 ( <i>Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti</i> ).....	213
Articolo 1, comma 457 ( <i>Fondo per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari</i> ).....	214
Articolo 1, comma 458 ( <i>Competenza dei tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere</i> ).....	215
Articolo 1, comma 459 ( <i>Finanziamenti CIPE per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie</i> ).....	216
Articolo 1, comma 461 ( <i>Servizio di notificazioni a mezzo posta</i> ).....	217
Articolo 1, comma 462-464 ( <i>Interventi in materia di servizio postale universale</i> ).....	223
Articolo 1, commi 465 e 466 ( <i>Legittimo impedimento del difensore nel periodo di gravidanza e di maternità</i> ).....	226
Articolo 1, comma 469 ( <i>Cessazione dalla carica di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura</i> ).....	227

Articolo 1, comma 470 ( <i>Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori</i> ).....	228
Articolo 1, comma 473 ( <i>Conversione delle pene pecuniarie non pagate</i> ).....	229
Articolo 1, comma 474 ( <i>Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti</i> ) .....	230
Articolo 1, commi da 480 a 484 ( <i>Organico della magistratura amministrativa</i> ) .....	231
Articolo 1, comma 487 ( <i>Equo compenso per alcune prestazioni professionali</i> ).....	232
Articolo 1, comma 488 ( <i>Agenti della riscossione</i> ).....	233
Articolo 1, comma 492 ( <i>Fondo sviluppo risorse umane e produttività Agenzia delle entrate</i> ) .....	234
Articolo 1, comma 493 ( <i>Assunzione di personale di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna</i> ) .....	235
Articolo 1, comma 494 ( <i>Straordinari del personale amministrativo degli uffici giudiziari</i> ) .....	236
Articolo 1, comma 495 ( <i>Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili</i> ).....	237
Articolo 1, commi 496 e 497 ( <i>Requisiti per il concorso notarile</i> ) .....	240
Articolo 1, comma 499 ( <i>Distretti del cibo</i> ).....	241
Articolo 1, comma 500 ( <i>Contributo al Milan Center for food Law and Policy</i> ).....	242
Articolo 1, comma 501 ( <i>Ulteriori misure a supporto del Made in Italy</i> ).....	243
Articolo 1, commi 502-505 ( <i>Disciplina dell'attività di enoturismo</i> ) .....	244
Articolo 1, commi 512 e 513 ( <i>Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale - Risorse dei Patti per lo sviluppo</i> ).....	246
Articolo 1, comma 514 ( <i>Accisa sulla birra</i> ).....	247
Articolo 1, comma 515 ( <i>Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali</i> ) .....	248
Articolo 1, commi da 516 a 525 ( <i>Piano nazionale di interventi nel settore idrico</i> ) .....	249
Articolo 1, comma 526 ( <i>Incentivi per funzioni tecniche</i> ) .....	252
Articolo 1, comma 531 ( <i>Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi</i> ).....	253

Articolo 1, comma 534 ( <i>Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali</i> ) .....	254
Articolo 1, commi da 537 a 542 ( <i>Attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore situato nel Centro Comune di Ricerca di Ispra</i> ) .....	255
Articolo 1, commi 543-548 ( <i>Bastoncini biodegradabili e prodotti cosmetici</i> ).....	259
Articolo 1, comma 552 ( <i>Raccordo delle attività di Italia Meteo con Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano</i> ) .....	263
Articolo 1, comma 558 ( <i>Organizzazione di ItaliaMeteo e coordinamento della gestione delle attività nel campo della meteorologia e climatologia</i> ) .....	264
Articolo 1, comma 561 ( <i>Italia Meteo e competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome</i> ) .....	265
Articolo 1, comma 562 ( <i>Potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano"</i> ).....	266
Articolo 1, commi 563 e 564 ( <i>Assunzione di personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente</i> ) .....	268
Articolo 1, commi 565 e da 570 a 573 ( <i>Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> ).....	269
Articolo 1, comma 568 ( <i>Concessioni autostradali</i> ) .....	271
Articolo 1, comma 569 ( <i>Sede delle società organismi di attestazione (SOA)</i> ) .....	272
Articolo 1, comma 574 ( <i>Risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019</i> ).....	274
Articolo 1, comma 575 ( <i>Modifiche codice navigazione</i> ).....	275
Articolo 1, comma 576 ( <i>Assunzione di personale da parte dell'ENAC</i> ) .....	276
Articolo 1, comma 584 ( <i>Fondo per la rottamazione dei carri merci</i> ).....	279
Articolo 1, comma 585 ( <i>Partenariato per la logistica e i trasporti</i> ) .....	280
Articolo 1, comma 586 ( <i>Certificati di pagamento acconti</i> ) .....	281
Articolo 1, comma 588 ( <i>Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili</i> ).....	282
Articolo 1, comma 589 ( <i>Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera</i> ) .....	283
Articolo 1, comma 590 ( <i>Incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa</i> ) .....	285
Articolo 1, commi 592 e 593 ( <i>Valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali</i> ).....	286

Articolo 1, commi da 594 a 601 ( <i>Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista</i> ) .....	287
Articolo 1, commi 603 e 604 ( <i>Graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole</i> ) .....	290
Articolo 1, commi 607-612 ( <i>Assunzione presso il MIUR di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili</i> ) .....	292
Articolo 1, commi 613 e 614 ( <i>Incremento dell'organico dell'autonomia e valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento</i> ) .....	294
Articolo 1, comma 616 ( <i>Promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria</i> ) .....	296
Articolo 1, commi 617 e 618 ( <i>Bilanci di Province e Città metropolitane - Anticipazioni di tesoreria enti locali</i> ) .....	297
Articolo 1, comma 618 (soppresso) ( <i>Disposizioni in materia di call center</i> ) .....	298
Articolo 1, commi 619-621 ( <i>Procedura per l'immissione in ruolo di soggetti che nelle scuole svolgono funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici</i> ) .....	299
Articolo 1, comma 628 ( <i>Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020 "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento"</i> ) .....	300
Articolo 1, commi 629 e 631-633 ( <i>Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell'Istituto nazionale di astrofisica</i> ).....	301
Articolo 1, comma 630 ( <i>Trattenimento in servizio personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali</i> ) .....	307
Articolo 1, comma 634 ( <i>Flessibilità del fondo accessorio delle università statali "virtuose"</i> ).....	308
Articolo 1, comma 635 ( <i>Maternità delle ricercatrici universitarie a tempo determinato</i> ) .....	310
Articolo 1, comma 638 ( <i>Contribuzione studentesca universitaria</i> ) .....	311
Articolo 1, comma 642 ( <i>Sport universitario</i> ) .....	312
Articolo 1, comma 643 ( <i>Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo</i> ) .....	313
Articolo 1, commi 644 e 645 ( <i>Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM e competenze dell'ANVUR</i> ) .....	314
Articolo 1, comma 646 ( <i>Trasferimento degli alloggi e residenze per studenti universitari a fondi comuni di investimento immobiliare</i> ) .....	315

Articolo 1, commi 647 e 648 ( <i>Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017</i> ) .....	316
Articolo 1, comma 649 ( <i>Risorse all'Istituto di oceanografia e di geofisica-OGS</i> ) .....	319
Articolo 1, comma 652 e commi da 653 a 655 ( <i>Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, e ulteriori disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)</i> ) .....	320
Articolo 1, commi da 658 a 663 ( <i>Accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano</i> ) .....	322
Articolo 1, commi 668-673 e 811 ( <i>Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell'INAPP</i> ) .....	324
Articolo 1, comma 672 ( <i>Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università "virtuose"</i> ) .....	329
Articolo 1, commi 677 e 678 ( <i>Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese</i> ) .....	330
Articolo 1, comma 680 ( <i>Risorse per i trattamenti economici accessori delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	332
Articolo 1, comma 685 ( <i>Indennità di amministrazione o retribuzione di posizione di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze</i> ) .....	333
Articolo 1, comma 686 ( <i>Proroga di contratti a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale aventi un bilancio stabilmente riequilibrato</i> ) .....	334
Articolo 1, comma 692 ( <i>Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile</i> ) ...	335
Articolo 1, commi 697-700 ( <i>Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica</i> ) .....	337
Articolo 1, comma 705 ( <i>Indennità degli esperti componenti del CNEL</i> ) .....	339
Articolo 1, commi da 710 a 713 ( <i>Disposizioni sisma de L'Aquila</i> ) .....	340
Articolo 1, comma 714 ( <i>Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute</i> ) .....	344
Articolo 1, commi 715 e 716 ( <i>Eventi sismici 2009 in Abruzzo</i> ) .....	347
Articolo 1, comma 717 ( <i>Contributo per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico</i> ) .....	348
Articolo 1, commi 718, 726, 759, 760, 761, 762 e 763 ( <i>Misure riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012</i> ) .....	349

Articolo 1, comma 725 ( <i>Autorizzazione di spesa a favore di Strada dei parchi Spa</i> ) .....	352
Articolo 1, commi 727 ( <i>Registro nazionale aiuti di Stato</i> ) .....	355
Articolo 1, comma 737 ( <i>Edifici scolastici colpiti dal sisma 2016-2017</i> ) .....	356
Articolo 1, commi 739-756 ( <i>Sisma</i> ) .....	357
Articolo 1, comma 757 ( <i>Assunzione di personale in deroga Regioni del sisma</i> ) .....	365
Articolo 1, commi 779-782 ( <i>Ripiano disavanzi regionali 2014 e 2015</i> ) .....	372
Articolo 1, comma 783 ( <i>Riaccertamento straordinario dei residui per le regioni</i> ) .....	375
Articolo 1, comma 784 ( <i>Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio</i> ) .....	376
Articolo 1, commi 793, 796, 798, 799 e 800 ( <i>Personale dei centri per l'impiego e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro-ANPAL</i> ) .....	378
Articolo 1, comma 810 ( <i>Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali</i> ) .....	381
Articolo 1, comma 812 ( <i>Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni</i> ) .....	382
Articolo 1, comma 813 ( <i>Stabilizzazione del personale sanitario</i> ) .....	383
Articolo 1, commi 816-827 ( <i>Disposizioni finanziarie relative al Friuli Venezia Giulia</i> ) .....	386
Articolo 1, commi 829 e 830 ( <i>Rapporti finanziari Stato-Regione siciliana</i> ) ..	389
Articolo 1, comma 831 ( <i>Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte delle Province autonome</i> ) .....	391
Articolo 1, commi 835 e 836 ( <i>Interventi a sostegno del trasporto pubblico locale in Basilicata</i> ) .....	393
Articolo 1, commi 838, 839, 842 e 843 ( <i>Risorse per province e città metropolitane</i> ) .....	394
Articolo 1, commi 840 e 841 ( <i>Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d'Aosta</i> ) .....	402
Articolo 1, comma 844 - 847 ( <i>Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane</i> ) .....	403
Articolo 1, commi 848-850 ( <i>Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni</i> ) .....	405
Articolo 1, comma 852 ( <i>Risorse per province e città metropolitane</i> ) .....	407

Articolo 1, commi 853-862 ( <i>Interventi a favore dei comuni</i> ) .....	409
Articolo 1, comma 863 ( <i>Sblocco turn over nei comuni fino a 5.000 abitanti</i> ) .....	416
Articolo 1, comma 866 ( <i>Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali</i> ) .....	417
Articolo 1, comma 867 ( <i>Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali</i> ).....	418
Articolo 1, commi 868 e 869 ( <i>Incentivi per fusione dei Comuni</i> ) .....	419
Articolo 1, comma 872 ( <i>Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione</i> ).....	421
Articolo 1, comma 874 ( <i>Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti</i> ).....	423
Articolo 1, comma 881 ( <i>In materia di requisiti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale - presso amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata</i> ) .....	425
Articolo 1, comma 886 ( <i>Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti</i> ) .....	426
Articolo 1, comma 891 ( <i>Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile</i> ) .....	430
Articolo 1, comma 906 ( <i>Proroga società Acquedotto Pugliese</i> ) .....	431
Articolo 1, comma 907 ( <i>Area marittima di Termoli</i> ) .....	432
Articolo 1, comma 908 ( <i>Gestione commissariale ex Agensud</i> ) .....	433
Articolo 1, commi 909, 915-917 e 928 ( <i>Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica</i> ) .....	434
Articolo 1, commi 910-914 ( <i>Modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori</i> ) .....	444
Articolo 1, commi 918 - 927 ( <i>Contrasto all'evasione fiscale distribuzione carburanti</i> ) .....	445
Articolo 1, commi 929 e 930 ( <i>Sose</i> ).....	446
Articolo 1, comma 931 ( <i>Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale</i> ) .....	447
Articolo 1, comma 932 ( <i>Termini scadenze fiscali</i> ) .....	448
Articolo 1, comma 933 ( <i>Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi</i> ) .....	449

Articolo 1, comma 934 ( <i>Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi</i> ) .....	450
Articolo 1, comma 935 ( <i>Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA</i> ) .....	451
Articolo 1, comma 936 ( <i>Vigilanza società cooperative</i> ) .....	452
Articolo 1, commi 937-944 ( <i>Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali</i> ) .....	453
Articolo 1, comma 960 ( <i>Controlli e sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico</i> ).....	456
Articolo 1, commi 984 - 985 ( <i>Gruppo IVA</i> ) .....	457
Articolo 1, comma 992 ( <i>Imposta sulle assicurazioni</i> ) .....	459
Articolo 1, commi 1007-1009 ( <i>Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato</i> ).....	460
Articolo 1, commi da 1020 a 1025 ( <i>Attribuzione di compiti al Garante della protezione dei dati personali</i> ) .....	463
Articolo 1, commi 1026-1046 ( <i>Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G</i> ) .....	465
Articolo 1, comma 1050 ( <i>Smaltimento degli apparecchi di gioco</i> ).....	469
Articolo 1, commi 1051-1058 ( <i>Scommesse sulle corse dei cavalli</i> ) .....	470
Articolo 1, comma 1060 ( <i>Smaltimento degli apparecchi di gioco</i> ).....	471
Articolo 1, comma 1061 ( <i>Istituto per il credito sportivo</i> ) .....	472
Articolo 1, comma 1062 ( <i>Proroga new slot</i> ) .....	473
Articolo 1, commi 1064-1072 ( <i>Rimodulazione fondi</i> ) .....	474
Articolo 1, commi 1076-1078 ( <i>Finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane</i> ) .....	476
Articolo 1, commi 1085 e 1086 ( <i>Linee tranviarie e trasporto rapido di massa</i> ).....	477
Articolo 1, comma 1088 ( <i>Fatture elettroniche per il tax free shopping</i> ).....	479
Articolo 1, commi 1089 e 1090 ( <i>Fondo per il commercio equo e solidale</i> ) ....	480
Articolo 1, comma 1091 ( <i>Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività</i> ).....	481
Articolo 1, commi 1094 e 1095 ( <i>Concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali</i> ) .....	482
Articolo 1, comma 1096 ( <i>Disciplina finanziaria e contabile della RAI</i> ) .....	485
Articolo 1, comma 1101 ( <i>Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari</i> ) ..	488
Articolo 1, commi 1102 ( <i>Pubblicità delle gare in caso di subappalto</i> ) .....	489

Articolo 1, commi 1106-1109 ( <i>Fondo di ristoro finanziario</i> ) .....	490
Articolo 1, comma 1112 ( <i>Aree marine di reperimento</i> ) .....	494
Articolo 1, comma 1119 ( <i>Aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane</i> ) .....	495
Articolo 1, comma 1121 ( <i>Proroga perfezionamento presso l'ufficio del processo</i> ).....	497
Articolo 1, comma 1122, lettera <i>a-bis</i> ) ( <i>Ritorno volontario assistito di migranti</i> ).....	498
Articolo 1, comma 1122, lettera <i>g</i> ) ( <i>In materia di proroga della graduatoria di uno specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ).....	499
Articolo 1, commi 1123 e 1124 ( <i>Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 2018 ed altre disposizioni</i> ).....	500
Articolo 1, commi 1127 e 1128 ( <i>Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici</i> ) .....	502
Articolo 1, commi 1129-1131 ( <i>Assunzioni e inquadramenti nel Ministero dell'economia e delle finanze</i> ) .....	503
Articolo 1, comma 1132, lettera <i>b-bis</i> ) ( <i>Proroga termini di progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni</i> ) .....	504
Articolo 1, comma 1132, lettera <i>b-ter</i> ) ( <i>Modifica della disciplina in materia di autoriparazione</i> ).....	505
Articolo 1, commi 1134 e 1135 ( <i>Proroga Sistri</i> ).....	507
Articolo 1, comma 1136 ( <i>Proroga termini in materia di salvamento acquatico e di pratiche abusive nei servizi di trasporto taxi ed ncc</i> ) .....	510
Articolo 1, comma 1137 ( <i>Galleria Pavoncelli</i> ) .....	514
Articolo 1, comma 1139 ( <i>Proroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981</i> ) ..	516
Articolo 1, comma 1140 ( <i>Proroghe termini in materia di trasporti</i> ) .....	517
Articolo 1, comma 1142 ( <i>Informazione antimafia per i terreni agricoli</i> ) .....	518
Articolo 1, comma 1144 ( <i>Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera</i> ) .....	520
Articolo 1, comma 1145 ( <i>Mutui per edilizia universitaria</i> ) .....	521
Articolo 1, comma 1146 ( <i>Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM</i> ) .....	522
Articolo 1, comma 1147 ( <i>Importo del canone RAI per il 2018</i> ) .....	523

Articolo 1, comma 1148, lettera a) ( <i>Prorogabilità di graduatorie</i> ) .....	525
Articolo 1, comma 1152 ( <i>Proroga della deroga agli standard relativi all'assistenza ospedaliera per i comuni interessati da alcuni eventi sismici</i> ).....	527
Articolo 1, comma 1154 ( <i>Libro unico del lavoro in modalità telematica</i> ) .....	528
Articolo 1, comma 1156 ( <i>Valorizzazione del patrimonio immobiliare e disposizioni in materia di immobili della difesa</i> ).....	529
Articolo 1, comma 1158 ( <i>Società Armamenti e Aerospazio S.p.A.</i> ) .....	530
Articolo 1, commi 1159-1161 ( <i>Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano</i> ) .....	531
Articolo 1, comma 1162 ( <i>Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali</i> ).....	532
Articolo 1, commi 1165 e 1166 ( <i>Infrastruttura autostradale A22 Brennero Modena</i> ) .....	533
Articolo 1, commi 1167 e 1168 ( <i>Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano</i> ).....	535
Articolo 1, comma 1169 ( <i>Completamento progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia”</i> ) .....	536
Articolo 1, commi 1170-1177 ( <i>Programma di ricerche in Artico (PRA)</i> ) .....	537
Articolo 1, comma 1178 ( <i>Fondo produzione bieticolo-saccarifera</i> ).....	539
Articolo 1, comma 1179 ( <i>Contenzioso Anas imprese appaltatrici</i> ) .....	540
Articolo 1, commi 1180 e 1181 ( <i>concessioni di commercio su aree pubbliche</i> ).....	541



## **SCHEDE DI LETTURA**



### Articolo 1, comma 3

#### *(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)*

Il **comma 3, modificato alla Camera**, dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*). La detrazione è ridotta al **50 per cento** per i seguenti interventi: acquisto e installazione di **finestre** e infissi, di **schermature solari**, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**.

È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.

Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Si dispone inoltre la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018**, della misura della detrazione al **50 per cento** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**.

È prorogata per l'anno 2018 anche la **detrazione** al 50 per cento per l'acquisto di **mobili** e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si prevede l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, *sisma bonus*) da parte degli **IACP** e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. *sisma bonus*) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

Durante l'esame del provvedimento **alla Camera** è stato poi chiarito l'ambito applicativo della detrazione, nel 2018, per gli impianti di climatizzazione, con agevolazioni maggiorate per impianti con più **elevata classe energetica**. Nella medesima sede è stata introdotta una **nuova ipotesi di detrazione maggiorata** per gli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali** finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Si **segnala** in questa sede il **dossier del Servizio Studi della Camera**, redatto in collaborazione con il CRESME, dal titolo [“Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione”](#). Dalle stime, aggiornate sulla base delle rilevazioni dei primi sette mesi dell’anno in corso, emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall’ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica.

#### **Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica**

La **lettera a)** del comma 3, modificando l’**articolo 14** del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, **fino al 31 dicembre 2018**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**.

Per gli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre** comprensive di infissi, di **schermature solari** e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** la detrazione è ridotta al **50 per cento** delle spese (commi 1 e 2, nuovo ultimo periodo, dell’articolo 14).

Nel corso **dell’esame alla Camera** è stato chiarito che la detrazione al 50 per cento si applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione di classe A**. Non spetta, invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A. Inoltre è stato disposto che la **detrazione** spetta nella misura del **65 per cento** per la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** con:

caldaie **con efficienza pari alla classe A** e se contestualmente sono installati **sistemi di termoregolazione evoluti** (classi V, VI o VIII);

**impianti ibridi** costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

**generatori d’aria calda a condensazione** (comma 3, lettera a), **nuovo n. 2)**.

Si prevede, inoltre, **un nuovo tipo di spesa agevolabile** con la detrazione al 65 per cento: l’acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Le spese per tali interventi devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del [D.M. 4 agosto 2011](#), pari almeno al 20 per cento. Tale disposizione (numero 3 della lettera a), comma 3), è stato inserita nel corso dell’esame parlamentare.

Anche per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** la detrazione è ridotta al 50 per cento (modifica al comma 2-bis, dell’articolo 14).

La **possibilità di cedere il credito** corrispondente alla detrazione **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **nonché a soggetti privati** con la facoltà che il

credito sia successivamente cedibile, è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica**, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma 2-*sexies* dell'articolo 14). Per i **soggetti incapienti** opera la medesima estensione (modifica al comma 2-*ter* dell'articolo 14), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito **anche alle banche e agli intermediari finanziari**, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera dell'articolo 4-*bis*, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017.

Con una **modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare** è stato corretto un refuso presente al comma 2-*quater* dell'articolo 14, relativo alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Con la modifica apportata si precisa che le detrazioni di cui al "presente **comma**" (e non "articolo") sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

I **controlli dell'ENEA** non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati **per tutti gli interventi** per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (novellato comma 2-*quinquies* dell'articolo 14).

Nel corso dell'esame alla Camera è stato aggiunto il **numero 6-bis) alla lettera a) del comma 3 in esame**, il quale inserisce il nuovo **comma 2-*quater.1*** al menzionato articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013. In particolare, si prevede una **nuova ipotesi di detrazione maggiorata** per gli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali** finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della **detrazione è dell'80 per cento** in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e **dell'85 per cento** in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento (come attualmente previsto) ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data

del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 2-*septies* dell'articolo 14).

Il nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 14 stabilisce che con uno o più **decreti** interministeriali, da adottare entro sessanta giorni, devono essere definiti i **requisiti tecnici** per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i **massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento**, nonché le **procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione**, sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il D.M. 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L'ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame. *Si segnala che appare opportuno che i massimali di costo per singola tipologia di intervento siano definiti con norma di legge, come previsto a legislazione vigente (cfr. infra), piuttosto che demandarne l'individuazione alla normativa secondaria.*

Il nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 14 istituisce nell'ambito del **Fondo nazionale per l'efficienza energetica** una sezione dedicata al **rilascio di garanzie** su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono previsti **decreti** interministeriali per l'individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

La relazione governativa stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

#### • **La normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica**

L'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Le norme che hanno introdotto l'agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 ([legge n. 296 del 2006](#), articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.

Dal 1° gennaio 2018 l'agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie (del 36 per cento, a regime). La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per:

interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.

Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevedeva l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che l'ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L'attività di monitoraggio si basa sull'elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. È istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (articolo 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lettera b)) ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per cento

per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ha inoltre previsto due ulteriori tipi di spese agevolabili:

l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;

l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74, lettera a)) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed ha inoltre previsto un ulteriore tipo di spese agevolabili:

l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).

Inoltre è stata prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP,

comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Si segnala infine la guida dell'Agenzia delle entrate sulle [agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#) (aggiornata a settembre 2017).

#### **Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia**

La **lettera b) del comma 3**, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, **fino al 31 dicembre 2018**, della misura della **detrazione al 50 per cento**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR.

All'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è inoltre inserito il nuovo comma 1-*sexies*.1 con il quale si dispone che le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici** fino al 31 dicembre 2021 (commi 1-*bis* – 1-*sexies*) possono essere utilizzate anche dagli **IACP**, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

È inoltre aggiunto il comma 2-*bis* all'articolo 16 con il quale si dispone che, al fine di effettuare il **monitoraggio** e la **valutazione del risparmio energetico** conseguito a seguito della realizzazione degli **interventi di ristrutturazione edilizia**, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

• **La normativa sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie**

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.

La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis. Tale disposizione ha confermato non solo l'ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l'orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, che riguardano l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Le leggi di stabilità degli anni 2014, 2015 e 2016 hanno prorogato per i rispettivi anni la misura della detrazione al 50 per cento e il limite di spesa massima agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono state, inoltre, prorogate la misura della detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. d); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47; legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74).

Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha elevato dal 4 all'8 per cento la misura della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657).

La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto importanti novità con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Infatti oltre a prorogare la misura maggiorata del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, è stato stabilito che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con [D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017](#) (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L'Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un [provvedimento](#) dell'8 giugno 2017.

Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (che ha inserito il nuovo comma 1-septies nell'articolo 16-bis del TUIR) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento (in relazione al passaggio

di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Si segnala, infine, la guida dell'Agenzia delle entrate sulle [ristrutturazioni edilizie](#) (aggiornata al mese di giugno 2017).

### ***Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici***

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018** della detrazione al **50 per cento** per le spese relative all'acquisto di **mobili** e di **elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).

Tale detrazione spetta solo **in connessione agli interventi** di ristrutturazione edilizia **iniziati** a decorrere **dal 1° gennaio 2017**.

Si ricorda che per avere l'agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal **comma 3, lettera b), n. 3**).

Il decreto-legge n. 63 del 2013 ha previsto una **detrazione del 50 per cento** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo **non superiore a 10.000 euro**, da ripartire in dieci quote annuali;

Da ultimo la **legge di bilancio per il 2017** (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50 per cento per l'**acquisto di mobili** e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione: pertanto dal 2017 la detrazione è consentita solo se l'intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Si segnala la **guida** dell'Agenzia delle entrate sul [bonus mobili ed elettrodomestici](#) (aggiornata a gennaio 2017).

**Articolo 1, commi 4 - 10**  
*(Maxibollette)*

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

L'emendamento inserisce i **commi da 4 a 10**, che recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di **fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici**. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di **prescrizione pari a due anni** del diritto al pagamento del corrispettivo. L'emendamento reca altresì norme relative: al diritto dell'utente alla **sospensione del pagamento** in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al **rimborso** dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

Più nel dettaglio, il **4** prevede che, nei contratti di fornitura di **energia elettrica e gas**, il diritto al pagamento del corrispettivo si **prescriva nel termine di due anni**. Tale termine di prescrizione opera sia nei **rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore**, sia nei **rapporti tra il distributore e il venditore**, che in quelli **con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera**. Si prevede altresì che, nei contratti di **fornitura del servizio idrico**, relativi alle categorie di cui sopra, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva in due anni.

L'**Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI)**, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge in esame, definisce le misure necessarie all'implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera.

In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato** abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo - relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato - si introduce il **diritto dell'utente** (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI) alla **sospensione del pagamento**, finché non sia stata **verificata la legittimità della condotta dell'operatore**. E' previsto altresì l'obbligo del **venditore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo** dei conseguenti diritti. E' inoltre garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il **rimborso** dei pagamenti effettuati a titolo di **indebito** conguaglio.

Il **comma 5** specifica che le disposizioni contenute nel comma 3-*bis* non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a **responsabilità accertata** dell'utente.

Ai sensi del **comma 6**, l'AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce **misure a tutela dei consumatori**, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

Alla medesima Autorità il **comma 7** demanda la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure finalizzate a **incentivare l'autolettura**, senza oneri a carico dell'utente.

Il **comma 8** prevede che, entro il termine del 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'AEEGSI è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il **comma 9** contiene una specifica disposizione secondo la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità. Con riguardo all'**ambito di applicazione (comma 10)** delle disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, esso è limitato alle **fatture la cui scadenza:**

- per il **settore elettrico**, è successiva alla data del **1° marzo 2018**;
- per il **settore del gas**, è successiva al **1° gennaio 2019**;
- per il **settore idrico**, è successiva al **1° gennaio 2020**.

*La norma corrisponde in sostanza al testo della PDL [5 dicembre 2017](#) come approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera all'unanimità nella seduta del 5 dicembre 2017, e poi passata all'esame del Senato ([A.S. 2993](#)).*

**Articolo 1, comma 11**  
***(Tecnologia vehicle to grid)***

Il **comma 11** reca disposizioni volte a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*.

In particolare, le disposizioni demandano ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico** da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentita l'AEEGSI, l'individuazione dei **criteri** e delle **modalità volti a favorire** la diffusione della **tecnologia vehicle to grid**, anche prevedendo la definizione delle **regole di partecipazione ai mercati elettrici** e di specifiche misure di **riequilibrio degli oneri** di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

**Articolo 1, commi 17 e 18**  
***(Credito d'imposta riqualificazioni stabilimenti termali)***

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, estendono il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali.

L'emendamento **aggiunge i commi 17 e 18**, i quali **estendono il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali**, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Le aziende che erogano cure termali accedono al credito d'imposta disciplinato dall'articolo 10 del [D.L. n. 83 del 2014](#) (nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo) secondo le modalità previste dal decreto ministeriale adottato in attuazione del citato articolo 10, comma 4 ([D.M. 7 maggio 2015](#)).

**Articolo 1, commi 23 e 24**  
***(Detrazione canone alloggi universitari)***

**I commi 23 e 24, introdotti alla Camera, intervengono sulla disciplina della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, prevedendo che per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. A regime l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza**

In particolare, il **comma 23, alla lettera a)** ripristina la formulazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del TUIR antecedente alle modifiche apportate alla norma con l'articolo 20, comma 8-*bis* del citato decreto-legge n. 148 del 2017.

I **commi 8-*bis*-8-*quater*** dell'articolo 20 hanno esteso la **detrazione d'imposta per canoni di locazione**, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza **almeno 50 km** e gli studenti fuori sede siano residenti in **zone montane o disagiate**, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. A seguito delle novità introdotte, l'agevolazione è stata **limitata** ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2017** e al **31 dicembre 2018**.

Tuttavia, la formulazione letterale della predetta novella non consentiva di chiarire, in modo inequivoco, se tale l'applicazione temporanea si riferisse all'intera disciplina della detrazione per studenti “fuori sede”, ovvero alla sola estensione operata dal D.L. 148 del 2017.

Di conseguenza, con le modifiche in esame viene chiarito che la **detrazione** spetta, in via **strutturale**, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

La **lettera b) del comma 23** aggiunge all'articolo 15, comma 1 TUIR la lettera *i-sexies.01*), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 148 del 2017, precisandone l'ambito applicativo. In particolare, si chiarisce che, **limitatamente ai periodi d'imposta** in corso al **31 dicembre 2017** e al **31 dicembre 2018**, il **requisito della distanza** necessario per fruire della predetta agevolazione si intende **rispettato** anche all'interno della **stessa provincia** ed è **ridotto a 50 km** per gli studenti residenti in **zone montane o disagiate**.

In tal modo si precisa la temporaneità dell'estensione dell'agevolazione per le zone montane e disagiate; la detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari rimane una misura strutturale.

Di conseguenza, l'introdotta **comma 24** abroga l'articolo 20, comma 8-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

**Articolo 1, comma 25**  
*(Atti societari stipulati con atto pubblico informatico)*

**Il comma 25, introdotto alla Camera, consente di stipulare alcune tipologie di atti di impresa e di società con **atto pubblico informatico**.**

In particolare, sono modificate le norme (articolo 36, comma 1-ter del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dal D.L. n. 148 del 2017) che hanno introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società.

Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, si consente **di stipulare** i medesimi atti con **atto pubblico informatico**.

L'atto pubblico redatto dal notaio può, in base al d.lgs. n. 110 del 2010, essere formato anche in modo totalmente informatico. Nell'atto pubblico informatico le parti, invece di firmare un documento cartaceo firmano, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l'atto stesso e i suoi eventuali allegati, seguiti dall'apposizione della firma digitale del notaio (che contiene firma e sigillo del notaio). L'atto pubblico informatico viene conservato in modo informatico attraverso un apposito sistema di conservazione tenuto a cura del Consiglio Nazionale del Notariato. Questa modalità è oggi obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, ma può essere utilizzata anche per altri contratti.

Si tratta in particolare:

- degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-*bis* del codice civile);
- degli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile);
- degli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile);
- de i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile).

Le modifiche in commento fanno **salvi i requisiti formali per l'iscrizione** di tali atti **nel registro delle imprese**, come prescritti dal codice civile.

**Articolo 1, commi 26 e 27**  
***(Fondo abolizione abusivismo edilizio)***

I commi 26 e 27, introdotti dalla Camera, istituiscono: un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di **demolizione di opere abusive**; una **banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio**, presso il medesimo Ministero.

I commi in esame istituiscono un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato **all'erogazione di contributi ai comuni**, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di **demolizione di opere abusive**.

La norma prevede l'emanazione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con** il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei **criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo**.

L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

Si ricorda che l'art. 1, commi 460 e 461 della legge di bilancio 2017 (L. 232/16) destina, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, a interventi riguardanti tra l'altro la demolizione di costruzioni abusive.

Con il **comma 27** è volto poi all'istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della **banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio**, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione di **500.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2019.

La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. È prevista inoltre l'applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale.

Si prevede l'emanazione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** per la definizione delle modalità di funzionamento, di accesso e gestione della banca dati.

Si ricorda che è all'esame della Camera l'A.C. 1994-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, che reca tra l'altro norme analoghe a quelle previste dalla norma in esame. Nello specifico, la proposta di legge, composta da quattro articoli, conferma l'attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.

Si recano le conseguenti norme a copertura della disposizione, con modifica del comma 1064, riducendo di 500.00 euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili ivi previsto, e alla Tabella B, dove l'accantonamento del Ministero della salute è ridotto di 5.000.000 per gli anni 2018 e 2019.

**Articolo, comma 32**

*(Estensione dell'elenco dei beni ai fini dell'iper ammortamento)*

**Il comma 32**, inserito dalla Camera, modifica l'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli investimenti, previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, includendo alcuni sistemi di gestione per l'*e-commerce* e specifici *software* e servizi digitali.

**Articolo1, comma 37**  
***(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)***

**Il comma 37, modificato alla Camera, proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.**

**Si consente ai comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.**

**Nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è stata modificata, al fine di escludere dalla sospensione, per il solo anno 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.**

**Il comma 37 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.**

**A tal fine viene modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dall'articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha prorogato detta misura al 2017 (comma 37, lett. a)).**

**Nel corso dell'esame alla Camera la lettera a) è stata modificata prevedendo, per il solo anno 2018, una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.**

Si ricorda che il predetto comma 26 consente di fare salve dalla sospensione alcune fattispecie specifiche.

In particolare sono escluse dalla sospensione, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l'art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l'accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l'incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell'aliquota IRAP e dello 0,30% dell'addizionale all'IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004).

In merito all'applicazione dell'incremento all'addizionale regionale all'IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015. Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato, per l'anno d'imposta 2014, l'applicazione

delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l'anno d'imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria.

È inoltre salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'articolo 2 comma 3 e l'articolo 3 comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l'altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato-dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente).

Viene esclusa dal blocco degli aumenti la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

La misura non si applica neppure agli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-*bis* e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Infine, come chiarito dalla relazione illustrativa che accompagnava il ddl stabilità 2015, non rientrano nell'ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si chiarisce che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.

**La lettera b)** consente ai **comuni di confermare**, anche per l'anno **2018**, la **stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017** con delibera del consiglio comunale.

A tal fine si **aggiunge un periodo** al comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch'esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.

Si ricorda che il comma 28 aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI **fino allo 0,8 per mille** (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

Il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

**L'articolo 1, comma 42 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)** ha modificato il comma 28 al fine di consentire ai comuni di confermare, anche per l'anno 2017, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

**Articolo 1, comma 38**  
***(Modalità di commisurazione TARI)***

**Il comma 38, introdotto alla Camera, proroga al 2018** la modalità di commisurazione della **TARI** da parte dei comuni sulla base di un **criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

In particolare, sono prorogate **al 2018** la modalità di **commisurazione della TARI** da parte dei **comuni** sulla base di un **criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

In base al **comma 652**, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

L'utilizzo del criterio medio-ordinario è stato da ultimo esteso al 2016 ed al 2017 dalla legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016.

### **Articolo 1, comma 39**

*(Attività propedeutiche all'accertamento e riscossione delle entrate locali)*

**Il comma 39, introdotto alla Camera,** sopprime la norma che affida le **funzioni** e le **attività** di supporto propedeutiche **all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali,** nonché delle società da essi partecipate, **agli iscritti nell'apposito albo** dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

Viene in particolare **soppresso l'articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017.** Tale norma affida **agli iscritti all'albo** dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali (previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) anche le **funzioni** e le **attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate,** allo scopo di tutelare l'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, **nel rispetto** delle disposizioni del **codice dei contratti pubblici,** contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 1, commi 43-45**  
***(Agevolazioni per imprese del settore FinTech)***

I commi da 43 a 45, introdotti alla Camera, recano norme di agevolazione fiscali e finanziarie in favore dei **soggetti operanti nel settore del FinTech**, ovvero della tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari.

In primo luogo si introduce uno specifico regime fiscale dei **proventi** derivanti dalle attività di **peer to peer lending**; in particolare, si dispone l'applicazione di una **ritenuta a titolo d'imposta**, in misura pari al **26 per cento** (aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), sui **proventi** derivanti dalle attività di **peer to peer lending**, ovvero dei **proventi** derivanti da **prestiti erogati** mediante **piattaforme** dedicate a **soggetti finanziatori non professionali**. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme (**comma 44**).

I predetti proventi sono **qualificati come redditi di capitale** ai fini delle imposte dirette (modifiche all'articolo 44 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell'apposito albo (di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario – TUB, D.lgs. n. 385 del 1993) ovvero da istituti di pagamento (anch'essi autorizzati ex articolo 114 del predetto TUB) (**comma 43**).

Il **comma 45 semplifica gli adempimenti** a carico dei **soggetti che svolgono attività nel settore finanziario** (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, l'obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l'attribuzione del codice fiscale, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero (modifiche all'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

### **Articolo 1, commi 46-56**

#### ***(Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)***

I **commi 46-56** introducono, per il 2018, un **credito d'imposta** per le **spese di formazione** del personale dipendente **nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**. Il credito è ammesso fino ad un **importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario**. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al **40 per cento delle spese effettuate** nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a **250 milioni di euro per il 2019** (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa (**comma 46**) - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (**comma 47**) e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il **comma 48** fa un'esemplificazione; queste ultime devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'**allegato A**.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione (**comma 49**).

Il credito di imposta (**comma 50**) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio in esame non si applicano (**comma 51**) né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Il beneficio si applica (**comma 52**) nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in ambito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico (**la Camera ha soppresso il riferimento agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato**).

Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'ambito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.

Il **comma 53** disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 32 si applicano le sanzioni penali richiamate dal **comma 54** (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Il **comma 55** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio; riguardo al contenuto del decreto ministeriale, **la Camera ha soppresso il riferimento all'individuazione delle procedure di concessione e di impiego del beneficio.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative legislative eventualmente necessarie (**comma 56**).

**Articolo 1, commi 57-60**  
*(Credito d'imposta per le imprese culturali e creative)*

**I commi da 57 a 60, introdotti alla Camera, istituiscono e disciplinano il credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.**

Il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi** ed è attribuito nel **limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.**

Destinatari dell'agevolazione sono le **imprese culturali e creative**, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- svolgono **attività stabile e continuativa con sede in Italia**, in UE o in uno Stato aderente allo **Spazio economico europeo**;
- sono **soggetti passivi d'imposta in Italia**;
- hanno quale oggetto sociale **attività** (quali l'ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai **prodotti culturali**, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione (**comma 57**).

Si segnala che l'emendamento, per quanto riguarda la definizione di imprese culturali e creative, riprende sostanzialmente - con alcune differenze - il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge A.S. 2922, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, già approvata dalla Camera.

Si affida a un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, con adeguate forme di pubblicità (**comma 58**).

Il credito d'imposta è concesso nei **limiti** della normativa europea cd. *de minimis* (regolamento UE n. 1407/2013) che individua gli aiuti di stato di importanza minore compatibili con le norme dei Trattati UE. (**comma 59**).

Le norme affidano a un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico il compito di definire, tra l'altro, le **norme applicative del credito d'imposta** con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione (**comma 60**).

**Articolo 1, commi 61-66**  
***(Zona logistica semplificata)***

I commi, introdotti dalla Camera, istituiscono la Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni. La ZLS viene istituita con DPCM, su proposta della regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni.

I commi in esame istituiscono la **Zona logistica semplificata (ZLS)** per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES).

Gli articoli 4 e 5 del DL. 91/2017

Viene previsto il numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un'Autorità di sistema portuale.

La ZLS viene istituita con **DPCM**, su proposta della regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni.

All'interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES, con particolare riferimento all'accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali. In relazione alla procedura per l'istituzione delle ZLS, si stabilisce trattarsi di quella prevista dal DPCM che definisce tali procedure per le ZES.

Inoltre, si modifica la normativa vigente in relazione ai provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal **Porto vecchio di Trieste** ad altre zone opportunamente individuate, prevedendo che gli stessi siano adottati dal presidente dell'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in luogo del Commissario di governo per il Friuli.

Inoltre, viene definito il **regime internazionale di punto franco** aggiungendo il riferimento normativo relativo all'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.

**Articolo 1, comma 70**  
*(Servizi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio)*

**Il comma 38-bis - inserito dalla Camera** - autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln, per l'esercizio delle funzioni relative all'**assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli **alunni con disabilità fisiche o sensoriali** e ai **servizi di supporto organizzativo** del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.

**Il comma 70 - inserito dalla Camera** - autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln, per l'esercizio delle funzioni relative all'**assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli **alunni con disabilità fisiche o sensoriali** (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai **servizi di supporto organizzativo** del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).

Si tratta delle funzioni che l'art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato nel testo, ha attribuito alle **regioni**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.

La modifica era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l'art. 139 del D.lgs. 112/1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all'istruzione secondaria superiore. Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

Le risorse previste per il 2016 erano state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF. Per il 2017, le risorse, autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016, pari a € 75 mln, sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR.

Le risorse devono essere ripartite fra gli enti territoriali interessati con **DPCM**, da emanare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**Articolo 1, comma 71**  
*(Sperimentazione della mobilità sostenibile)*

Il **comma 71**, interviene sulla disciplina dell'**utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale**, prevedendo la possibilità di destinare fino a **100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto** (nonché, a seguito di una modifica introdotta alla Camera dei deputati, di imbarcazioni) che **siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane**. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziare per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Il **comma 71** specifica pertanto la **destinazione di una parte delle somme** che sono già stanziare sul **Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale**, in base alla legge di bilancio 2017, e ne definisce le **modalità di utilizzo**. Il comma si configura infatti come una novella all'art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta è intervenuto al fine di modificare la disciplina e la dotazione finanziaria del Fondo istituito dal comma 866 dell'articolo 1 della legge 208/2015, la cui operatività era stata differita 1° gennaio 2017 dall'articolo 7, comma 11-quater, del DL n. 201 del 2015. Il **comma 71** prevede, in dettaglio, la possibilità che le **risorse del Fondo per l'adeguamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale**, che è finalizzato anche all'accessibilità per persone a mobilità ridotta, possano essere destinate al **finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033**. La norma richiede che tali progetti siano:

- **coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS)** ove previsti dalla normativa vigente;
- **finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto;**
- **presentati dai comuni e dalle città metropolitane.**

Il **comma 71** rinvia infine all'emanazione di un apposito **decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, **la definizione delle modalità di utilizzo** di queste risorse.

Si ricorda che il **Fondo finalizzato all'acquisto** diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei **mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale**, è **stato istituito, presso il MIT, dal comma 866 della L. 208/2015** (legge di stabilità 2016), onde garantire il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei

del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta. **Sul Fondo** sono **affluite**, previa intesa con le regioni, le **risorse** disponibili di cui **all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti** (in Tabella E della legge 190/21014), pari a **50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019** e che sono state ripartite tra le regioni, per quanto riguarda le annualità 2015-2016, con DM infrastrutture e trasporti n. 209 del 10 giugno 2016; tali risorse sono state finalizzate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Al Fondo sono altresì stati assegnati, sempre in base al comma 866, per le medesime finalità, **210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.**

In attuazione del comma 866 sono stati quindi emanati due **decreti ministeriali di riparto dei fondi** (a valere sul cap. 7251/MIT): il citato D.M. 10 giugno 2016, n. 209, poi annullato (ne sono stati fatti salvi gli effetti) in seguito a sentenza della Corte Costituzionale per il mancato rispetto dell'obbligo di conseguire l'Intesa con le regioni sul medesimo e quindi sostituito dal [D.M. 28 ottobre 2016, n. 345.](#)

È stato infine emanato il [D.M. 23 gennaio 2017, n. 25,](#) che ha stabilito le procedure di utilizzo di parte delle risorse del Fondo, pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

**L'articolo 1, comma 613, della L. 232/2016 ha poi incrementato le risorse** attribuite al **Fondo**, istituito dal citato comma 866, di altri **200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, ne ha esteso le finalità** ed ha previsto la redazione del **Piano strategico della mobilità sostenibile (PUMS)**, destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Nell'ambito del piano si prevede un programma di **interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera** dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è stata autorizzata la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.**

A valere su tali fondi ultimi si applica quindi **il comma 39** in commento, destinando all'introduzione di **mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture, 100 mln € su 250 milioni €, a partire dal 2019 e fino al 2033.**

Sul Fondo per il rinnovo del parco mezzi è di recente intervenuto anche il **D.L. n. 50 del 2017**, che all'art. 27, comma 12-ter, ha previsto che il Fondo sia finalizzato all'acquisto diretto "anche" (anziché "ovvero") tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; è stata poi **aggiunta alle finalità del Fondo** (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la **riqualificazione energetica** degli stessi mezzi e si è corretta la previsione che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione del comma 866 individui modalità "anche" sperimentali e innovative per l'attuazione delle stesse (nella formulazione originaria le modalità sperimentali ed innovative erano contenute essenzialmente e non meramente possibile del decreto).

Si ricorda altresì che il comma 615 della legge di Bilancio 2017 ha previsto l'approvazione entro il 30 giugno 2017, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente), del **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile**. Tale Piano **non** risulta essere stato **ancora adottato**.

Relativamente ai **Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS)**, si ricorda che essi sono stati introdotti, per le città e le aree metropolitane, con la Comunicazione della Commissione europea sul Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM 2009/490). Nel corso del 2013 la Commissione ha poi pubblicato le "[Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile](#)" che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS, definito come "Piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita".

A livello nazionale, ove da anni la normativa ha previsto l'adozione di Piani Urbani del Traffico (PUT, v. art. 36 del D.Lgs. 285/1992) e Piani Urbani di Mobilità (PUM, v. art. 22 della L. 340/2000), si segnala la recente emanazione (in attuazione del D.Lgs. 257/2016, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) del [D.M. infrastrutture e trasporti 4 agosto 2017](#) (pubblicato nella G.U. n. 233 del 5 ottobre 2017) recante "**Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile**". Pur in assenza di una specifica disciplina nazionale, diverse regioni ed enti locali si sono comunque attivati per promuovere l'elaborazione di PUMS. È il caso, ad esempio, dell'[Emilia-Romagna](#) (dove, in seguito all'adozione delle [delibere nn. 1082/2015 e 275/2016](#), è stato approvato il [PUMS di Parma](#)) e del [Comune di Prato](#).

**Articolo 1, comma 72**  
***(Sperimentazione su strada della mobilità smart)***

Il **comma 72** assegna risorse per un milione di euro negli anni 2018 e 2019 ai fini della sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road*.

In particolare la disposizione autorizza la **sperimentazione su strada** delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica, prevedendo l'adozione, entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di una **direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'interno**, che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

La disposizione appare coerente con quanto previsto dalla direttiva 2010/40/UE in materia di diffusione dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).

L'obiettivo è quello di conseguire livelli di automazione sempre più elevati prevedendo in particolare, la realizzazione di un'interazione sempre più marcata tra l'infrastruttura stradale e i mezzi di nuova generazione che dovrà accompagnare il passaggio da una guida sempre più "assistita" a una vera e propria guida "connessa" per giungere anche alla vera e propria guida autonoma, nella quale la conduzione del mezzo avviene, in determinate situazioni, o addirittura in via generale senza la necessità di un intervento umano.

Il processo in corso richiederà comunque molteplici processi di adattamento e riscontro tecnico che potranno essere effettuati attraverso sperimentazioni, quale quella prevista dal comma in esame, anche relative alla verifica in ambiti ristretti di tutte le funzionalità di *smart road*, con la necessità pertanto di realizzare un'infrastruttura stradale di test con caratteristiche *smart-road*.

**Articolo 1, comma 73**  
***(Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione)***

Il **comma 73** integra il disposto dell'art. 1, comma 89 della legge di bilancio per il 2017, prevedendo che gli **enti di previdenza e i fondi pensione** possano **investire**, nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati (*peer to peer lending*).

Il **comma 73** integra il disposto dell'art. 1, comma 89 della legge di bilancio per il 2017, prevedendo che gli **enti di previdenza e i fondi pensione** possano **investire**, nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (*peer to peer lending*), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

**Articolo 1, comma 74**  
***(Percentuali di ripartizione del Fondo TPL)***

Il **comma** prevede la modifica, a far data dal 2018 e a seguito di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delle percentuali in forza delle quali è ripartito tra le regioni il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

In particolare la disposizione introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017.

L'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 definisce l'importo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (comma 1) e i criteri per la sua ripartizione, a decorrere dal 2018. I criteri sono:

a) per una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo il riparto è effettuato sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento (negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo);

b) per una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in ai costi standard del servizio, tenendo conto della presenza di reti ferroviarie regionali (negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo);

c) per la quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014.

Si prevede una riduzione pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure in ciascun anno delle risorse qualora i servizi non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c). Alle riduzioni citate sono comunque previsti dei limiti in quanto l'entità delle medesime non può superare per ciascuna regione una quota annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente.

Si prevede nello specifico che, a far data dall'esercizio 2018, **un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni **modifichi le percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale**, stabilite, ad oggi, di cui alla tabella di cui al DM 11 novembre 2014, in ragione dell'incidenza delle variazioni del canone d'accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dall'1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

*Andrebbe valutata l'opportunità sostituire l'espressione "tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014" con "tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014", o altra equivalente, tanto nella norma in questione quanto nella disposizione di cui alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017.*

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha definito, con la delibera n. 96 del 2015, i Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Le percentuali sono stabilite all'articolo 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2014 e sono conformi a quelle stabilite nella tabella allegata al DPCM 26 maggio 2017 che ha aggiornato le disposizioni relative alla definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Le percentuali previste sono le seguenti:

<b>Regione</b>	<b>Percentuale</b>
Abruzzo	2,69%
Basilicata	1,55%
Calabria	4,28%
Campania	11,07%
Emilia-Romagna	7,38%
Lazio	11,67%
Liguria	4,08%
Lombardia	17,36%
Marche	2,17%
Molise	0,71%
Piemonte	9,83%
Puglia	8,09%
Toscana	8,83%
Umbria	2,03%
Veneto	8,27%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

**Articolo 1, comma 75 e 76**  
*(Circolazione e vendita di sigarette elettroniche)*

**I commi 75 e 76, introdotti alla Camera**, che modificano la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel TUA – Testo unico accise.

In primo luogo, il **comma 75 estende la vendita in via esclusiva** di sigarette elettroniche da parte di **rivendite autorizzate**, introdotta dall'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge n. 148 del 2017, anche ai **prodotti da inalazione non contenenti nicotina ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio** (modificato comma 5 dell'art. 19-*quinquies*).

Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un **decreto** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità e requisiti per gli **esercizi di vicinato** ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti (**comma 5-bis dell'articolo 62-quater**): in sintesi, se ne amplia l'ambito soggettivo introducendo le **farmacie** e le **parafarmacie** e si definiscono i seguenti **criteri direttivi**: i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.

Si inserisce un **nuovo comma 7-bis** al medesimo articolo 62-*quater*, che **estende alle sigarette elettroniche**, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di **contrabbando di tabacchi lavorati esteri**, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla **vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita** previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Il **comma 76** interviene sul **divieto di vendita a distanza** di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. n. 148/2017, precisando che il divieto di applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, **contenenti o meno nicotina**.

**Articolo 1, commi 77-79**  
***(Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri)***

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevedono l'obbligo per i treni passeggeri di assicurare adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori.

L'emendamento aggiunge i **commi in esame** che prevedono l'obbligo per i treni passeggeri di assicurare adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori (**comma 77**).

E' rimesso ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza Stato – Regioni e Province autonome la definizione delle dotazioni minime di primo soccorso nonché le modalità di formazione del personale viaggiante.

Per il finanziamento dei predetti interventi è incrementato il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del servizio pubblico locale di **500.000 euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020**.

*Conseguentemente:*

- *è diminuita di 500.000 euro la dotazione di cui al **comma 1071** (Tabella A);*
- *sono diminuite di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019 le risorse del Fondo di cui al **comma 1064**.*

**Articolo 1, commi 81-83**  
*(Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere)*

**I commi da 81 a 83, introdotti alla Camera, estendono l'ambito applicativo delle norme che consentono il cd. affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.**

In particolare, il **comma 81 estende l'ambito applicativo** delle norme che consentono il cd. **affrancamento fiscale** (introdotto dall'art. 15, commi 10-*bis* e 10-*ter* del decreto-legge n. 185 del 2008) dei maggiori valori delle **partecipazioni di controllo**, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, e riferibili ad **avviamento, marchi ed altre attività** (in sostanza, **beni immateriali**) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a **partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia**. Viene così ampliato l'ambito applicativo delle norme che consentono di "affrancare" tali valori mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'**articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008** ha introdotto, per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR: rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d'azienda), la facoltà (in deroga rispetto alle ordinarie regole che ne prevedono la neutralità fiscale, di cui all'articolo 176, comma 2-*ter* del TUIR) di "affrancare" fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, limitatamente alle voci relative all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Tale facoltà si concretizza col pagamento di un'imposta sostitutiva in misura pari al 16 per cento e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori, che decorre dal periodo d'imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva.

In seguito l'**articolo 23, comma da 12 a 15 del D.L. 98/2011** (con l'inserimento dei **commi 10-*bis* e 10-*ter* nell'articolo 15** del citato decreto-legge n. 185 del 2008) ha **esteso la facoltà di affrancamento ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo**, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a **titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali**. Obiettivo di tale disposizione è rendere possibile l'affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni presenti. L'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 consente infatti l'affrancamento delle attività immateriali solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie. Vi sono però operazioni in cui tali poste non sono

iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l'attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo (è il caso delle *holding*). I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.

L'affrancamento è applicabile anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni di controllo in cessioni di azienda.

Il comma 13 del citato articolo 23 limitava l'applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.

Successivamente **l'articolo 20 del decreto-legge n. 201 del 2011** ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di "affrancare" fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

La disciplina introdotta dall'articolo 23 del D.L. n. 98 del 2011 era volta ad eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali. Tale previsione, come integrata dall'articolo 20 del D.L. n. 201 del 2011, ha tuttavia riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L'articolo 1, commi 150-152 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) hanno disposto **l'efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie** contenute nell'articolo 15, commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ne viene infatti consentita l'applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva; in tal modo tale facoltà di affrancamento è prevista "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'articolo 176, comma 2-*ter* del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008.

Il successivo **comma 82** chiarisce che la predetta estensione si applica agli **acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017** ovvero, più precisamente dal **periodo di imposta anteriore** a quello in corso **al 1° gennaio 2018** (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Si affida a un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le **modalità di attuazione** del comma 40-*bis* (**comma 83**). Scopo della norma è evitare fenomeni di **doppia deduzione fiscale** dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 151, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014).

La richiamata norma, oltre a chiarire la decorrenza degli effetti del riallineamento, vieta l'esercizio dell'opzione per il riallineamento sui valori oggetto di alcuni regimi fiscali

opzionali. Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, per evitare duplicazione di benefici.

L'esercizio dell'opzione per il riallineamento **non è consentito** sui **valori oggetto delle opzioni** per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis* ( **fusione di società**), 173, comma 15-*bis* (**scissione di società**), e 176, comma 2-*ter* (**conferimento d'azienda**), del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e viceversa.

Le disposizioni della legge di stabilità 2014 sono state attuate col [provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2014](#).

**Articolo 1, commi 93-95**  
*(Disposizioni per il funzionamento delle agenzie fiscali)*

I **commi da 93 a 95, introdotti alla Camera**, dettano disposizioni per garantire il funzionamento delle Agenzie fiscali prevedendo l'istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Il **comma 93** attribuisce alla **Agenzia delle entrate** e alla **Agenzia delle dogane e dei monopoli** la **facoltà**, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di:

- **istituire nuove posizioni organizzative** per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di **livello non dirigenziale**, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali;
- disciplinare il **conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area** tramite selezione interna;
- attribuire determinati **poteri ai titolari delle posizioni**, tra cui l'adozione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché **rientranti nella competenza dei propri uffici non dirigenziali**, nonché la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
- graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolumenti (retribuzione di posizione e di risultato).

Inoltre, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a **disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale** dei rispettivi ruoli **mediante concorso** per titoli ed esami. Si prevede a tale riguardo **l'esonero dalla prova preselettiva dei candidati** che siano:

- **dipendenti** dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane, che abbiano svolto da almeno due anni dalla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi alle posizioni organizzative di cui sopra, ovvero incarichi relativi alle posizioni organizzative di livello non dirigenziale previste dall'art. 23-quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012;
- **personale assunto tramite concorso e in servizio** presso le due agenzie **con almeno dieci anni anzianità nella terza area**, senza demerito.

È in parte dettata la disciplina della procedura concorsuale, in base alla quale:

- le **commissioni di valutazione** sono composte da magistrati, professori universitari di prima fascia, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce (anche in quiescenza da non oltre due anni), nonché da persone di comprovata esperienza nella selezione di professionalità;
- è stabilita una **riserva fino al 50 per cento dei posti** messi a concorso in favore del **personale assunto** mediante pubblico concorso e in servizio presso una delle due agenzie, con almeno **dieci anni di anzianità nella terza area**, senza demerito.

Il **comma 94** modifica, in primo luogo, l'art. 23-*quater* del D.L. 95/2012, autorizzando sia l'Agenzia delle entrate che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a **istituire da uno fino a un massimo di tre posti da vicedirettore** (in luogo dei due posti, previsti dalla vigente normativa).

Al contempo la modifica elimina per l'Agenzia delle dogane la destinazione dei vicedirettori ai compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. In secondo luogo, la medesima disposizione **sopprime il secondo periodo dell'art. 23-quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012, che autorizzava l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale** in conseguenza della riduzione dell'organico dirigenziale previsto nell'ambito della *spending review*.

Il **comma 95** proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere **nuovi concorsi per dirigenti**, previsti dall'articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Tale ultima disposizione ha stabilito che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami, da concludere un termine più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2018.

Viene altresì prorogata al 31 dicembre 2018 (superando la precedente data del 30 giugno 2018) il termine di **scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali** con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali (articolo 4-bis, comma 2 del D.L. 78/2015).

**Articolo 1, commi 96-99**  
***(Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata)***

I commi da 96 a 99, introdotti alla Camera, riconoscono un **credito d'imposta** del 36 per cento alle **imprese** che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste** provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.

In particolare, il **comma 96** concede a tutte le **imprese** che **acquistano prodotti** realizzati con materiali derivati da **plastiche miste**, provenienti dalla **raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un **credito d'imposta** nella misura del **36 per cento** delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni **2018, 2019 e 2020**. Scopo esplicito della norma è incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico.

Ai sensi del **comma 97**, il predetto credito d'imposta di cui è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuale di euro 20.000 per** ciascun **beneficiario**, nel **limite** massimo complessivo di un **milione di euro** annui per ciascuno degli anni dal **2019 al 2021**.

A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il successivo **comma 98** dispone che il credito d'imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986). Esso non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al citato comma 96. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La norma reca anche

norme in ordine alla regolazione contabile; i relativi fondi, in particolare, sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

Il **comma 99** affida a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, il compito di definire i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta** anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa annui.

**Articolo 1, comma 109**  
*(Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di soggetti in stato di protezione internazionale)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali (di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381) con riferimento alle assunzioni di persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.**

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.

**Articolo 1, comma 122**  
*(Istituzione del fondo per realizzazione della piattaforma italiana del fosforo)*

Il comma, **introdotto dalla Camera dei deputati**, istituisce un fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con una dotazione di **100.000 euro per il 2018**. Inoltre, elenca le finalità cui devono essere destinate tali risorse.

Il presente comma, **introdotto dalla Camera dei deputati**, demanda ad un apposito **decreto del Ministero dell'ambiente**, da emanarsi entro **120 giorni** dall'approvazione della presente legge, l'istituzione di un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo. Il fondo, collocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ha una dotazione di **100.000 euro per l'anno 2018**.

La norma provvede inoltre ad elencare le seguenti **finalità** cui devono essere destinate le risorse del fondo citato: realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate; raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti; raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo; messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi; istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo; realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

L'importanza del recupero del fosforo è stata sottolineata nella comunicazione "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015) 614 final). In tale documento il fosforo viene infatti incluso tra le materie prime essenziali per le quali solo un riciclaggio di alta qualità può garantirne il recupero.

Una trattazione più approfondita è contenuta all'interno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (contenuta nel c.d. pacchetto sull'economia circolare) che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016) 157 final).

*Conseguentemente viene modificato il comma 1065, aumentando la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalla nuova disposizione.*

**Articolo 1, comma 124**  
***(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)***

Il comma, **inserito dalla Camera dei deputati**, incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 14 del [decreto legislativo n. 154 del 2004](#) per un importo pari a **1 milione di euro per l'anno 2019**. Ciò al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni subiti da imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura già accertati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del [decreto legge n. 51 del 2015](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2015.

**Articolo 1, comma 125**  
*(Istituzione del Fondo antibraconaggio ittico)*

Il **comma 125** introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce presso il Ministero della difesa il "**Fondo antibraconaggio ittico**", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno per il triennio 2018-2020.

A tal fine, viene integrato, con due nuovi commi, l'art. 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. L'istituendo Fondo è destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare. Un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di utilizzo del predetto Fondo.

**Viene altresì e di conseguenza modificato il successivo comma 1064**, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

### **Articolo 1, comma 126**

#### ***(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio *Xylella fastidiosa*)***

Le norme in commento – **così come integrate alla Camera** - destinano, al **comma 126, un milione di euro per l'anno 2018, due milioni di euro per l'anno 2019 e due milioni di euro per l'anno 2020** per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio *Xylella fastidiosa*. Rifinanziano, poi, **al comma 127, il Fondo di solidarietà nazionale**, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**, da destinare a interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017. Estendono inoltre, **al comma 128**, la destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari a talune misure di contenimento della *Xylella fastidiosa*, rifinanziando, a tal fine, il predetto Fondo di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020**.

Nello specifico, si prevede, al **comma 126**, che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, siano stanziati **1 milione di euro per l'anno 2018** (questo stanziamento per il 2018 è stato introdotto con un **emendamento approvato alla Camera**) **2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020**, da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

Il **comma 127**, poi, dispone che, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, il **Fondo di solidarietà nazionale** di cui di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia rifinanziato, per un importo pari ad **1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019**, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 (si tratta di **interventi compensativi**, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi eccezionali e avverse condizioni atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa comunitaria). Quanto sopra, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017: a tal fine, si prevede, che la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (ossia - di regola - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, **entro il termine perentorio del 31 marzo 2018**.

Il **comma 128**, infine, novella l'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 160 del 2016), che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, apportandovi le seguenti integrazioni:

- il suddetto Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso;
- conseguentemente, il medesimo Fondo è incrementato di **1 milione** di euro, per ciascuna delle annualità **2018, 2019 e 2020**, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio, di cui alla [decisione di esecuzione \(UE\) 2015/789](#), ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto.

Conseguentemente, la rubrica del citato art. 23-ter è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*».

Si ricorda che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealicolo, obiettivi che si prevede di realizzare con il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con il trasferimento alle imprese delle nuove conoscenze legate alla ricerca e alle nuove tecnologie applicate, nonché con interventi volti a migliorare la struttura del comparto. La dotazione iniziale del Fondo è stata di **3 milioni di euro per il 2016** e di **7 milioni di euro per il 2017**. **La legge di bilancio per il 2017** ha poi aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinandolo al rifinanziamento del suddetto Fondo. Ciò ha comportato l'iscrizione in bilancio, a tal fine, di un importo di **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2018 e 2019 e 2020** (cap. 7825). Con **decreto MIPAAF 2 novembre 2016** (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2016) sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

**Articolo 1, comma 129**

*(Fondo fenomeno della subsidenza territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.** Esso istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un **Fondo** per consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della **subsidenza in particolare** nei territori del Delta del Po e alla **difesa dalle acque nei territori subsidenti** ricompresi nelle province di **Ferrara, Ravenna e Rovigo**.

Il comma 129 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un **Fondo** per consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della **subsidenza in particolare** nei territori del Delta del Po e alla **difesa dalle acque nei territori subsidenti** ricompresi nelle province di **Ferrara, Ravenna e Rovigo**. Il Fondo è finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Conseguentemente, alla Tabella B, all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia, vengono apportate le seguenti variazioni: 2018: -2.000.000; 2019: -4.000.000; 2020: -4.000.000.

**Articolo 1, comma 130**  
***(Produzione zootecnica estensiva)***

**Il comma 130 – introdotto dalla Camera dei deputati - estende al settore zootecnico** le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, istituito dall'art. 23-bis, comma 1, del decreto- legge n. 113 del 2016. Gli interventi sono destinati alla **zootecnia estensiva** praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. A tal fine, il predetto Fondo viene incrementato **di 10 milioni di euro**, per ciascuno degli anni **2019 e 2020**.

Gli interventi di cui sopra sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, alle condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

A fini di copertura viene corrispondentemente ridotto il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dalla presente legge di bilancio.

Si ricorda che il comma 128 dell'art. 1 del presente ddl – introdotto al Senato – ha già esteso la destinazione delle risorse del citato Fondo **al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa***, rifinanziando lo stesso – a tal fine – di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

**Articolo 1, comma 131**  
***(Fondo qualità comparto agrumicolo)***

Il comma **131** – **introdotto dalla Camera dei deputati** – istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un **Fondo** per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole e dell'intero **comparto agrumicolo**, con una dotazione di **2 milioni** di euro per il **2018** e di **4 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019** e **2020**.

Il suddetto Fondo ha il fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto Fondo.

Gli interventi finanziati con le risorse dello stesso sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

La relativa copertura finanziaria è rinvenuta nel Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, previsto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al programma 1.1 "*Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*" (cap. 7439).0

## **Articolo 1, comma 132** **(Incremento soglie reddituali bonus 80 euro)**

Il **comma 132** eleva le **soglie reddituali** per l'accesso al **cd. bonus 80 euro**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le **modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro**. Analogamente, le norme in commento dispongono che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un **reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Le disposizioni in esame intervengono **sull'istituto del cd. bonus 80 euro**, originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 190 del 2014).

Più in dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 13, comma 1-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, che disciplina tale agevolazione.

Il predetto *bonus* fiscale spetta ai lavoratori dipendenti e taluni assimilati. Esso ammonta a 960 euro e viene attribuito, a legislazione vigente, ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Le disposizioni in commento **elevano tale soglia da 24.000 a 24.600 euro e aumentano così il numero dei beneficiari dell'agevolazione**.

In caso di superamento del predetto limite le disposizioni in vigore prevedono che il credito decresce progressivamente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Coerentemente alla modifica già commentata, per effetto delle **norme in esame** l'azzeramento avviene al raggiungimento di un livello di reddito pari o superiore a **26.600 euro**.

Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

### • **Beneficiari**

L'**Agenzia delle entrate** ha fornito **chiarimenti** sull'applicazione del citato credito con le circolari [n. 8/E del 24 aprile 2014](#) (individuando, tra l'altro, con precisione i soggetti beneficiari dell'agevolazione) e [n. 9/E del 14 maggio 2014](#) (che ha affrontato questioni concernenti gli ulteriori soggetti beneficiari). Anche l'**INPS** con la [circolare 67](#) del 29 maggio 2014 ha chiarito l'applicazione del *bonus* per il 2014 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito legate al verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

Le norme attribuiscono tale credito ai titolari di **redditi da lavoro dipendente** (articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986)

**escluso il reddito da pensione** e gli assegni equiparati (indicati al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 49 TUIR), nonché ai titolari delle **seguenti tipologie di somme**, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*) Tuir):

- compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lettera *a*));
- **indennità** e i **compensi** percepiti a **carico di terzi** dai **lavoratori dipendenti** per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera *b*));
- **somme** da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio, premio o sussidio** per fini di studio o addestramento professionale (lettera *c*));
- redditi derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (lettera *c-bis*));
- remunerazioni dei **sacerdoti** (lettera *d*));
- **prestazioni pensionistiche complementari**, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lettera *h-bis*));
- compensi **per lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera *l*)).

Come rilevato dall'**Agenzia delle entrate**, il *bonus* è stato attribuito anche ai **soggetti non residenti**, al ricorrere dei presupposti di legge; non è spettato, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non fosse imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Inoltre, il credito è stato attribuito anche ai percettori di somme a titolo di **cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità** e indennità di **disoccupazione**, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell'articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono **esclusi** dal credito:

- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra indicati;
- i contribuenti "incapienti";
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

### *Soggetti che ne hanno usufruito; ricalcolo e restituzione*

Il **Dipartimento delle Finanze del MEF**, con una **nota esplicativa del 28 febbraio 2017** (che accompagna la pubblicazione delle statistiche relative alle dichiarazioni dei redditi 2016, relative ai redditi percepiti nel 2015), ha fornito [chiarimenti](#) sul **numero dei beneficiari** del *bonus* 80 euro e sul relativo **ricalcolo** delle quote non spettanti.

Dalle **dichiarazioni 2016** (relative al 2015) risulta che il **numero dei soggetti aventi diritto al bonus** è stato di **circa 11,2 milioni**, per un ammontare totale di circa **9 miliardi di euro** e una **cifra media di 800 euro**.

Il MEF ha rammentato che il credito, come è noto, viene attribuito dal datore di lavoro in busta paga esclusivamente sulla base del reddito da egli stesso erogato. In sede di dichiarazione, invece, è necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, non solo del reddito erogato dal datore di lavoro: se il *bonus* spettante risulta maggiore di quello calcolato dal sostituto d'imposta, è possibile far valere in dichiarazione la quota non ancora erogata. Al contrario, se la quota spettante

del *bonus* risulta inferiore all'importo già erogato, l'eccedenza deve essere recuperata in dichiarazione.

Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali, i soggetti che hanno fruito del *bonus* in sede di dichiarazione per l'intero ammontare risultano 514.000, mentre 1.009.000 soggetti ne hanno recuperato in dichiarazione una quota, a integrazione dell'importo già in parte erogato dal sostituto d'imposta.

Di converso, tra gli 11,9 milioni di soggetti che avevano ottenuto il *bonus* dal datore di lavoro, **circa 966.000 hanno dovuto restituire integralmente il *bonus* in sede di dichiarazione**, mentre **765.000 soggetti hanno dovuto restituire solo una parte del *bonus* ricevuto**.

Si tratta di contribuenti titolari di ulteriori redditi rispetto a quelli presi in considerazione dal sostituto d'imposta, che li hanno portati a superare la soglia fissata per avere diritto al beneficio, oppure di contribuenti non aventi diritto al *bonus*, in quanto l'imposta dovuta è risultata inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In quest'ultimo caso, i soggetti hanno ottenuto la restituzione delle ritenute Irpef indebitamente versate (pari complessivamente a 697 milioni di euro rispetto ai 508 milioni di euro di *bonus* restituito).

**Articolo 1, comma 134**  
*(Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso dispone, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, l'elevamento dal 68 per cento al 78 per cento dell'aliquota ai fini della determinazione della quota di acconto del finanziamento statale in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale.**

Si ricorda che tale aliquota si commisura sul totale delle somme impegnate nell'ultimo rendiconto approvato del bilancio dello Stato e che l'acconto in esame è erogato entro il primo trimestre di ogni anno.

**Articolo 1, commi 140 – 144**  
*(Ammortizzatori sociali per lavoratori licenziati da imprese operanti in Campania e Veneto)*

I commi da 140 – 144, inseriti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevedono, nel 2018, la concessione della CIGS e della mobilità in deroga ai lavoratori licenziati da imprese operanti nei territori per i quali il MISE abbia decretato nuove aree di crisi complessa.

Più precisamente:

- si dispone la **concessione della CIGS**, nel limite massimo di **12 mesi** e comunque **non oltre il 31 dicembre 2018**, alle imprese alle quali sia stata riconosciuta l'area di crisi complessa<sup>1</sup> nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale (di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 148/2015) nel 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della concessione della CIGS, l'impresa deve presentare uno specifico **programma di recupero occupazionale (commi 140 e-141)**;
- si dispone la **concessione della mobilità in deroga** nel limite massimo di **12 mesi** e comunque **non oltre il 31 dicembre 2018**, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate **misure di politica attiva** (individuate con apposito piano regionale), prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo (**comma 142**).

All'onere derivante dalle richiamate disposizioni, pari a **34 milioni** di euro per il **2018**, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (**comma 143**).

E' infine previsto che le regioni richiedano al Ministero del lavoro l'assegnazione delle risorse necessarie rispetto alle proprie esigenze, risorse che sono proporzionalmente ripartite con specifico decreto (di cui non viene individuato il termine per l'emanazione). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (**comma 144**).

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 27 del D.L. 83/2012, le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

- la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull'indotto;
- la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Nel caso in cui la crisi sia passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell'ambito oggettivo dell'articolo 27.

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata ha precisato che la concessione dei richiamati trattamenti operi, in particolare, per le regioni Campania e Veneto (per le quali il MISE ha decretato, nei periodi individuati, nuove aree di crisi complessa).

Si ricorda che l'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, ha disposto, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro per il 2016 e a 117 milioni per il 2017, la concessione, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi (per ciascun anno di riferimento), alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento<sup>2</sup>.

Si ricorda che le condizioni per la deroga - oltre all'accordo ed al limite di spesa summenzionato - sono le seguenti:

- l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 83/2012 (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto);
- l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere alla CIGS in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Con specifico decreto interministeriale le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste; inoltre l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali ai Ministeri competenti).

L'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 ha consentito la destinazione, da parte delle regioni, di alcune risorse finanziarie alla corresponsione di trattamenti di mobilità in deroga. I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473<sup>3</sup>. In particolare, la regione può destinare al fine in oggetto

---

<sup>2</sup> In base a tali limiti, la durata massima complessiva è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (o 36 mesi qualora il trattamento si basi su un contratto di solidarietà, mentre il limite è pari a 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo). Inoltre, qualora il trattamento si basi su una causale di crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi ed una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

<sup>3</sup> Tale decreto ha disciplinato i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. In particolare, si stabilisce che la CIG in deroga possa essere concessa ai lavoratori in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi dalla data di inizio del periodo di intervento

le risorse finanziarie stanziare per il 2016 ed il 2017 per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, come già ripartite tra le regioni e nei limiti della quota non ancora utilizzata.

---

della stessa CIG in deroga, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.

**Articolo 1, comma 145**  
*(Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso prevede la facoltà per le regioni - in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse - di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.**

La facoltà in esame è ammessa - al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette - nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.

**Articolo 1, comma 154**  
***(Pensionamento anticipato lavoratori dei poligrafici)***

**Il comma 154, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, consente l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità dalle richiamate imprese che abbiano cessato l'attività anche in costanza di fallimento, e a cui sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della L. 416/1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013, disciplinandone altresì il procedimento di concessione.**

Più specificamente, si riconosce l'accesso al pensionamento anticipato regolamentato dalle disposizioni antecedenti al D.P.R. 157/2013 (che, attuando l'articolo 24, comma 18, della L. 201/2001, ha disposto l'armonizzazione alla disciplina generale in materia dei requisiti per l'accesso alla pensione anche dei lavoratori dei poligrafici, stabilendo per questi ultimi l'accesso al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo dei contributi mensili e settimanali previsti dalla normativa vigente (v. *infra*), caratterizzati da un livello minimo di anni di anzianità contributiva crescente) ai richiamati dipendenti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso successivamente al 17 gennaio 2014. Il pensionamento anticipato non opera nel caso in cui i lavoratori interessati si siano rioccupati a tempo indeterminato.

Il trattamento pensionistico è riconosciuto dietro domanda all'I.N.P.S., entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, effettuata la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Istituto (che ha anche il compito di monitorare le domande, non accettandole più una volta raggiunto il limite di spesa previsto) degli elenchi delle imprese in crisi, nel **limite massimo di 3 milioni di euro annui per il sessennio 2017-2022.**

All'onere derivante dalle disposizioni in esame, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del F.I.S.P.E., di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Si ricorda che la disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013 (articolo 37, comma 1, della L. 416/1981) riconosceva a determinate categorie di lavoratori la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per specifici trattamenti incentivanti. In particolare per i lavoratori dei poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse, era riconosciuto un pensionamento anticipato condizione che i soggetti interessati potessero far valere nell'A.G.O. almeno 384 contributi mensili, ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base

dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni. L'anzianità contributiva non poteva comunque risultare superiore a 35 anni.

**Articolo 1, comma 155**  
*(Commissione tecnica occupazioni gravose)*

Il **comma 155** prevede l'istituzione di una **Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni**, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale.

Il **comma in esame** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori o delle lavoratrici - **anche derivanti, come specificato dalla Camera, dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni** -, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. Il medesimo DPCM definisce anche le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio

La Commissione:

- è presieduta dal Presidente dell'ISTAT;
- è composta:
  - da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari;
  - da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).
- conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 (ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori)

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 1, commi 162-167**  
***(APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci)***

I commi 162-167, modificati nel corso dell'esame alla Camera, prorogano di un anno la disciplina dell'**APE volontaria** e modificano i requisiti per l'accesso all'**APE sociale** e al beneficio previdenziale per i **lavoratori precoci**, al fine di ampliarne le possibilità di accesso.

Per quanto concerne l'istituto sperimentale dell'**APE volontaria**, si dispone la **proroga di un anno** (dal 31 dicembre 2018, termine attualmente previsto, al 31 dicembre 2019) (**comma 162, lettera a)**).

Per quanto concerne l'**APE sociale**, il provvedimento (modificato alla Camera):

- interviene sul **requisito dello "stato di disoccupazione"** (richiesto per l'accesso all'APE sociale), prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (**comma 162, lettera b)**);
- in relazione ai **soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave**, estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all'APE sociale (**comma 162, lettera c)**);
- amplia l'**intervallo temporale** in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) (**comma 162, lettera d)**);
- interviene sui **requisiti contributivi** (richiesti per l'accesso all'APE sociale), prevedendo **una riduzione per le donne di 12 mesi<sup>4</sup> per ciascun figlio**, nel limite **massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna)** (**comma 162, lettera e)**);
- amplia le categorie dei **lavori gravosi**, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle **nuove professioni** contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci) (**comma 163**);
- per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti **operai dell'agricoltura e della zootecnia**, assume come riferimento per il computo integrale dell'anno

---

<sup>4</sup> Il testo originario del disegno di legge prevedeva 6 mesi (innalzati a 12 nel corso dell'esame alla Camera).

di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente<sup>5</sup> (**comma 164**);

- **semplifica la procedura** per l'accesso all'indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio (**comma 165**);
- **istituisce il Fondo APE sociale** nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'istituto, con dotazione pari a **12,2 milioni** di euro per il **2019**, **7,5 milioni** di euro per il **2020**, **10,5 milioni** di euro per il **2021**, **3,6 milioni** di euro per il **2022**, di **5,3 milioni** di euro per il **2023** e di **2,4 milioni** di euro annui **dal 2024**. In tale Fondo confluiscono le eventuali economie emergenti dall'**attività di monitoraggio degli oneri** conseguenti dal beneficio, l'accertamento delle quali è effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluisce anche la somma di **44,3 milioni** di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste (**comma 167**);
- viene rimodula l'**autorizzazione di spesa** ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità (che risulta essere quindi pari a 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per il 2023) (**comma 162, lettera h**)).

Si ricorda che ulteriori disposizioni in materia di APE sociale sono contenute nel precedente comma 150, alla cui scheda si rimanda.

Per quanto concerne i **benefici previdenziali per lavoratori precoci**, varie disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso all'istituto sono state introdotte nel corso dell'esame alla Camera. In particolare:

- si ampliano le categorie dei **lavori gravosi**, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle **nuove professioni** contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci) (**comma 163**);
- si **amplia l'intervallo temporale** in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) (**comma 162, lettera g**));
- in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) **familiari con handicap grave**, si estende anche ai **parenti e affini di secondo grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido

---

<sup>5</sup> Articolo 9-ter, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n.510 del 1996.

abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all'APE sociale (**comma 162, lettera c**)).

- si **semplifica la procedura** per l'accesso al beneficio, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 87/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso (**comma 166**);
- viene rimodulata l'**autorizzazione di spesa** ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione del beneficio (che risulta essere quindi pari a 564,4 milioni di euro per il 2018, 631,7 milioni di euro per il 2019, 594,3 milioni di euro per il 2020, 592,7 milioni di euro per il 2021, 589,1 milioni di euro per il 2022 e 587,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) (**comma 162, lettera i**);
- per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti **operai dell'agricoltura e della zootecnia** si assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente<sup>6</sup> (**comma 164**)).

#### • **APE volontaria: normativa vigente**

L'APE volontaria è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall'articolo 1, commi 166-178, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono demandate a un successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.

È prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con D.P.C.M. 150/2017 sono state definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape volontaria.

<sup>6</sup> Articolo 9-ter, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n.510 del 1996.

• **Ape sociale: normativa vigente**

L'APE sociale è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall'articolo 1, commi 179-186, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

• **Benefici previdenziali per i lavoratori precoci: normativa vigente**

La Legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c. 199-205, della L. 232/2016) ha disposto in favore di alcune categorie di soggetti, a decorrere dal 1° maggio 2017, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Il requisito così ridotto è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici, con decorrenza dal 2019 e, successivamente, con cadenza biennale, ex art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011.

I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996.

Le suddette fattispecie specifiche sono le seguenti (individuate dalle lettere da *a*) a *d*) del richiamato comma 199):

- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L.604/1966), risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate nell'allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è attualmente contenuta nel D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87). Sul punto, si ricorda che l'art. 53, c. 2, del D.L. 50/2017 ha precisato che le suddette attività lavorative si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti il momento del pensionamento, le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato E della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall'art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011 (come modificato, da ultimo, dal comma 206 della richiamata legge 232/2016).

Per completezza, si ricorda che il trattamento pensionistico liquidato in base al predetto requisito ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento e che il medesimo beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della

maggiorazione stabilita in favore degli invalidi e dei sordomuti (ex art. 80, c. 3, della L. 388/2000).

**Articolo 1, comma 170**  
*(Trattamento pensionistico per i lavoratori notturni)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso concerne i requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore.**

Si dispone che i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5. *Sembrerebbe opportuno chiarire se la moltiplicazione riguardi solo i giorni di lavoro notturno e se essa abbia effetto solo ai fini del conseguimento del limite minimo di 64 giorni annui di lavoro notturno, limite al quale è subordinata l'applicazione di requisiti per il trattamento pensionistico più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale.*

**Articolo 1, commi 173 – 176**  
**(Soppressione FONDINPS)**

I commi da 173 a 176, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, prevedono la soppressione di FONDINPS, cioè del fondo pensione residuale istituito dal D.Lgs. 252/2005 al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione (cd. TFR tacito).

La suddetta soppressione è disposta con **decorrenza stabilita con apposito decreto interministeriale** (*di cui non viene individuato un termine per l'emanazione*) (**comma 173**).

Con il medesimo decreto interministeriale (adottato sentite le organizzazioni dei datori e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti produttivi e la COVIP) viene individuato il fondo pensione (fra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far affluire le quote di TFR maturando in precedenza destinate a FONDINPS (**comma 174**).

Alla forma pensionistica così individuata sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso FONDINPS ed esistenti alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite con il suddetto decreto interministeriale, sentita la COVIP (**comma 175**).

Conseguentemente (**comma 176**):

- viene modificata la lettera dell'art. 8, c. 7, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 252/2005, inserendovi un richiamo non più a FONDINPS, ma alla suddetta forma pensionistica complementare individuata con il richiamato decreto interministeriale;
- vengono abrogate le disposizioni relative alla disciplina di FONDINPS (art. 9 del D.Lgs. 252/2005 e il Capo II del DM 30 gennaio 2007<sup>7</sup>).

Conferimento TFR maturando

FONDINPS è una forma pensionistica complementare istituita dal D.Lgs. 252/2005 presso l'INPS al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione (cd. TFR tacito).

In linea generale, quindi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005 e dal DM 30 gennaio 2007, dal 2007 la scelta operata dal lavoratore sulla destinazione del TFR può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione):

- Modalità esplicite:
  - entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può scegliere di:
    - destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;

---

<sup>7</sup> Recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)".

- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS (Fondo di tesoreria).
- Modalità tacite (silenzio - assenso):  
nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà entro sei mesi dalla data di prima assunzione, il datore di lavoro (a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei suddetti sei mesi) trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale.  
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il TFR maturando viene trasferito (salvo diverso accordo aziendale) alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.  
Qualora non vi sia una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il TFR maturando viene trasferito alla suddetta forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (FONDINPS).

**Articolo 1, commi 180-181**  
*(Copertura degli oneri assicurativi INAIL per alcuni soggetti)*

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. Essi dispongono una proroga, nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, della sperimentazione della copertura mediante un fondo pubblico degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per alcuni soggetti.**

In quest'ultimo ambito rientrano: i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; i soggetti impegnati in alcuni lavori di pubblica utilità; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Si ricorda che il Fondo summenzionato è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del versamento all'INAIL degli oneri finanziari in esame. Per l'anno 2017 la dotazione del Fondo è pari a 8 milioni di euro.

**Articolo 1, commi 182-185**

***(Norme in materia di enti previdenziali pubblici e privati e in materia di termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali)***

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. Essi concernono gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali nonché i rapporti tra le gestioni dell'INPS.**

Riguardo agli enti di diritto privato summenzionati, il **comma 182** reca norme per salvaguardare la titolarità, in favore dei medesimi, delle somme e dei valori da essi conferiti in gestione o deposito, con riferimento alle ipotesi di azioni, da parte di terzi, o di procedure concorsuali, nei confronti del soggetto gestore o depositario (o subdepositario).

Il **comma 183** esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale - previste a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il **comma 184** conferma a regime la disciplina sui termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali valida fino al 31 dicembre 2017. In base a tale normativa, le prestazioni in oggetto sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile -.

Il **comma 185** prevede che tutte le movimentazioni tra le gestioni dell'INPS siano evidenziate mediante regolazione e non determinino oneri o utili.

**Articolo 1, commi 186 e 187**  
***(Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma)***

I **commi 186 e 187** prevedono l'erogazione, anche per gli anni 2018 e - come aggiunto dalla Camera - 2019 e 2020, della **prestazione una tantum** in favore dei **malati di mesotelioma**, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle **disponibilità residue** di cui al decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Un decreto MLPS-MEF, su proposta dell'INAIL, dovrà definire la nuova misura - e modalità di erogazione della stessa - in base alle disponibilità accertate.

La legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, comma 116) ha previsto l'estensione, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, delle prestazioni **assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto** di cui all'articolo 1, comma 241, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso, ai **malati di mesotelioma** che abbiano contratto la patologia o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale. Il [decreto interministeriale MLPS-MEF del 4 settembre 2015](#), che ha attuato la disposizione, riporta la Nota tecnica INAIL prot. 2174 del 30 aprile 2015 che stima in n. 5.140 unità i beneficiari complessivi nel triennio di sperimentazione 2015-2017, di cui, rispettivamente, n. 3.200 per il 2015 e n. 970 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Peraltro, la stessa Nota ha individuato, nell'ambito delle economie del Fondo per le vittime dell'amianto che si sono costituite nel triennio 2008-2010, risorse complessivamente pari a circa 28,8 milioni di euro, a copertura dell'estensione del beneficio per i malati di mesotelioma.

La **cifra una tantum** è stata conseguentemente individuata in **5.600 euro** da erogare, su richiesta, a ciascun malato di mesotelioma, a valere sulle predette risorse, ripartite, complessivamente, in circa **17,9 milioni** di euro per il 2015, **5,4 milioni** per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L'erogazione della prestazione è prevista anche a beneficio degli eredi, ripartita fra loro.

È demandata ad un **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, la **definizione della misura pro-capite dei diretti beneficiari** delle disponibilità del Fondo che non sono state ancora utilizzate; tale misura, comunque, non deve essere superiore a 5.600 euro (prestazione per l'appunto indicata dal citato decreto interministeriale MLPS-MEF). Il decreto definisce inoltre le modalità di erogazione della misura, al fine di garantirne la tempestività (**comma 186**).

La copertura degli effetti onerosi della disposizione (**comma 187**), pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, è posta a valere sul **Fondo per**

**la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL. n. 154/2008 (L. n.189/ 2008).

**Articolo 1, commi 188 e 189**

*(Fondi per le vittime dell'amianto e Riduzione delle risorse programmate dall'INAIL per progetti in materia di sicurezza sul lavoro)*

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. Essi concernono due Fondi per vittime dell'amianto e dispongono una riduzione delle risorse programmate dall'INAIL per progetti in materia di sicurezza sul lavoro.**

Il **comma 188** modifica la disciplina del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a séguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti. La novella specifica che rientrano nell'ambito di intervento del Fondo anche i risarcimenti del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidati con verbale di conciliazione giudiziale - oltre che, come già previsto, quelli liquidati con sentenza esecutiva -.

Il **comma 189** dispone un incremento, nella misura di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della dotazione del Fondo (generale) per le vittime dell'amianto istituito presso l'INAIL - con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - e prevede che, per il triennio 2018-2020, non si applichi l'addizionale sui premi assicurativi INAIL a carico delle imprese, relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l'esposizione all'amianto.

**Articolo 1, commi 190-197 e 199-200**  
*(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)*

I **commi 190-200** estendono la platea dei beneficiari e incrementano il **beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI**, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche. Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. **Lo stanziamento del Fondo Povertà è stato incrementato di: 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020.** Inoltre, dal 2020 è stato previsto un aumento della percentuale (dal quindici al venti per cento) delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui.

Nel corso dell'**esame referente alla Camera**, sono stati **introdotti il comma 194** relativo alle modalità di versamento del beneficio economico nei casi in cui lo stesso sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro e il **comma 200** che permette l'assunzione, da parte degli ambiti territoriali, di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato.

**Il Reddito di inclusione - ReI**

La [legge 33/2017](#) sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegata alla stabilità 2016) ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

- l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura nazionale, denominata Reddito di inclusione (REI), si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Il ReI, inteso come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale (SIA), è condizionato alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;

- il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
- il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla [legge n. 328/2000](#).

Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione [della legge 33/2017](#) (qui [dossier](#) dei Servizi Studi Camera/Senato e [sintesi](#) della misura del Ministero). Il 14 ottobre 2017 è entrato in vigore il [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà](#).

Il D.Lgs. 147/2017 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il ReI potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017). Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è concesso a: cittadini italiani e comunitari; familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni. Il ReI è erogato per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrono almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:

- un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
- una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- un valore dell'ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore ad euro 3.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo

componente, fino ad un massimo di euro 10.000; Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione: presenza di un componente di età minore di anni 18; presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

La transitorietà di tale requisiti risponde al criterio di delega che prevede un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

### ***Estensione platea beneficiari: alleggerimento dei requisiti familiari (comma 190)***

Il **comma 190** modifica l'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 147/2017, il quale enumera una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, necessari per l'accesso al ReI (nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantenni per specifiche circostanze).

Più precisamente viene modificata la lettera *d)* con la finalità di estendere la platea dei beneficiari. A tal fine, la norma in commento sopprime il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) del componente di età pari o superiore a 55 anni.

### ***Norme di coordinamento (comma 191)***

Il **comma 191** modifica l'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, sopprimendo i riferimenti in questo contenuti a persone di età superiore o pari a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. In tal modo, l'estensione della platea dei beneficiari della misura viene operata rispondendo proprio alla previsione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs.

147/2017 (soppresso dalla norma in esame), che aveva indicato che la stessa estensione fosse “individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2” (disoccupati di età pari o superiore a 55 anni a seguito di determinate circostanze).

Pertanto, quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione.

L'intervento legislativo è attuato intervenendo sui commi 1, lettera c) e 3 dell'articolo 8.

Più in particolare, l'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, è dedicato al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, individuato quale strumento per estendere progressivamente la platea dei beneficiari ed incrementare gradualmente l'entità della componente economica del ReI. A tal fine, il D.Lgs. 147/2017 prevede che, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, il Piano possa modificare:

- a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori dell'ISEE, dell'ISRE, del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché i valori ISEE e ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata;
- b) gli indicatori del tenore di vita con riferimento al godimento dei beni durevoli quali autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto;
- c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti in sede di prima applicazione a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno;
- d) il valore della soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, pari ad euro 3.000, nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unità;
- e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- f) il massimale della componente economica del ReI, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;
- g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;
- h) la possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio;
- i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio.

***Estensione platea beneficiari: eliminazione, dal 1° luglio 2018, dei requisiti familiari transitori (comma 192)***

Il **comma 192** estende ulteriormente la platea dei beneficiari del ReI, in quanto dispone che, dal 1° luglio 2018, siano eliminati i requisiti transitori relativi alla

composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di: cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017.

L'intervento legislativo è attuato sopprimendo nel corpo del D.Lgs. 147/2017: il comma 2 dell'articolo 3, il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

### ***Incremento del massimale annuo della componente economica del ReI (comma 193)***

Il **comma 193** incrementa il massimale annuo della componente economica del ReI del dieci per cento.

Si ricorda che l'articolo 4 del D.Lgs. 147/2017 fissa la soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, per un singolo, a 3.000 euro, riparametrandola sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. Il secondo periodo dell'articolo 4 specifica che beneficio economico collegato al ReI non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale<sup>8</sup>, il cui valore annuo, aggiornato al 2017, è pari a 5.824 euro (485 euro mensili per 12 mensilità).

L'intervento legislativo è attuato aggiungendo all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le seguenti parole: "incrementato del dieci per cento," in tal modo viene aumentato del dieci per cento l'ammontare su base annua dell'assegno sociale; conseguentemente il massimale annuo della componente economica del ReI diviene pari a 6.406,4 euro.

La Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che l'incremento della componente economica del ReI favorisce esclusivamente i nuclei familiari con 5 o più componenti: "In termini sostanziali, poiché l'unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro". Sempre la Relazione tecnica sottolinea che "l'incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila".

---

<sup>8</sup> Si ricorda che l'assegno sociale, istituito dall'art. 3, c. 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

***Beneficio economico di ammontare nullo o inferiore o pari ad euro 20 (comma 194)***

Nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, il **comma 194, inserito alla Camera**, prevede che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti.

L'intervento legislativo è attuato aggiungendo un periodo all'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 147/2017.

Si ricorda che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.

***Incremento della quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali (comma 195)***

Il **comma 195** incrementa la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Le risorse così finalizzate sono le seguenti:

- 297 milioni di euro nel 2018;
- 347 milioni di euro nel 2019;
- 470 milioni annui a decorrere dal 2020, come previsto nel corso dell'esame referente al Senato.

L'intervento legislativo è attuato modificando l'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 147/2017

Il D.Lgs. 147/2017 finalizza una quota del Fondo Povertà al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali. Più nello specifico, tale quota è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento dei servizi necessari per l'attuazione del ReI.

Tale quota è pertanto finalizzata a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni fornite dai servizi sociali per:

- l'informazione e l'accesso al ReI;
- la valutazione multidimensionale;
- il progetto personalizzato;
- i sostegni (gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, erogati anche dai Centri per l'impiego).

Si ricorda infine che, nell'ambito delle quote del Fondo Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, è riservato, **dal 2018**, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

***Incremento dello stanziamento del Fondo povertà (comma 196)***

Il comma 196 incrementa lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Gli importi previsti sono i seguenti:

- 300 milioni di euro nel 2018;
- 700 nel 2019;
- 783 milioni nel 2020;
- 755 milioni annui a decorrere dal 2021.

***Incremento, dal 2020, dello stanziamento del Fondo povertà per finalità da individuare con il Piano nazionale (comma 196)***

Le risorse dedicate a tale finalizzazione corrispondono a:

- 117 milioni di euro nel 2020;
- 145 milioni di annui a decorrere dal 2021 euro.

***Dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l'erogazione della componente economica del ReI (comma 197)***

Il **comma 197** definisce la dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l'erogazione della componente economica del ReI.

L'intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. 147/2017.

***Dotazione del Fondo Povertà***

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>a decorrere dal 2020</b>
<b><u>2.059 milioni</u></b> di cui 15 milioni di euro accantonati per erogazione dell'ASDI	<b><u>2.545 milioni</u></b>	<b><u>2.745 milioni annui</u></b>

***Limiti di spesa per erogazione componente economica ReI***

Si ricorda che i limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico collegato al ReI sono calcolati sottraendo dalla dotazione del Fondo la quota in esso allocata per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per l'attuazione del ReI (297 milioni nel 2018; 347 milioni nel 2019; 470 milioni dal 2021).

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>a decorrere dal 2021</b>
<b><u>1.747 milioni</u></b> fatto salvo l'eventuale disaccantonamento dei 15 milioni di euro per erogazione dell'ASDI	<u>2.198 milioni</u>	<u>2.158 milioni</u>	<u>2.130 milioni annui</u>

Inoltre, il **comma 197** precisa che, a decorrere dal 2020, i limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico collegato al ReI sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà (di cui all'articolo 8. *Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno rinviare, nel testo in esame, all'articolo 8, comma 1*), tenuto conto della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari all'attuazione del ReI (di cui all'articolo 7, comma 2).”

**Attualmente, le disponibilità del Fondo Povertà sono le seguenti:**

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017;
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2016, pari ad 54 milioni di euro a decorrere dal 2018;
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017;
- le risorse di cui alla sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018;

Complessivamente pertanto la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. Su tale dotazione insistono accantonamenti (per 65 milioni nel 2018 e 32 milioni a decorrere dal 2019) disposti dal [decreto ministeriale 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva \(SIA\)](#), per il 2017 nell'ipotesi della prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI. Inoltre, nel Fondo confluiscono i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al ripristino delle prestazioni assistenziali dell'ASDI e della Carta acquisti. Pertanto **attualmente**, sommati accantonamenti e risparmi, la **dotazione del Fondo** è pari a: **1.759 milioni di euro per il 2018; 1.845 milioni di euro dal 2019**. Se a tali risorse si sottraggono quelle finalizzate al rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali (262 milioni nel 2018 e 277 milioni di euro dal 2019), la quota del Fondo povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico ReI e conseguenti limiti di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro dal 2019 (sul punto si rinvia alla [Relazione Tecnica dell'A.G. 430 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà](#)).

Per quanto riguarda l'ASDI, l'articolo 18 del D.Lgs. 147/2017 prevede, **dal 1° gennaio 2018, il blocco dell'erogazione dell'ASDI** per tutti i soggetti, tranne che per coloro che hanno concluso la NASpI nel 2017. Contestualmente, viene prevista, dal 2019, la **confluenza integrale** delle risorse stanziare per l'ASDI nel Fondo Povertà (**comma 2**), e

viene stanziata una somma (pari a **15 milioni** di euro) a valere sul Fondo Povertà per consentire l'erogazione del beneficio nel 2018 (**comma 3**). La citata [Relazione Tecnica dell'A.G. 430](#) specifica che la dotazione presente a bilancio per l'ASDI nel 2018 è pari a 15,3 milioni di euro e di 48 milioni di euro a decorrere dal 2019.

***Incremento dal 2020 della percentuale del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà (comma 199)***

Il comma 199 incrementa dal 2020 la percentuale (dal quindici al venti per cento), delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI. L'intervento legislativo è attuato modificando l'art. 8, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 147/2017.

***Assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato (comma 200)***

Infine, il **comma 200, inserito in sede referente alla Camera**, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e di garantire, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli **ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato**. Le risorse assegnate sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente (articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

**Articolo 1, comma 198**  
*(Trasferimento di risorse all'INPS con riferimento all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisca all'INPS, per l'anno 2018, un importo pari a 20 milioni di euro, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche in relazione all'attuazione del reddito di inclusione disciplinato dal decreto legislativo n. 147/2017.**

Lo stanziamento in esame concerne, dunque, le attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale.

Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

**Articolo 1, commi 205, 206 e 207**  
***(Istituzione di un Fondo per l'innovazione sociale)***

Questi tre commi hanno ad oggetto un **Fondo per l'innovazione sociale**, qui istituito.

È disposta l'istituzione di un Fondo per l'innovazione sociale, finalizzato all'effettuazione di "**studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni** sulla base dei risultati conseguibili".

Scopo indicato è quello di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli *standard* europei.

Gli interventi finanziati debbono avere una durata non superiore ad un anno.

Il Fondo è previsto avere una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

È demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 30 marzo 2018) la definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo nonché le relative aree di intervento.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la relativa copertura finanziaria si riduce di conseguenza il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004), n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307).

**Articolo 1, comma 208**  
*(Norme in materia di donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso modifica la L. 19 agosto 2016, n. 166, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.**

Più in particolare:

- vengono definiti i “medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), i “soggetti donatori del farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “altri prodotti”, da individuarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modifichino l'idoneità di utilizzo o per motivi simili);
- viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento in materia, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro;
- vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto, improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, e campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, da pianificare sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
- vengono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).

**Articolo 1, commi da 209 a 213**  
*(Norme di coordinamento in materia di Terzo settore)*

Recano disposizioni di **coordinamento normativo** di alcune disposizioni vigenti, rispetto al **Codice del terzo settore** di recente emanazione.

Questi cinque commi novellano ciascuno una disposizione vigente.

Hanno identico contenuto, introducendo nelle disposizioni rispettivamente novellate la medesima dicitura: "gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" (è il Codice del Terzo settore).

Tale formulazione sostituisce una medesima dicitura, ricorrente nelle disposizioni incise: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" del citato Codice (comma che definisce appunto gli enti non commerciali).

Ad essere oggetto di siffatta novellazione sono:

- ✓ l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 19 agosto 2016, n. 166 ("Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"). La lettera novellata definisce i soggetti donatari, ai fini della donazione disciplinata dalla legge n. 166 (**comma 209** del presente articolo del disegno di legge di bilancio);
- ✓ l'articolo 15, comma 6, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 ("Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale"). La fattispecie concerne la cessione gratuita ad enti, qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale (**comma 210**);
- ✓ l'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014"). Concerne l'effettuazione, a fini di beneficenza, della distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (con correlativo obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti) (**comma 211**);
- ✓ l'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155 ("Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale") - su materia affine a quella testé ricordata (**comma 212**);
- ✓ l'articolo 157 del decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 ("Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"). Concerne la donazione di medicinali non utilizzati ad enti del Terzo settore, i quali possono distribuirli a certe condizioni gratuitamente ai soggetti indigenti o bisognosi (**comma 213**).

**Articolo 1, comma 214**  
*(Contributo all'Ente Nazionale per il Microcredito)*

Il **comma 214** assegna un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dal 2018 all'Ente Nazionale per il Microcredito al fine di promuovere la creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza.

Con l'obiettivo di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo di iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, il **comma 214** assegna all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

**Articolo 1, comma 218**  
***(divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie)***

Il comma, **introdotto dalla Camera dei deputati**, inserisce nel Codice delle pari opportunità disposizioni a garanzia dei soggetti che denunciano molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro, salvo in caso di accertata diffamazione da parte del denunciante. Pone poi a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. Infine, sollecita tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.

Il comma in esame, **inserito dalla Camera dei deputati**, modifica ed integra l'articolo 26 del Codice delle pari opportunità (di cui [D.Lgs 198/2006](#)) inserendovi il commi 3-*bis* e 3-*ter*. Il comma 3-*bis* dispone il **divieto** di demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra struttura con effetti negativi sulle condizioni di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori che **agiscano in giudizio** per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuali poste in essere in violazione dei relativi divieti in materia contenuti nello stesso Codice. Stabilisce, inoltre, la **nullità** del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante, nonché il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c. (relativo alle mansioni del lavoratore) e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le richiamate tutele **non sono comunque garantite** in caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale del denunciante per calunnia, diffamazione o infondatezza della denuncia.

Il comma 3-*ter*, pone a carico dei datori di lavoro (ai sensi dell'art. 2087 c.c.) **l'obbligo di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori** le iniziative più opportune (di natura informativa e formativa) al fine di **prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro**. Dispone, infine, che i soggetti coinvolti (imprese, sindacati, datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici) si impegnino ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro che rispetti la dignità di ognuno, nell'osservanza dei principi di eguaglianza e correttezza.

**Articolo 1, comma 219**  
***(Familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca)***

Estende ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca, le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi.

L'attentato di Dacca, capitale del Bangladesh, è avvenuto il 1° luglio 2016, allorché un gruppo di terroristi aprì il fuoco in un ristorante del quartiere diplomatico. Vi hanno perduto la vita, tra gli altri, nove italiani.

La disposizione estende ai familiari delle vittime di quell'attentato terroristico quanto previsto dalla normativa vigente in favore delle **vittime di atti di terrorismo** e di stragi.

Sono richiamati l'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e l'articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

Si tratta, in particolare, dei seguenti **benefici economici, fiscali e previdenziali**:

- ✓ speciale elargizione fino a un massimo di 200.000 euro in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte);
- ✓ concessione inoltre di un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004, come modificato ed esteso nella platea dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);
- ✓ attribuzione di due annualità (comprehensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004, come modificato e esteso nella platea dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);
- ✓ esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e delle pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;
- ✓ esenzione dall'IRPEF dell'assegno vitalizio e della pensione maturata a seguito dell'aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che abbiano subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.

La disposizione prevede che siffatti benefici si applichino anche in assenza di sentenza (collocantesi nel procedimento definito dalla medesima legge n. 206 del 2004).

**Articolo 1, comma 220**

***(Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere)***

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali (di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381) con riferimento alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere ed inserite nei relativi percorsi di protezione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.**

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.

In merito ai soggetti competenti, anche ai fini in esame, alla certificazione del suddetto percorso di protezione, si fa riferimento ai servizi sociali del comune di residenza, ai centri antiviolenza ed alle case-rifugio<sup>9</sup>, di cui all'art. 5-*bis* del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

---

<sup>9</sup> Si ricorda che queste ultime due strutture possono essere sia pubbliche sia private.

**Articolo 1, commi 223-225**  
***(Lavori socialmente utili)***

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. Essi recano disposizioni in materia di lavori socialmente utili (LSU).**

In particolare:

- sono prorogate al 31 dicembre 2018 (nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica) le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. La proroga è intesa alle finalità indicate nell'articolo 20, comma 14, del D.Lgs. 75/2017, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020, allo scopo di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa;
- è prorogata per l'anno 2018 l'applicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli LSU della Calabria, di cui all'articolo 16-quater del D.L. 78/2015 e dell'articolo 1, comma 163, della L. 232/2016 (recanti, rispettivamente, l'estensione anche agli LSU della Calabria delle procedure di stabilizzazione degli LSU contenute nell'articolo 1, commi 209, 2011 e 2012, della L. 147/2013, nonché la destinazione di 50 milioni di euro per il completamento delle stesse);
- si stabilisce di provvedere all'adozione (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame) del decreto previsto dal richiamato articolo 1, comma 209, della L. 147/2013 (con il quale si devono individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità) e alla conseguente attuazione di quanto previsto ai commi 211 e 212 (che disciplinano la relativa assegnazione delle risorse ai comuni sulla base di specifiche priorità).

### **Articolo 1, commi 228 e 230**

#### ***(Censimenti permanenti ISTAT; parametri a fini di interventi contro la povertà educativa)***

Si prescrive la previa stipulazione di un protocollo di intesa tra ISTAT e Acquirente unico S.p.a., ai fini della messa a disposizione dei dati per lo svolgimento dei censimenti.

Si prevede che l'ISTAT definisca parametri e indicatori onde individuare le zone oggetto di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà minorile sul territorio nazionale.

Le disposizioni del disegno di legge stabiliscono i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni da parte dell'ISTAT: censimento della popolazione e delle abitazioni (dal 2018); censimento delle imprese, delle istituzioni *non-profit* e delle istituzioni pubbliche (dal 2018); censimento dell'agricoltura (dal 2021).

Per consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, è previsto uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati. La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) da alcune fonti: archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS; archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica; archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno; **sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia e gas**; archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati prescrive - per quanto riguarda il sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.a sui consumi di energia elettrica e gas - la **previa stipulazione di un protocollo d'intesa** tra l'ISTAT e Acquirente unico S.p.A., sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Inoltre un novello **comma 230** viene a prevedere, per la realizzazione di specifici **interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà minorile sul territorio nazionale**, che l'ISTAT sia chiamato a definire **i parametri e gli indicatori misurabili** per individuare le **zone oggetto di intervento prioritario**.

**Articolo 1, comma 244**  
***(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)***

Il comma in esame, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, reca una modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) estendendo l'obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia ai consorziati che detengano una partecipazione pari almeno al 5 per cento.

L'emendamento aggiunge il **comma 244**, il quale, in tema di soggetti sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia, precisa che per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, è soggetto all'obbligo di documentazione **ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.**

A tal fine sostituisce la lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), Codice delle leggi antimafia.

**Articolo 1, comma 246**  
*(Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso modifica i benefici pensionistici per alcuni lavoratori esposti a polvere di amianto.**

In particolare, si modifica la disciplina di cui all'art. 1, comma 277, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, sui benefici pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto. Le novelle modificano il suddetto ambito di applicazione, la durata dei benefici, la procedura per gli stessi, nonché i relativi limiti finanziari.

Riguardo all'ambito di applicazione, si precisa che non è necessario che i suddetti equipaggiamenti siano mancati per l'intera durata delle operazioni.

Riguardo alla durata, si prevede che i benefici trovino applicazione con riferimento non solo al periodo corrispondente alla medesima bonifica, ma anche per i dieci anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. Si ricorda che i benefici in oggetto consistono nel computo, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, del periodo oggetto dei benefici medesimi per il coefficiente di 1,5 (ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo)<sup>10</sup>. I limiti finanziari sono riformulati dalla novella di cui alla **lettera b), numero 2)**, del **presente comma**.

---

<sup>10</sup> Cfr. la circolare INPS n. 68 del 6 aprile 2017.

**Articolo 1, comma 247**  
*(Benefici pensionistici in favore dei lavoratori nel settore delle fibre ceramiche refrattarie)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso estende, a decorrere dal 2018, i benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni ai lavoratori che abbiano prestato l'attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.**

Ai fini dell'attuazione del **comma in esame** è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018.

*Sembrerebbe opportuno chiarire se l'estensione operi solo a condizione che il periodo di attività lavorativa in esame superi i 10 anni.*

**Articolo 1, commi 252 e 253**  
*(Limite di reddito complessivo figli a carico)*

I **commi 252 e 253**, introdotti alla Camera, elevano da 2.840,51 a **4.000 euro** il **limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico**, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal **1° gennaio 2019**.

Più in dettaglio il **comma 252**, integrando l'articolo 12, comma 2, del TUIR (che disciplina le detrazioni spettanti, a fini IRPEF, per i familiari a carico), **eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.**

Resta invece fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Si rammenta che l'articolo 12, comma 2 del TUIR consente di usufruire delle detrazioni per familiari a carico purché le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Ai sensi **del comma 253**, il nuovo limite di reddito entra in vigore **dal 1° gennaio 2019**.

**Articolo 1, comma 258**  
***(Partecipazione ad Expo Dubai 2020)***

Il **comma 258** autorizza la spesa di **3 milioni per l'anno 2018** per l'avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

Il **comma 258**, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, autorizza la spesa di **3 milioni per l'anno 2018** destinati ad avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

In programma dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti, l'[Esposizione Universale di Dubai](#), intitolata “**Unire le menti, creare il futuro**”, si articolerà in tre sotto-temi: **sostenibilità**, ossia progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; **mobilità** di persone, beni, idee; **opportunità** come condizione imprescindibile dello sviluppo individuale e collettivo.

Si stima che l'EXPO 2020 Dubai accoglierà 25 milioni di visitatori, di cui il 70% provenienti dall'estero. Come si legge nella relazione tecnica, la partecipazione italiana costituisce un impegno internazionale già assunto dal nostro paese.

**Articolo 1, comma 259**

***(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)***

Il **comma 259**, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di **5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022** per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

Il **comma 259**, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di **5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022** destinato a finanziare la partecipazione italiana alle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia. La norma è volta ad assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con tali organizzazioni.

**Articolo 1, comma 267**  
***(Ulteriori misure a supporto delle esportazioni e della internazionalizzazione)***

Il comma in oggetto, introdotto dalla Camera, interviene sulla disciplina dell'attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. (società interamente partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti) a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana. Tra le disposizioni recate dal comma vi sono: garanzie da parte dello Stato per impegni assunti da SACE S.p.A. in relazione a settori strategici; la definizione con delibera CIPE delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato; criteri per il calcolo della remunerazione ricevuta da SACE S.p.A.; l'istituzione di un Fondo a copertura della garanzia statale.

Il comma, che è stato introdotto durante l'esame alla Camera dei Deputati, integra la disciplina concernente **l'attività assicurativa svolta da SACE S.p.A.** a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, contenuta nell'articolo 6, comma 9 del D.L. n. 269/2003, introducendo nello stesso articolo i commi da *9-quater* a *9-octies*.

La SACE S.p.A. è la società, interamente partecipata da Cassa Depositi e prestiti S.p.A., che, ai sensi dell'**articolo 6, comma 9 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269** è **autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere in assicurazione rischi** ai quali sono esposti gli operatori nazionali **nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana**. La società è anche autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica. **Gli impegni assunti dalla SACE** nello svolgimento dell'**attività assicurativa** sono **garantiti dallo Stato, nei limiti** indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. **Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare le tipologie di operazioni che** - per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione - **non beneficiano della garanzia statale**.

Il nuovo comma *9-quater*, dispone che **gli impegni assunti da SACE relativi alle operazioni riguardanti settori strategici** per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute sul sistema produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate **anche nell'ambito** delle operazioni di *«export banca»*, **sono garantiti dallo Stato**, secondo le modalità di cui ai successivi nuovi commi da *9-quinquies* e *9-sexies* e nei limiti stabiliti nel sopra commentato articolo 6, comma 9 del D.L. n. 269.

Quanto alle operazioni di cd. *«export banca»*, l'**articolo 8 del D.L. n. 78/2009** ha disposto che il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, autorizzi e disciplini le attività di Cassa depositi e prestiti per dar vita, a condizioni di mercato, alle suddette operazioni. A questo fine, la norma in questione ha incluso tra le operazioni che Cassa può compiere con l'utilizzo dei fondi in gestione separata, anche le **operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese** quando le operazioni stesse sono **assistite da**

**garanzia o assicurazione di SACE** o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato. Con il decreto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di "export banca" sono stati stabiliti modalità e criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE anche in favore delle PMI nazionali (cfr. D.M. 23 dicembre 2014 attuativo dell'articolo 8 del D.L. n. 78/2009). Il nuovo **comma 9-quinquies** dispone che **le operazioni e le categorie di rischi assicurabili**, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con **delibera CIPE**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE relative ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE, degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'UE in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Ai sensi del nuovo **comma 9-sexies**, la garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE. La garanzia è onerosa e conforme alla disciplina UE in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato, **per gli impegni assunti in relazione alle operazioni** in commento, **SACE riceve una remunerazione** calcolata sulla base di quanto previsto dall'Accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La remunerazione è retrocessa allo Stato, secondo le modalità fissate nel successivo **comma 9-octies**.

Il comma **9-octies** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **Fondo a copertura della garanzia statale concessa** sulle operazioni assicurative in esame con una dotazione iniziale di **40 milioni di euro per l'anno 2018**. Il Fondo verrà **ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione** delle operazioni, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie dello Stato in favore di SACE, già istituito dall'articolo 6, comma **9-bis**, del D.L. n. 269/2003.

Il CIPE, con le delibere assunte ai sensi del comma **9-quinquies**, incrementa la dotazione del Fondo istituito dal comma **9-octies**, tenuto anche conto delle somme disponibili sul **Fondo** finalizzato ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle **garanzie rilasciate dallo Stato** di cui all'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014, nonché delle somme disponibili in virtù delle variazioni compensative disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

Tale disposizione consente al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, di disporre, con propri decreti, **variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui**, o di **autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo** tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, **relativi a fondi di garanzia**. I decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione.

Infine, ai sensi del **comma 9-septies**, alle operazioni **riguardanti settori strategici** di cui al comma **9-quater** (posto che esse ricevono ora disciplina nei sopra commentati commi **9-quinquies-9-sexies** e **9-octies**), non si applica quanto attualmente previsto dalla

disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* del medesimo articolo 6 del D.L. n. 269/2003, che facoltizzano la garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, a determinate condizioni e a valere sulle risorse del Fondo istituito dal comma *9-bis* stesso.

**Articolo 1, comma 268**  
***(Fondo compensazione crediti cittadini e operatori economici italiani in  
Venezuela e Libia)***

Il **comma 268**, inserito durante l'esame presso la Camera, istituisce un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili, ai cittadini italiani ed agli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del MAECI, ha una dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020. Possono presentare istanza i soggetti sopra individuati che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano crediti che hanno subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dal 2013 e in Libia dal 2011. Con la liquidazione del contributo lo Stato subentra ex lege e pro quota nella titolarità del credito.

I termini e le modalità per la presentazione delle istanze al MAECI, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo, nel rispetto del limite di spesa, saranno individuati con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, modificando il comma 1064, è ridotto di 1 milione di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'art.1,c 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

**Articolo 1, comma 276**  
***(Disposizioni a favore degli italiani all'estero)***

Il **comma 276**, che reca disposizioni in origine non presenti nel disegno di legge di bilancio, è stato inserito durante l'esame al Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera con integrale sostituzione del testo, nonché con l'inserimento di due ulteriori autorizzazioni di spesa. La disposizione autorizza i seguenti **interventi a favore degli italiani nel mondo**:

- a) **la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero**;
- b) **la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2018** per il finanziamento di dottorati di lingua italiana presso **atenei esteri**, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca;
- c) **la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018** a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
- d) **la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2018** a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;
- e) **la spesa di 600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto** assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;
- f) **la spesa di 400.000 euro a decorrere dal 2018** a favore delle **agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero** che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;
- g) **la spesa di 1.000.000 per l'anno 2018** a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero;
- h) **la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020** a favore delle **Camere di Commercio italiane all'estero**;
- i) **la spesa di 1 milione di euro, per il 2018**, ad integrazione delle misure già in atto, per sostenere le condizioni di emergenza che vivono gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale;
- l) **la spesa di 272.000 euro per il 2018 e di 22.000 euro a decorrere dal 2019** per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del **cimitero italiano di Hammangi**, nella città di Tripoli in Libia.

Il comma 276, inserito durante l'esame presso il Senato e modificato durante l'esame in sede referente alla Camera attraverso l'integrale sostituzione del testo e l'inserimento di ulteriori autorizzazioni di spesa - e -, autorizza una serie di **interventi a favore degli italiani nel mondo** e per rafforzare gli interessi italiani all'estero. Sono autorizzate le seguenti spese:

- a) **2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018** per la promozione della **lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori** di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

Nella relazione tecnica che correda il ddl originario (AS 2960) si precisa che le risorse aggiuntive saranno appostate sul capitolo 3153 (contributi ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza culturale, scolastica e ricreativa dei lavoratori italiani all'estero e loro famiglie) dello stato di previsione del MAECI.

Con riferimento alle risorse a sostegno della **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, si rammenta che l'art. 1, **comma 587 della legge 232/2016** (legge di bilancio 2017) ha previsto l'istituzione di un **fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero**, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il successivo **comma 588** ha demandato l'individuazione degli interventi da finanziare a valere su tale fondo ad un successivo DPCM, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo. Il **6 luglio 2017 è stato emanato il D.P.C.M. n. 388** concernente *"Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)"* che ripartisce gli stanziamenti del fondo. Quanto alle **quote assegnate al MAECI**, esse ammontano a 16.426.985 (sul totale di 19.176.985) per il 2017, 21.750.000 per il 2018 (quando lo stanziamento complessivo è di 30 milioni) e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020 (50 milioni ogni anno il totale). All'interno di tali stanziamenti annuali del MAECI, nell'ambito della quota riservata all'iniziativa "Italiano Lingua Viva" **una parte è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori** dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, enti ai quali il DPCM assegna **2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020.**

Le **funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all'estero** sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107*). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); **l'articolo 11** stabilisce che **enti gestori** non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati

secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, **possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana**, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Nell'ottica di promuovere anche il **potenziale economico della lingua italiana** e di farne un volano per l'occupazione, l'export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana, la cui seconda edizione si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze. Nell'occasione particolare attenzione è stata rivolta alla sinergia tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. Nel corso degli Stati Generali è stato anche lanciato il nuovo [Portale della Lingua Italiana](#) ospitato sul sito del MAECI.

**b) 200.000 euro annui a decorrere dal 2018** per il finanziamento di **lettorati di lingua italiana presso atenei esteri**, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca. L'autorizzazione di spesa è stata inserita con l'**em. 33-bis.8**;

**c) 400.000 euro per l'anno 2018** a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero, finalizzati – come si legge nella RT – ad assicurare la tenuta delle riunioni annuali prevista dalla legge. Con **l'abrogazione**, all'articolo 19-bis, comma 1 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, della **lettera e)** viene **ripristinata la corresponsione dei rimborsi forfettari** per la partecipazione alle riunioni del CGIE dei componenti di nomina governativa.

Nella già rammentata RT, con riferimento alle disposizioni del primo periodo della lett. b) si precisa che il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3131 (contributo alle spese di funzionamento del CGIE).

Quanto al ripristino dei rimborsi forfettari (secondo periodo), la relazione precisa che la disposizione riguarda i 20 membri di nomina governativa (di cui all'art. 4, co. 5 della legge 368/1989). Tali rimborsi, predeterminati per legge, ammontano a 1.549,37 euro annui per i due membri del Consiglio di presidenza individuati tra i membri di nomina governativa, e ad euro 1.032,91 annui per i restanti 18 membri di nomina governativa, per un totale di euro 21.691,12 euro annui. La relazione precisa che rispetto a tale onere aggiuntivo lo stanziamento già presente sul capitolo 3131, euro 607.500 annui a decorrere dal 2018, offre sufficiente copertura.

Si rammenta che, con l'obiettivo del contenimento della spesa, l'articolo 19-bis del D.L. 66/2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ha disposto una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del **Consiglio generale degli italiani all'estero** (CGIE). In particolare **la lettera e)** del comma 1 dell'art. 19-bis, abrogata dalla disposizione in commento, modificava l'articolo 12 della richiamata

legge n. 368 escludendo dalla corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, oltre ai membri eventualmente appartenenti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, anche i componenti del CGIE di nomina governativa.

**d) 1.000.000 euro per l'anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;**

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3103 (contributi in denaro ai Comites e per le loro riunioni annuali).

**e) 600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto** che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all'art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*) ai parametri di riferimento contenuti nell'art. 157 del medesimo D.P.R.

Nella RT viene precisato che la concessione di tali incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

L'**articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18** stabilisce che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione. Il successivo **articolo 157** dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle **condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali**, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita. La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso

Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

- f) **400.000 euro a decorrere dal 2018** a favore delle **agenzie di stampa** specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3122 (spese per attività culturali dei connazionali all'estero).

- g) **1.000.000 per l'anno 2018** a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della **stampa italiana all'estero** di cui all'art. 1-*bis* del DL 63/2012, convertito con modificazioni dalla legge 103/2012.

**Fino al 31 dicembre 2018** i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero sono regolati dall'**articolo 1-bis** del DL n. 63 del 18 maggio 2012 (*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*), convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 16 luglio 2012; la disposizione, infatti, è **abrogata a far data dal 1° gennaio 2019** ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 70/2017 (*Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198*).

L'articolo 1-*bis* del D.L. 63/2012 disciplina la **concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero**, nonché alle **pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero**. In particolare, il **comma 1** dispone che, nell'ambito delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi **2 milioni di euro annui** ai periodici italiani pubblicati all'estero **da almeno 3 anni** e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*. Il **comma 2** stabilisce i **parametri** di riferimento per la determinazione della **misura** dei contributi, che consistono nella diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all'estero, nell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, nel contributo alla promozione del "sistema Italia" all'estero, nella consistenza informativa. Il **comma 3** affida ad un DPR la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e il **comma 4** dispone l'istituzione di una **commissione** incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione.

- h) **1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020** a favore delle **Camere di Commercio italiane all'estero**.

Quanto al finanziamento delle Camere di commercio all'estero, l'**articolo 42, comma 2 del D.L. n. 83/2012** prevede la concessione di contributi in favore di queste, ai sensi

della Legge 1° luglio 1970, n. 518<sup>12</sup>, disponendo a tal fine che il riparto delle risorse iscritte nel **capitolo** di spesa del bilancio statale **2501** “*somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*” iscritto nello stato di previsione del **Ministero dello Sviluppo economico** (MISE) sia effettuato con decreto del MISE con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il capitolo 2501/MISE reca a BLV 2018-2020 uno stanziamento di 7,8 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 6,3 milioni per il 2020 e ss.

La Sez. II del Disegno di legge di bilancio in esame opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. *b*) della legge di contabilità, una **riduzione di 0,5 milioni** di euro a decorrere **dal 2018**.

Si ricorda inoltre, che le Camere di commercio all'estero ricevono finanziamenti *ad hoc*, da specifiche disposizioni legislative, per specifiche attività. La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), all'**articolo 1, comma 370**, ha previsto 51 milioni di euro per l'anno **2016**, per il potenziamento delle azioni dell'ICE relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, di cui **1 milione di euro** è stato destinato al finanziamento dell'Associazione delle **Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese** nei mercati esteri, al fine di contrastare il fenomeno dell'*Italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

- i) 1 milione di euro, per il 2018**, ad integrazione delle misure già in atto, per sostenere le condizioni di emergenza che vivono gli **italiani residenti in Venezuela**, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di **disagio sociale**.

Le misure adottate dal Governo a sostegno dei circa 145 mila connazionali presenti in Venezuela (cui si sommano i circa 2 milioni di italo discendenti), chiamati ad affrontare la grave crisi politico-economica del Paese, sono state richiamate in un recente intervento, in Assemblea alla Camera, del sottosegretario per gli Affari esteri, svolto in occasione della discussione di interrogazioni sul tema (seduta del [5 dicembre](#) 2017). Il rappresentante del Governo ha rammentato, in particolare, che **nel 2016** il consolato generale d'Italia a Caracas e il consolato di Maracaibo, destinatari di fondi per **408 mila euro per interventi a favore di connazionali indigenti**, hanno fornito prestazioni di assistenza farmaceutica, medica ed economica a 650 cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari, per un totale di oltre 950 interventi; per il **2017**, oltre ai fondi già stanziati a inizio anno, è stato predisposto un **piano straordinario di intervento per l'assistenza ai connazionali più vulnerabili**, del valore di **1 milione di euro** cui ne sono stati aggiunti ulteriori **300.000**, che hanno reso possibili circa 10 mila interventi di assistenza. Per tutelare ulteriormente i gruppi più vulnerabili della comunità

<sup>12</sup> Si ricorda che l'articolo 9 della legge n. 518/1970 ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico possa concedere alle associazioni riconosciute come camere di commercio all'estero contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere. Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

italiana, a giugno è stato sospeso l'adeguamento della tariffa relativa alle prestazioni dei servizi consolari.

Sono stati inoltre approvati contributi a favore dell'associazione civile Cristoforo Colombo e per il Comitato italiano di assistenza (Comitas), entrambi a Caracas, per un ammontare complessivo di 30 mila euro negli ultimi mesi. Si tratta di enti, ha precisato il sottosegretario, che forniscono assistenza tramite l'erogazione di sussidi, pacchi dono e assistenza medica e farmaceutica, a beneficio di circa 1.200 connazionali anziani e indigenti.

- l) 272.000 euro per il 2018 e di 22.000 euro a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi, nella città di Tripoli in Libia.**

**Articolo 1, comma 281**  
***(Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015)***

Il **comma 281**, inserito durante l'esame alla Camera, autorizza la spesa per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l'Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia, determinando la morte di centinaia di migranti.

La somma, pari a 600 mila euro per il 2018, è stanziata in favore del Ministero della difesa. Il relitto è attualmente ospitato all'aperto entro la base della Marina Militare nel porto di Augusta, dove è stato portato il 30 giugno 2016 per l'opera di riconoscimento di centinaia di salme che ancora imprigionava al suo interno.

Conseguentemente viene ridotta dei corrispondenti importi la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'art.1,c 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

**Articolo 1, commi da 282 a 285**  
*(Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo)*

I **commi** dal **282** al **285**, inseriti durante l'esame alla Camera, prevedono diverse misure in materia di personale e di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Nello specifico, il **282** autorizza l'assunzione, da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo<sup>14</sup>, nei limiti dell'attuale dotazione organica, fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è prevista la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019.

Il **283** novella la legge 11 agosto 2014, n. 125, che riforma il settore della cooperazione italiana allo sviluppo, introducendo le seguenti previsioni:

- Introduce - modificando l'art. 21,c2 - la partecipazione del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cooperazione con crediti concessionali o con finalità di lucro (rispettivamente, artt. 8 e 27 della medesima legge), alle riunioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

Tale Comitato, istituito (ex art. 21 della stessa legge) presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, è attualmente composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Spetta al Comitato: l'approvazione di tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro; la deliberazione delle singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali; la definizione della programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento; nonché ogni altra funzione specificata dalla legge istitutiva o dai suoi regolamenti attuativi. Secondo l'art. 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227<sup>15</sup>.

Viene fatta salva la composizione del Comitato, anche nei casi in cui prendano parte alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture

---

<sup>14</sup> Istituita dall'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*, con personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

<sup>15</sup> L'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, *Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale*, prevede infatti "crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati".

competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno ed i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza.

- Disciplina - novellando l'art. 26,c4 - le modalità di erogazione dei finanziamenti, da parte dell'Agenzia, per la realizzazione d'iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organismi iscritti nell'elenco dei soggetti promotori della cooperazione allo sviluppo. Si prevede a tale fine che i finanziamenti siano erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il trenta per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia<sup>16</sup>. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.
- Prevede - modificando l'articolo 27, c3 - che una quota del fondo rotativo istituito dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 possa essere destinata alla concessione di prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo), con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla concessione di prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi.

Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (ex art. 15 della stessa legge), istituito con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione allo sviluppo nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il **284** sopprime l'articolo 18, comma 2, lett. e) del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, che disciplina il finanziamento ad iniziative di organismi iscritti nell'elenco

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici*, che recita: "La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione."

dei soggetti della cooperazione internazionale per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia.

Il **285** dispone per la copertura degli oneri derivanti dalla assunzione di personale autorizzata dal comma 282, quantificati in euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019.

**Articolo 1, comma 286**  
***(Proroga per il 2019 dell'autorizzazione al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica)***

Il **comma 286**, inserito alla Camera, **estende all'anno 2019** l'autorizzazione all'indizione annuale di **bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica** e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, in **deroga** alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Il **286 novella l'articolo 4 del DL n. 1 del 1° gennaio 2010<sup>17</sup>** prorogando anche per il 2019, in **deroga** alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, l'autorizzazione all'indizione annuale di **bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica** e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.

In particolare:

- con la modifica del **comma 3** dell'articolo 4 del DL 1/2010 ora richiamato, viene disposta la **proroga fino al 2019 dell'autorizzazione al MAECI a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica** e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, autorizzazione da ultimo prorogata, per il triennio 2016-2018, dalla legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208, art.1, comma 244, lett. a));

Nella **formulazione originaria** il comma 3 dell'art. 4 del **D.L. n. 1/2010**, recante **proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del SEAE**, disponeva, ai fini dell'entrata in funzione, a partire dall'aprile 2010, del nuovo **Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)** chiamato ad assistere l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, **in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego**, per il **quinquennio 2010-2014**, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni (articolo 3, comma 102, della legge

finanziaria per il 2008; articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005).

Con la successiva novella apportata dalla legge di stabilità 2016, cui si è fatto cenno (legge 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) l'indizione del concorso annuale in

---

<sup>17</sup> *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

questione e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il **triennio 2016-2018**.

- conseguentemente viene novellato il **comma 6** dell'articolo 4 del DL 1/2010, che reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3. Pertanto l'autorizzazione di spesa consta ora di euro 6.205.557 per il 2018, 6.488.245 per il 2019 ed euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020.

**Articolo 1, commi 288 e 289**  
*(Assunzioni e dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

Autorizza l'assunzione da maggio 2018 di 400 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - del quale incrementa altresì la dotazione organica di 300 unità.

Il primo di questi due commi autorizza l'**assunzione di 400 unità**, a partire dal mese di maggio 2018, nei **ruoli iniziali** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute relativamente all'anno 2017, attingendo alla **graduatoria** del concorso pubblico a 814 di posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre **2008**, n. 90.

Potranno essere successivamente effettuate – in ogni caso non prima del 15 dicembre 2018 – le residue facoltà assunzionali per l'anno 2018, con scorrimento della graduatoria.

Il secondo di questi due commi **incrementa di 300 unità** la dotazione organica della **qualifica dei vigili del fuoco** del Corpo nazionale.

Per la copertura dei posti relativi a tale qualifica, dal 1° ottobre 2018, si applica il comma 295 – il quale dispone che per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

### **Articolo 1, comma 291**

#### ***(Personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)***

Autorizza l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad avvalersi di unità - fino a 100 - di personale di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, in posizione di comando o di distacco.

La previsione è posta fino all'adeguamento dell'organico (200 unità) previsto dal Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011, articolo 113, comma 1).

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può avvalersi di un massimo di **100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici**.

Negli stessi limiti, può essere oggetto di comando presso l'Agenzia un massimo di 20 unità di personale, con analoga qualifica, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Il personale di cui si avvalga l'Agenzia può essere distaccato o comandato anche in deroga alla vigente normativa sulla mobilità.

È richiamata disposizione della legge n. 127 del 1997 (articolo 17, comma 14, il quale prevede che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta).

Siffatto personale conserva il proprio stato giuridico ed economico.

I relativi oneri finanziari sono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Spetta all'Agenzia nazionale il rimborso a tali amministrazioni dei soli oneri di trattamento accessorio.

**Articolo 1, comma 292**  
***(Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione per  
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla  
criminalità organizzata)***

Il presente comma, introdotto durante l'esame alla Camera dei Deputati, riguarda i compiti e le sedi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il primo periodo del comma conferma l'attribuzione dei compiti previsti dal Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011, art. 110, comma 2), all'Agenzia nazionale per l'amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma in esame, è previsto che, fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia nazionale, **continuino ad operare le sedi secondarie già istituite**. Tale previsione pare riferirsi attualmente alla sola sede di Reggio Calabria, essendo state soppresse - con la riforma del Codice antimafia introdotta dalla legge n. 161 del 2017 - le sedi di Milano, Napoli e Palermo.

**Articolo 1, comma 295**  
***(Requisiti di età e di servizio per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Incide sui requisiti anagrafico e di servizio ai fini delle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal presente disegno di legge.

Questo comma - il quale pone una specifica riserva di posti ed un elevamento del limite di età per le assunzioni straordinarie presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dal disegno di legge di bilancio (nonché le assunzioni presso le unità cinofile dei vigili del fuoco, disposte dal decreto-legge n. 8 del 2017) - è stato in parte modificato dalla Camera dei deputati.

Essa ha deliberato che l'elevamento (a 40 anni) del limite di età, originariamente previsto, sia sostituito da una **deroga tout court al limite di età**.

Al contempo, sono previsti - con diversa 'scalettatura', a seconda dell'età - specifici requisiti.

Sono individuate tre 'classi' di età del personale volontario: fino a 40 anni; tra 40 anni compiuti e 45 anni; sopra 46 anni.

Per la prima (fino a 40 anni) sono richiesti solo gli ordinari requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche.

Per la seconda (40-45 anni) è richiesto il requisito di 250 giorni di servizio (150 giorni per il personale volontario femminile).

Per la terza (da 46 anni) è richiesto il requisito di 400 giorni di servizio (200 giorni per il personale volontario femminile), nonché aver effettuato almeno due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.

Resta in ogni caso fermo il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco.

Si ricorda che in base alla disciplina vigente, in via ordinaria per l'ammissione del personale volontario ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso al ruolo iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto il limite massimo di 30 anni di età (decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197). Tale limite massimo è elevato a 37 anni per i vigili volontari discontinui con una anzianità di servizio di almeno un anno (articolo 12 della legge n. 246 del 2000).

Ancora la parte di testo modificata dalla Camera dei deputati demanda ad un **decreto del Ministro dell'interno** la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

È infine consentito il rilascio, a domanda, dell'**attestato di idoneità per addetto antincendio** in attività a rischio elevato, per il personale volontario con i requisiti previsti dal comma in esame, ai fini dell'assunzione per funzioni di addetto antincendio, anche ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 (tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro).

**Articolo 1, comma 296**  
***(Assunzioni Corpo Guardia di Finanza)***

Il **comma 296, introdotto alla Camera**, dispone che le **assunzioni** nelle carriere iniziali del **Corpo della Guardia di finanza**, autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere **effettuate**, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.

Più in dettaglio il comma in esame dispone che le **assunzioni** nelle **carriere iniziali** del **Corpo della Guardia di finanza**, autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 agosto 2017, possano essere **effettuate**, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, attingendo alle graduatorie degli **idonei non vincitori** del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.

Il predetto decreto ministeriale del 4 agosto 2017 ha autorizzato l'assunzione di complessive 417 unità di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, suddivise in 113 marescialli e **304 finanziari**.

L'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) dispone che, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

**Articolo 1, comma 298**  
***(Trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anti-***  
***corruzione)***

Interviene in materia di autonomia dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per il riguardo della determinazione del trattamento economico del proprio personale.

Questo comma novella l'articolo 52-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito dalla legge n. 96.

Quella disposizione del decreto-legge n. 50 ha attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e "l'ordinamento giuridico" del proprio personale (sulla base dei principi della legge n. 481 del 1995, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, secondo la quale le medesime Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa; talché ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo - entro limiti numerici definiti dalla normativa di legge - nonché l'ordinamento delle carriere).

La novella (**lettera a**) prevede che **l'autonomia organizzativa dell'ANAC si estenda all'ordinamento economico** (oltre che giuridico, ma anche) del personale.

Ancora la disposizione del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, continui a trovare applicazione il d.P.C.m. 1° febbraio 2016.

Esso reca il Piano di riordino dell'Autorità (in attuazione dell'articolo 19, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 90 del 2014), privo di natura di atto di delegificazione, e dunque ricognitivo delle disposizioni allora vigenti (cfr. l'articolo 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale conferiva una autonomia organizzativa regolamentare circa l'organizzazione ed il funzionamento, non anche il trattamento economico e giuridico del personale).

Secondo quella disposizione, il trattamento economico del personale dell'Autorità come determinato in attuazione del Piano di riordino permane la soglia non superabile pur in sede di auto-regolamentazione da parte della medesima Autorità. La novella (**lettera b**) prevede che la sopra richiamata applicazione del d.P.C.m. 1° febbraio 2016 recante il Piano di riordino, sia da intendersi effettuata solo in **sede di prima applicazione - e, comunque, per un periodo di un anno** (decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'ANAC di disciplina dell'ordinamento giuridico ed economico del personale).

A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione - prosegue la novella (**lettera c**) - l'Autorità può adeguare (tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative) il trattamento economico

del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, **sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

*Invero la novellazione del citato articolo 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017 non si direbbe incidere sul dettato dell'ultimo suo periodo (secondo il quale dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica).*

### **Articolo 1, comma 309**

#### ***(Procedura per l'inquadramento del personale della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei)***

**Il comma 309 - inserito dalla Camera** - prevede l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una **selezione per titoli e colloquio** finalizzata all'**inquadramento**, nei profili di **archeologo, architetto e ingegnere**, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio nell'ambito della **Segreteria tecnica di progettazione** operante presso il **Parco archeologico di Pompei**.

**Il comma 309 - inserito dalla Camera** - prevede l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una **selezione per titoli e colloquio** finalizzata all'**inquadramento** nella area III, posizione economica F1, nei profili di **archeologo, architetto e ingegnere**, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per **almeno 36 mesi**, nell'ambito della **Segreteria tecnica di progettazione** operante presso il **Parco archeologico di Pompei**, costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del [Grande Progetto Pompei](#) (art. 2, co. 5, D.L. 83/2014-L. 106/2014).

In base alla disposizione istitutiva, come da ultimo modificata dall'art. 11, co. 1, lett. *a*), del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), la segreteria tecnica di progettazione è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per la durata massima di 36 mesi, entro il limite di spesa di € 900.000 annui.

L'[avviso di selezione](#) per il conferimento di incarichi di collaborazione è stato pubblicato nell'agosto 2014. Come emerge dalla [III relazione al Parlamento](#) del Direttore generale di progetto, aggiornata al 30 giugno 2015, la segreteria tecnica di progettazione è stata costituita con 19 unità il 16 febbraio 2015.

Le assunzioni avvengono nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact (che per l'area III prevede 5.457 unità).

Ai relativi **oneri**, nel limite massimo di euro **€ 500.000 annui** a decorrere **dal 2018**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (pari, dal 2016, a € 10 mln annui: art. 1, co. 354, L. 208/2015).

**Articolo 1, comma 310**  
*(Piano per l'arte contemporanea)*

**Il comma 310 - inserito dalla Camera - autorizza l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea.**

**Il comma 310 - inserito dalla Camera - autorizza l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea** previsto dall'art. 3 della L. 29/2001.

L'art. 3 della L. 29/2001 ha affidato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la **spesa annua di € 5.164.569** (10 miliardi di lire).

Le risorse sono appostate sul **cap. 7707/pg 13** dello stato di previsione del Mibact - Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma **Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea** e delle periferie urbane – e sono pari, nel **ddl di bilancio**, per l'anno **2018**, a € **1.925.102**.

Al riguardo si evidenzia che, da quanto si evince dall'art. 4, co. 1, lett. c), dello [statuto della Fondazione MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo](#) – istituita dalla trasformazione (ai sensi dell'art. 25 della L. 69/2009) del “Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee”, nato nel 1999 a Roma come polo nazionale espositivo dedicato all'arte e all'architettura contemporanea –, una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l'arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della Fondazione.

In base alla [Nota integrativa del ddl di bilancio 2018](#), tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano.

Conseguentemente, riduce in misura corrispondente le risorse relative alla medesima Missione 1, Programma 1.5 **Tutela e valorizzazione dei beni librari**, promozione e sostegno del libro e dell'editoria.

**Articolo 1, commi 312 e 313**  
*(Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici)*

I **commi 312 e 313 modificati dalla Camera**, apportano modifiche al **D.L. 189/2016** (L. 229/2016), in materia di interventi in favore delle **aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici** a far data dal 24 agosto 2016.

Rispetto al testo approvato in prima lettura, la Camera ha infatti **soppresso la lettera a) del comma 187**, che includeva le diocesi tra i soggetti attuatori, previsti dall'art. 15, comma 1, del D.L. 189/16, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Conseguentemente, modifica formalmente il comma 188.

La **soppressione della lettera a) del comma 312**, che integrava il comma 1 dell'art. 15 del D.L. 189/2016, attraverso l'inserimento della lett. c-bis), in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori dei predetti interventi, si rende necessaria, in quanto l'articolo 15 del D.L. 189/2016 è stato integralmente sostituito dall'articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, che ha disciplinato in modo analogo l'inclusione delle Diocesi tra i soggetti attuatori.

Si segnala che l'articolo 15 del D.L. 189/16, che individua i soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, è stato sostanzialmente modificato da parte dell'articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, approvato in via definitiva, convertito con legge n. 172 del 2017. In conseguenza di tale novella, viene precisato, tra l'altro, che le Diocesi svolgono le funzioni di soggetto attuatore: nel caso di interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, stabilita dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici; per gli interventi relativi agli immobili in loro proprietà, indicati nelle lettere a) e c) dell'articolo 14 del D.L. 189/16 - cioè immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali, utilizzati per esigenze di culto, e chiese. Nel caso di interventi sopra soglia, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con [l'ordinanza 8 settembre 2017 n. 38](#) del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, è stato approvato e disciplinato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza, per oneri stimati in complessivi euro 170,6 milioni.

Si ricorda inoltre che le diocesi sono state individuate come soggetti attuatori anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione a seguito degli **eventi sismici del 2012**. Nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura

Tecnica del Commissario Delegato della regione **Emilia Romagna**, sono state, infatti, individuate tra i diversi soggetti attuatori anche le diocesi in relazione alla ricostruzione degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In merito si è espressa anche l'ANAC nella [delibera n. 116 del 3 febbraio 2016](#).

Il comma 312 prevede quindi, nella versione approvata, la stabilizzazione del **personale di supporto** reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma**.

Nello specifico, ne dispone l'**assunzione a tempo indeterminato** da parte del Mibact, prevedendo altresì che, decorsi 5 anni dal 2017, lo stesso può essere assegnato ad altro ufficio.

A tal fine, **novella l'art. 15-bis, co. 6, lett. b)**, del **D.L. 189/2016**.

Si intenderebbe, dunque, che il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo indeterminato già prima della scadenza del periodo di assunzione a tempo determinato.

Il comma 313, **modificato formalmente a seguito della soppressione della citata lettera a)**, stabilisce che alla **copertura** degli oneri del comma 187 – nel **limite massimo di € 1 mln annui** – il Mibact provvede a valere sulle proprie **facoltà assunzionali**.

L'**art. 15-bis, co. 6**, del **D.L. 189/2016** – come modificato dall'art. 18 del D.L. 8/2017 – ha dettato disposizioni finalizzate a supportare, **fino al 2022**, l'attività dell'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dal sisma** a far data dal 24 agosto 2016 (Ufficio costituito con il [DM n. 483 del 24 ottobre 2016](#)), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei medesimi territori.

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, ha previsto la **possibilità**, per l'Ufficio in questione, **di reclutare fino a un massimo di 20 unità di personale di supporto** (mediante le modalità previste dagli artt. 50, co. 3, e 50-bis, co. 3, del medesimo D.L.), entro il limite di spesa di **€ 800.000 annui** (lett. b))<sup>18</sup>.

In attuazione di tale previsione, con [D.D.G. n. 106 del 17 febbraio 2017](#) è stata disposta l'assunzione a tempo determinato di **12 unità** i cui nominativi, sulla base di una richiesta

---

<sup>18</sup> Ulteriori previsioni riguardano:

- l'istituzione presso il Segretariato generale del Mibact di una **segreteria tecnica di progettazione**, di cui si avvale l'Ufficio del Soprintendente speciale, composta da **non più di 20 unità** di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, **incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi**, entro il limite di spesa di € 500.000 annui, e alle quali possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (lett. a)). Successivamente, l'**art. 18, co. 2**, del **D.L. 8/2017** (L. 45/2017), senza novellare l'art. 15-bis, co. 6, lett. a), del D.L. 189/2016, ha disposto che le unità di personale della segreteria tecnica di progettazione erano incrementate **fino a ulteriori 20 unità**, nel limite dell'ulteriore importo di € 1 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021;
- l'autorizzazione all'Ufficio in questione ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso **apposita contabilità speciale** dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale (lett. b-bis)).

dell'Ufficio del Soprintendente speciale, erano stati richiesti alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam). Si tratta di personale reclutato, a seguito dell'art. 1, co. 18, della L. 147/2013, per lo svolgimento, con **contratto a tempo indeterminato**, di **funzioni di carattere specialistico**, appartenente all'area terza.

Successivamente, con [D.D.G. n. 453 dell'11 aprile 2017](#) – dalla cui premessa si ricava che le **unità effettivamente assunte in base al precedente D.D.G.** sono state **3** – è stata disposta l'assunzione a tempo determinato di (**ulteriori**) **15 unità**, sempre provenienti dai concorsi Ripam.

**Articolo 1, comma 314**  
*(Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata)*

**Il comma 314 - inserito dalla Camera - dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.**

**Il comma 314 - inserito dalla Camera - dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all'art. 35 del d.lgs. 42/2004, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.**

Le modalità per la corresponsione dei citati contributi devono essere stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

*Occorrerebbe chiarire se tale ultima previsione sia intesa a superare le modalità per l'attribuzione dei contributi attualmente recate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 42/2004.*

*In tal caso, sarebbe opportuno novellare le disposizioni richiamate.*

Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa agli interventi conservativi volontari su beni culturali privati è recata dagli artt. 31, 35 e 36 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare, l'**art. 31** dispone che il **restauro** e gli **altri interventi conservativi** su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati (a seconda dei casi, dal Mibact o dal soprintendente). In sede di autorizzazione, il **soprintendente** si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'**ammissibilità** dell'intervento ai contributi statali previsti dall'art. 35 (nonché dall'art. 37, che riguarda contributi in conto interesse sui mutui). L'ammissione dell'intervento autorizzato agli stessi contributi è disposta dagli organi del Ministero **in base all'ammontare delle risorse disponibili**, determinate annualmente con decreto ministeriale MIBACT-MEF.

In base all'**art. 35**, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un **ammontare non superiore alla metà** della stessa, o fino al suo **intero ammontare** se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Ai sensi dell'**art. 36**, il contributo è concesso dal Ministero **a lavori ultimati e collaudati** sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Possono essere erogati **acconti** sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente

certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.

Conseguentemente, dalla medesima data del 1° gennaio 2019 **abroga l'art. 1, co. 26-ter**, del **D.L. 95/2012** (L. 135/2012) che – come modificato dall'art. 1, co. 77, della L. 228/2012 – ha previsto, a decorrere dall'8 agosto 2012, la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'art. 35 e all'art. 37 del d.lgs. 42/2004, fatta eccezione per il pagamento di quelli già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 95/2012, e non ancora erogati.

Inoltre, **modifica l'art. 31, co. 2-bis**, del **d.lgs. 42/2004**, riferendo solo ai contributi di cui all'art. 37 la previsione secondo cui la relativa concessione è disposta in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale (MIBACT-MEF).

Dunque, per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 e delle modifiche introdotte nell'art. 31, co. 2-bis, del d.lgs. 42/2004, i **contributi** di cui all'art. 37 del d.lgs. 42/2004 saranno **ripristinati** dal 1° gennaio 2019.

Sempre conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri derivanti, sopprime le risorse presenti per il Mibact per il 2019 ed il 2020 nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, pari, rispettivamente, a € 10 mln e € 20 mln.

**Articolo 1, comma 318**  
***(Fondo per la promozione del libro e della lettura)***

Il **comma 318** istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione **annua pari a € 4 mln.**

Il **comma 318** istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un **Fondo per la promozione del libro e della lettura** con dotazione **annua** pari a € 3 mln, **elevata a € 4 mln nel corso dell'esame alla Camera.** L'incremento di € 1 mln è destinato alle biblioteche scolastiche.

Il Fondo, gestito dal **Centro per il libro e la lettura (CLL)**, è **ripartito annualmente** secondo le modalità stabilite con apposito **decreto interministeriale** (Mibact-MEF), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Fondo è allocato sul cap. **3655** dello stato di previsione del Mibact (Tabella n. 13).

Nel corso dell'esame alla **Camera**, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve definire le modalità applicative per la ripartizione delle risorse, è stato inoltre **introdotto il concerto (oltre che del Ministro dell'economia e delle finanze) anche del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

All'onere relativo all'incremento si provvede mediante corrispondente **riduzione** delle risorse per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli **archivi** e delle **biblioteche**, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact (pari, a decorrere dal 2016, a € 30 mln annui: art. 1, co. 349, L. 208/2015).

Nell'Annuario statistico italiano 2016, [cap. 10](#), p. 361, l'ISTAT rileva che la popolazione di 6 anni e più che, nel 2016, si è dedicata alla lettura di libri (per motivi non strettamente scolastici o professionali) nell'arco dell'ultimi 12 mesi è stata pari al 40,5 per cento. Sono i giovani tra gli 11 e 19 anni ad avere le quote di lettori più elevate: il 51,1 per cento degli 11-14enni, il 47,1 dei 15-17enni e il 48,2 per cento dei giovani di 18-19 anni. La quota di lettori di libri diminuisce al crescere dell'età e le donne, in tutte le fasce di età, mostrano un interesse maggiore degli uomini per la lettura (il 47,1 per cento contro il 33,5 per cento dei maschi). Tra chi si dedica alla lettura, quasi la metà (il 45,1 per cento) legge al massimo 3 libri nell'anno – in particolare i giovani – mentre solo il 14,1 per cento legge più di un libro al mese. Tra i lettori forti si distinguono gli adulti dai 55 anni in poi (18,4 per cento) e le donne (15,0 per cento contro il 12,6 per cento dei maschi) di tutte le età. La distanza tra Nord e Sud nell'abitudine alla lettura si amplifica quando si considerano i libri: se ne dichiarano lettori nel tempo libero il 27,5 e il 30,7 per cento dei residenti, rispettivamente, nel Sud e nelle Isole, mentre la quota sale a 42,7 per cento nel Centro, a 48,5 nel Nord-ovest e a 48,7 nel Nord-est. I libri

vengono letti più frequentemente nei comuni centro delle aree metropolitane (48,6 per cento) e con una frequenza maggiore (il 16,7 per cento dei lettori residenti in città leggono 12 e più libri nell'anno).

Nel 2016 riprende a diminuire la quota di lettori di libri (nel 2015 era pari al 42,0 per cento), mentre, tra chi legge, rimane stabile la ripartizione tra lettori forti (12 libri e più) e deboli (da 1 a 3 libri).

Si veda anche la [pubblicazione sulla lettura in Italia relativa al 2015](#).

Si ricorda che l'art. 15, co. 3, lett. l), del [D.P.R. 233/2007](#) (regolamento di riorganizzazione del MIBAC) ha previsto l'istituzione del [Centro per il libro e la lettura](#) quale Istituto dotato di autonomia speciale. L'[art. 2, co. 1, del D.P.R. 91/2009](#) ha, poi, disposto che il Centro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e ha rimesso ad un regolamento emanato ai sensi dell'[art. 17, co. 1, della L. 400/1988](#), la disciplina relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

In base all'art. 1 del regolamento attuativo, emanato con [D.P.R. 34/2010](#), il CCL afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore mentre, ai sensi dell'art. 2, il suo compito è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero, collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro. Il CLL, tra l'altro, incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici; promuove presso le scuole la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il MIUR; supporta le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero; promuove e organizza manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero e, in particolare, organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura; implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura, anche attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

In base all'art. 4, sono organi del CCL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, l'osservatorio del libro e della lettura, il collegio dei revisori dei conti.

La VII Commissione della Camera ha avviato, nella [seduta dell'11 febbraio 2014](#), l'esame in sede referente dell'[A.C. 1504](#) (*Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura*), al quale è stato poi abbinato (nella [seduta del 7 ottobre 2014](#)) l'esame dell'[A.C. 2267](#) (*Norme per la promozione*

*della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole).*

Dal 27 marzo 2014 al 2 luglio 2014, la Commissione ha svolto un ciclo di [audizioni](#) sull'A.C. 1504.

Nella seduta dell'[8 luglio 2015](#), il [testo unificato](#) elaborato dal comitato ristretto – pubblicato come allegato 2 al resoconto sommario della seduta del 7 luglio 2015 – è stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

A tale testo sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti, nelle sedute, rispettivamente, del [13 gennaio 2016](#) e del [6 aprile 2016](#).

Dopo l'espressione del [parere](#) da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, si è convenuto - il [19 settembre 2017](#) - di fissare un nuovo termine per gli emendamenti al testo risultante dalla seduta del 6 aprile 2016. Quindi la *Presidente* della VII Commissione ha comunicato, nella [seduta del 4 ottobre 2017](#), che a tale testo erano stati presentati più di 50 emendamenti e che la Presidenza si riservava di esaminarli, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

L'art. 9 del testo unificato, come modificato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Mibact, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (di cui all'art. 2) e dei Patti locali per la lettura (di cui all'art. 3).

La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, ed è autorizzata la spesa di € 1 mln all'anno (l'ammontare inizialmente previsto era di € 2 mln).

**Articolo 1, commi 319-321**  
***(Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)***

I commi da 319 a 321, inseriti e modificati durante l'esame parlamentare, istituiscono un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Nel corso dell'esame alla Camera la possibilità di usufruire del credito di imposta è stata estesa anche agli esercenti che effettuano la **vendita al dettaglio di libri di seconda mano**.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel **limite di spesa di 4 milioni** di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è **parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*".

Il Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»** determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis», sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 citato, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

È infine previsto che con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

**Nel corso dell'esame alla Camera**, è stato stabilito che il decreto interministeriale può parametrare il credito di imposta (oltre che ai già previsti importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché ad eventuali spese di locazione) ad **altre spese**, anche in relazione all'**assenza di librerie** sul territorio comunale.

**Articolo 1, comma 323**  
*(Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche)*

**Il comma 323 - inserito dalla Camera** - reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, già avviato sulla base della legislazione vigente.

Il comma 323 - **inserito dalla Camera** - reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, avviato con l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

A tal fine, innanzitutto – novellando l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) –, **incrementa** (da € 10 mln) a **€ 15 mln** per il **2018** le risorse stanziare per ridurre il debito fiscale delle fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).

Inoltre, **proroga** (dal 2018) al **2019** il termine per il raggiungimento del **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario** (previsto dall'art. 1, co. 355, della L. 208/2015, come novellato dall'art. 24 del D.L. 113/2016-L. 160/2016) per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato (alla data di entrata in vigore della L. 208/2015) il piano di risanamento (previsto dall'art. 11 del D.L. 91/2013).

A tal fine, **novella**:

- l'**art. 1, co. 355**, primo periodo, della **L. 208/2015** (L. stabilità 2016).

Al riguardo, si segnala che lo stesso co. 355, nel prorogare (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, ha previsto anche che le fondazioni interessate dovevano predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un'integrazione del piano di risanamento per il periodo 2016-2018 (da approvare con decreto interministeriale MIBACT-MEF), pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

*Occorre, dunque, valutare se non occorra prevedere un'ulteriore integrazione del piano di risanamento per l'anno 2019;*

- l'**art. 11, co. 14**, del **D.L. 91/2013**, in base al quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio 2018 determina la liquidazione coatta amministrativa.

**Articolo 1, comma 325**  
***(Contributo all’Agenzia per la prevenzione della cecità)***

**Il comma 325, introdotto alla Camera, incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, a valere, a decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dal comma 1064, art. 1, del ddl di bilancio in esame.**

A tale Sezione, a decorrere dal 2006, è già stato riconosciuto un contributo annuo di euro 750.000, dal comma 10, dell’articolo 11-*quaterdecies*, del DL. 203/205<sup>19</sup> (L. 248/2005) per le attività ed il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale – cui la medesima Sezione fa parte -, come da tabella A, articolo 1 della L. n. 291/2003, che ha disposto la creazione di tale Polo a Roma finalizzato ai servizi e alla ricerca per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti

---

<sup>19</sup> *Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.*

**Articolo 1, comma 327**  
*(Programma “Magna Grecia” - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese)*

**Il comma 327 - inserito dalla Camera** - incrementa di **150.000 euro** per il 2018 e 2019 la dotazione del Fondo per il programma “Magna Grecia”.

Il **comma 327 - inserito dalla Camera** - incrementa di **150.000 euro** per il 2018 e 2019 la dotazione del Fondo per il programma “Magna Grecia” (da 400.000 a 550.000 euro), finalizzato a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale “Capitale europea della cultura”, estendendo il finanziamento anche all’anno 2020 per un ammontare di 200.000 euro.

**Articolo 1, comma 332**  
*(Contributo in favore dell'Accademia nazionale  
delle scienze detta dei XL)*

Il **comma 332 - modificato dalla Camera** - riconosce un **contributo** in favore dell'**Accademia nazionale delle scienze detta dei XL**.

In particolare, la norma riconosce un **contributo** pari a € **200.000** annui, a decorrere dal **2018**, in favore dell'**Accademia nazionale delle scienze detta dei XL**, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa e al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.

Ai fini della copertura del relativo onere (per il 2018 e dal 2021), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

**Articolo 1, comma 333**  
*(Luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della  
Liberazione)*

**Il comma 333 - inserito dalla Camera** - autorizza una spesa di un milione di euro nel 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 destinata alla tutela e alla promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione.

**Il comma 333 - inserito dalla Camera** - autorizza una spesa di un milione di euro nel 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 destinata alla tutela e alla promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, che vengono espressamente elencati (Civico museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema).

**Articolo 1, comma 334**  
*(Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo)*

Il **comma 334 - modificato dalla Camera** - reca un'autorizzazione di spesa a favore dell'[Istituto Luigi Sturzo](#).

In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, il **comma 334** - inserito durante l'esame al Senato - autorizza, per ciascuno degli anni **2018** e **2019**, la spesa di € **300.000** a favore dell'[Istituto Luigi Sturzo](#) ai fini del **programma straordinario** di inventariazione, [digitalizzazione](#) e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di **ricerche** e **convegni** da svolgere nei luoghi più significativi della storia della tradizione cattolico-popolare.

Con la **modifica apportata dalla Camera**, si **estende all'anno 2020** il **contributo** di € **300.000** già previsto per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore dell'**Istituto Luigi Sturzo**.

**Articolo 1, comma 338**

*(Fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso istituisce, per il triennio 2018-2020, un fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica.**

La dotazione del Fondo è pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 5 milioni per il 2020. Al Fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia.

Si demanda ad un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della disciplina dell'utilizzo del fondo. *La norma sull'adozione del regolamento non prevede la partecipazione del Ministro della salute.*

**Articolo 1, comma 344**  
*(Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)*

**Il comma 344 - inserito dalla Camera** - dispone che i costi relativi alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico amministrativo degli altri ISIA.

**Il comma 344 - inserito dalla Camera** - dispone che i costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico amministrativo degli altri ISIA.

L'ISIA di Pescara è stato istituito dall'art. 1, co. 262, della L. 208/2015, mediante trasformazione della sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto è stato approvato con [Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016](#).  
[Qui](#) il sito dedicato

**Articolo 1, comma 346**  
***(Contributi per le “Scuole di eccellenza nazionali dell’altissima formazione musicale”)***

**Il comma 346 - inserito dalla Camera** - incrementa di € 1 mln l’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

**Il comma 346 - inserito dalla Camera** -, per il 2018, incrementa di € 1 mln l’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali prevista dall’art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) (pari a € 7 mln annui dal 2011).

L’incremento è destinato all’erogazione di contributi alle “**Scuole di eccellenza nazionale** operanti nell’ambito dell’**altissima formazione musicale**, di rilevante interesse culturale”, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.

*Sembrerebbe opportuno chiarire a quali soggetti si intenda fare riferimento.*

Al **riparto** delle risorse, sulla base delle esigenze prospettate (si intenderebbe, dalle medesime Scuole), si provvede con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo si ricorda che, nella [seduta dell’Assemblea del Senato del 18 aprile 2011](#), dedicata all’esame del del D.L. 34/2011, il relatore per le parti di competenza della 7<sup>a</sup> Commissione aveva precisato che le risorse di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) erano stanziare a favore degli **enti vigilati dal Ministero**, richiamando in maniera esplicita Biennale di Venezia, Festival dei due mondi di Spoleto, Italia nostra, FAI (Fondo Ambiente Italiano), Triennale di Milano e Quadriennale di Roma. Inoltre, nella [seduta della medesima Assemblea del 19 aprile 2011](#), il Governo, accogliendo l’ordine del giorno G1.101 (testo 2), si era impegnato, tra l’altro:

ai fini della ripartizione delle risorse di cui (tra l’altro) alla lett. c), a prevedere l’individuazione dei criteri, delle modalità e dei soggetti beneficiari in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

nella fase dell’attuazione delle disposizioni di cui (tra l’altro) alla lett. c), ad acquisire il parere degli enti locali interessati;

ad assegnare le risorse di cui alla lett. c) prioritariamente a favore di coloro che attuano ricerca nell’ambito delle specificità linguistiche, culturali e storico-geografiche territoriali e regionali, anche appositamente costituiti per le predette finalità, nonché a ripartire le risorse attribuendo l’80% come quota ordinaria e il 20% come quota premiale, tra coloro che avessero raggiunto almeno il 15% della copertura dei costi.

**Conseguentemente** viene ridotto di € 1 mln l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014) previsto per il 2018.

## **Articolo 1, comma 349**

### ***(Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale)***

**Il comma 349 - inserito dalla Camera** - prevede la possibilità che gli **accordi di valorizzazione** ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale possano includere anche **beni demaniali pertinenziali**, anche **non assoggettati a “vincolo”**, e anche appartenenti al demanio marittimo.

**Il comma 349 - inserito dalla Camera** - prevede la possibilità che gli **accordi di valorizzazione** ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale (di cui all'art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) – che hanno ad oggetto i **beni culturali** (come definiti dall'art. 10 del citato d.lgs.), che, in quanto tali, sono **soggetti alle disposizioni di tutela** (c.d. “**vincolo**”) previste dal medesimo d.lgs. – possano includere anche **beni demaniali pertinenziali**, anche **non assoggettati a “vincolo”**, e anche appartenenti al demanio marittimo, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 34 del Codice della navigazione e all'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione.

In particolare, ciò è consentito nel caso in cui i beni demaniali pertinenziali risultino **direttamente e strettamente necessari** all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.

La finalità dichiarata è quella di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di **federalismo demaniale** recate dall'art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010, in base al quale, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

L'**art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004** prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano **accordi** per definire strategie ed obiettivi comuni di **valorizzazione**, nonché per elaborare i conseguenti **piani strategici di sviluppo culturale** e i **programmi**, relativamente ai **beni culturali** di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

L'**art. 34 del Codice della navigazione** prevede che con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale. In attuazione di tale disposizione l'**art. 36 del regolamento per la navigazione marittima**, di cui al DPR 328/1952, precisa che la destinazione

temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, è autorizzata dal Ministro e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento marittimo. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'art. 36 del Codice della navigazione dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria.

**L'art. 36 del Codice della navigazione** prevede che l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le concessioni di durata superiore a 4, ma non a 15 anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

**Articolo 1, commi 350 e 351**

***(Contributi straordinari per soggetti operanti in favore dei ciechi e degli ipovedenti)***

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. Essi prevedono un contributo straordinario, pari a 2,5 milioni di euro per il 2019, in favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ed un contributo straordinario, pari a 300.000 euro per il 2018, in favore dell'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie (dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).**

Il primo contributo suddetto è inteso alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca, rivolto all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.

Il secondo contributo è inteso allo svolgimento di idonei test e valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualità.

**Articolo 1, comma 352, lett. b)**  
***(Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi  
e relativa ripartizione delle risorse)***

**Il comma 352, lett. b) - modificato dalla Camera** - reca una nuova disciplina concernente ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Serie A, prevedendo, in particolare:

- a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
- b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
- c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

**Il comma 352, lett. b) - modificato dalla Camera** - sostituisce l'**art. 26 del d.lgs. n. 9 del 2008**, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Le risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, sono ripartite dopo aver dedotto le quote di mutualità di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. Si tratta delle risorse (pari **al 10 per cento** delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti) che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina allo sviluppo dei settori giovanili delle società, alla formazione e all'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, al sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e allo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

Il nuovo testo non fa menzione della deduzione delle quote *ex* articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 9 del 2008, abrogato dall'art. 14, comma 1-*bis*, lettera *c*) del D.L. 193/2016.

La novella propone nuovi criteri di ripartizione stabilendo:

- a) una quota del **50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A** (in luogo della quota del 40 per cento attualmente prevista);
- b) una quota del **30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti** (come nel testo vigente);
- c) una quota del **20 per cento sulla base del radicamento sociale** (laddove il testo vigente prevede una quota del 30 per cento in "base al bacino di utenza").

Riguardo alla lettera *b*), la novella introduce nuovi criteri prevedendo di che la quota sia determinata:

- nella misura del **10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati** (nel testo vigente è previsto il 15 per cento sulla base delle ultime cinque "stagioni sportive");
- nella misura del **5 per cento** (in luogo del 10 per cento previsto nel testo vigente) sulla base dei risultati conseguiti "a livello internazionale" (tale menzione non è presente nel testo vigente) e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;
- nella misura del **15 per cento** (in luogo del 5 per cento) sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato (nel testo vigente ci si riferisce all'ultima competizione sportiva).

Riguardo alla lettera *c*), la novella prevede che la quota sia determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, con riferimento al numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e **in subordine all'audience televisivo certificato** (il riferimento a tale parametro è stato inserito dalla Camera).

Nel testo vigente tale quota è determinata in base ad un criterio misto che tiene conto (per il 25 per cento) del numero dei sostenitori come risultante da indagini demoscopiche e per il restante 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento.

La novella demanda, infine, ad un DPCM - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - l'individuazione dei **criteri di ponderazione** delle quote di cui alla lettera *b*), nonché dei **criteri di determinazione del pubblico di riferimento** di ciascuna squadra di cui alla lettera *c*).

**Articolo 1, commi 358-360**  
***(Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive-dilettantistica)***

I commi da 358 a 360, introdotti dalla Commissione bilancio della Camera, sono volti a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Durante l'esame in sede referente, la **Commissione bilancio della Camera** ha introdotto i **nuovi commi da 358 a 360** in tema di **collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive-dilettantistica**.

I commi in esame sono volti a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del [D. Lgs. 81/2015<sup>20</sup>](#)).

Si dispone in particolare:

- che le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del C.O.N.I.) siano considerati **contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 358)**;
- che i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati **fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal C.O.N.I. (comma 359)**;
- che dal **1° gennaio 2018** i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative siano iscritti al **fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS** (con contribuzione dovuta, **nei primi 5 anni**, in misura pari al **50% del compenso** spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS (**comma 360**).

---

<sup>20</sup> Recante *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*

**Articolo 1, comma 361**  
*(Uso e gestione di impianti sportivi)*

**Il comma 361 - inserito dalla Camera** - detta disposizioni in relazione all'uso e alla gestione degli **impianti sportivi** degli enti locali territoriali.

Il **comma 361 (inserito dalla Camera)**, novellando l'art. 90, co. 24, 25 e 26, della L. 289/2002, dispone – anche a seguito del comma 353, che ha previsto la possibilità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro - che:

- l'uso degli **impianti sportivi** in esercizio da parte degli enti locali territoriali (di cui rimane ferma l'apertura a tutti i cittadini) deve essere garantito, (sempre sulla base di criteri obiettivi), **in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** (e non più, indistintamente, a tutte le società e associazioni sportive);
- la **gestione degli impianti sportivi** (nei casi in cui l'ente territoriale non intenda farlo direttamente) è affidata **in via preferenziale** (sempre sulla base di convenzioni), oltre che (come a legislazione vigente) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a **società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** (e non più a “società sportive dilettantistiche”);
- le **palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici** devono essere posti a disposizione - ora **in via preferenziale** - di **società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (sempre compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari).

Dunque, di fatto, si introduce ora la possibilità che tali impianti possano essere messi a disposizione, seppure in subordine, di tutte le società e associazioni sportive (e non più solo delle dilettantistiche).

**Articolo 1, comma 368**  
*(Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio)*

**Il comma 368 è stato per intero riformulato dalla Camera. Mentre il testo introdotto dal Senato in prima lettura** consentiva, per lo svolgimento di determinati servizi, l'assunzione di assistenti di stadio (cosiddetti *steward*) con contratti di lavoro intermittente in deroga a specifiche disposizioni della disciplina relativa a tali contratti, **il testo approvato dalla Camera** (in via sostitutiva rispetto alla suddetta previsione) consente in materia il ricorso **al lavoro occasionale in termini più ampi rispetto a quelli posti dalla disciplina generale relativa a tale istituto.**

La deroga rispetto a quest'ultima concerne il limite di importo dei compensi, che, per le attività in esame, viene elevato a 5.000 euro (in un anno civile<sup>21</sup>) per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun utilizzatore. Si ricorda che la disciplina generale<sup>22</sup> consente invece lo svolgimento di prestazioni occasionali nei seguenti limiti (relativi ad ogni anno civile):

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Per l'individuazione delle attività degli assistenti di stadio interessate dalla deroga, la novella fa riferimento al D.M. 8 agosto 2007. Quest'ultima disciplina è posta con riferimento ai complessi ed agli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgano partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, mentre la deroga in oggetto - richiamando i soggetti di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91 - *sembrerebbe concernere anche le altre società sportive professionistiche nonché prescindere dalla dimensione dell'impianto.*

Come accennato, il **testo approvato dal Senato in prima lettura** riconosceva invece alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio (per lo svolgimento di servizi intesi al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti) con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga:

- ai limiti di età previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni);
- alla disposizione che, in assenza di contratto collettivo, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui si possa ricorrere al lavoro intermittente (art. 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del D.Lgs. 81/2015).

---

<sup>21</sup> Con la locuzione "anno civile" si fa riferimento, per ciascun anno, all'intero periodo 1° gennaio-31 dicembre.

<sup>22</sup> Di cui all'art. 54-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

**Articolo 1, comma 369**  
***(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)***

**Il comma 369 - modificato dalla Camera** - istituisce il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

**Il comma 369 - modificato dalla Camera** - istituisce presso l'**Ufficio per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri il **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**.

L'[Ufficio per lo sport](#) è stato istituito come Ufficio autonomo dall'art. 1 del [D.P.C.M. 7 giugno 2016](#) (che ha modificato il D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In precedenza esso era costituito come ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie).

L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Mibact in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

L'organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport è stata disciplinata dal [decreto 1° settembre 2016](#) del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio si articola in due servizi: il Servizio I per i rapporti istituzionali, internazionali e per la *governance* nello sport e il Servizio II per la vigilanza, i contributi e per l'impiantistica sportiva.

La dotazione del Fondo è pari a:

- **€ 12 mln** per il **2018**;
- **€ 7 mln** per il **2019**;
- **€ 8,2 mln** per il **2020**;
- **€ 10,5 mln** a decorrere dal **2021**.

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:

- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle **persone disabili** mediante l'uso di **ausili per lo sport**;
- sostenere la realizzazione di **eventi calcistici** e di altri **eventi sportivi** di rilevanza **internazionale**;
- sostenere la **maternità delle atlete non professioniste**;
- garantire il **diritto** all'esercizio della **pratica sportiva** quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del **minore**, anche attraverso la realizzazione di **campagne di sensibilizzazione**;
- sostenere la realizzazione di **eventi sportivi femminili** di rilevanza **nazionale e internazionale (tale finalità è stata introdotta durante l'esame alla Camera)**.

L'**utilizzo** del Fondo è disposto con uno o più **DPCM**, da adottare **entro il 28 febbraio** di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Inoltre, al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori, di cui alla lett. e), la disposizione consente il **tesseramento** - senza alcun **aggravio** rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani - presso **società** o **associazioni** affiliate alle **Federazioni sportive nazionali**, alle **Discipline sportive associate** o agli **Enti di promozione sportiva**, anche **paralimpici**, per i minori **cittadini di paesi terzi**, anche **non in regola** con le norme relative all'**ingresso** e al **soggiorno**, laddove siano **iscritti da almeno un anno** a una qualsiasi classe dell'**ordinamento scolastico italiano**.

Si veda la [Nota Breve n. 185 dell'ottobre 2017](#), predisposta in occasione dell'esame dell'[A.S. n. 361-B](#).

Al riguardo si ricorda che la L. 12/2016 ([A.S. 1871](#)) ha previsto che i **minori di anni 18** che **non sono cittadini italiani** e che risultano **regolarmente residenti** nel territorio italiano almeno dal compimento del **decimo anno** di età possono essere **tesserati** presso **società sportive** appartenenti alle **federazioni nazionali** o alle **discipline associate** o presso associazioni ed **enti di promozione sportiva** con le **stesse procedure** previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'**acquisizione** della **cittadinanza italiana** da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

Si veda la [Nota Breve n. 68 dell'aprile 2015](#), predisposta in occasione dell'esame dell'[A.S. n. 1871](#).

**Articolo 1, comma 374**  
*(Norme in materia di contribuzione e trattamenti pensionistici per gli sportivi professionisti)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.** Esso modifica la disciplina del contributo di solidarietà previsto nell'ordinamento pensionistico degli sportivi professionisti, oltre a porre (con la novella di cui alla **lettera c)**) una correzione formale nella disciplina dei trattamenti pensionistici dei medesimi soggetti.

Più in particolare, le novelle di cui alle **lettere a) e b)** incrementano secondo le misure e i termini temporali ivi stabiliti il contributo di solidarietà a carico degli sportivi professionisti. Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'aliquota del contributo di solidarietà in esame è pari all'1,2%, di cui 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,60 punti a carico del lavoratore.

Restano ferme le norme sulla base di calcolo del contributo di solidarietà. In base ad esse: per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il contributo in esame è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 322 euro e fino all'importo giornaliero di 2.344 euro; per gli altri sportivi professionisti, il contributo è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 100.324 euro e fino all'importo annuo di 731.362 euro.

**Articolo 1, commi 389-391**  
**(Pay back nel settore farmaceutico)**

Il **comma 389** concerne i termini temporali sia per l'adozione delle determinazioni sul ripiano **dell'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera** sia per il pagamento dei corrispondenti importi da parte delle aziende farmaceutiche. Con una disposizione aggiunta in seconda lettura, inoltre, viene definita una **specifica modalità di riparto delle quote** relative al **superamento** dei predetti **limiti di spesa** per alcuni **medicinali con nuova autorizzazione** all'immissione in commercio (AIC), allo scopo di salvaguardarne la commercializzazione nel loro primo anno di immissione nel mercato.

Il **comma 390** riguarda i termini di chiusura di **procedure di transazione** relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il **comma 391** concerne le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.

Il **comma 389** prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adotti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le determinazioni sulle quote di ripiano a carico di ogni azienda farmaceutica per l'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera e che, nei successivi 30 giorni, le aziende suddette provvedano alla corresponsione dell'importo dovuto. La norma stabilisce, quindi, nuovi termini, in sostituzione di quelli, già spirati, previsti, per il medesimo 2016, dalla normativa fino ad ora vigente<sup>23</sup> (termini fissati, rispettivamente, al 31 marzo 2017 ed al 30 aprile 2017).

Si ricorda che per i casi di superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale il ripiano è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, secondo la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Per i casi di superamento dell'altro limite, una quota pari al 50 per cento (del valore eccedente a livello nazionale) è a carico delle aziende farmaceutiche (secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15, comma 8, del citato D.L. n. 95 del 2012, e successive modificazioni) ed il restante 50 per cento è a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti<sup>24</sup>.

Riguardo alla misura dei due limiti e ai relativi criteri di computo, essi sono stati rideterminati, per gli anni successivi al 2016, dall'art. 1, commi 398 e 399, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Viene inoltre disposta una **specifico modalità per il calcolo del ripiano per l'anno 2016** dell'eventuale superamento dei tetti della spesa farmaceutica

---

<sup>23</sup> Cfr. l'art. 21, comma 20, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

<sup>24</sup> Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

territoriale e ospedaliera che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è chiamata a determinare entro i termini sopra indicati. Tale ripiano è determinato nella **misura massima del 10 per cento** della variazione positiva del fatturato dei seguenti medicinali:

- **medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto** commercializzati per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente;
- **medicinali non coperti da brevetto** immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e **per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all’anno precedente**

Obiettivo di quest’ultima disposizione è quello di non determinare un trattamento sfavorevole per i medicinali di nuova immissione sul mercato, dovuto al fatto che gli stessi non hanno un fatturato pregresso e pertanto non possono avere un budget prestabilito di vendita, con l’effetto che il ripiano a loro carico avrebbe un impatto elevato. In sostanza, la norma riproduce e porta a regime quanto previsto dall’articolo 21 del DL. 113/2016 (L. 169/2016) che ha stabilito il pagamento del 10% del fatturato annuo per le nuove immissioni in commercio di medicinali brevettati ma non a carattere innovativo<sup>25</sup>, né orfani<sup>26</sup>, per gli anni dal 2013 al 2015.

Il **comma 390** dispone che l’AIFA, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, concluda le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sull’applicazione delle norme sui criteri e le procedure per il ripiano del superamento, negli anni 2013, 2014 e 2015, del limite di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. Il termine per la conclusione delle transazioni è riferito a quelle ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2017 e la conclusione stessa viene subordinata alla condizione che l’azienda sia in regola con l’eventuale adempimento di cui al precedente **comma 389**.

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di bilancio osservano che la soluzione transattiva appare giustificata anche dalle prospettive sfavorevoli dei contenziosi in questione, relativi al calcolo delle singole quote di ripiano.

Il **comma 391** prevede che l’AIFA, entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al **comma 390**, adotti una determina riepilogativa degli importi in esame a carico di ogni azienda

---

<sup>25</sup> La [Determina AIFA n. 519/2017](#) del 31 marzo 2017 ha quindi stabilito i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell’innovatività ai fini dell’eventuale riduzione del prezzo di rimborso. Per l’attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave, intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita.

<sup>26</sup> Il farmaco orfano è un farmaco destinato al trattamento di una malattia rara e come tale, pertanto, non ha avuto, anche a causa dello scarso numero di pazienti, un ciclo di sperimentazioni tale da consentire di arrivare ad una formulazione brevettabile.

farmaceutica per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, "a mezzo PEC e in forma tabellare aperta", per ciascuno dei suddetti anni, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica spettanti alle singole regioni e province autonome. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi 30 giorni ad adottare il decreto di attribuzione delle corrispondenti somme alle regioni e province autonome.

Si ricorda che l'art. 21, commi da 2 a 9, da 13 a 15 e 23, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha definito una specifica disciplina sulla determinazione delle quote a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento di entrambi i limiti in esame nell'anno 2013 e nell'anno 2015 e del solo limite per la spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (anno in cui non si è verificato un superamento dell'altro limite).

In particolare, il comma 2 prevede che, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 113, l'AIFA pubblichi sul proprio sito internet l'elenco provvisorio contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Entro i successivi 15 giorni, le predette aziende farmaceutiche corrispondono provvisoriamente la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 113, l'AIFA provvede a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, ai dati relativi alla spesa farmaceutica aggregati per singola AIC, per mese, per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia "A" aggregati per azienda sanitaria (comma 4). Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende interessate, fermo l'obbligo di versamento in via provvisoria di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati previa trasmissione all'AIFA di adeguata documentazione giustificativa. L'istanza di rettifica è pubblicata sui siti istituzionali della regione interessata e dell'AIFA (comma 5). Nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome (comma 9). Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (comma 6).

Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016 (termine che è posto anche per la corresponsione all'azienda dell'importo eccedente, qualora la misura dell'acconto sia risultata superiore a quella delle quote a carico dell'azienda). La determinazione della quota annua definitiva (a carico di ciascuna azienda farmaceutica) è operata, secondo i commi 7 e 8, in proporzione all'entità del superamento del budget attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Si prende in considerazione il fatturato (dell'azienda) dell'anno precedente quello di riferimento<sup>27</sup> (accertato mediante

---

<sup>27</sup> Per il calcolo del fatturato, si fa riferimento ai prezzi individuati dal terzo periodo del presente comma 7.

la procedura suddetta), fatturato che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle risorse incrementalmente rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del *budget* annuo aziendale così determinato è ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse complessivamente attribuite dall'AIFA (ai sensi delle norme richiamate nel quarto periodo del comma 7) per i farmaci innovativi<sup>28</sup> e per i fondi di garanzia.

Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie:

- per coprire il superamento, per i farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi (tale incremento è ripartito tra le aziende secondo i criteri di cui al primo e al secondo periodo del comma 15);
- ai fini di un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del *budget* assegnato (ai sensi del precedente comma 7) dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano<sup>29</sup> (i criteri di tale riparto sono posti dal terzo periodo del comma 15).

Il quarto periodo del comma 15 pone una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche, rappresentate da quelle che abbiano distribuito in commercio per la prima volta (nell'anno oggetto del ripiano) uno o più farmaci - ad esclusione di quelli orfani o innovativi (e sempre che siano coperti da brevetto) -, per i quali non sia disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente. Tali aziende farmaceutiche partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

I commi 13 e 23 pongono, con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14 dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio ai sensi dei commi in oggetto, della norma sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano (a carico delle medesime aziende) per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

---

<sup>28</sup> Riguardo alla nozione, ai fini in esame, di farmaco innovativo, cfr. l'art. 5, comma 2, lettera *a*), del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

<sup>29</sup> Ai fini in oggetto, la nozione di farmaco orfano è costituita da tutte le fattispecie di cui alle lettere *i*) ed *i*-bis) dell'art. 15, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

**Articolo 1, commi 392 e 393**  
***(Quota di ripiano del superamento del limite di spesa farmaceutica per  
taluni farmaci di nuova immissione in commercio)***

I **commi 392 e 393** sono volti a definire una **specifica modalità di riparto delle quote** relative al **superamento** dei predetti **limiti di spesa** per alcuni **medicinali con nuova autorizzazione** all'immissione in commercio (AIC), allo scopo di salvaguardarne la commercializzazione nel loro primo anno di immissione nel mercato. La disposizione si applica dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta ufficiale.

Il comma **392** dispone una **specifica modalità per il calcolo del ripiano per l'anno 2016** dell'eventuale superamento dei tetti della spesa farmaceutica territoriale e della spesa ospedaliera che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è chiamata a determinare entro i termini indicati al comma 249. Tale ripiano è determinato nella **misura massima del 10 percento** della variazione positiva del fatturato dei seguenti medicinali:

- **medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto** commercializzati per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente;
- **medicinali non coperti da brevetto** immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e **per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all'anno precedente**

Obiettivo di quest'ultima disposizione è quello di non determinare un trattamento sfavorevole per i medicinali di nuova immissione sul mercato, dovuto al fatto che gli stessi non hanno un fatturato pregresso e pertanto non possono avere un budget prestabilito di vendita, con l'effetto che il ripiano a loro carico avrebbe un impatto elevato. In sostanza, la norma riproduce e porta a regime quanto previsto dall'articolo 21 del DL. 113/2016 (L. 169/2016) che ha stabilito il pagamento del 10% del fatturato annuo per le nuove immissioni in commercio di medicinali brevettati ma non a carattere innovativo, né orfani, per gli anni dal 2013 al 2015.

La [Determina AIFA n. 519/2017](#) del 31 marzo 2017 ha stabilito i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività ai fini dell'eventuale riduzione del prezzo di rimborso. Per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave, intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita.

Si ricorda, infine, che il **farmaco orfano** è costituito da una molecola sperimentale destinata al trattamento di una malattia rara e come tale presenta costi elevati di brevettabilità, anche a causa dello scarso numero di pazienti sottoponibili ai cicli di sperimentazione.

Il comma **393** deroga all'ordinario termine di entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio (in questo caso 1° gennaio 2018), stabilendo che la stessa **si applichi dal giorno di pubblicazione** del presente provvedimento in Gazzetta ufficiale.

**Articolo 1, comma 394 – 402**  
***(Pay back nel settore farmaceutico)***

I **commi 394 – 402** introducono alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei **versamenti (cd. di *payback*)** che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di **sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale** previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

Il **comma 394** chiarisce che le **quote di ripiano** determinate dall'AIFA per il **superamento**, nel 2016, del **tetto della spesa farmaceutica è al lordo dell'IVA** in coerenza con la normativa vigente e pertanto stabilisce che, l'articolo 26, commi 2 e 5, del DPR 633/1972 (diritto di portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto per variazioni in riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpreta come segue:

a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa **farmaceutica territoriale** (articolo 5, comma 3, lett. c) del DL. 159/2007) e per quella **ospedaliera** (articolo 15, comma 7, DL. 95/2012), le stesse aziende possono portare in detrazione l'IVA scorporandola dagli importi da versare a titolo di **payback (lett. a)**);

Si ricorda che, con riferimento alla **spesa farmaceutica territoriale** (riferita ai farmaci di fascia A rimborsati integralmente, in convenzione, dal Servizio sanitario nazionale), il limite stabilito per il tetto della spesa è stato da ultimo adeguato, con effetto dal 2013, all'**11,35%** dell'ammontare complessivamente a carico del SSN, sia a livello nazionale, sia con riferimento alle quote di ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del DL. 95/2012. Invece, con riferimento alla **spesa farmaceutica ospedaliera** (riferita ai predetti farmaci di fascia A e a quelli di fascia H, venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche, detti di farmaceutica non convenzionata), il limite è stato da ultimo determinato nel **3,5%** dell'ammontare complessivamente a carico del SSN (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del DL. 95/2012 che peraltro ha stabilito una quota del 50% del predetto sforamento a carico delle regioni dove lo stesso si è verificato);

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema [La spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera](#).

b) nel caso di versamenti di **payback** effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla **riduzione** stabilita dall'AIFA del **5% dei prezzi dei farmaci** e di quelli corrisposti per l'**1,83%** sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende farmaceutiche è consentita la detrazione dell'IVA solo se i versamenti sono integrati da un ulteriore versamento all'erario, per la parte corrispondente all'IVA, senza possibilità di compensazione con l'eventuale IVA a credito (**lett. b)**);

In proposito si ricorda che la [Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006](#) ha applicato una riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN (fascia A-H). Successivamente, l'articolo 1, comma

796, lettere *f* e *g*) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha previsto, per le aziende farmaceutiche, la possibilità di adottare il [meccanismo del payback](#) di tutte le specialità medicinali di fascia A ed H distribuite attraverso le farmacie aperte al pubblico ed attraverso le strutture sanitarie pubbliche, con l'esclusione dei farmaci equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza. Secondo la norma della finanziaria 2007, piuttosto che continuare a subire la riduzione del prezzo del 5%, le case farmaceutiche possono scegliere di attuare un rimborso diretto alle singole regioni (corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5% per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita).

Per quanto riguarda il payback sulla convezionata, l'extrasconto viene praticato con le modalità per il versamento degli importi dovuti in adempimento al disposto dell'art. 11, co. 6, del decreto legge 78/2010. La norma al riguardo stabilisce che l'AIFA pubblici delle tabelle, per regione e per singola azienda farmaceutica, con gli importi corrispondenti ad una quota dell'1,83% determinata sulla base del valore dei medicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, che dovranno essere versati dalle aziende farmaceutiche ad ogni singola regione. Successivamente, il decreto legge 95/2015 ha incrementato temporaneamente – dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre 2012– le quote a carico delle aziende farmaceutiche. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2013, gli importi di payback attribuiti alle singole aziende titolari di AIC sono tornati a corrispondere con la quota dell'1,83% della spesa farmaceutica convenzionata.

Il **comma 395** stabilisce inoltre che il **diritto alla detrazione dell'imposta** si matura con l'effettuazione dei versamenti di payback e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP esclusivamente nel periodo d'imposta in cui sono effettuati. Viene stabilito l'obbligo di emissione di un apposito **documento contabile** da parte delle aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione IVA maturato con i versamenti di payback (**comma 396**). Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi dell'atto con cui l'AIFA determina, in via definitiva, gli importi da versare.

Il **comma 397** detta alcune norme contabili necessarie alla regolarizzazione delle operazioni di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA di cui le aziende farmaceutiche potranno avvalersi anche in relazione ai versamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018), entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita a tale anno. Per i versamenti di payback ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lett. a) (sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) **sono fatti salvi i comportamenti contabili** adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all'IVA ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all'imposta detratta nel periodo d'imposta in cui la detrazione è stata operata.

Invece, per versamenti di payback relativi alle fattispecie di cui alla lett. b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall'AIFA in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IVA

scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati (cd. **versamenti al netto dell'IVA**), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018) ad annotare un'apposita rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione IVA è stata operata anteriormente a tale data, la rettifica comporterà l'iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d'imposta in corso all'anno in cui è stata operata la detrazione.

Il **comma 398** introduce una disposizione che **uniforma il trattamento fiscale ai fini IVA** dei diversi versamenti di payback che, allo stato, risultano calcolati diversamente al lordo o al netto dell'IVA e pertanto, i commi **399, 400 e 401** provvedono a novellare conseguentemente la normativa vigente, nei casi di sfioramento, rispettivamente, della spesa farmaceutica ospedaliera, di quella per la riduzione del 5% e per la riduzione dell'1,83% dei prezzi dei farmaci dispensati dal SSN. Per queste due ultime tipologie, ai sensi del comma 251-*decies* lett. c) e comma 251-*undecies*, lett. b), rispettivamente, si prevede l'obbligo, in capo alle aziende farmaceutiche, al fine di evitare compensazioni contabili tra regioni ed erario, di effettuare il versamento della quota di payback (scomputata dell'IVA) alle regioni (il 90,91%) e della quota dell'imposta (il 9,09%) direttamente all'erario.

Inoltre, ai sensi del comma **398**, il payback del 5% deve essere calcolato al lordo dell'IVA a partire dai versamenti dovuti in relazione alla sospensione della riduzione dei prezzi richiesta dalle aziende farmaceutiche per l'anno 2018 e calcolati sulla base dei dati dei consumi del 2017, mentre per payback dell'1,83% il calcolo al lordo dell'IVA si applica a partire dai versamenti calcolati sulla base dei consumi dell'anno 2018. Per entrambi i casi, pertanto, si potrà utilizzare il meccanismo dello scorporo dell'IVA da portare in detrazione, come previsto dalla lett. a) del comma 394.

Il **comma 402** estende l'applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del decreto IVA.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del DPR 633/1972 che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non fossero debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le PA, anche qualora non rivestissero la qualità di soggetto passivo IVA, sono chiamate a versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto MEF del 23 gennaio 2015, l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Recentemente, tale meccanismo è stato esteso dall'art. 3 del DL. 148/2017 (L. 172/2017) anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per

una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

Si sottolinea che nella versione iniziale dell'emendamento che ha introdotto la disposizione durante l'esame referente in seconda lettura, era riportata la disposizione – non più presente nella versione definitivamente approvata - che recava la salvaguardia dagli oneri di finanza pubblica, per cui dall'attuazione della disposizione non avrebbero dovuto derivare nuovi o maggiori oneri.

**Articolo 1, commi 403-406**  
*(Sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale)*

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. Essi concernono la sperimentazione, in nove regioni, dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.**

Si prevede che per i nuovi servizi, già disciplinati dal D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 - servizi che possono essere svolti, previa adesione del titolare, dalle farmacie, pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale - sia avviata in nove regioni una sperimentazione, relativa alla remunerazione degli stessi da parte del Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, viene posto uno stanziamento pari a 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle risorse finanziarie destinate a progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione di nove regioni, di cui tre per il 2018, ulteriori tre per il 2019 e ulteriori tre per il 2020, in cui avviare la sperimentazione suddetta; nell'individuazione delle regioni, si deve tener conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale.

La sperimentazione è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti<sup>30</sup>, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutare se sia opportuna l'estensione all'intero territorio nazionale.

I nuovi servizi in oggetto concernono<sup>31</sup>:

- a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;
- b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative intese a garantire il corretto impiego dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
- c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipino all'attuazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie;

<sup>30</sup> Di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

<sup>31</sup> Cfr., più in dettaglio, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi, nonché l'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

- d) l'erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche con l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
- e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei summenzionati servizi di secondo livello, di alcune prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- f) l'effettuazione, presso le farmacie medesime, delle prenotazioni per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (erogate da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate), del pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e del ritiro dei corrispondenti referti. Le regioni e le province autonome possono inoltre prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni obbligatorie sia effettuabile presso le farmacie in oggetto.

**Articolo 1, comma 407**  
**(Determinazione da parte di AIFA del pay-back per il periodo 2013-2015 e per il 2016)**

Il **comma 407** prevede, per il 2018, il differimento di alcuni termini annuali stabiliti per l'attivazione della **procedura per il rientro dai disavanzi sanitari regionali** in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria.

Esso viene attuato **differendo**, per il 2018, alcuni termini previsti per i **piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali** in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria e, più precisamente, facendo slittare dal 31 maggio al 15 luglio e dal 30 aprile al 15 giugno i termini, recati dal comma 174, articolo 1, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Tale norma della legge finanziaria 2005 prevede, in caso di situazione di squilibrio individuata dal monitoraggio trimestrale dei conti regionali in disavanzo. In particolare, qualora dai dati del monitoraggio dei conti regionali del IV trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati i provvedimenti necessari a far fronte alla situazione di squilibrio finanziario, e anche nel caso in cui gli stessi provvedimenti adottati siano insufficienti, il Presidente del Consiglio diffida la regione a provvedere entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, con procedure previste all'articolo 8, comma 1, della L. 131/2003 (potere sostitutivo o nomina di un commissario *ad acta*).

Tale commissario, entro il **31 maggio** di ciascun anno, è chiamato ad adottare i provvedimenti necessari al ripiano del disavanzo di gestione. Se tali provvedimenti non risultino adottati, si applicano comunque il blocco automatico del *turn over* del personale del SSR fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla verifica ed il divieto di effettuare spese non obbligatorie nello stesso periodo e comunque nella misura massima prevista dalla normativa vigente sull'addizionale regionale IRPEF e sulle maggiorazioni IRAP. Inoltre, scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni di aliquota delle predette imposte intendendosi applicate le stesse nella loro misura massima. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del *turn over* e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli.

La disposizione in esame è volta ad agevolare il **completamento delle procedure da parte dell'AIFA** (l'Agenzia italiana del farmaco) per la determinazione delle **quote di payback** relative al periodo 2013-2015 e al 2016, consentendo successivamente l'effettiva erogazione dei versamenti alle regioni da parte delle aziende farmaceutiche, come disposto dai commi 250 e 251 (v. scheda *infra* scheda di lettura) del provvedimento in esame.

**Articolo 1, comma 416**  
***(Partecipazione in start-up dell'INAIL)***

Il **comma 416**, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza l'INAIL a partecipare in start-up, in forma diretta e in forma indiretta. Inoltre il comma reca disposizioni per quanto concerne progetti e attività dei distretti produttivi e di ricerca nelle aree della protesica e della riabilitazione, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme.

Il **comma 416**, introdotto durante l'esame alla Camera, riguarda le iniziative di investimento in *start-up* da parte dell'INAIL. L'Istituto, infatti, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge di bilancio per il 2017, può partecipare in tali iniziative imprenditoriali, in forma diretta (costituendo e partecipando a *start-up* di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca) o indiretta (tramite la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di *start-up* innovative).

La norma introdotta dal comma in esame dispone che l'INAIL, per quanto concerne le **aree della protesica e della riabilitazione**, valuti prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del **polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme**

**Articolo 1, comma 417**  
***(Sperimentazione degli acquisti centralizzati)***

Il **comma 417** riduce il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l'approvvigionamento di determinate categorie merceologiche indipendentemente da Consip. La disposizione si applica a corrispettivi inferiori rispetto ai migliori indicati nelle convenzioni tra Consip e centrali di committenza regionali.

Il **comma 417**, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l'approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali.

**Articolo 1, commi 418 e 419**  
***(Banca dati per la registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento)***

È istituita presso il Ministero della salute una banca dati per la registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento - con un'autorizzazione di spesa per il 2018 di 2 milioni.

Le **dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)** - com'è noto - sono state previste dalla legge recante *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, approvata in via definitiva dal Senato nella seduta del 14 dicembre 2017, senza modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera (A.S. n. 2801).

Secondo l'articolo 4 di quella legge, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi ed acquisite adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie (se le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, esse comunque mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente).

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT (le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita).

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie).

I due commi introdotti dalla Camera dei deputati prevedono - a fini attuativi della disciplina sopra ricordata - la istituzione di una **banca dati** destinata alla registrazione delle DAT, **presso il Ministero della salute**.

Per l'attuazione della banca dati è autorizzata, per il 2018, la spesa di 2 milioni (attinti alla Tabella B, sull'appostamento del medesimo ministero).

Nonché prevedono che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, **le modalità di registrazione delle DAT** siano definite da un **decreto del Ministro della salute**, previa **intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

**Articolo 1, comma 420**  
*(Adozione delle tariffe massime di remunerazione  
nel settore sanitario)*

Il **comma 420**, prevede che, **entro il 28 febbraio 2018**, siano adottati i decreti di fissazione **delle tariffe massime** delle prestazioni di **assistenza ospedaliera**, di assistenza **specialistica ambulatoriale** nonché le tariffe delle **prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura**.

La norma in esame dispone che, **entro il 28 febbraio 2018**, siano adottati **i decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera** (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie), di **specialistica ambulatoriale** nonché le tariffe massime delle **prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura**. Tali decreti, in base all'art. 64, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - D.P.C.M. che ha operato una revisione complessiva dei livelli essenziali di assistenza (LEA) -, dovranno essere emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del citato articolo 64, dalla data di pubblicazione dei decreti trovano applicazione, rispettivamente, le nuove disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e in materia di erogazione di dispositivi protesici, disposizioni richiamate dai medesimi commi 2 e 3 dell'art. 64 e stabilite dal suddetto D.P.C.M. di revisione dei LEA<sup>32</sup>.

Il SSN garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA attraverso l'attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati) e privati accreditati, con i quali le regioni e le aziende stipulano degli accordi o dei contratti. Tutti gli erogatori del SSN sono remunerati secondo regole stabilite a livello regionale. Le regole di base del sistema di remunerazione vigente sono state inizialmente stabilite dal D.Lgs. 502/1992 (articolo 8-*sexies*), che ha introdotto nel SSN un sistema di tipo prospettico, basato su tariffe per prestazione fissate preventivamente. Elemento fondamentale del sistema sono le tariffe predeterminate per singola prestazione. Le prestazioni sanitarie per le quali sono determinate le tariffe sono definite in maniera univoca, a livello nazionale, per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantirne l'omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza.

**Questi i decreti che a legislazione vigente determinano i tariffari delle prestazioni:**

---

<sup>32</sup> Si segnala che, nel corso dell'esame referente alla Camera, è stato corretto il testo originario della disposizione. E' stato infatti precisato che i decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale e assistenza protesica saranno adottati non solo ai sensi dell'articolo 64, comma 2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA), che riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ma anche del successivo comma 3, che riguarda i dispositivi protesici.

- **Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012** che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 8-*sexies* del D.Lgs. 502/1992, **determina le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera** per acuti (all.1), di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie (all. 2) e di assistenza specialistica ambulatoriale (all. 3). Nell'intento di razionalizzare l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti privati accreditati, l'articolo 15, commi da 15 a 18, del decreto legge 95/2012, ha disposto la determinazione di una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN. Pertanto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali delle regioni che li hanno determinati. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, il Decreto 18 ottobre 2012 ha confermato l'erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale già contenute nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (Nomenclatore Tariffario). L'articolo 6, co. 3, del decreto legge Proroga termini 2015 (D.L. 210/2015), modificando l'art. 15, co. 16, del decreto legge 95/2012, ha prorogato al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale e protesica, fissando invece al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto dell'ottobre 2012;
- **Nomenclatore tariffario protesi e dispositivi** (Decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332). Le prestazioni relative all'assistenza protesica indicate dall'articolo 2, comma 380, della legge 244/2007 (finanziaria 2008 si riferiscono esclusivamente alla fornitura dei dispositivi su misura indicati nell'allegato 1 del decreto 332/1999, vale a dire i dispositivi per i quali è fissata la remunerazione a tariffa. Non devono pertanto essere considerati i dispositivi standard o di serie, indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale ora citato, il cui prezzo è individuato tramite l'espletamento di procedure pubbliche di acquisto.

Successivamente, l'articolo 64, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza* (c.d. Nuovi Lea) ha previsto che l'efficacia delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale nonché di alcune disposizioni in materia di assistenza protesica (e dei relativi nuovi Nomenclatori) contenute nello stesso D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, fossero subordinate alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti di fissazione delle tariffe massime per le corrispondenti prestazioni.

Più in particolare, come disposto dall'articolo 64, comma 2, del D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati (allegati 4, 4A, 4B, 4C e 4D) del D.P.C.M. medesimo, entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 8-*sexies*, comma 5, del D.Lgs. 502/1992 di determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ospedaliera e riabilitativa. All'entrata in vigore di tale decreto, saranno abrogati:

- il decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN e relative tariffe;
- il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN.

Per quanto riguarda l'**assistenza protesica**, lo stesso articolo 64, ma al comma 3, stabilisce che le disposizioni in materia di ausili su misura (allegato 5 – Elenco 1 di cui all'art. 17, comma 3, lett. a, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017) entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto interministeriale Salute/Economia sulle modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, da adottarsi previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8-*sexies*, comma 7, del D.Lgs. 502/.

Per quanto riguarda l'**assistenza ospedaliera**, si ricorda che il D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, dedica una particolare attenzione al tema dell'appropriatezza organizzativa e ai criteri di appropriatezza per tutti i regimi di ricovero ospedaliero. Sul tema ha previsto che:

- le regioni e le province autonome avrebbero dovuto adottare, entro il 15 marzo 2017, misure di incentivo per assicurare il raggiungimento di una percentuale-obiettivo di interventi chirurgici in regime ambulatoriale in luogo di quelli in *day surgery* e in *day hospital*. Il trasferimento delle prestazioni sarebbe dovuto avvenire, ad opera della Commissione nazionale LEA, entro il 28 febbraio 2017 in una percentuale fissata, per ciascuna classe, sul totale dei ricoveri;
- criteri di appropriatezza del ricorso al *day hospital* e al *day surgery* e ai ricoveri ordinari di lungodegenza e riabilitazione. Tale processo si dovrà completare con l'emanazione del decreto in materia di criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, attuativo dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto legge 78/2015;
- misure per ridurre il parto cesareo, attraverso la fissazione di soglie al di sopra delle quali le regioni sono tenute ad adottare misure disincentivanti.

**Articolo 1, commi 422-434**  
***(Rapporti di lavoro per attività di ricerca negli IRCCS pubblici e negli IZS)***

I **commi in esame** sono stati inseriti dalla Camera. Essi prevedono l'istituzione, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, stabiliscono, con riferimento ai suddetti Istituti, una nuova disciplina - anche con l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie - relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all'eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto e recano, per i medesimi Istituti, norme transitorie in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile.

Il rapporto di lavoro del personale rientrante nel nuovo ruolo suddetto è disciplinato, ai sensi del **comma 423**, da un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale del comparto della Sanità, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al **comma 424**, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Si prevede altresì che gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti costituiscano un'autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli IZS, al direttore generale.

Ai sensi del **comma 424**, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, gli Istituti in esame possono assumere personale con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, entro il limite delle risorse finanziarie ivi stabilite e secondo i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo **comma 425**. Il limite delle risorse finanziarie è pari alla somma del 20 per cento, per l'anno 2018, ed al 30 per cento, a decorrere dall'anno 2019, delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del **comma 424**, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ultime risorse sono pari, complessivamente, a 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è emanato secondo la procedura prevista dal **comma 425** (la quale contempla, tra l'altro, il previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) e le disposizioni da esso stabilite devono essere conformi alle condizioni ed alle modalità previste dalle norme generali in materia di

reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni (norme di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni).

Ai sensi dei **commi 426 e 427**, i rapporti di lavoro a tempo determinato in esame sono stipulati per la durata di 5 anni e possono - nel rispetto dei suddetti limiti di risorse - essere rinnovati una sola volta, per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa apposita valutazione di idoneità per il rinnovo - valutazione che è preceduta da valutazioni annuali del dipendente -. Sia queste ultime sia quelle di idoneità sono effettuate secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto.

Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti di risorse.

Il **comma 428** consente la successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine in esame, con possibile inquadramento nella dirigenza, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, dopo il completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina definita dal suddetto decreto ministeriale. Resta fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese per il personale e del limite dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca.

Il **comma 429** specifica che i contratti a tempo determinato in esame possono essere sottoscritti, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali, vincitori di bandi pubblici, nazionali, europei o internazionali, demandando al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione della relativa disciplina di dettaglio. Il costo del relativo contratto è a carico dei fondi del progetto (finanziato con il bando pubblico); il medesimo contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio, fermo restando il rispetto dei summenzionati limiti di risorse finanziarie.

Ai sensi del **comma 430**, gli Istituti possono impiegare una quota, non superiore al 5 per cento, delle disponibilità finanziarie corrispondenti ai suddetti limiti, per stipulare i contratti a tempo determinato in esame con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il summenzionato decreto del Ministro della salute.

Il personale medico avente, in base ai contratti di cui ai **precedenti commi in esame** o in base ai contratti di cui al **successivo comma 432**, un rapporto di lavoro di ricerca a termine può accedere in soprannumero ad un corso di specializzazione medica, previo superamento delle prove di ammissione, nel limite di un dieci per cento complessivo di soprannumerari del corso e della capacità recettiva delle singole scuole (**comma 431**).

In sede di prima applicazione, ai sensi del **comma 432**, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della sezione (di cui al **comma 423**) del contratto collettivo del comparto della Sanità, il personale in servizio presso gli Istituti in esame alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse summenzionate e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al **comma 427**.

Nelle more delle assunzioni a termine di cui al **comma 432**, gli Istituti in esame, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca, possono continuare, ai sensi del **comma 433**, ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate e in deroga alle norme (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione.

Il **comma 434** specifica che i contratti a termine di cui ai **commi da 422 a 432** possono essere stipulati in deroga alle norme (ivi richiamate) limitative della possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di lavoro in generale.

**Articolo 1, comma 435**  
***(Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard)***

**Il comma 435, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato finalizzato ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.**

La norma è finalizzata, in particolare, a **valorizzare il servizio** e la presenza presso le strutture del SSN del **personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria** e ad attenuare, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, gli effetti finanziari correlati alla disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fissa come limite massimo per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Gli importi dell'incremento sopra indicato sono pari a **30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026.**

Si ricorda che il livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, ai sensi del co. 392, art. 1, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stato rideterminato in diminuzione, a 113.000 milioni per il 2017 e a 114.000 milioni per il 2018, rispetto a quanto indicato nell'[Intesa Stato- regioni dell'11 febbraio 2016](#) che a sua volta aveva già ridotto tale livello a 113.063 milioni per il 2017 e 114.998 milioni per il 2018. Successivamente, il [decreto 5 giugno 2017](#) ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni, pari a 423 milioni per il 2017 e 604 milioni di euro per il 2018, a causa del mancato contributo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro.

La **copertura** è prevista a valere sulla dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

**Articolo 1, comma 439**  
*(Nuove funzioni del Centro nazionale sangue)*

Il comma **439**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, novellando l'articolo 12 della legge n. 219 del 2005 recante la "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", **attribuisce al Centro nazionale sangue**, al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, **il compito di svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto ai fini della certificazione di conformità alle disposizioni normative nazionali ed europee delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali**. Tale certificazione è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture trasfusionali da parte delle regioni e delle province autonome.

La disposizione interviene sull'articolo 12 della citata legge n. 219/2005, inserendovi, a tale scopo, **un nuovo comma 4-bis**.

Ai sensi del comma 4, il Centro nazionale sangue, istituito presso l'Istituto superiore di sanità, nelle materie disciplinate dalla citata legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta. In particolare:

- a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;
- b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;
- c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;
- d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;
- e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;
- f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;
- g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;
- h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;
- i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 18 della presente legge;
- l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

- n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;
- o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;
- p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;
- q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;
- r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;
- t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;
- u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;
- v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni;
- z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;
- aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

Viene previsto inoltre che, **con decreto del Ministro della salute**, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e previa acquisizione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, **saranno definite le modalità di funzionamento, in seno al centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica controllo e certificazione**, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per lo svolgimento delle nuove attività, **a decorrere da 1° gennaio 2018, viene assegnata al Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui** a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996.

Il citato comma 34 prevede che ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici

obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophilus influenzae e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

**Articolo 1, comma 440**  
***(Familiari di soggetti danneggiati in ambito sanitario e deceduti)***

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso è diretto a prevedere che fra i beneficiari dell'equa riparazione disciplinata dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, prevista per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, siano inclusi i familiari dei deceduti danneggiati anche qualora agiscano *iure proprio*, purché abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda per accedere alle procedure di transazione disciplinate dall'articolo 33 del D.L. n. 159/2007 e dall'articolo 2, comma 363, della legge n. 244/2007. Quest'ultimo contempla tra i destinatari delle disposizioni anche i soggetti affetti da **sindrome da talidomide**, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.**

Con il richiamo alle azioni *iure proprio* si fa riferimento a danni subiti dal familiare per la perdita del congiunto.

**Articolo 1, comma 442**  
***(Società operanti nel settore odontoiatrico)***

Il **comma 442** prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla “gestione quota B” del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM.

**Il comma 442, inserito nel corso dell’esame referente alla Camera,** prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla “gestione quota B” del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Tale contributo deve essere versato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura d’esercizio,

Il comma 153 dell’articolo unico della legge sulla concorrenza ha consentito l’esercizio dell’attività odontoiatrica:

- ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 409/1985;
- a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri;
- alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri).

La “quota B” dell’ENPAM è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).

**Articolo 1, comma 443**  
***(Società tra avvocati)***

Il **comma 443**, che è stato introdotto durante l'esame presso la Camera, interessa l'esercizio della professione forense in forma societaria e, in particolare, i versamenti alla Cassa forense.

Il comma, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la **legge forense** (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria.

In particolare, la formulazione dell'art. 4-bis della legge forense è integrata con due nuovi commi, per prevedere:

- l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati";
- una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;
- l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.

**Articolo 1, commi 449-452**  
*(Contratti di opera nella Regione Trentino-Alto Adige nel settore sanitario)*

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. Essi consentono la stipulazione, da parte delle aziende sanitarie locali della Regione Trentino-Alto Adige, di contratti di opera, nel triennio 2018-2020, secondo le condizioni ivi stabilite, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale.**

I contratti in esame sono stipulati per la durata massima di 1 anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di 2 anni. I relativi compensi orari sono stabiliti dalle medesime aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario del personale di ruolo.

**Articolo 1, comma 454**  
*(Contenimento della spesa del personale sanitario)*

**Il presente comma è stato inserito dalla Camera. Esso concerne le norme in merito agli obiettivi di riduzione della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.**

La disciplina finora vigente prevede che la suddetta spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superi per ciascun anno del periodo 2010-2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Qualora non sia rispettato tale parametro, la regione si considera egualmente adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro. La novella di cui al presente **comma 454** specifica che nella nozione suddetta di graduale riduzione rientra anche l'ipotesi di una variazione pari allo 0,1 annuo.

L'adempimento in esame rientra tra quelli necessari ai fini del riconoscimento di una quota del finanziamento (a carico dello Stato) del Servizio sanitario regionale.

Ai fini del calcolo in esame, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presti servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Sempre ai fini in oggetto, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati - relativi ad anni precedenti - derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010-2020, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono in ogni caso fatte salve - e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010-2020 - le spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti europei o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati ai sensi dell'art. 12-*bis* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

**Articolo 1, comma 455**  
**(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)**

**Il comma 455** dispone l'incremento del **Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico** di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019 e 2020**.

Il **comma 455**, introdotto durante l'esame referente in seconda lettura, stabilisce un **aumento di 5 milioni del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per ciascuno degli anni 2019 e 2020**, al fine di garantire la piena attuazione della legge n. 134 del 2015.

In proposito si ricorda che la legge n. 134/2015, composta da sei articoli, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla [risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82](#) del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. Per gli approfondimenti del contenuto della legge, si rinvia al tema [Assistenza e cura delle persone con disturbi dello spettro autistico](#).

La corrispondente **copertura** è garantita a valere sul Fondo per fa fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, come incrementato dal comma 1064 del presente disegno di legge.

**Articolo 1, comma 456**  
*(Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti)*

**Il comma 456 è stato inserito dalla Camera.** Esso, in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio n. 640/1994 e del Consiglio di Stato n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, riguardanti **gli interventi economici perequativi** necessari a superare le disparità di trattamento **nei confronti degli ex medici condotti**, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Si demanda ad un decreto del Ministero della salute l'individuazione dei criteri per il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nonché delle modalità del monitoraggio del rispetto del relativo limite.

**Articolo 1, comma 457**  
*(Fondo per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari)*

Il **comma 457** - istitutivo, presso il Ministero della giustizia, di un fondo di 20 milioni di euro per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici - è stato modificato, nel corso dell'esame presso la Camera, al fine di aggiungere alla predetta destinazione anche il finanziamento di **interventi urgenti volti a garantire la funzionalità degli istituti penitenziari.**

**Articolo 1, comma 458**  
***(Competenza dei tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere)***

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito il **comma in esame**, il quale novella l'art. 5, comma 4, del Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 - come sostituito dalla recente legge n. 161 del 2017 - al fine di specificare che **i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere sono competenti** per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte in relazione a **coloro che dimorino nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta.**

Si ricorda che il Codice antimafia, a seguito della riforma entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2017, trasferisce la competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto, istituendovi sezioni o collegi speciali.

La regola generale conosce due eccezioni, consentendo il deposito della proposta di adozione della misura di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere (che quindi, per quei territori, sostituiscono i tribunali distrettuali di Palermo e Napoli).

La formulazione vigente prevede che questi tribunali siano competenti per le misure proposte nei confronti di coloro che dimorino nel corrispondente circondario.

Con il comma in esame si sostituisce, alla dimora nel circondario, la dimora nel territorio delle rispettive province.

**Articolo 1, comma 459**  
***(Finanziamenti CIPE per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie)***

**Il comma 459, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, proroga i termini relativi ad un finanziamento CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, il comma in oggetto proroga i termini previsti dall'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013), relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.

La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, sono finanziati previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.

**Il comma in esame** proroga:

- a 48 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione il termine per la revoca obbligatoria del finanziamento per mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori (il termine attuale è di 36 mesi);
- a 36 mesi il termine per la stessa revoca per mancato affidamento dei lavori dalla data della citata pubblicazione (il termine attuale è di 24 mesi).

**Articolo 1, comma 461**  
***(Servizio di notificazioni a mezzo posta)***

**Il comma 461, introdotto dal Senato e modificato in sede referente dalla Camera con l'approvazione dell'emendamento 42.25 NF, modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017).**

**Il comma 461, introdotto dal Senato e modificato in sede referente dalla Camera con l'approvazione dell'emendamento 42.25 NF, interviene sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.**

La disposizione in commento richiama i commi 57 e 58 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che disciplinano l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.

In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, **a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa** (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge [890/1982](#)) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. [285/1992](#)), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.

A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli **altri operatori postali** che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell'apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 58 assegna specifici compiti di regolazione con riferimento a queste licenze individuali all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 è **l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**.

**Il comma 97-bis modifica la legge n. 890 del 1982, recante *Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*.**

In particolare, inserendo due ulteriori commi all'articolo 1 - relativo alla possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti – la riforma (**lett. a**) precisa:

- che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza individuale (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del [D. Lgs. n. 261 del 1999](#)) e deve rispettare gli **obblighi di qualità minimi** stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 124/2017;

Il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 261 del 1999, come modificato dal citato comma 57 della legge n. 124 del 2017, prevede in particolare che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

Viene inoltre modificato l'articolo 2 della legge n. 890/1982 (**lett. b**), per sostituire all'attuale *modello prestabilito dall'Amministrazione postale*, in base al quale vengono effettuate le notificazioni, il modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia.

All'articolo 3 della legge n. 890 del 1982 vengono apportate (**lett. c**) le seguenti modificazioni:

- ogni riferimento all'ufficio postale o all'Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al **punto di accettazione dell'operatore postale**;
- per le **notificazioni** in materia penale, civile e amministrativa, effettuate **in corso di procedimento**, è previsto che sull'avviso di ricevimento e sul piego debbano essere indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. Dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo del mittente, ivi compreso quello di posta elettronica certificata se si tratta di un soggetto obbligato a dotarsene;
- l'operatore postale potrà richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che siano stati effettuati in violazione della prescritta modulistica, potendo altrimenti rifiutare l'esecuzione del servizio.

La **lett. d**) modifica l'articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all'**avviso di ricevimento**, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell'ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione.

L'articolo 6 della legge n. 890 - oggi relativo all'obbligo per l'Amministrazione postale di rilasciare un duplicato in caso di **smarrimento dell'avviso di ricevimento** e all'indennizzo dovuto in caso di **smarrimento del plico** da consegnare - è sostituito (**lett. e**) con una disciplina che impone all'operatore

postale, entro tre giorni dalla consegna del plico al destinatario, di inviare in formato elettronico la copia dell'avviso al mittente e di conservarne l'originale. Si precisa che lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma che l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del plico in formato cartaceo e farlo avere al mittente. Quanto allo smarrimento del plico, l'operatore postale dovrà corrispondere un indennizzo pari **nella misura prevista dall'Autorità**.

Anche l'articolo 7 della legge n. 890, relativo alla **consegna del plico**, è oggetto di sostituzione (**lett. f**). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull'ipotesi di **rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento** stabilendo che:

- se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, ciò equivale a rifiuto del plico;
- in tal caso l'operatore postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando le generalità del soggetto che si rifiuta di firmare;
- l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal solo operatore postale, sarà allora restituito al mittente, unitamente al plico nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo;
- la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.

Con la sostituzione dell'articolo 8 (**lett. g**), è invece disciplinata l'ipotesi in cui **non sia possibile consegnare il plico** perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l'operatore postale dovrà assicurare un **adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale**. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all'operatore postale.

Del **tentativo di notifica** del plico e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). **Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata**.

La riforma, inoltre:

- sostituisce l'articolo 9 della legge n. 890, prevedendo che (**lett. h**), fermo restando quanto previsto dall'art. 201, co. 3, del [D.Lgs. n. 285/1992](#)<sup>33</sup> in tema di

<sup>33</sup> Recante *Nuovo codice della strada*. Il citato art. 201 disciplina la *Notificazione delle violazioni* e il richiamato comma 3 prevede che alla notificazione si provveda a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di

notifica delle violazioni al codice della strada, vengano **restituiti al mittente** – con raccomandata e con indicazione del motivo del mancato recapito - gli invii che non possono essere consegnati per destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto o indirizzo: inesatto/insufficiente/inesistente;

- abroga (**lett. i**) l'ormai superato articolo 11 della legge n. 890/82, relativo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori;
- modifica (**lett. l**) l'articolo 12 della legge, relativo alla notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, per aggiornare il riferimento normativo al vecchio [D.Lgs. n. 29 del 1993](#)<sup>34</sup>, con quello al vigente testo unico del pubblico impiego ([D.Lgs. n. 165 del 2001](#)<sup>35</sup>) e abrogare altre previsioni ormai superate;
- inserisce nella legge n. 890 del 1982 un nuovo articolo 16-bis (**lett. m**), al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.

Inoltre, il **comma 461** interviene anche sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per inserirvi i seguenti commi:

- il **comma 97-ter**, che precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al “punto di accettazione” e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al “punto di deposito”;
- il **comma 97-quater**, che modifica l'art. 18 del [D.Lgs. n. 261 del 1999](#), al fine di prevedere che **le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta** siano considerate **pubblici ufficiali**. Resta in vigore la disposizione dello stesso art. 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come “incaricati di un pubblico servizio”;
- il **comma 97-quinquies**, che reca una disciplina transitoria, ai sensi della quale le disposizioni dei commi da *97-bis* a *97-quater* acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del [D.Lgs. n. 261 del 1999](#)). Si specifica, altresì, che le disposizioni di cui alla lettera e) del comma *97-bis* si applichino dal 1° giugno 2018.

---

revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

<sup>34</sup> Recante *Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*

<sup>35</sup> Recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

In relazione a tale ultima disposizione, come già indicato nella delibera 129/15/CONS, che disciplina i titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali<sup>36</sup>, anche per le notifiche di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, come precisato dalla recente delibera 348/17/CONS<sup>37</sup> dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), **si prevede l'adozione in stretta successione, di due distinti provvedimenti:**

- la regolamentazione della materia, sotto il profilo del regime per il conseguimento della licenza individuale, dei requisiti, degli obblighi, dei controlli e delle procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli che sarà emanata dall'AGCOM;
- la definizione, consequenziale alla regolamentazione, della procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e delle connesse vicende estintive e modificative: durata, modalità di rinnovo, variazioni della domanda di rilascio e cessione a terzi, decadenza che sarà emanata con un apposito regolamento dal Ministero dello Sviluppo Economico (citato dal comma 97-*quinquies*).

Le disposizioni che attualmente regolamentano i titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali infatti **sono precedenti alle norme della legge n. 124 del 2017** e non contemplano quindi esplicitamente i requisiti per il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada (che, come detto, erano assoggettate al regime di monopolio di Poste italiane spa).

La **licenza individuale per la fornitura di tali servizi**, alla luce delle sopra descritte disposizioni, è infatti una nuova tipologia di licenza (in tal senso anche la delibera 348/17/CONS) che presenta caratteristiche peculiari e richiede ulteriori requisiti rispetto a quelli disciplinati, in via generale dalla delibera 129/15/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai relativi atti attuativi.

Essa è infatti subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi (art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 261/1999) e, con riguardo alla stessa, l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale deve determinare, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi (comma 58 della citata legge n. 124 del 2017).

In relazione a tale adempimento l'AGCOM ha emanato il 13 settembre 2017 la sopra citata delibera 348/17/CONS con la quale l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla

---

<sup>36</sup> Tale delibera ha altresì rimesso al Ministero dello sviluppo economico il compito di emanare un disciplinare avente ad oggetto le procedure per il rilascio delle licenze individuali e per il conseguimento delle autorizzazioni generali nonché il periodo (non superiore a sei anni) di validità della licenza individuale o autorizzazione generale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza. Tale disciplinare è stato emanato con il decreto ministeriale 29 luglio 2015 (che ha abrogato il precedente decreto ministeriale 4 febbraio 2000 n. 73).

<sup>37</sup> Con la quale l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, e contenente, in allegato, il documento sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha definitivamente liberalizzato il regime della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.

**Articolo 1, comma 462-464**  
*(Interventi in materia di servizio postale universale)*

I commi da 462 a 464, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, consentono alle parti di intervenire a far data dal 1° gennaio 2020 sui contenuti del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane. In particolare è consentito l'incremento da 2 a 5 kg del peso massimo degli invii postali rientranti nel contratto di programma (**comma 462**). Si prevede inoltre la possibilità per i piccoli comuni di stipulare protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio universale per il perseguimento degli standard individuati dal comma precedente (**comma 463**) e finalizzati a ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna rispetto ai grandi centri urbani; infine il **comma 464** definisce la modalità tecnica per l'attuazione dei **commi 462 e 463**.

In particolare il **comma 462** stabilisce che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane, possa prevedere a far data dal 1° gennaio 2020 la possibilità che, a richiesta di una delle parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali possano ricomprendere anche quelli di peso fino a 5 kg, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale.

Nell'ambito della relazione illustrativa che ha accompagnato l'emendamento che ha introdotto i sopra indicati commi si segnala che l'intervento è diretto a superare la sostanziale incompatibilità del regime vigente "con i cambiamenti recenti e prospettici del settore postale in generale e dei mercati dei prodotti e dei servizi inclusi nel servizio postale universale" anche in considerazione delle nuove esigenze degli utenti determinate dallo sviluppo dell'*e-commerce*.

Si ricorda che i contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva [97/67/UE](#) del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive [2002/39/UE](#) del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e [2008/6/UE](#) del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale").

La direttiva stabilisce che il servizio universale corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. In particolare la direttiva stabilisce che rientrano nel servizio universale almeno:

- lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg (facoltativamente innalzabili a 20 kg dagli Stati membri);
- i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

È ricompreso in tale ambito anche l'invio di posta massiva.

Il vigente contratto di programma tra Poste italiane e il Ministero dello sviluppo economico andrà a scadenza il 31 dicembre 2019

Il nuovo comma **consente quindi l'innalzamento del peso degli invii postali da 2 a 5 chili**. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore.

Secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 396 del 2015, che ha novellato la precedente delibera n. 723 del 2013 **i livelli di qualità del servizio postale universale** sono i seguenti:

- per il **pacco ordinario** (nell'ambito del quale rientrano, ad oggi, gli invii postali superiori ai due chili), Poste Italiane è tenuta al rispetto del seguente obiettivo di qualità: **quattro giorni lavorativi** successivi a quello d'inoltro nella rete postale nell'90% dei casi.
- per gli **invii postali di Posta Prioritaria** (tra i quali quindi potrebbero ora rientrare anche gli invii compresi tra 2 e 5 chili) un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti per 5 giorni a settimana;
- tra **due e tre giorni lavorativi** successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti o destinati a Comuni serviti a giorni alterni (entro 4 giorni la percentuale si eleva al 98%).

Si desume quindi che il nuovo regime, se attuato nell'ambito del contratto, potrebbe consentire **una maggiore velocità di consegna degli invii postali tra i 2 e i 5 chili**.

Il **comma 463** autorizza i piccoli comuni a stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard di cui al comma 462. Si prevede inoltre che il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio, anche tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica, **valuti prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali**, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali.

L'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, contiene misure relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti.

In particolare le citate disposizioni prevedono che i piccoli comuni, **anche in forma associata**, d'intesa con la regione, **possono proporre**, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale

ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale (comma 2).

I piccoli comuni possono altresì stipulare convenzioni con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia (comma 3).

Il **comma 464** infine rimette a uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle **modalità tecniche** per l'attuazione dei commi **462** e **463** con riferimento ai singoli regimi interessati.

**Articolo 1, commi 465 e 466**  
***(Legittimo impedimento del difensore nel periodo di gravidanza e di maternità)***

**I commi in esame** sono stati introdotti nel corso dell'esame presso la Camera a tutela della gravidanza e della maternità delle donne che esercitano la professione forense.

A tal fine viene introdotta la previsione del **legittimo impedimento del difensore nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e nel codice di procedura penale.**

In particolare, il **comma 465 novella l'art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** (regio decreto n. 1368 del 1941) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, qualora il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, il giudice - nella fissazione del calendario del processo ovvero nella proroga dei termini in esso previsti - deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. Tale disposizione si applica anche nei casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore, avendo riguardo alla disciplina del congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, nei casi di adozione e di affidamento di un minore (articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Si prevede, infine, che dall'applicazione delle disposizioni in commento non possa derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

Il **comma 466 novella l'art. 420-ter del codice di procedura penale** (DPR n. 447/1988) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, qualora il difensore abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza, si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

**Articolo 1, comma 469**  
*(Cessazione dalla carica di magistrati componenti del Consiglio  
Superiore della Magistratura)*

**Il comma 469, aggiunto durante l'esame alla Camera**, novella la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM, eliminando talune restrizioni attualmente vigenti.

Il comma in oggetto modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del **Consiglio superiore della magistratura** (DPR n. 916 del 1958), intervenendo sull'art. 30, relativo al **collocamento fuori ruolo dei magistrati** componenti del CSM per eliminare ogni restrizione sul collocamento dei membri togati elettivi alla cessazione del mandato. In particolare, la riforma **sopprime le disposizioni** che:

- prevedono che debba trascorrere un anno prima che il magistrato cessato dall'incarico di componente del Consiglio possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello che ricopriva prima della carica o prima che possa essere nuovamente collocato fuori ruolo;
- consentono comunque il collocamento fuori ruolo del magistrato cessato dalla carica, anche prima che sia trascorso un anno dalla cessazione, quando il nuovo collocamento fuori ruolo sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.

**Articolo 1, comma 470**  
*(Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori)*

Il **comma 470**, introdotto durante l'esame presso la Camera, proroga di un altro anno -passando da cinque a sei- la disciplina transitoria riguardante l'iscrizione all'albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense

Il comma modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per **prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria** che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.

In particolare, intervenendo sull'art. 22 della legge n. 247, che disciplina l'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il provvedimento consente l'iscrizione all'albo speciale agli avvocati che maturino i **requisiti previsti prima della riforma entro 6 anni** (in luogo degli attuali 5 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il **2 febbraio 2019**.

**Articolo 1, comma 473**  
*(Conversione delle pene pecuniarie non pagate)*

**Il comma 473 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - introduce l'articolo 238-bis nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002) al fine di disciplinare l'attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate.**

L'art. 238 del testo unico in materia di spese di giustizia, che disciplinava la conversione delle pene pecuniarie, è stata dichiarata incostituzionale - con sent. n. 212/2003 - non per ragioni attinenti al merito, ma per eccesso di delega.

In particolare, la disposizione prevede che:

- che ogni mese l'agente della riscossione debba trasmettere le informazioni sull'andamento della riscossione delle pene pecuniarie relative al mese precedente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa;
- in caso di infruttuoso pignoramento, ovvero a seguito del decorso di 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione, senza esiti, l'ufficio debba investire il PM affinché si attivi la procedura per la conversione della pena pecuniaria;
- il PM trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza competente che, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, dispone le opportune indagini;
- se viene accertata la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione debba riavviare le attività di sua competenza;
- se viene accertata l'insolvibilità, invece, si proceda alla conversione della pena pecuniaria o alla rateizzazione della stessa ai sensi dell'art. 660, comma 3, c.p.p.; l'agente della riscossione provvede al discarico del ruolo.

Queste disposizioni si applicano anche alle partite di credito già iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore della riforma.

**Articolo 1, comma 474**  
*(Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti)*

**Il comma 474, introdotto dalla Camera dei Deputati, interviene a modificare l'articolo 2751-bis del codice civile in tema di crediti privilegiati.**

La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i **crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per IVA.**

**Articolo 1, commi da 480 a 484**  
***(Organico della magistratura amministrativa)***

**I commi 480-484, aggiunti nel corso dell'esame alla Camera**, determinano variazioni della pianta organica della magistratura amministrativa, recando aumenti in alcuni casi e riduzioni in altri. Per gli aumenti, sono autorizzate le procedure di selezione e di assunzione del personale, nonché le relative spese, le quali vengono indicate in maniera precisa.

**I cinque commi da 480 a 484, inseriti durante l'esame alla Camera**, riguardano la **pianta organica della magistratura amministrativa**. L'intervento normativo in questione ha la finalità di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti. A decorrere dal 2018, **aumentano**:

di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

di 7 unità il numero dei consiglieri di Stato;

di 15 unità il numero dei referendari TAR.

Sono conseguentemente autorizzate a decorrere dal 2018 le procedure di selezione e di assunzione del suddetto personale.

A decorrere **dal 2023**, invece, la pianta organica così determinata verrà **ridotta** nei seguenti termini, e le relative posizioni, se già coperte, saranno considerate in soprannumero:

di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

di 2 unità il numero dei Consiglieri di Stato;

di 5 unità il numero dei referendari TAR.

Per l'attuazione della disposizione sono autorizzate le seguenti spese: 3,5 milioni per il 2018; 3,5 milioni per il 2019; 3,5 milioni per il 2020; 3,9 milioni per il 2021; 4,1 milioni per il 2022; 4,1 milioni per il 2023; 4,2 milioni per il 2024; 4,3 milioni per il 2025; 5,0 milioni per il 2026; 5,0 milioni a decorrere dal 2027.

Agli oneri si provvede attraverso l'utilizzo del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato disposto per il processo amministrativo nel 2011 e iscritto nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato.

**Articolo 1, comma 487**  
***(Equo compenso per alcune prestazioni professionali)***

Il **comma 487** modifica alcuni aspetti della disciplina sull'equo compenso. E' previsto un decreto ministeriale recante parametri tariffari, si afferma la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie di clausole e si rende imprescrittibile l'azione di nullità.

**Il presente comma, che è stato aggiunto nel corso dell'esame alla Camera,** modifica l'art. 19-*quaterdecies* del D.L. n. 148/2017, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (che, a sua volta, ha introdotto un articolo 13-*bis* nella legge forense n. 247 del 2012) (riguardo alle altre professioni, cfr. *infra*).

Si tratta della disposizione, di recentissima introduzione, volta a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. forti, come banche e assicurazioni).

La disposizione in commento interviene su più punti sulla disciplina dell'equo compenso prevedendo:

un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia;

la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;

l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità diviene imprescrittibile).

Si ricorda che il comma 2 del citato art. 19-*quaterdecies* del d.l. n. 148/2017 – non modificato dall'emendamento – estende la disciplina sull'equo compenso degli avvocati, in quanto compatibile, anche a tutte le altre professioni.

**Articolo 1, comma 488**  
***(Agenti della riscossione)***

Il **comma 488, introdotto dalla Camera**, riguarda i compensi degli agenti della riscossione.

Il **comma 488, introdotto dalla Camera**, inserisce, dopo il comma 4, un comma all'articolo 19-*quaterdecies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 prevedendo che le disposizioni del predetto articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste”.

**Articolo 1, comma 492**  
*(Fondo sviluppo risorse umane e produttività Agenzia delle entrate)*

Il **comma 492, introdotto dalla Camera**, prevede un incremento delle risorse certe e disponibili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'**Agenzia delle entrate**.

Il **comma 492, introdotto dalla Camera**, prevede un incremento delle risorse certe e disponibili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'**Agenzia delle entrate**.

Tale incremento - a valere sui finanziamenti dell'Agenzia - è di 10 milioni per il 2018 e di "ulteriori" 10 milioni a decorrere dal 2019.

La copertura finanziaria è attinta al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2008).

**Articolo 1, comma 493**  
*(Assunzione di personale di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna)*

**Il comma 493, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza l'assunzione di 296 unità di personale, con la qualifica di funzionario area pedagogica e mediatore culturale, da inserire presso il Ministero della giustizia, Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.**

La disposizione interviene sul **decreto-legge n. 13 del 2017** che, nell'ambito della disciplina dei procedimenti di protezione internazionale (art. 13), già autorizzava il Ministero della giustizia, nel biennio 2017-2018, ad assumere **funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale**, nella misura di 60 unità. Il d.d.l. di bilancio consente di procedere alle assunzioni fino all'esercizio 2019 e contestualmente aumenta da 60 a 296 le unità di personale da assumere.

Per far fronte alle assunzioni è autorizzata una spesa di 4,0 milioni di euro nel 2018 e di 11,8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Per le procedure concorsuali si autorizza una spesa di 500.000 euro nel 2018.

Pertanto, alla **Tabella A**, all'accantonamento relativo al **Ministero della giustizia**, vanno apportate le seguenti variazioni:

2018: -2.066.350;  
2019: -9.398.099;  
2020: --9.398.099.

**Articolo 1, comma 494**  
*(Straordinari del personale amministrativo degli uffici giudiziari)*

Il **comma 494, introdotto dalla Camera dei deputati**, modifica in più punti l'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie.

In particolare, la disposizione modifica il comma 11 dell'art. 37, che attualmente demanda a un DPCM la ripartizione delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato nel processo tributario destinandole all'assunzione di magistrati ordinari nonché, dal 2015, e per un ammontare di **7,5 milioni di euro**, all'incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto particolari obiettivi di performance. La novella:

- limita al 2017 l'efficacia di tale disciplina;
- prevede, a decorrere dal 2018, che tali risorse siano destinate a **finanziare gli straordinari** del personale amministrativo degli uffici giudiziari. Tale eccedenza oraria, nel limite di 35 ore mensili, dovrà essere autorizzata, in deroga alla normativa generale, con DM Giustizia.

Il provvedimento, inoltre, interviene sul comma 12, con finalità di coordinamento, nonché sul comma 13, relativo al riparto delle risorse tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di performance. La riforma, oltre a coordinare la normativa con la modifica che limita al 2017 l'efficacia della vecchia disciplina, sostituisce all'attuale competenza del Ministro della giustizia, sentiti CSM e organo di autogoverno della magistratura tributaria, la competenza diretta di quest'ultimo.

## **Articolo 1, comma 495**

### ***(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)***

**Il comma 495, come modificato dalla Camera dei deputati**, interviene sulla Legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.

Il comma in esame **reca una serie di modifiche alla Legge n. 89 del 1913<sup>38</sup>, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili**, con l'obiettivo di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.

Il comma è articolato nelle **lettere a) e b)**.

**La lettera a), interviene sul comma 2 dell'articolo 4 della citata Legge n. 89 del 1913.**

Il vigente articolo 4 si compone di 2 commi: il comma 1 stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto siano determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.

Il vigente comma 2 precisa che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.

La lettera in esame, pur mantenendo inalterata l'attuale formulazione del comma 2, vi aggiunge la previsione che la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà essere rivista **sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.**

**La lettera b), aggiunge 6 nuovi commi (dopo l'ultimo) all'articolo 65 della citata Legge n. 89 del 1913.**

Si ricorda che il vigente articolo 65 della legge del 1913 si compone di 3 commi e dispone quanto segue:

Il notaio ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese

---

<sup>38</sup> Legge 16 febbraio 1913, n. 89, *Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaio, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaio non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

La lettera in esame aggiunge **6 nuovi commi** al predetto articolo 65.

Il **nuovo comma 4** prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui all'introducendo comma 9 (*cf. oltre*), il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, ai fini dell'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

Il **nuovo comma 5** stabilisce in capo all'Amministrazione degli archivi notarili, l'obbligo di versare, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2%.

Il **nuovo comma 6** assegna all'archivio notarile distrettuale il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento.

Il **nuovo comma 7** stabilisce che i dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscano l'indice delle parti intervenute negli atti, di cui all'articolo 114.

Il **nuovo comma 8** prevede che l'Amministrazione degli archivi notarili provveda alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.

Infine il **nuovo comma 9** precisa che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del [D. Lgs. n. 82 del 2005](#)<sup>39</sup>, le norme di attuazione delle disposizioni riguardanti le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al comma 4, i versamenti di cui ai commi 4 e 5, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.

---

<sup>39</sup> Recante *Codice dell'amministrazione digitale*.

A seguito della **modifica apportata dalla Camera**, la norma in esame novella l'**articolo 93-ter della legge notarile**, relativo al promovimento dell'**azione disciplinare nei confronti dei notai**. La modifica riguarda gli atti funzionali a tale azione ai quali andrebbe applicato l'art, 8, comma 2, della legge sulla concorrenza e il mercato (legge n. 287 del 1990).

La disposizione richiamata, relativa alle “imprese pubbliche e in monopolio legale”, appare tuttavia irriferibile al procedimento disciplinare notarile.

**Articolo 1, commi 496 e 497**  
***(Requisiti per il concorso notarile)***

I due commi, **entrambi introdotti nel corso dell'esame alla Camera**, riguardano l'accesso al notariato. Il **comma 496** interessa coloro che sono stati dichiarati non idonei in precedenti concorsi da notaio, mentre il **comma 497** interessa coloro che hanno svolto attività di praticantato.

Entrambi i commi in oggetto riguardano i requisiti necessari per l'accesso al notariato, ed entrambi sono stati introdotti dalla Camera dei Deputati.

Il **primo dei due commi** in oggetto aumenta da 3 a 5 il numero delle dichiarazioni di non idoneità in precedenti concorsi che precludono l'accesso al concorso da notaio.

Il **secondo dei due commi** in commento interviene sulla legge notarile consentendo l'accesso al notariato anche a colui che, svolta la pratica per 18 mesi, sia stato successivamente cancellato dal registro dei praticanti in conformità al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (DPR n. 137/2012).

Si ricorda che il citato regolamento dispone che il certificato di compiuta pratica perda efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato e che in tale caso il competente consiglio territoriale debba provvedere alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

**Articolo 1, comma 499**  
***(Distretti del cibo)***

Il **comma 499, modificato dalla Camera dei deputati**, è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento") e sostituendo la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

Le **modifiche approvate dalla Camera dei Deputati** sono intervenute sul citato articolo 13 del decreto legislativo n. 228, nel senso di:

- aggiungere una **lettera g-bis) al comma 2**, in modo da includere tra le fattispecie dei distretti del cibo **i biodistretti e i distretti biologici**, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico;
- modificare il comma 3, precisando che anche le **Province autonome (di Trento e Bolzano)** - oltre alle regioni - provvedono alla individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

**Articolo 1, comma 500**  
**(Contributo al Milan Center for food Law and Policy)**

**Il comma 500, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, a favore del *Milan Center for Food Law and Policy*, al fine di potenziare le attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese si è impegnato a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per COP 26/2020, ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano.**

*Milan Center for Food Law and Policy* è il Centro di documentazione e studio sulle norme e sulle politiche pubbliche in materia di nutrizione fondato il 17 febbraio 2014, su impulso di: EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, si è poi costituito in associazione il 19 giugno 2015. Milan Center è una struttura informativa che raccoglie, cataloga ed archivia atti pubblici o pubblico – privati in tema di diritto al cibo e partecipa al dibattito sulle tematiche collegate con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l'Agenda 2030, rendendo il materiale disponibile per studiosi e cittadini. Le attività del Centro consistono in un Osservatorio permanente su normativa nazionale, europea, internazionale e multilaterale (*soft law*); nell'Analisi delle politiche pubbliche e raccolta di *best practices* ad ogni livello; nella costruzione di un network di istituzioni, università ed enti di formazione e ricerca, associazioni di stakeholder e aziende, terzo settore e volontariato; nella formazione in collaborazione con il network; nell'organizzazione di convegni internazionali e workshop per aree tematiche e produzione editoriale tradizionale e digitale.

Conseguentemente viene ridotto il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'art.1,c 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

**Articolo 1, comma 501**  
***(Ulteriori misure a supporto del Made in Italy)***

**Il comma 501** rfinanzia di **2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 3 milioni di euro per il 2020** le quote destinate alla promozione del Made in Italy.

Il rifinanziamento in oggetto fa riferimento alla quota delle risorse stanziata per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero **nell'ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti.**

Viene di conseguenza ridotto il rifinanziamento del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.

**Articolo 1, commi 502-505**  
***(Disciplina dell'attività di enoturismo)***

I **commi 502-505** - inseriti nel corso dell'esame presso il Senato e modificati dalla Camera dei deputati - **estendono** a coloro che svolgono attività di **enoturismo** la **determinazione forfetaria del reddito imponibile** con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

In particolare, il **comma 502** ricomprende nella disciplina relativa all'“**enoturismo**” tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Il **comma 503** prevede che, allo svolgimento dell'attività enoturistica, si applichino le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria. **La Camera dei deputati – approvando un emendamento** - ha specificato che la disposizione di riferimento è l'**articolo 5** della predetta legge.

In particolare, l'**articolo 5, comma 1** della legge n. 413 del 1991, prevede per i soggetti (non società di capitali) che esercitano attività di agriturismo la **determinazione forfetaria del reddito imponibile** con un coefficiente di redditività del 25 per cento. L'**articolo 5, comma 2**, dispone che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo determinano l'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che esercitano attività agrituristica. Tuttavia essi possono optare per l'applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione IVA: l'opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito (**art. 5, comma 3**).

Il secondo periodo del **comma 503** precisa che il regime forfetario dell'IVA, previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell'art. 295 della [direttiva 2006/112/CE](#)).

Gli articoli 295-305 della direttiva 2006/112/CE disciplinano il regime IVA forfetario per i produttori agricoli. Ai sensi della citata normativa per «produttore agricolo», si intende il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Il **comma 504** demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di

qualità per esercizio dell'attività enoturistica. **La Camera dei deputati, approvando due emendamenti**, ha, rispettivamente, previsto:

- a) **il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** per l'adozione di tale decreto;
- b) **che il medesimo decreto debba fare particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.**

Il **comma 505** dispone che l'attività enoturistica sia esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati come sopra.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 11 della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino), **i consorzi di tutela** per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, **possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo**. Inoltre, **l'art. 87** del medesimo testo unico sul vino ha novellato l'articolo 1 della legge n. 268 del 1999, relativa alla disciplina delle «**strade del vino**», introducendovi tre commi aggiuntivi che prevedono quanto di seguito riportato.

La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le “strade del vino”, non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino”, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo [19](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP suddette deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle “strade del vino”. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui sopra non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla [legge 25 agosto 1991, n. 287](#).

### **Articolo 1, commi 512 e 513**

#### ***(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale - Risorse dei Patti per lo sviluppo)***

I **commi 512 e 513, introdotti dalla Camera**, dettano disposizioni in materia di finanziamento degli interventi per **prevenire e contrastare il rischio idrogeologico**, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati, le risorse destinate dai **Patti per lo sviluppo** con gli Enti territoriali per opere di mitigazione del rischio idrogeologico e interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile.

I **commi in esame, introdotti dalla Camera**, dettano disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi volti a **prevenire e a contrastare il rischio idrogeologico**, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, le risorse destinate dai **Patti per lo sviluppo** con gli Enti territoriali al finanziamento - mediante apposite delibere del CIPE - degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga).

Si prevede che i **Presidenti delle regioni**, in qualità di commissari straordinari, assicurino l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Tale norma ha disciplinato il subentro dei Presidenti delle regioni - relativamente al territorio di competenza - nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Si dispone che ai predetti interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti non si applica il secondo periodo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: tale disposizione prevede che gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse degli accordi di programma sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## **Articolo 1, comma 514** ***(Accisa sulla birra)***

**Il comma 514, introdotto alla Camera, riduce l'aliquota di accisa sulla birra a 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

### ***L'andamento dell'accisa sulla birra negli ultimi anni***

Il decreto-legge n. 91 del 2013 e il decreto-legge n. 104 del 2013 avevano disposto successivi aumenti delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico. Inoltre l'articolo 15, comma 1, lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del D.L. n. 91 del 2013, con finalità di copertura, aveva stabilito un ulteriore incremento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici. Di conseguenza, con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2013](#) sono stati disposti ulteriori aumenti: in particolare, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2017 la misura dell'accisa sulla birra è stata pari a euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato.

Successivamente la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 48 della legge n. 232 del 2016) ha ridotto l'accisa sulla birra dal 1° gennaio 2017, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.

Con la norma in esame la predetta misura è ulteriormente **ridotta da 3,02 a 3,00 euro per ettolitro e grado-plato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.**

**Articolo 1, comma 515**  
*(Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali)*

**Il comma 515, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, reca una modifica alla legge n. 203 del 1982 in materia di contratti agrari, equiparando al coltivatore diretto l'imprenditore agricolo professionale.

**Il comma 515, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, equipara al coltivatore diretto l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, relativamente alle norme previste dalla [legge n. 203 del 1982](#) in materia di contratti agrari.

**Articolo 1, commi da 516 a 525**  
*(Piano nazionale di interventi nel settore idrico)*

I **commi da 516 a 518, modificati dalla Camera**, prevedono una nuova disciplina - rispetto a quella originariamente recata da tali norme per l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo- per regolare l'adozione del **Piano nazionale di interventi nel settore idrico**.

I nuovi **commi da 519 a 525, introdotti dalla Camera**, dispongono sull'adeguamento degli **strumenti di pianificazione e di programmazione** da parte degli enti di gestione d'ambito e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi inclusi nelle sezioni del Piano. Sono affidate all'Autorità, che può avvalersi anche della Cassa servizi energetici e ambientali, funzioni di monitoraggio.

Per quanto concerne il finanziamento degli interventi contenuti nel Piano, si prevede che sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente e che possono essere assistiti dalla **garanzia** del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche.

Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con un decreto del Ministero dell'economia.

Si prevede l'adozione di un Piano straordinario, nelle more della definizione del Piano nazionale, che confluisce in tale Piano e i cui interventi sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Piano è finalizzato alla **realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità** per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Resta confermata l'autorizzazione complessiva di spesa, per la realizzazione del Piano straordinario, pari a 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

Il **monitoraggio degli interventi** è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)".

Si affida al **Ministero delle infrastrutture**, con riferimento alla sezione "invasi, e all'Autorità, con riferimento alla sezione "acquedotti", il compito di segnalare i casi di inadempienza e di inerzia.

Il **comma 516, come modificato dalla Camera**, reca una nuova disciplina volta a regolare l'adozione del **Piano nazionale di interventi nel settore idrico**.

In particolare, il predetto Piano - rispetto a quanto si prevedeva per il Piano invasi - è volto non solo alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, ma anche al **potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche**, anche al fine del contrasto alla dispersione delle risorse idriche.

Il Piano deve essere adottato con un **D.P.C.M.**, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle politiche agricole e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AEEGSI, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. E' previsto anche il **concerto** con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Piano, articolato in **due sezioni**: la sezione "invasi" e la sezione "acquedotti", può essere approvato per stralci ed è aggiornato ogni due anni, tenendo conto tra l'altro dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva.

*Si segnala che il disegno di legge in esame attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e che, in conseguenza dell'ampliamento delle competenze, l'Autorità assume la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).*

Il **comma 517** prevede che, ai fini della definizione della **sezione "acquedotti"** della proposta di Piano, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentite le regioni e gli enti locali interessati, trasmette ai citati Ministeri l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore e che gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono alla medesima Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

Il **comma 518** prevede, invece, che, ai fini della definizione della **sezione "invasi"** della proposta di Piano, il Ministero delle infrastrutture definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti tenendo conto di taluni obiettivi prioritari e che, a tal fine, le autorità idrografiche di distretto, i gestori delle opere o i concessionari di derivazione trasmettono al medesimo Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le informazioni e documenti necessari.

Il **comma 519** dispone, entro 60 giorni dall'adozione del D.P.C.M., l'adeguamento degli **strumenti di pianificazione e di programmazione** da parte degli enti di gestione d'ambito e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi inclusi nelle sezioni del Piano.

Sono affidate all'Autorità, che può avvalersi anche della Cassa servizi energetici e ambientali, funzioni di monitoraggio dell'andamento dell'attuazione degli interventi e di supporto agli enti di gestione d'ambito e agli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi. Per lo svolgimento dei predetti compiti, può essere adeguata la dotazione organica della Cassa servizi energetici e ambientali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 670 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (**comma 520**).

Per quanto concerne il finanziamento degli interventi contenuti nel Piano, si prevede che sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente e che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per gli interventi

finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche (**comma 521**) di cui all'articolo 58 della L. 221/2015 (collegato ambientale).

A tale proposito, il **comma 522** integra tale norma, allo scopo di prevedere che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con un decreto del Ministero dell'economia.

Il **comma 523** dispone l'adozione di un Piano straordinario, nelle more della definizione del Piano nazionale, che confluisce in tale Piano e i cui interventi sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rispetto alla precedente versione delle norme del disegno di legge, si specifica che il Piano è finalizzato alla **realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità** per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Resta confermata l'autorizzazione complessiva di spesa, per la realizzazione del Piano straordinario, pari a 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

Il **monitoraggio degli interventi** è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)" ai sensi del D.Lgs. 229/2011 (**comma 524**).

Da ultimo, il **comma 525** affida al **Ministero delle infrastrutture**, con riferimento alla sezione "invasi, e all'Autorità, con riferimento alla sezione "acquedotti", il compito di segnalare i casi di inadempienza e di inerzia da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, nonché di proporre i necessari interventi. Si prevede, altresì, la nomina di **commissari "ad acta" da parte del Presidente del Consiglio dei ministri**.

Si ricorda che il tema dell'emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è stato oggetto di una apposita [indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII \(Ambiente\) della Camera](#) nella riunione del 12 luglio scorso. L'indagine, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017, è stata avviata nella seduta del 18 luglio 2017 ed è proseguita nelle sedute del 19 e del 26 luglio, del 1° e 2 agosto, del 6, 13 e 14 settembre, nonché del 18 e del 26 ottobre 2017. Nel corso dell'[audizione del 18 luglio 2017](#), il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che "l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro" e che, per l'immediato, sono stati presentati "218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno". Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di [presentazione del Piano nazionale degli invasi](#).

**Articolo 1, comma 526**  
*(Incentivi per funzioni tecniche)*

Il **comma 526, introdotto dalla Camera**, è volto a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, che gli **incentivi** previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

La norma è volta a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 113, del Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. n. 50 del 2016) che gli **incentivi** previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Si ricorda a proposito che, mentre il comma 2 dell'art. 113 del Codice prevede un apposito fondo con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per determinate attività (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), il comma 1 del medesimo art. 113 prevede che gli oneri finanziari relativi a spese inerenti la realizzazione di lavori pubblici (progettazione, direzione dei lavori o dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle stazioni appaltanti. In merito per approfondire la tematica relativa al computo della spesa per il personale della PA per tali incentivi, si rinvia a due recenti pronunce della Corte dei Conti, la [Deliberazione n. 58/2017](#) della sezione ligure e la [deliberazione 7/17](#) della sezione autonomie.

**Articolo 1, comma 531**  
***(Tributo speciale depositato in discarica e in impianti di incenerimento  
senza recupero energetico dei rifiuti solidi)***

Il **comma 531, introdotto dalla Camera**, prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dal **tributo speciale per il deposito in discarica** e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto; ciò, per la realizzazione di un serie di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il comma in esame, modificando il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede di destinare una **quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica** e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto; la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto; lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani (lettera a).

La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella **legge regionale** - ove si stabiliscono le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati - siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al citato comma 27 dell'art. 3 della legge 549/95, sulla base dei seguenti criteri generali:

- caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati
- superficie dei comuni interessati
- popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita al riguardo.

**Articolo 1, comma 534**  
*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)*

Il **comma 534, modificato dalla Camera**, è stato specificato indicando la **ripartizione** dello stanziamento di 7 milioni di euro ivi previsto, destinato, per 6,5 milioni di euro, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e, per un importo di 500.000 euro, all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.

Il comma 534, **modificato dalla Camera**, prevede l'assegnazione di uno stanziamento di **7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018**, al fine di consentire all'Autorità di bacino nazionale del fiume Liri Garigliano e Volturno, all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale, e del Fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre, nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico.

Alla **Camera**, è stata specificata la **ripartizione** dello stanziamento di 7 milioni di euro ivi previsto è destinato, per 6,5 milioni di euro, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e, per un importo di 500.000 euro, all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.

L'art. 63, comma 11, stabilisce, salvaguardando le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, che le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

**Articolo 1, commi da 537 a 542**  
***(Attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore  
situato nel Centro Comune di Ricerca di Ispra)***

I commi da 537 a 542, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, attribuiscono alla Sogin S.p.A. il compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009.

I commi da 537 a 542, in materia di attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009. Secondo quanto specifica la relazione governativa presentata nel corso dell'esame alla Camera, la norma in esame è necessaria per evitare l'apertura di un contenzioso europeo per mancata attuazione dell'Accordo.

***Il Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra***

Il CCR di Ispra ("JRC" nella versione inglese, acronimo di *Joint Research Centre*, della Commissione europea) compare tra i principali operatori nazionali nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi. I suoi impianti nucleari non più utilizzati (tra cui il reattore Ispra-1) sono oggetto di un programma di *decommissioning* globale e di gestione dei rifiuti finalizzato a smantellare gli impianti nucleari che hanno operato nel Centro medesimo nonché per eseguire la caratterizzazione completa e il condizionamento dei rifiuti radioattivi prodotti nelle passate attività. Le attività di autorizzazione e di controllo sono condotte dalle autorità italiane in base al vigente accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità EURATOM firmato nel 1960. Successivamente, il 27 novembre 2009, EURATOM ha firmato un ulteriore accordo con il Governo italiano volto a perseguire una serie di finalità, tra cui quella di regolarizzare le responsabilità storiche sul sito, trasferendo la responsabilità dello smantellamento del reattore Ispra-1 al Governo italiano, nonché quella di formalizzare il trasferimento di tutti i rifiuti dal sito al futuro "deposito nazionale" (previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010).

In considerazione della mancata attuazione dell'accordo, il trasferimento della licenza del reattore Ispra-1 ad un operatore italiano non è stato completato. La norma in esame interviene dunque proprio su questo aspetto. Ulteriori informazioni sulle quantità di rifiuti stoccati nel CCR di Ispra e sulle attività in corso sono contenute a pag. 5 dell'allegato A alla [deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7052 del 4 settembre 2017](#), che contiene il parere sulla valutazione ambientale strategica del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 45/2014).

Informazioni sulla gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) nell'ambito del trattato Euratom sono contenute nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 ottobre 2013 ([COM \(2013\) 734 final](#)).

***La Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) S.p.A.***

La Sogin è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal D.Lgs. 79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Con il decreto legislativo n. 31 del 2010 sono stati confermati i compiti e le funzioni già svolte dalla SOGIN per la disattivazione degli impianti nucleari e la messa in sicurezza dei rifiuti dagli stessi prodotti nella fase di esercizio, ampliandone le competenze anche alla localizzazione, realizzazione e gestione del Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Nel dettaglio il **comma 537** specifica l'**attribuzione a Sogin del compito di realizzare le attività** indicate all'articolo 1, punto 1.1 del sopra citato Accordo.

Per quanto concerne le attività attribuite a Sogin si tratta, secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa dell'emendamento, delle seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti radioattivi del CCR Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 3; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.

La medesima relazione sottolinea che le attività previste dall'accordo del 2009 sono "del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi svolte attualmente dalla Sogin S.p.A." e, quindi, per tale motivo vengono trasferite alla citata società. Il costo per tali attività, secondo la relazione, dovrebbe ammontare a circa 45 milioni di euro.

**Il comma 538** trasferisce di conseguenza a Sogin S.p.A, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. E' demandato al **MISE** il compito di provvedere, **entro un anno** dall'entrata in vigore della legge in esame, agli **adempimenti amministrativi** relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.

**Il comma 539** prevede che Sogin dia inizio alle **attività conoscitive preliminari** alla presa in carico dell'impianto.

Viene inoltre demandata al **MISE** la **costituzione del comitato misto** previsto dall'Accordo.

**Il comma 540** demanda a Sogin di provvedere al **rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva** svolta dal *Joint Research Centre* della Commissione Europea fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi a Sogin.

Secondo la Relazione illustrativa dell'emendamento il rimborso ammonterebbe a circa 5 milioni di euro.

Il **comma 541** provvede alla definizione della copertura degli oneri che è garantita mediante il **ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica**. Conseguentemente si modifica l'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003, inserendo le attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia atomica del 27 novembre 2009, tra gli oneri generali del sistema elettrico accanto ai costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti.

Si ricorda al riguardo che la componente tariffaria A2 della bolletta elettrica è destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano), cd. *decommissioning*, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società a totale partecipazione diretta statale Sogin S.p.A.

Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su un apposito Conto di gestione (Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue) istituito presso la CSEA (Cassa per i servizi energetici ed ambientali).

L'art. 4, comma 1, del D.L. 314/2003 ha stabilito misure di compensazione territoriale a favore dei siti ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui al medesimo decreto, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi.

In particolare, il comma 1-bis del citato art. 4 ha stabilito che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, una parte del gettito della componente A2, viene destinato al bilancio dello Stato.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto che - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - sia assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica A2 di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. 314/2003 (aliquota A2 concernente misure di compensazione territoriale per i territori in cui sono allocati rifiuti radioattivi) nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, come definito dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 79/2011.

La successiva legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), all'articolo 1, comma 493, facendo salvo quanto sopra, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

Il **comma 542** demanda ad un'apposita **delibera dell'Autorità per l'energia elettrica**, il gas e il sistema idrico (che assume la denominazione di ARERA in virtù del disposto dei commi 305-308 della presente legge) la determinazione delle **modalità di rimborso alla Sogin**, a copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi precedenti. Viene altresì stabilito che tale determinazione dovrà avvenire **in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima autorità** per il riconoscimento dei costi "connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti" contemplati, come componenti degli oneri generali del sistema elettrico, dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 25/2003 (convertito dalla L. 83/2003).

**Articolo 1, commi 543-548**  
***(Bastoncini biodegradabili e prodotti cosmetici )***

I commi, **introdotti dalla Camera**, dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. A tali finalità è destinata una quota del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, la cui dotazione relativa al 2018 viene incrementata di 250.000 euro; vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione - con decorrenze differenziate - per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

**Finalità aggiuntive del “Fondo per la riduzione dei rifiuti” (comma 543)**

Il comma 543 prevede che le risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (istituito dall’art. 2, comma 323, della L. 244/2007), venga destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione:

- dei bastoncini per la pulizia delle orecchie **in materiale biodegradabile** e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432;
- nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente **non contenenti microplastiche**.

Si ricorda che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Si fa notare che la norma UNI EN 13432 è specifica per gli imballaggi, mentre per le materie plastiche in generale il riferimento sembra doversi ricercare nella norma UNI EN 14995:2007 (intitolata “Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni”), che è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14995 (edizione dicembre 2006). La norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultante.

Tale norma ha sostituito la precedente norma UNI 10785:1999 che era citata dalle disposizioni relative ai bastoncini biodegradabili contenute nell’art. 19 della L. 93/2001 (v. infra).

### **Incremento del “Fondo per la riduzione dei rifiuti” (comma 544)**

Il comma 544, per le finalità di promozione indicate dal comma precedente, incrementa di **250.000 euro, per l’anno 2018**, la dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti citato poc’anzi.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente dal comma 323 dell’art. 2 della L. 244/2007, che ne ha previsto una dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008.

L’art. 12 della L. 166/2016 ha aggiunto alle possibili destinazioni del fondo anche la promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. Per tali finalità la stessa norma ha incrementato la dotazione del fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

### **Divieti di commercializzazione (commi 545 e 546)**

I commi **545 e 546** introducono il divieto:

- di produzione e commercializzazione sul territorio nazionale bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432 (comma 545).
- Tale divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, comunque, previa notifica alla Commissione europea (ai sensi della direttiva 2015/1535/UE). La norma prescrive inoltre che è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
- di commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. Tale divieto si applica dal 1° gennaio 2020 (comma 546).

Con riferimento al divieto relativo ai bastoncini per la pulizia delle orecchie si fa notare che tale disposizione riproduce, nella sostanza, quella contenuta nell’art. 19 della L. 93/2001, che era stata abrogata dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006.

Prima dell’abrogazione era in realtà intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’UE dell’8 settembre 2005, nella causa C-303/04, che aveva prescritto la disapplicazione della norma, dato che la stessa costituiva una “regola tecnica” per l’applicazione della quale era necessaria la previa notifica alla Commissione europea, che non era stata effettuata.

### **Definizioni di “plastica” e “microplastiche” (comma 547)**

Il comma 547 introduce la definizione di “**microplastiche**”.

Si fa notare che la norma fa riferimento solo al precedente comma 318-*undecies*, ma in realtà il termine “microplastiche” è utilizzato anche nel comma 543.

Il termine “microplastiche” si riferisce alle particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente.

Si fa notare che tale **definizione** appare analoga a quella utilizzata **a livello europeo** nella definizione dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE). Ad esempio, nella decisione 23 giugno 2017, n. 2017/1217/UE, sono definite come microplastiche le particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante una serie di processi indicati.

Viene altresì introdotta la definizione di “plastica con cui si intendono i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

Il punto 1-bis dell'art. 3 della direttiva 94/62/CE (introdotto dall'art. 1, punto 1), della direttiva 2015/720/UE) definisce “plastica” come "un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]”.

La definizione contenuta nell'art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, c.d. regolamento REACH) è di carattere prettamente chimico. In base a tale definizione, infatti, un polimero è una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche.

### **Sanzioni (comma 548)**

Il comma 548 prevede che il trasgressore del divieto commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche sia punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** consistente nel pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Si valuti l'opportunità di specificare il riferimento alle “ingenti quantità” al fine dell'effettiva applicazione dell'aggravante.

La norma non prevede invece sanzioni per il mancato rispetto del divieto relativo ai bastoncini per la pulizia delle orecchie.

In caso di recidiva, il comma in esame prevede che si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cd. legge di depenalizzazione). Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio

o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Ai fini della copertura, alla Tabella B, l'accantonamento del Ministro dell'ambiente è ridotto, per il 2018, di 250.000 euro.

**Articolo 1, comma 552**  
***(Raccordo delle attività di Italia Meteo con Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano)***

Il comma in esame, **introdotto dalla Camera**, prevede che lo svolgimento da parte dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (Italia Meteo) delle attività previste dal comma 551, avvenga anche con il raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità definite con le convenzioni previste al comma 558.

L'**Agenzia nazionale** per la meteorologia e la climatologia "**Italia Meteo**", istituita dal comma 551, è organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia. Il medesimo comma 551 elenca quindi una serie di attività previste per Italia Meteo che, in base al **presente comma introdotto dalla Camera dei deputati**, dovranno essere svolte anche in raccordo con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite dalle convenzioni stipulate in base al comma 558 - anch'esso modificato dalla Camera - , recante disposizioni sull'organizzazione della suddetta agenzia e sul coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia.

**Articolo 1, comma 558**  
***(Organizzazione di ItaliaMeteo e coordinamento della gestione delle attività nel campo della meteorologia e climatologia)***

Il presente comma, **modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia Italia Meteo e di coordinamento della gestione delle attività in materia di meteorologia e climatologia mediante, tra l'altro, la stipula di convenzioni con soggetti interessati. **In base alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, le convenzioni dovranno avere carattere volontario e interessare in particolare le strutture meteorologiche regionali o servizi meteorologici regionali del SNPA (Sistema nazionale di protezione dell'Ambiente).

Il presente comma prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia ItaliaMeteo e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che con il medesimo decreto vengano definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni tra l'Agenzia e i soggetti interessati. **In base alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, le suddette convenzioni dovranno avere **carattere volontario** e riguardare, in particolare, le strutture meteorologiche regionali o servizi meteorologici regionali del **Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA)**, di cui alla [legge 28 giugno 2016, n. 132](#), per la definizione delle attività di collaborazione e la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia, in maniera da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.

Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Si ricorda che la legge n. 132 del 2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio "chi inquina paga!", anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

**Articolo 1, comma 561**  
*(Italia Meteo e competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome)*

Il presente comma, **inserito dalla Camera dei deputati**, prevede che in merito alla disciplina che istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (Italia Meteo), siano fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

**Articolo 1, comma 562**  
***(Potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”)***

Il comma 562, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede interventi volti alla realizzazione di opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”.

Il comma, al fine di realizzare le opere di potenziamento della **Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”, Lotto 1, secondo stralcio**, di cui alla [deliberazione del CIPE n. 62 dell'8 agosto 2013](#), autorizza la **Città Metropolitana di Milano**, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in *house*, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'art. 157 del D.Lgs 50/16 (Codice dei contratti pubblici).

La norma prevede uno **stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2018** per la realizzazione di tali interventi, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 (*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, previsto all'articolo 202, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), iscritto nello stato di previsione del MIT.

Si ricorda che l'art. 157, comma 1, del Codice dei contratti pubblici disciplina gli incarichi di progettazione relativi ai lavori non di particolare rilevanza, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, affidandoli secondo le procedure ordinarie previste dal Codice medesimo. In tali casi, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

L'art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) prevede che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, per cui gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (comma 1).

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere

solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente (comma 2).

**Articolo 1, commi 563 e 564**  
*(Assunzione di personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)*

I commi, introdotti dalla Camera, prevedono che le Regioni possano autorizzare le **Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA)** all'**assunzione di personale** e che queste ultime possano attingere alle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato ancora valide bandite da altre agenzie o amministrazioni pubbliche.

Si prevede che le Regioni - "valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale" - possano autorizzare le **Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA)** all'**assunzione di personale**, in relazione ai nuovi compiti ad esse attribuiti a seguito dell'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (di cui alla legge n. 132 del 2016).

L'autorizzazione è nei limiti delle dotazioni organiche vigenti e delle risorse finanziarie disponibili.

Ed è disposta nelle more dell'adozione del decreto del Presidente che dovrà definire i LEPTA (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali) ed il catalogo nazionale dei servizi (ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 132 del 2016).

Ebbene, le Regioni possono autorizzare le rispettive ARPA ad assumere personale a tempo indeterminato, per il contingente "strettamente necessario all'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale".

A tal fine è consentito un **incremento fino al 25 per cento del *turn-over*** previsto a legislazione vigente - previa individuazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle ARPA.

Prima di procedere alle assunzioni, le ARPA - fermi restando gli obblighi in materia di mobilità di personale delle P.A. (di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001) - possono utilizzare graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi da altre ARPA o da altre amministrazioni del comparto Sanità.

**Articolo 1, commi 565 e da 570 a 573**  
*(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

Queste nuove disposizioni prevedono alcune assunzioni aggiuntive presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta di un insieme, concernenti il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

Si **innalzano da 100 unità a 200** le unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può assumere (precisamente 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) in deroga alla normativa vigente in materia di limiti alle assunzioni.

La finalità è lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e la prestazione di adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese.

Così la modifica al comma 565.

I nuovi **commi da 570 a 573** autorizzano l'**assunzione di 70 unità di personale** (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (precisamente 28 unità nel 2018, 21 nel 2019 e 21 nel 2020), al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi e, in particolare, di garantire gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla recente legislazione (articolo 15 del decreto legislativo n.50/2016).

Le assunzioni sono effettuate **in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente** (l'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015 prevede che le P.A. possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente), con conseguente rideterminazione della dotazione organica con apposito decreto del Presidente del Consiglio.

Lo **svolgimento dei concorsi** da parte del Ministero è comunque condizionato alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio dei vincitori di precedenti concorsi e dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti, relativamente alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza (secondo quanto stabilito, in via generale, dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013).

I concorsi potranno invece essere banditi **in deroga alla normativa** sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001) e alla normativa che ha previsto concorsi pubblici unici a livello nazionale (di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013).

Resta comunque ferma la possibilità (prevista dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n.350/2003) di effettuare assunzioni anche utilizzando le **graduatorie** di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Alla **copertura** degli oneri si provvede mediante riduzione della Tabella A (voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e l'utilizzo di quota delle entrate previste, dall'anno 2020, dall'adeguamento delle tariffe in materia di motorizzazione (di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004).

**Articolo 1, comma 568**  
**(Concessioni autostradali)**

**Il comma 568 - inserito dalla Camera** - interviene sul Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'affidamento dei concessionari, novellandone l'articolo 177 in materia di concessioni, **riducendo**, per i titolari di concessioni autostradali, dall'80 per cento (previsto in via generale dalla norma per tutti i concessionari) **al 60 per cento la quota** dei contratti di lavori, servizi e forniture da **affidare mediante procedure ad evidenza pubblica**.

**Il comma 568 - inserito dalla Camera** - interviene sul Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'affidamento dei concessionari, in particolare sull'articolo 177 del D.lgs. 50/2016, **riducendo**, per i titolari di concessioni autostradali, dall'80 per cento (previsto in via generale dalla norma per tutti i concessionari) **al 60 per cento la quota** dei contratti di lavori, servizi e forniture che i medesimi concessionari sono **obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica**.

L'art. 177, comma 1, del d.lgs. 50/2016, dedicato agli "affidamenti dei concessionari" stabilisce infatti che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Conseguentemente, viene modificato il comma 3 del medesimo articolo 177 sulla verifica del rispetto delle quote di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, che attualmente richiama solo la quota dell'80%, al fine di fare riferimento genericamente ai limiti, considerato che la norma, come novellata dalla disposizione in esame, dispone in ordine al rispetto della quota dell'80 per cento generale e del 60 per cento per i concessionari autostradali.

Si prevede, inoltre, che le **linee guida dell'ANAC**, finalizzate a disciplinare la predetta verifica, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, anziché entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (come previsto attualmente)

**Articolo 1, comma 569**  
*(Sede delle società organismi di attestazione (SOA))*

**Il comma 569**, introdotto dalla Camera dei Deputati, interviene sulla disciplina che regola la sede delle società organismi di attestazione (SOA) nel senso di disporre **l'obbligo di sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE)** che attribuisca all'attestazione la capacità di provare il requisito di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.

Il vigente articolo 5, comma 1 della legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016) prevede invece che le SOA debbano avere sede nel territorio della Repubblica.

L'emendamento, nel disporre l'obbligo di sede in uno Stato membro del SEE, fa riferimento **non solo alle SOA, ma anche ad organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello SEE.**

La relazione illustrativa dell'emendamento precisa che la disposizione è volta a superare **il contenzioso europeo nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/4212** avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (che recava il regolamento di attuazione dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006). Il citato articolo 5, comma 1, della legge europea 2015-2016 ha soppresso l'obbligo per le SOA di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. Il comma 2 del medesimo articolo 5 ha novellato il citato articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sopprimendo la disposizione che imponeva alle SOA di avere la sede legale nel territorio della Repubblica.

Le società organismi di attestazione sono disciplinate dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Si tratta di organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori (a qualsiasi titolo) di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, l'assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione, il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all'articolo 83 del medesimo decreto, il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, il possesso di certificazione del rating di impresa.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 14, del codice, recante disposizioni transitorie e di coordinamento, fino all'adozione delle linee guida volte a disciplinare (ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del medesimo codice) il sistema di qualificazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II,

Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

**Articolo 1, comma 574**  
***(Risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019)***

**Il comma 574 - inserito dalla Camera** - autorizza la spesa di **€ 20 mln** nel **2018** ed **€ 10 mln** nel **2019** per interventi urgenti nella città di Matera, designata Capitale europea della cultura per il 2019.

**Il comma 574 - inserito dalla Camera** - autorizza la spesa di **€ 20 mln** nel **2018** ed **€ 10 mln** nel **2019** per interventi urgenti nella città di Matera, designata Capitale europea della cultura per il 2019.

In particolare, gli interventi sono finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della [Fondazione Matera-Basilicata 2019](#).

Agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), programmazione 2014-2020, a tal fine detraendo gli importi indicati dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della medesima programmazione.

Si tratta di una autorizzazione di spesa che si aggiunge a quella disposta con l'art. 1, co. 345, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), pari a complessivi **€ 28 mln** per il periodo 2016 -2019 (di cui € 11 mln per il 2018 e € 9 mln per il 2019), per la realizzazione del programma di interventi di Matera Capitale europea della cultura 2019.

In argomento, si ricorda anche che l'**art. 7-sexies** del **D.L. 243/2016** (L. 18/2017) ha istituito, in via sperimentale, un programma, denominato "**Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo**", con lo scopo di finanziare – attraverso le risorse di un apposito Fondo, istituito con una dotazione di **€ 400 mila annui** per il **triennio 2017-2019** – specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale "città porta" verso il Mediterraneo, anche in relazione al ruolo di Capitale europea della cultura 2019.

**Articolo 1, comma 575**  
***(Modifiche codice navigazione)***

**Si** prevedono diverse modifiche al regime relativo alla procedura di subentro nella concessione con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale, ciò anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione recentemente modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017.

Il **quinto comma dell'art. 703** del codice della navigazione stabilisce che al fine di consentire al concessionario uscente alla scadenza naturale della concessione, di ricevere dal concessionario subentrante il valore di subentro.

Per gli immobili e impianti fissi realizzati sul sedime aeroportuale, inseriti nel contratto di programma, approvati dall'Enac e costruiti (**la lettera a) del comma introduce anche l'ipotesi in cui tali opere siano state acquisite**) dal concessionario uscente con proprie risorse, il valore di subentro - ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione - è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici. Siffatto calcolo del valore di subentro si applica limitatamente alla quota di beni inamovibili ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente (quinto comma dell'art. 703);

Le opere inamovibili presenti sul sedime aeroportuale alla data di subentro nella concessione, realizzate dal concessionario (la lettera b) del comma 575 introduce, anche in tal caso, l'ipotesi in cui tali opere siano state acquisite) con proprie risorse e destinate allo svolgimento di attività di natura commerciale e, come tali, non soggette a regolazione tariffaria restano di proprietà dello stato, senza alcun rimborso (sesto comma del novellato art. 703). La lettera c) del comma precisa tuttavia che possono formare oggetto di rimborso "immobili ed impianti fissi di natura commerciale" per cui l'Enac abbia autorizzato la realizzazione (o l'acquisizione) degli stessi. Il rimborso in tal caso è pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria.

Il settimo comma prevede che fino al subentro del nuovo concessionario, il concessionario uscente sia tenuto a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione. Il nuovo concessionario - salvo diversa e motivata determinazione dell'Enac (la lettera d) del comma sostituisce tale inciso con "salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata") - è tenuto a pagare previamente il relativo valore di subentro (settimo comma del novellato art. 703).

**Articolo 1, comma 576**  
***(Assunzione di personale da parte dell'ENAC)***

Autorizza l'ENAC ad assumere aggiuntive 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative per lo svolgimento delle attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.

Autorizza l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) ad **assumere 93 unità di personale** - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ancorché nei limiti dell'attuale dotazione organica.

Le unità da assumere appartengono alle categorie professionali ed operative per lo svolgimento delle attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.

La selezione del personale è effettuata **mediante procedure selettive pubbliche**, in deroga sia all'obbligo di svolgere un concorso pubblico unico per tutta la pubblica amministrazione nel caso debbano essere reclutati dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (previsto dall'articolo 3, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013) sia all'obbligo (previsto dall'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001) di attivare le procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

L'onere derivante dall'effettuazione del reclutamento citato è stimata pari a **5.050.000 euro a decorrere dal 2018**. L'ENAC vi fa fronte - prevede la disposizione - con risorse proprie.

**Articolo 1, commi 578 - 582**  
***(Classificazione catastale delle aree destinate ad operazioni e servizi portuali)***

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, sono diretti, a decorrere dal 2020, a inquadrare nella categoria catastale E1, e quindi esentati *ex lege* dal pagamento dell'IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, nonché le aree adibite al servizio passeggeri.

Le **disposizioni sono dirette, a decorrere dal 2020, a censire nella categoria catastale E1**, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati *ex lege* dal pagamento dell'IMU, **le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali** nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché **le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi**.

Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale (**comma 578**).

Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi, se classificati in categorie diverse dalla E1, **possono presentare atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento**. Con riferimento ai depositi è allegata una dichiarazione che autocertifichi l'utilizzo del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita catastale dei beni, ivi compresa l'eventuale destinazione degli stessi ad operazioni e servizi portuali (**comma 579**).

**Gli immobili (o loro porzioni) diversi** da quelli indicati nel **comma 578**, che abbiano autonomia funzionale e reddituale e che siano destinati ad usi non strettamente funzionali alle operazioni o ai servizi portuali, sono **censiti nelle appropriate categorie catastali**, diverse dalla E1 (**comma 581**).

A far data dal 2020 viene erogato un contributo (fino ad un valore massimo di 11 milioni di euro) a titolo di compensazione per il minor gettito d'imposta ripartito con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno secondo una metodologia adottata dalla conferenza Stato – città ed autonomie locali da emanare entro il 30 giugno del 2020 sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2020, concernenti per

ciascun immobile le rendite proposte per il 2019 o già iscritte dal primo gennaio 2019.

Entro il 30 aprile 2021 si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (sempre nel limite massimo di 11 milioni di euro) a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento fatti nel 2018 e delle rendite iscritte in catasto dal primo gennaio 2019.

*Conseguentemente viene ridotto il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, [L. 190/2014](#)), ivi previsto, ai fini della copertura dell'onere.*

**Articolo 1, comma 584**  
*(Fondo per la rottamazione dei carri merci)*

**Il comma 584, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, istituisce un fondo, con una dotazione finanziaria pari a 4 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, per la rottamazione dei carri merci.**

A tale scopo è introdotto un comma 11-*sexies* all'articolo 47 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli obiettivi perseguiti dal Fondo sono la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.

Il Fondo è destinato alla rottamazione dei carri merci non conformi **ai più avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria** che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e **che siano in servizio da almeno venti anni.**

È rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da notificare preventivamente alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la **definizione dei criteri e delle modalità di ammissione ai finanziamenti** del Fondo di cui al citato comma.

Si ricorda che il decreto-legge n. 50 del 2017 all'articolo 47, comma 10, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il **Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018.**

Il citato Fondo ha l'obiettivo di promuovere il **rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri** e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione.

In materia di promozione del trasporto merci su ferro, con specifico riferimento agli ambiti portuali, inoltre, la medesima disposizione, al comma 11-quater ha previsto che ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere una **progressiva diminuzione dei canoni di concessione** in funzione del raggiungimento **di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile**, rimettendo alle singole autorità di sistema portuale la definizione degli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

**Articolo 1, comma 585**  
***(Partenariato per la logistica e i trasporti)***

Con il nuovo comma 585, **introdotto dalla Camera**, si istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il **Partenariato per la logistica e i trasporti** che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti. E' autorizzata a tal fine la spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 100.000 euro annui a partire dal 2019.

Vi partecipano i ministri competenti e i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative. Un successivo decreto ministeriale definisce la composizione e le modalità organizzative del Partenariato.

Il nuovo comma in esame, **introdotto dalla Camera**, istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il **Partenariato per la logistica e i trasporti** che svolge le seguenti attività:

- Studio
- consulenza
- e monitoraggio

per la definizione delle **politiche di intervento** e delle **strategie di Governo** nel settore della logistica e dei trasporti.

Per il funzionamento del Partenariato è autorizzata la **spesa di:**

- **500.000** euro per il 2018
- e di **100.000** euro annui a partire dal 2019.

Al Partenariato partecipano i ministri competenti e i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.

E' demandata a **successivo decreto ministeriale** la definizione della composizione e delle modalità organizzative del Partenariato.

**Articolo 1, comma 586**  
***(Certificati di pagamento acconti)***

Con il nuovo comma 586, **introdotto dalla Camera**, si interviene sul **Codice dei contratti pubblici** in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. L'emendamento sostituisce il comma 1 dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, **abbreviando da 45 a 30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi, fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Il comma interviene sul **Codice dei contratti pubblici** in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. L'emendamento sostituisce il comma 1 dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, **abbreviando da 45 a 30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi. La predetta riduzione si applica fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Nel corso dell'esame alla camera, la disposizione in commento è stata ricondotta alla procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea, relativamente alla norma introdotta dal correttivo al codice appalti (d.lgs. 56/2017) mediante l'art. 113-bis, nella parte in cui prevede che “il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori”. Tale norma, secondo la Commissione, sembra estendere sistematicamente a 45 giorni il termine per il pagamento delle fatture nelle opere pubbliche, violando così la direttiva sui ritardati pagamenti – direttiva 2011/7/UE – che richiede alle amministrazioni pubbliche di pagare le merci e i servizi che essi acquistano entro 30 giorni o eccezionalmente entro 60 giorni.

**Articolo 1, comma 588**  
*(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)*

Il comma in esame, **come modificato durante l'esame presso la Camera**, il quale interviene sui **benefici a favore delle fonti rinnovabili** di cui ai commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull'energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi di cui ai commi 149-151 **per i cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti**, anziché fino al 31 dicembre 2021.

**Articolo 1, comma 589**  
***(Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)***

Il **comma 589, modificato durante l'esame presso la Camera** riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, più precisamente, gli oneri finanziari per i volontari del Corpo stesso. L'articolo in oggetto prevede un rialzo degli importi di tali oneri, a partire dal 2018, al fine di garantire la migliore efficienza ed efficacia dell'azione del Corpo, mentre esclude variazioni delle dotazioni organiche del Corpo stesso.

Il comma in esame, novellando **l'articolo 585, lettera h) del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#)** (Codice dell'ordinamento militare), reca un aumento degli oneri finanziari per le consistenze dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano ferme, invece, le dotazioni organiche del Corpo. **Con una modifica apportata durante l'esame presso la Camera** sono meglio specificate le finalità della disposizione: l'incremento ha lo scopo di consentire prontamente **l'avvio di urgenti misure organizzative per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio** (in luogo del solo scopo di "fronteggiare il fenomeno migratorio").

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, fondato con **[Regio Decreto n. 2458 del 20 luglio 1865](#)**, è Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione e svolge funzioni relative agli usi civili del mare: sicurezza della navigazione, sicurezza marittima, polizia marittima, ricerca e soccorso in mare, tutela dell'ambiente marino e delle coste, sorveglianza della pesca e molto altro ancora. In anni recenti il Corpo ha avuto un ruolo significativo in merito al fenomeno migratorio, e infatti il **primo periodo del comma 332** individua tra le finalità dell'intervento quello di "consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo".

Il Corpo fa parte della Marina Militare ed è in rapporto di dipendenza funzionale con vari Ministeri (Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Tutela del territorio e del Mare, Politiche Agricole e Forestali). Attualmente l'organico del Corpo, composto da ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, consta di circa 11.000 unità (stando al sito istituzionale delle Capitanerie di porto, <http://www.guardiacostiera.gov.it/>). Il numero dei volontari del Corpo, di cui agli **articoli 585 e 815 del decreto legislativo 66/2010** ai quali si fa riferimento nel **comma 332** secondo le previsioni del suddetto **articolo 815** deve essere pari a 3.500 per coloro che sono volontari in servizio permanente e 1.775 per i volontari in ferma ovvero in rafferma.

L'articolo 112 della legge di bilancio prevede inoltre che il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018 è stabilito pari a 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e 70 ufficiali piloti di complemento e che il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.

La ragione dell'incremento degli oneri finanziari, secondo la relazione illustrativa, risiede nella necessità di adeguare gli stanziamenti per le risorse umane e impedire così che le riduzioni effettuate negli scorsi anni -da ultimo, per mezzo dell'**articolo 1, comma 373, della legge 190/2014, ovvero la legge di stabilità per il 2015-**, abbiano ripercussioni negative sull'efficacia del Corpo nel futuro prossimo.

In dettaglio, dapprima la **legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012)**, con il suo **articolo 4, comma 57**, aveva disposto che a decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'**articolo 585 del codice dell'ordinamento militare**, di cui al **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**, fossero ridotti di euro 7.053.093; poi, la **legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2015)**, all'**articolo 1, comma 66**, aveva imposto riduzioni di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014; infine, come indicato dalla relazione illustrativa, la **legge 190/2014, articolo 1, comma 373**, aveva disposto l'ulteriore riduzione degli oneri previsti dall'**articolo 585 del codice dell'ordinamento militare**, nella misura di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il testo vigente della **lettera h) dell'articolo 585 del decreto legislativo 66/2010** stabilisce che gli importi degli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa siano pari a 67.650.788,29 euro per anno a decorrere dall'anno 2016.

Tale importo, ai sensi del **comma 589**, è confermato per l'anno 2016 e 2017, mentre per gli anni successivi la presente disposizione intende invertire la precedente tendenza al ribasso elevando **la suddetta cifra a 69.597.638,29 euro per l'anno 2018**. La differenza tra l'importo vigente l'importo indicato del comma in esame a decorrere dal 2018 è quindi di 1.946.850 euro annui.

Inoltre, **secondo la novella apportata dalla Camera**, sono stanziati 71.544.488,29 per il 2019 e 73.491.338,29 per l'anno 2020.

**Articolo 1, comma 590**  
***(Incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa)***

Dispone uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

Siffatta autorizzazione di spesa di **21 milioni** è disposta per il triennio 2018-2020. Tale stanziamento è da destinare all'**incentivazione della produttività del personale civile** appartenente alle aree funzionali del **Ministero della difesa**, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - il quale prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, del 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate.

*La norma - ancorché riferita ad un triennio definito - è formulata quale novella ad un articolo del Codice dell'ordinamento militare (inserendo un comma aggiuntivo all'articolo 614 del decreto legislativo n. 66 del 2010), di carattere ordinamentale.*

**Articolo 1, commi 592 e 593**  
*(Valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali)*

**I commi 592 e 593 - inseriti dalla Camera** - sono finalizzati alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali.

**I commi 592 e 593- inseriti dalla Camera** - sono finalizzati alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali.

In particolare, il **comma 592** dispone che, al fine sopra indicato, è istituita una apposita **sezione** nell'ambito del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020.

Il **comma 593** reca **criteri ed indirizzi** da rispettare nell'ambito della contrattazione per l'**utilizzo delle risorse** sopra indicate, anche mediante eventuale integrazione al "CCNL" di riferimento. Si tratta di:

valorizzazione dell'impegno in **attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;**

valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una **didattica per lo sviluppo delle competenze.**

*Il riferimento corretto sembrerebbe essere al Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) e non al Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)*

Il **CCNI** finalizzato alla individuazione dei **criteri per la ripartizione**, per l'**a.s. 2017/2018**, delle risorse finanziarie destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 9 (misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica), 30 (attività aggiuntive e ore eccedenti), 33 (funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa), 47 (compiti del personale ATA), 62 (sequenza contrattuale), 84 (fondo dell'istituzione scolastica-FIS), 86 (compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR) e 87 (attività complementari di educazione fisica) del [CCNL 2006/2009](#) del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (**MOF**), è stato [sottoscritto dai rappresentanti del MIUR e delle organizzazioni sindacali il 28 luglio 2017.](#)

### **Articolo 1, commi da 594 a 601**

#### ***(Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga)***

**I commi 594 a 601- inseriti dalla Camera** - intendono disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore), di pedagoga, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale).

**I commi 594 a 601 - inseriti dalla Camera** - intendono disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore), di pedagoga, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale).

A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagoga e di educatore professionale socio-sanitario.

Si tratta del contenuto dell'A.S. 2443, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.

In particolare, ai sensi del comma 594, l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagoga – le cui professioni rientrano tra quelle non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 4/2013 – operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.

Gli stessi operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Il **comma 595** dispone, innanzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita “ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”.

Al riguardo, si ricorda che la norma citata, nell'istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (in attuazione dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, l'accesso ai posti di **educatore di servizi educativi per l'infanzia** è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella **classe L-19**, Scienze dell'educazione e della formazione, **ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia**, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella **classe LM-85-bis in Scienze della formazione primaria** integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

La **qualifica di pedagista** è attribuita a chi consegue un **diploma di laurea magistrale abilitante** nelle classi di laurea magistrale **LM-50**, Programmazione e gestione dei servizi educativi; **LM-57**, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; **LM-85**, Scienze pedagogiche; **LM-93**, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le **spese** relative allo svolgimento dell'esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono **integralmente a carico dei partecipanti**, con modalità stabilite dalle università interessate.

La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagista è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del **6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QE)**.

Il **comma 596** stabilisce che la qualifica di **educatore professionale socio-sanitario** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea **L/SNT/2**, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando – *evidentemente per gli aspetti non disciplinati con i commi in esame* – quanto disposto dal [DM 8 ottobre 1998, n. 520](#), con il quale è stato riconosciuto il profilo dell'educatore professionale.

Il **comma 597** stabilisce che, in **via transitoria**, acquisiscono la qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico** coloro che, previo superamento di un corso intensivo di formazione, sono in possesso, **alla data di entrata in vigore della legge**, di **uno dei seguenti requisiti**:

inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni a seguito di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

svolgimento dell'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione;

diploma rilasciato entro l'a.s. 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

In particolare, il **corso intensivo di formazione** – che deve essere intrapreso **entro 3 anni** dalla data di entrata in vigore della legge – deve comportare l'acquisizione di **60 crediti formativi** “nelle discipline di cui al comma 595” (*v. ante*). Il corso è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza. Le relative **spese** sono poste integralmente **a carico dei frequentanti**, con modalità stabilite dalle università interessate.

Il **comma 598** dispone che la **qualifica di educatore professionale socio-pedagogico** è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di un **contratto a tempo indeterminato** negli ambiti professionali indicati dal comma 594, **nonché** abbiano un'età superiore a **50 anni di età e almeno 10 anni di servizio**, ovvero abbiano almeno **20 anni di servizio**.

In base al **comma 599**, coloro che, **alla data di entrata in vigore della legge**, hanno svolto l'**attività di educatore per almeno 12 mesi**, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione, **possono continuare** ad esercitarla. Per tali soggetti, il **mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico “o di educatore professionale socio-sanitario”** non può costituire, direttamente o indirettamente,

motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, né per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al lavoratore.

*Non appare chiaro il riferimento al mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario, dal momento che il primo periodo si riferisce ai soggetti che hanno già svolto l'attività di educatore (cui ora subentrerà la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico).*

Il **comma 600** stabilisce che **l'acquisizione della qualifica** di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, o pedagista **non comporta**, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, **il diritto ad un diverso inquadramento** contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Il **comma 601** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

**Articolo 1, commi 603 e 604**  
*(Graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole)*

**I commi 603-604 - inseriti dalla Camera** - intervengono in materia di graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole.

**I commi in esame - inseriti dalla Camera** - intervengono in materia di graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole.

In particolare, il **comma 604** è finalizzato a **superare il limite massimo del 10% di idonei** da inserire nelle suddette graduatorie, che è stato applicato per la prima volta per la formazione delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 ai sensi dell'art. 1, co. 114, della L. 107/2015, per posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, per posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e per posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola previsti come vacanti e disponibili nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Il limite del 10% è stato introdotto dall'art. 1, co. 113, lett. g), della L. 107/2015, che, a tal fine, ha novellato l'art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994.

Nello specifico, dispone che le graduatorie dei concorsi relativi a tutti i gradi di istruzione e a tutte le tipologie di posto sono utili, fino al termine di validità, per le **immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando**, anche in **deroga** al suddetto limite percentuale, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

Una previsione analoga è stata introdotta dall'**art. 17, co. 2, del d.lgs. 59/2017**, che – nelle more dell'entrata in vigore del nuovo percorso triennale di formazione e tirocinio per l'accesso nei ruoli di docente nelle **scuole secondarie** – ha stabilito che i posti di docente vacanti e disponibili nelle medesime scuole sono coperti annualmente, tra l'altro, mediante scorrimento delle **graduatorie di merito** dei già citati concorsi banditi nel 2016, sino al termine di validità delle medesime, anche **in deroga al limite percentuale del 10% degli idonei**, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

Conseguentemente, il MIUR ha emanato la [nota prot. n. 26145 dell'8 giugno 2017](#), con la quale ha invitato i direttori degli USR a provvedere alla **pubblicazione di elenchi, graduati secondo il merito**, di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, quale **procedura prodromica** all'attuazione della disposizione citata. Ad analoga pubblicazione di elenchi graduati secondo il merito si dovrebbe pervenire, ora, per qualsiasi tipologia di assunzione di docenti.

*Si valuti, dunque, l'opportunità di prevedere esplicitamente nella normativa primaria tale passaggio.*

*Inoltre, al fine di semplificare la procedura per le graduatorie di concorso non ancora costituite, sembrerebbe in ogni caso opportuno novellare il secondo periodo del co. 15 dell'art. 400 del d.lgs. 297/1994 - che stabilisce attualmente che le graduatorie di merito dei concorsi sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10% - definendo le nuove modalità di costituzione delle graduatorie.*

Il **comma 334-bis** dispone che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono **valide per un ulteriore anno** rispetto al triennio previsto dall'art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994.

In base alla disposizione citata, le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.

### **Articolo 1, commi 607-612**

*(Assunzione presso il MIUR di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili)*

**I commi 607-612 - inseriti dalla Camera** - sono finalizzati all'assunzione presso il MIUR, a decorrere **dal 2018**, di **personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili**, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quali, ad esempio, la **gestione del contenzioso**.

**I commi in esame - inseriti dalla Camera** - sono finalizzati all'assunzione presso il MIUR, a decorrere **dal 2018**, di **personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili**, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quali, ad esempio, la **gestione del contenzioso**.

In particolare, il **comma 607** autorizza il MIUR ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, **nei limiti della vigente dotazione organica**, di **258 unità** di personale, **di cui 5 dirigenti di II fascia e 253 funzionari di area III**, posizione economica F1.

In base al **comma 608**, a seguito delle suddette assunzioni, per la **gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola**, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di risorse umane a disposizione, non delegano agli stessi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione. **Resta in ogni caso fermo** quanto previsto dall'**art. 417-bis, secondo comma, c.p.c.** in base al quale, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni statali o ad esse equiparate possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, assuma direttamente la trattazione della causa.

Il **comma 609** stabilisce che "alle **risorse umane necessarie per l'attuazione** dei commi 607 e 608 **si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento**" del personale del MIUR.

*La disposizione non appare chiara, non rinvenendosi, nella normativa vigente, alcun piano straordinario di reclutamento per il MIUR.*

Il **comma 610** dispone che le **assunzioni** possono essere effettuate:

- in **deroga** alle ordinarie **procedure autorizzatorie** previste dalla normativa vigente, fra le quali quelle recate dall'art. 4, co. 3, **3-bis**, **3-ter** e **3-quinquies** del D.L. 101/2013 (L. 125/2013), che, ad esempio, prevedono la verifica, preliminare

all'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, e la previa attivazione della procedura in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario;

- **in aggiunta alle facoltà assunzionali** pari, dal 2018, al 100% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (art. 3, co. 1, D.L. 90-2014-L. 114/2014).

A tali fini, il **comma 611** autorizza la spesa di € **846.171,94** per il **2018** e di € **10.154.063,21** **annui dal 2019**.

Alla **copertura** degli oneri si provvede, in base al **comma 612** :

- quanto a € **846.171,94** per il **2018** e a € **1.531.074,71** **annui** a decorrere **dal 2019**, a valere sulle **vigenti facoltà assunzionali** del Ministero;

- quanto a € **8.622.988,5** **annui** a decorrere **dal 2019**, a valere sui risparmi di spesa di cui all'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) derivanti dalla esternalizzazione dei servizi già assicurati dai collaboratori scolastici.

**Articolo 1, commi 613 e 614**  
***(Incremento dell'organico dell'autonomia e valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento)***

**I commi 613 e 614** sono finalizzati, rispettivamente, ad **incrementare l'organico (docente) dell'autonomia** e alla **valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento** nella scuola di infanzia e nella scuola primaria acquisiti nell'ambito di **percorsi universitari**.

**La Camera ha inserito i commi 613 e 614** che sono finalizzati ad **incrementare l'organico (docente) dell'autonomia**, nonché alla **valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento** nella scuola di infanzia e nella scuola primaria acquisiti nell'ambito di **percorsi universitari**.

In particolare, il **613** prevede un **incremento** del fondo istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) proprio per incrementare tale organico, **di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019**.

Il **numero di posti** aggiuntivi nell'organico dell'autonomia è determinato, nei limiti di tale risorse, con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le risorse del fondo, inizialmente pari a € 140 mln per il 2017 e a € 400 mln dal 2018, sono state incrementate dall'art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) di € 40,7 mln per il 2017, € 132,1 mln per il 2018, € 131,6 mln per il 2019, € 133,8 mln per il 2020, € 136,7 mln per il 2021, € 140,5 mln per il 2022, € 145,8 mln per il 2023, € 153,9 mln per il 2024, € 166,4 mln per il 2025 e € 184,7 mln annui dal 2026.

Come risulta dalla [relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. 50/2017](#) l'incremento delle risorse è stato destinato a coprire il maggior onere che si sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del **consolidamento nell'organico dell'autonomia di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto**. Al riguardo, si veda la premessa del [DM 26 luglio 2017, n. 522](#).

Il fondo è stato allocato sul **cap. 1280** dello stato di previsione del MIUR, che nel **ddl di bilancio 2018 non è più presente**, in quanto, essendo ormai avvenuto il consolidamento di una quota dei posti di organico di fatto in organico di diritto, le relative risorse sono evidentemente state trasferite sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi.

Il **comma 614** stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento delle **graduatorie di istituto** del personale docente, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla **scuola dell'infanzia** e alla **scuola primaria**, la valutazione del **titolo abilitante** all'insegnamento è effettuata assicurando una particolare **valorizzazione** dei titoli acquisiti nell'ambito dei **percorsi universitari**.

Al riguardo si ricorda che, a decorrere dall'aggiornamento delle graduatorie di istituto effettuato con [DM 353 del 22 maggio 2014](#) (con validità per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), a seguito del [parere n. 03813/2013](#)

del Consiglio di Stato, è stato consentito l'**inserimento** fra gli abilitati, ossia in **II fascia**, anche degli aspiranti che risultavano in possesso di **diploma di maturità magistrale** conseguito entro l'a.s. 2001-2002.

Da ultimo, l'**aggiornamento** della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con validità per gli **aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020**, è stato operato con [DM 374 del 1° giugno 2017](#).

**Articolo 1, comma 616**  
*(Promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria)*

**Il comma 616 - inserito dalla Camera** - stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, il **5% dei posti dell'organico di potenziamento** è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella **scuola primaria**.

**Il comma 616 - inserito dalla Camera** - stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia previsto dalla L. 107/2015, il **5% dei posti dell'organico di potenziamento** è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella **scuola primaria**.

A tal fine, si richiama l'**art. 1, co. 7**, della medesima **L. 107/2015**, che, nell'individuare gli obiettivi prioritari da raggiungere con le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa, ha incluso tra questi, alla **lett. g)**, il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

In base alla tabella allegata alla L. 107/2015, i posti comuni per il potenziamento erano **48.812**, di cui **18.133** destinati alla **scuola primaria**. Tali numeri sono stati confermati nel D.I. 625 del 5 agosto 2016, che ha stabilito le dotazioni organiche per le scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2016-2019.

Successivamente, peraltro, l'**art. 12, co. 7**, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015.

**Articolo 1, commi 617 e 618**  
***(Bilanci di Province e Città metropolitane - Anticipazioni di tesoreria enti locali)***

**Il comma 617** dispone che le assunzioni possano essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dalla normativa vigente e in aggiunta alle facoltà assunzionali, pari, dal 2018, al 100% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

**Il comma 618** dispone che sia autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per il 2018 e di 10.154.063,21 annui dal 2019.

**Articolo 1, comma 618 (soppresso)**  
***(Disposizioni in materia di call center)***

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati è **stato soppresso il comma 618, recante disposizioni in materia di call center.**

il comma 618 prevede che gli obblighi di identificazione geografica degli operatori di *call center* nei confronti di chi richiede il servizio (ovvero nel caso in cui sia l'operatore di *call center* a contattare un utente) ed il diritto dei medesimi utenti di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'UE - che deve essere immediatamente disponibile - nonché le sanzioni per il mancato rispetto dei citati obblighi si applichino **agli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario** (e non dunque coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati). La disposizione prevede inoltre **l'obbligo di iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione per gli operatori di *call center* solo nei casi sopra descritti.**

**Articolo 1, commi 619-621**  
*(Procedura per l'immissione in ruolo di soggetti che nelle scuole svolgono funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)*

**I commi in esame - inseriti dalla Camera - disciplinano l'immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA).**

**I commi in esame - inseriti dalla Camera - disciplinano l'immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA).**

Al riguardo, si veda la scheda relativa al co 615, che consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei medesimi contratti.

In particolare, il **comma 619** dispone che **entro il 28 febbraio 2018** il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una **procedura selettiva per titoli e colloquio**, finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere **dall'a.s. 2018/2019**, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici.

Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale amministrativo e tecnico come definito ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) (che, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'a.s. 2011/2012), ferma restando la riduzione del numero di posti di personale ATA, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, prevista dall'art. 1, co. 334, della L. 190/2014, **a valere sui posti attualmente accantonati** (si veda scheda co. 337).

I vincitori sono assunti in ruolo **anche a tempo parziale**, nei limiti di una maggiore spesa di personale pari a € 5,402 mln nel 2018 ed € 16,204 mln a decorrere dal 2019.

I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di "risorse certe e stabili".

Per lo svolgimento della procedura selettiva, il **comma 620** autorizza la spesa di € 10.000 nel 2018.

Il **comma 621** dispone che all'onere derivante dalle predette disposizioni si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

## Articolo 1, comma 628

*(Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020  
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”)*

**Il comma 628 - inserito dalla Camera** - dispone che alle misure del [PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”](#) **partecipano anche le istituzioni formative** accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l’erogazione **di percorsi di istruzione e formazione professionale**, per il raggiungimento degli scopi della **Rete nazionale delle scuole professionali** di cui le stesse fanno parte.

**Il comma 628 - inserito dalla Camera** - dispone che alle misure del [PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”](#) **partecipano anche le istituzioni formative** accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l’erogazione **di percorsi di istruzione e formazione professionale**, per il raggiungimento degli scopi della **Rete nazionale delle scuole professionali** di cui le stesse fanno parte (art. 7, co. 3, del d.lgs. 61/2017).

Preliminarmente si ricorda che l’**art. 2, co. 1**, del **d.lgs. 61/2017** ha confermato che, al termine del primo ciclo di istruzione, lo studente può scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra i **percorsi di istruzione professionale** per il conseguimento di **diplomi quinquennali**, realizzati da **scuole statali** o da **scuole paritarie**, e i **percorsi di istruzione e formazione professionale** per il conseguimento di **qualifiche triennali** e di **diplomi professionali quadriennali**, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005.

L’**art. 7, co. 3**, dello stesso d.lgs. ha disposto che, allo scopo di promuovere, fra l’altro, il raccordo permanente con il mondo del lavoro e l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio, nonché di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «**Rete nazionale delle scuole professionali**», di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

**Articolo 1, commi 629 e 631-633**  
*(Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell'Istituto nazionale di astrofisica)*

I **commi** prevedono che, con **decorrenza** dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con **effetto economico** a decorrere **dal 2020** –, il regime di **progressione stipendiale per classi** dei professori universitari, nonché del personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è trasformato da triennale in **biennale**.

Conseguentemente, dispongono un **incremento del Fondo per il finanziamento ordinario** delle università (FFO) e del **Fondo ordinario per gli enti di ricerca** (FOE), a decorrere dal 2020.

Per i professori universitari – cui si riferisce il **comma 629** – si ritornerà, così, alla cadenza previgente a quella introdotta con l'art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011.

La **relazione tecnica** all'A.S. 2960 evidenziava che la disposizione interessa i circa 48.000 tra professori di I fascia, professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato assunti secondo il regime previgente alla L. 240/2010 (v. scheda relativa al comma 347) e ancora in servizio presso le università statali.

In particolare, con riferimento ai professori e ricercatori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché ai vincitori di concorsi indetti fino alla medesima data, l'**art. 2 del D.P.R. 232/2011** ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio (di cui agli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/1980) in progressione triennale articolata per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'all. 1.

In base all'**art. 3**, il trattamento economico dei nuovi professori è stato articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'all. 2.

Si conferma, comunque – attraverso l'utilizzo dell'espressione “su base premiale” –, il meccanismo previsto dall'art. 6, co. 14, della L. 240/2010, secondo il quale lo scatto è attribuito a seguito di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 8 della L. 240/2010, i medesimi **artt. 2 e 3 del D.P.R. 232/2011** hanno stabilito che l'attribuzione delle classi stipendiali successive (sia per i professori e ricercatori già in servizio, sia per i nuovi professori) è subordinata ad apposita **richiesta** e all'**esito positivo della valutazione** dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 14, della stessa L. 240/2010.

Nello specifico, l'**art. 6, co. 14, della L. 240/2010** dispone che i professori e i ricercatori – unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale – devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali). La valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell'attribuzione dello scatto è di competenza delle università, secondo quanto stabilito

nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In caso di **mancata attribuzione** dello scatto, la somma corrispondente è conferita al **Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori** di cui all'art. 9.

Inoltre, la disposizione in esame prevede che si utilizzano gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale dal DPR 232/2011.

Dispone, altresì, che, nel caso di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

*Al fine di evitare dubbi interpretativi, occorrerebbe chiarire se le somme non corrisposte devono comunque essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, come prevede attualmente l'art. 6, co. 14, della L. 240/2010.*

*Inoltre, si segnala l'opportunità di disporre l'abrogazione esplicita delle disposizioni superate dalla nuova disciplina e, al contempo, di integrare il testo con una nuova tabella di articolazione delle classi biennali di progressione economica .*

Conseguentemente, il **comma 631** dispone che il **FFO è incrementato di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022.**

Per completezza, si ricorda che l'**art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010** (L. 122/2010) ha disposto il **blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo** (previsti dall'art. 24 della L. 448/1998<sup>41</sup>) nei confronti del **personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico** (professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate).

In particolare, per il richiamato personale tali meccanismi sono stati sospesi per il triennio 2011-2013, ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi. Inoltre, per il medesimo personale che fruisse di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, il **triennio 2011-2013 non è stato considerato utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti** di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Infine, è stato previsto che le progressioni di carriera (comunque denominate) eventualmente disposte nello stesso lasso temporale avessero effetto ai soli fini giuridici.

Successivamente, l'**art. 16, co. 1, del D.L. 98/2011** (L. 111/2011) ha rimesso a un regolamento di delegificazione la **proroga fino al 31 dicembre 2014** delle disposizioni limitative della crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione, è stato emanato il **D.P.R. 122/2013**, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9 del D.L. 78/2010, fra le quali quelle relative al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, delle classi e degli scatti di stipendio, nonché alle progressioni di carriera, comunque

---

<sup>41</sup> Il quale stabilisce l'adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive.

denominate, del personale non contrattualizzato e in regime di diritto pubblico (ad esclusione dei magistrati).

Infine, l'**art. 1, co. 256**, della **L. 190/2014** (legge di stabilità 2015) ha stabilito la **proroga fino al 31 dicembre 2015** del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della previsione per cui l'anno in questione non era utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (sempre ad esclusione dei magistrati).

In materia, [rispondendo](#) nell'Assemblea della Camera, il 10 giugno 2016, all'[interpellanza urgente 2-01374](#), il rappresentante del Governo ha ricordato che "i docenti universitari, a differenza dei dipendenti pubblici contrattualizzati, i cui trattamenti, nel triennio 2011-2013, sono rimasti totalmente bloccati, sono stati destinatari nel medesimo periodo degli incentivi *una tantum*, da attribuirsi secondo criteri di merito accademico e scientifico, previsti dai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010<sup>42</sup>".

Il **comma 632** dispone, sostanzialmente confermando quanto già possibile in base alla legislazione vigente, che le disposizioni del comma 344 si applicano anche al **personale di ricerca non contrattualizzato** in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), in virtù dell'equiparazione del relativo stato giuridico (ed economico) a quello dei professori universitari.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l'**art. 39**, primo comma, del **DPR 163/1982**, recante riordino degli **osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano**, ha disposto che al **personale di ricerca ordinario, straordinario e associato** degli osservatori sono attribuiti il trattamento e la **progressione economica** e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei **professori universitari** straordinari e ordinari e dei professori associati. Ai **ricercatori astronomici e geofisici** sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei **ricercatori universitari**.

A sua volta, l'**art. 40**, primo comma, ha disposto che agli **astronomi** e ai **geofisici ordinari ed associati** degli osservatori si applicano le corrispondenti norme di **stato giuridico** previste per i **professori universitari** ordinari ed associati; ai **ricercatori astronomici e geofisici** si applicano le norme di stato giuridico previste per i **ricercatori universitari**.

Successivamente, l'**art. 11, co. 2<sup>43</sup>**, del **D.Lgs. 296/1999**, recante **istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica – INAF**, ha disposto che la dotazione iniziale dell'INAF è costituita dall'insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. A sua volta, il **co. 4** ha confermato che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ricerca dell'Istituto restava disciplinato dal D.P.R. 163/1982.

Da ultimo, l'**art. 19, co. 1**, del **d.lgs. 138/2003**, con il quale si è proceduto al riordino dello stesso INAF, ha disposto che il personale di ricerca **in servizio alla data della sua entrata in vigore manteneva il vigente stato giuridico ed economico** (salva la **facoltà**

---

<sup>42</sup> La disposizione citata ha autorizzato la spesa di € 18 mln per il 2011 e di € 50 mln per ciascuno degli anni 2012 e 2013, da ripartire fra gli atenei secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva anche indicare criteri e modalità per la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. I criteri e le modalità sono stati stabiliti, per l'anno 2011, con [DM 21 luglio 2011, n. 314](#) e, per gli anni 2012 e 2013, con [DM 26 luglio 2013, n. 665](#).

<sup>43</sup> Poi abrogato dall'art. 22 del d.lgs. 138/2003.

**di optare** per l'applicazione del **contratto nazionale degli enti di ricerca**). Il **co. 3** dello stesso art. 19 ha invece disposto che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'INAF assunto successivamente è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca (e, dunque, secondo il relativo CCNL)<sup>44</sup>.

*Sembrerebbe opportuno richiamare nel testo anche l'equiparazione del trattamento e della progressione economica, facendo riferimento, dunque, anche all'art. 39 del DPR 163/1982. Al contempo, si segnala che il riferimento corretto è all'art. 11, co. 4 (e non 1) del D.Lgs. 296/1999.*

Conseguentemente, lo stesso comma 346 prevede che il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) (art. 7, d.lgs. 204/1998) è **incrementato di € 350.000 annui dal 2020**.

Nell'ambito dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con i quali annualmente si procede al riparto del FOE, tale incremento è assegnato interamente alla **dotazione ordinaria** dell'INAF.

Al riguardo, si ricorda che i contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR sono determinati come somma di assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.

**La Camera dei deputati ha modificato i commi 629-633**, concernenti, rispettivamente, gli scatti stipendiali di professori e ricercatori universitari e l'assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Le modifiche al **comma 629** specificano, innanzitutto, che la prevista **trasformazione da triennale in biennale** del regime di **progressione stipendiale per classi** riguarda **sia i professori che i ricercatori universitari** (a fronte del testo presente nell'A.C. 4768, che fa riferimento ai "docenti universitari").

Inoltre, eliminando la parte in cui si stabilisce che, nel caso di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo, e richiamando esplicitamente l'art. 6, co. 14, della L. 240/2010, **supera i dubbi interpretativi** circa la validità delle disposizioni recate da quest'ultimo, nella parte in cui lo stesso prevede che le somme non corrisposte devono essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.

Si prevede, altresì, un meccanismo di **parziale compensazione del blocco degli scatti** stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora **in servizio** alla data dell'entrata in vigore della legge.

---

<sup>44</sup> Nel corso dell'[audizione presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato del 27 febbraio 2014](#), il presidente dell'INAF aveva rappresentato i problemi amministrativo-gestionali derivanti dalla coesistenza all'interno dell'INAF di due diverse categorie di ricercatori: quelli "contrattualizzati", appartenenti al comparto ricerca, con una progressione di carriera articolata nelle tre fasce di "ricercatore", "primo ricercatore" e "dirigente di ricerca", e quelli non "contrattualizzati" appartenenti al ruolo ad esaurimento degli "astronomi", articolati nelle tre fasce di "ricercatore astronomo", "astronomo associato" e "astronomo ordinario". Aveva pertanto auspicato l'unificazione del personale di ricerca.

*Occorre fare riferimento non solo all'art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010 (che ha disposto il blocco per il triennio 2011-2013), ma anche all'art. 16, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – che ha rimesso a un regolamento di delegificazione la proroga fino al 31 dicembre 2014, poi disposta dal DPR 122/2013 – e all'art. 1, co. 256, della L. 190/2014, che ha ulteriormente prorogato il blocco fino al 31 dicembre 2015.*

In particolare, si dispone l'attribuzione di un **importo *ad personam una tantum*** – da corrispondere in **due rate, entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019** – in relazione alla classe stipendiale che i professori e ricercatori avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, **calcolato secondo criteri e modalità** stabiliti con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. L'importo *ad personam* – che cessa comunque al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera – è corrisposto nei limiti delle risorse appositamente stanziare sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) (art. 5, L. 537/1993), pari a **€ 50 mln per il 2018 e a € 40 mln per il 2019**, al cui onere si provvede riducendo corrispondentemente il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (di cui all'art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015).

*Si evidenzia che dell'ulteriore incremento del FFO si dovrebbe dar conto nel comma 631 (e non nel comma 629), poiché attualmente il comma 631 dispone che, “per le finalità di cui al comma 629” – evidentemente riferendosi al testo del co 629 prima delle modifiche in commento – “il FFO è incrementato di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022”.*

Le modifiche al **comma 633** riguardano, innanzitutto, le disposizioni che autorizzano nuove assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR e, in particolare, aggiungono all'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, quello di **riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori**. Contestualmente, si prevede che, ai fini del riparto dei fondi, per tale obiettivo si fa riferimento al numero dei ricercatori in servizio, rispetto al numero – si intenderebbe complessivo – di docenti e ricercatori.

Inoltre, si modificano, a decorrere dal **quinquennio 2023-2027**, i **vincoli di utilizzo** da parte delle università delle risorse concesse a valere sul **Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza** (art. 1, co. 314 e ss., della L. 232/2016-L. di bilancio 2017), elevando a **non più dell'80%** (da non più del 70%) la quota da utilizzare **complessivamente per il reclutamento** di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, e – fermo restando tale vincolo – ad **almeno il 40%** (da almeno il 25%) la quota da impiegare per il reclutamento di **ricercatori di “tipo b”**.

Da ultimo, **novella l'art. 6, co. 12, terzo periodo, della L. 240/2010** – che consente a **professori e ricercatori a tempo definito** di svolgere attività didattica

e di ricerca presso **università o enti di ricerca esteri**, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali – precisando che tale attività può essere svolta **anche con rapporto di lavoro subordinato**.

**Articolo 1, comma 630**

*(Trattenimento in servizio personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali)*

**Il comma 630 - inserito dalla Camera** - dispone che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti **progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera**, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al **trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni** (a fronte degli attuali 2).

**Il comma 630 - inserito dalla Camera - novella l'art. 1, co. 257, della L. 208/2015** (legge di stabilità 2016), disponendo che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti **progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera**, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al **trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni** (a fronte degli attuali 2).

Resta fermo che il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

**Articolo 1, comma 634**  
*(Flessibilità del fondo accessorio delle università statali “virtuose”)*

**Il comma 634 - inserito dalla Camera - stabilisce che si applicano anche alle università statali “virtuose” le disposizioni che consentono, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, alle regioni a statuto ordinario e alle città metropolitane che rispettino determinati requisiti di superare in una misura percentuale massima il limite previsto a legislazione vigente per l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, per la sola componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa.**

**Il comma 634 - inserito dalla Camera - stabilisce che le disposizioni recate dal co. 4 dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017 – che consentono, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, alle regioni a statuto ordinario e alle città metropolitane che rispettino determinati requisiti (individuati con DPCM) di superare in una misura percentuale massima (definita con il medesimo DPCM) il limite fissato dal co. 2 del medesimo art. 23 per l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, per la sola componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa – si applicano anche alle università statali “virtuose”, individuate con DPCM. Il medesimo DPCM stabilisce, altresì, la misura percentuale massima dell’incremento.**

A tal fine, aggiunge il **co. 4-bis** nell’art. 23 del d.lgs. 75/2017.

L’art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017 prevede, tra l’altro, che per ciascuna pubblica amministrazione l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio non può superare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’importo ad esso destinato nel 2016.

Il DPCM, che è adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tiene conto, in particolare:

- dei parametri di cui all’art. 23, co. 4, lett. *c*) e *d*), del d.lgs. 75/2017, ossia del rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale (fissato, a decorrere dal 2015, in 60 giorni: art. 41, co. 2, D.L. 66/2014-L. 89/2014) e della dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva;
- dell’**indicatore delle spese di personale** delle università di cui all’art. 5 del d.lgs. 49/2012;
- dell’**indicatore di sostenibilità economica e finanziaria** definito ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del medesimo d.lgs. 49/2012.

La definizione di indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) – determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 49/2012 – è recata dagli [allegati](#) al [DM 30 gennaio 2013, n. 47](#), peraltro sostituito dal [DM 12 dicembre 2016, n. 987](#) che, pur continuando a far riferimento all’ISEF (nell’allegato E), non ne reca la definizione.

Nella [Nota Metodologica Indicatori](#) presente sul sito del MIUR, l'ISEF è definito negli stessi termini previsti dal DM 47/2013.

Infine, dispone – ricalcando sostanzialmente quanto prevede il co. 6 del citato art. 23 del d.lgs. 75/2017 per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane – che, sulla base degli esiti della sperimentazione, **può essere disposta l'applicazione in via permanente** delle disposizioni in materia di flessibilità. A ciò si provvede sempre con DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI.

**Articolo 1, comma 635**  
*(Maternità delle ricercatrici universitarie a tempo determinato)*

**Il comma 635 - inserito dalla Camera -** prevede che, **dal 2018**, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università sono **sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità** e il **termine di scadenza è prorogato** per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

**Il comma 635 - inserito dalla Camera -** prevede che, **dal 2018**, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 sono **sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità** e il **termine di scadenza è prorogato** per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

A tal fine, aggiunge il co. 9-ter nell'art. 24 della L. 240/2010.

La relazione illustrativa all'emendamento – ma non il testo – evidenzia che si intende estendere alle ricercatrici a tempo determinato quanto disposto dall'art. 22, co. 6, della stessa L. 240/2010 per le assegniste di ricerca.

In particolare, l'art. 22, co. 6, citato, ha disposto l'applicazione alle assegniste di ricerca delle disposizioni di cui al [decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007](#) – che ha previsto la corresponsione alle lavoratrici in astensione obbligatoria di un'**indennità di maternità**, da parte dell'INPS –, prevedendo altresì che la stessa indennità è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

*Sembrerebbe necessario, dunque, a fini di maggiore chiarezza, integrare il testo.*

Al relativo onere – valutato pari a **€ 1,5 mln annui** - si provvede, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse già destinate dall'art. 29, co. 22, della stessa L. 240/2010 alla copertura finanziaria dell'astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca.

In particolare, l'art. 29, co. 22, della L. 240/2010 ha disposto che all'onere derivante dall'art. 22, co.6, valutato in € 3,5 mln annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, co.1, della L. 370/1999, relativa al cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca.

Tali risorse sono iscritte nel cap. 1694/pg 1 (FFO) dello stato di previsione del MIUR.

**Articolo 1, comma 638**  
*(Contribuzione studentesca universitaria)*

**Il comma 638 - inserito dalla Camera - esclude dal computo per il raggiungimento del limite massimo della contribuzione studentesca universitaria anche i contributi versati dagli “studenti internazionali”.**

**Il comma 638 (inserito dalla Camera),** novellando l’art. 5, co. 1-*bis*, del DPR 306/1997, esclude dal **computo** per il raggiungimento del **limite massimo** della **contribuzione studentesca** universitaria – oltre ai contributi per le scuole di specializzazione (ex art. 4 DPR 306/1997) e ai contributi versati dagli studenti fuori corso (ex art. 5, co. 1-*bis*, DPR 306/1997) – anche i contributi versati dagli **“studenti internazionali”**.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, del DPR 306/1997, **la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo** del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

*Occorrerebbe chiarire se con l’espressione “studenti internazionali” si intenda far riferimento agli studenti iscritti a corsi di laurea c.d. “internazionali”, ossia a percorsi formativi definiti e organizzati in collaborazione con una o più istituzioni straniere (a titolo di esempio, si veda [qui](#) e [qui](#)).*

Al riguardo si ricorda che l’**art. 1, co. 252**, della **L. 232/2016** (legge di bilancio 2017) ha previsto che gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un **contributo onnicomprensivo annuale**, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all’università alla quale sono iscritti. Il **co. 253** ha disposto che l’**importo del contributo onnicomprensivo** annuale è stabilito da ciascuna università statale con il **regolamento in materia di contribuzione studentesca**, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267 (che, in particolare, hanno previsto l’esonero contributivo per i soggetti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 13.000 e una riduzione contributiva per i soggetti con ISEE da € 13.000 e € 30.000).

**Articolo 1, comma 642**  
***(Sport universitario)***

**Il comma 642 - inserito dalla Camera - per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, prevede l'incremento di € 1 mln del contributo alle università per il potenziamento degli interventi volti a favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e a sostenere la promozione dello sport universitario.**

**Il comma 642 - inserito dalla Camera -, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, prevede l'incremento di € 1 mln del contributo alle università per il potenziamento degli interventi volti a favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e a sostenere la promozione dello sport universitario.**

Si tratta dello stanziamento iscritto, ai sensi dell'art. 3 della L. 394/1977, sul **cap. 1709** dello stato di previsione del MIUR. Su tale capitolo, per il 2018, erano allocati – prima dell'intervento ora disposto - € 4.984.418.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

### **Articolo 1, comma 643**

*(Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo)*

**Il comma 643 - inserito dalla Camera - proroga** di un anno la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un **credito d'imposta del 65 per cento**, per un massimo di 2.500 euro, per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo** nel limite complessivo di € 15 mln (che viene ora **ridotto a 10 mln per il 2018**).

**Il comma 643 - inserito dalla Camera - proroga** di un anno la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un **credito d'imposta del 65 per cento**, per un massimo di 2.500 euro, per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo** nel limite complessivo di € 15 mln (che viene ora **ridotto a 10 mln per il 2018**). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

**Articolo 1, commi 644 e 645**  
*(Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM e competenze dell'ANVUR)*

**I commi 644 e 645 - inseriti dalla Camera** - intervengono in materia di Nuclei di valutazione delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ([AFAM](#)), nonché di competenze dell'ANVUR.

**I commi 644 e 645** intervengono in materia di Nuclei di valutazione delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ([AFAM](#)), nonché di competenze dell'ANVUR.

In particolare, il **comma 644** – che prevede esplicitamente che il suo contenuto si applica sia alle Istituzioni AFAM statali (L. 508/1999), sia alle [Istituzioni private autorizzate](#) dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale, ex art. 11, DPR 212/2005 – dispone che i **Nuclei di valutazione** devono **inoltrare le relazioni annuali** sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione – prevista dall'art. 10, co. 2, lett. *b*), del DPR 132/2003, relativo alle Istituzioni AFAM statali – oltre che al MIUR entro il 31 marzo, anche **all'ANVUR**, entro il medesimo termine. L'ANVUR verifica che le relazioni annuali rispondano ai criteri generali – determinati, sempre in base all'art. 10, co. 2, lett. *b*), del DPR 132/2003, da essa stessa – e comunica al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni.

*Le previsioni del comma 352-bis dovrebbero costituire novella dell'art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003 (anche in considerazione del fatto che tale disposizione, esplicitamente citata nel testo, fa ancora riferimento al soppresso Comitato per la valutazione del sistema universitario-CNSVU).*

Il **comma 645** – **novellando l'art. 10, co. 1, del DPR 132/2003** – dispone che i componenti del **Nucleo di valutazione** di ogni singola Istituzione AFAM devono essere scelti dalla medesima Istituzione secondo **criteri e linee guida elaborati dall'ANVUR** e che agli stessi **non spettano compensi**, indennità o gettoni di presenza. Restano ferme le ulteriori disposizioni attualmente previste circa la composizione degli stessi Nuclei e le modalità per la loro costituzione.

*Occorrerebbe chiarire se tali previsioni riguardino anche le Istituzioni private autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale, ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.*

**Articolo 1, comma 646**  
***(Trasferimento degli alloggi e residenze per studenti universitari a fondi comuni di investimento immobiliare)***

**Il comma 646 - inserito dalla Camera - consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale, anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, a fondi comuni di investimento immobiliare.**

**Il comma 646 - inserito dalla Camera - consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale (legge n. 338 del 2000), anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, a fondi comuni di investimento immobiliare.** Il valore del trasferimento deve essere comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il fondo d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito.

**Articolo 1, commi 647 e 648**  
*(Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR  
per gli anni 2016 e 2017)*

I **commi 647-648** individuano nuovi criteri per l'assegnazione agli [enti di ricerca vigilati dal MIUR](#) della **quota premiale** relativa agli anni 2016 e 2017, superando, di fatto, la disciplina vigente. In particolare, per le due annualità indicate **non è più prevista la presentazione**, da parte degli enti, di **specifici programmi e progetti**.

Lo scopo esplicitato è quello di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti in questione.

A tal fine, si richiama l'**applicazione dell'art. 19, co. 5, del D.Lgs. 218/2016**, che, tuttavia, reca una disciplina del finanziamento premiale – sostitutiva, a decorrere **dal 2017**, di quella, applicabile fino al 2016, recata dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009, abrogato dall'art. 20 dello stesso d.lgs. 218/2016 – ora comunque superata da una nuova disciplina.

*Non appare, pertanto, chiaro il richiamo all'applicazione dell'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016.*

In base all'**art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016**, il MIUR promuove e sostiene l'**incremento qualitativo dell'attività scientifica** degli enti vigilati, nonché il **finanziamento premiale dei Piani triennali di attività**<sup>45</sup> e di **specifici programmi e progetti**, anche congiunti, proposti dagli enti. Per tali finalità, si provvede in via sperimentale per il **2017** con lo stanziamento di **€ 68 mln**, a valere sulle **risorse del Fondo ordinario** per il finanziamento degli stessi enti (**FOE**) (art. 7 del d.lgs. 204/1998). L'assegnazione delle risorse agli enti è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Di fatto, lo [schema di decreto ministeriale](#) concernente i criteri e le modalità di riparto, trasmesso alla Camera dei deputati, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017, dispone, **mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 (DM 2527 del 26 settembre 2017)** in base alla normativa previgente, che:

- il **70%** della quota è ripartita in base alla Valutazione della qualità della ricerca-[VQR 2011-2014](#) (effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-ANVUR), basata sui prodotti attesi, sull'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura (IRFS1), nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, **tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio**;

<sup>45</sup> In base all'**art. 7 del d.lgs. 218/2016**, gli enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca (art. 1, co. 2, del d.lgs. 204/1998), tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, lo stesso si intende approvato.

- in caso di **VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 106<sup>46</sup>**, l'assegnazione della quota è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'**ultimo biennio**, da intendersi quale **valore medio** delle **quote premiali** assegnate nel medesimo biennio;
- **gli enti sono classificati in 4 gruppi** di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;
- il restante **30%** della quota è ripartita in base alla **valutazione di specifici programmi e progetti** proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito Comitato di valutazione.

Pertanto, lo schema di decreto recante i criteri per il riparto della quota premiale 2017 non fa riferimento ai Piani triennali di attività, come, invece, previsto, dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, bensì alla VQR (come disposto dalla normativa previgente).

Ai sensi dell'**art. 4, co. 1, del D.Lgs. 213/2009** – che, come già detto, si applica fino al riparto **2016** – il finanziamento premiale deve, infatti, essere erogato sulla base dei risultati della **VQR** e di **specifici programmi e progetti**, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

In attuazione, è intervenuto il già citato [DM 2527 del 26 settembre 2017](#). Nello specifico, l'art. 7 del DM prevede che (come già negli anni precedenti, in base alla disciplina vigente fino al 2016) il **decreto ministeriale di assegnazione** delle risorse è sottoposto al **parere delle Commissioni parlamentari**.

In particolare, si dispone ora che con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono assegnati:

- **€ 69.527.570** relativi alla quota premiale **2016**, già individuati e accantonati dall'art. 2 del [DM 8 agosto 2016, n. 631](#), con il quale si è proceduto al riparto del FOE 2016.
- A seguito di tale previsione, dunque, viene meno il parere delle **Commissioni parlamentari sul relativo schema di riparto** (al contrario di quanto previsto dalla normativa applicabile fino al riparto 2016);
- **€ 68 mln** destinati al finanziamento premiale per il **2017** dall'art. 19, co. 5, del D.Lgs. 218/2016.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse, si stabiliscono, inoltre, **nuovi criteri** che sostituiscono, di fatto, sia quelli previsti, per il 2016, dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 e dal DM 2527/2017 (VQR e specifici programmi e progetti proposti dagli enti), sia quelli previsti, per il 2017, dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 (Piani triennali di attività e specifici programmi e progetti proposti dagli enti).

---

<sup>46</sup> Inferiori a 105 nel DM 2527 del 26 settembre 2017.

Nello specifico, si stabilisce che:

- una quota del **70%** è attribuita in proporzione all'**ultima assegnazione** effettuata in base alla **VQR**, quale disposta con il decreto di riparto della **quota premiale 2015** ([DM 27 ottobre 2017, n. 850](#));
- una quota del **30%** è attribuita in proporzione alla **quota** (ordinaria) del **FOE 2017** attribuita a ciascun ente con [DM 8 agosto 2017, n. 608](#).

**Il comma 647, alinea, è stato modificato dalla Camera, con l'introduzione**, fra le finalità dell'individuazione di nuovi criteri per l'assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, di quella relativa all'incentivo al cofinanziamento (da parte degli stessi enti) per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi disciplinata dai co. 668-671.

In particolare, in base al co. 671, il cofinanziamento da destinare alle stabilizzazioni deve essere pari almeno al 50% dei finanziamenti ricevuti.

**Articolo 1, comma 649**  
*(Risorse all'Istituto di oceanografia e di geofisica-OGS)*

**Il comma 649 - inserito dalla Camera - autorizza l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea.**

**Il comma 649 - inserito dalla Camera - al fine di sostenere la ricerca italiana in aree polari, assegna all'Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) un finanziamento di € 12 mln per il 2018 per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base Antartica.**

Si tratta della [base di ricerca Concordia](#).

A tal fine, sono richiamati gli obiettivi del [Programma nazionale per la ricerca \(PNR\) 2015–2020](#) e del [Programma nazionale di ricerche in Antartide \(PNRA\)](#).

Agli **oneri** derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, co. 1, lett. *d*), della L. 370/1999, relativa al **rifinanziamento** del Fondo integrativo speciale per la ricerca (**FISR**).

**Articolo 1, comma 652 e commi da 653 a 655**  
*(Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, e ulteriori disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))*

**Il comma 652** - modificato dalla Camera - e **i commi da 653 a 655** - inseriti dalla Camera - recano disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

**La Camera ha modificato il comma 652 e ha aggiunto i commi da 653 a 655**, recanti disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La **modifica al comma 652** – recante un’ autorizzazione di spesa per consentire la statizzazione di tutti (e non più solo di parte) degli Istituti superiori di studi musicali non statali – fa **salvi gli accordi di programma** stipulati tra il MIUR, le regioni, gli enti locali e le Istituzioni AFAM, riguardanti **processi di statizzazione già avviati**.

Il **comma 653**, al fine di **superare il precariato** nelle Istituzioni AFAM, **autorizza** innanzitutto **una spesa** di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6 mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln annui dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027, € 18,1 mln per il 2028 e 18,5 mln annui dal 2029.

Estende, inoltre, all’**a.a. 2017/2018** – a tal fine **novellando l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013** (L. 128/2013) – la possibilità di attingere, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle **graduatorie nazionali ad esaurimento** costituite in base al citato art. 19, co. 1.

In particolare, l’**art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013** – come modificato, da ultimo, dall’art. 4, co. 5-*quater*, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) – ha previsto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività per gli aa.aa. dal 2013/2014 al 2016-2017, la trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali in cui, ai sensi dell’art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), erano stati inseriti i docenti precari con un **servizio di 360 giorni** nelle istituzioni AFAM, **previa valutazione dei titoli** artistico-professionali e culturali.

Dispone, altresì, che, a decorrere **dal 2018**, le **graduatorie nazionali** in cui sono stati inseriti, in virtù dell’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), ai fini dell’attribuzione degli **incarichi di insegnamento a tempo determinato** nelle Istituzioni AFAM nel limite dei posti vacanti e disponibili – in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al già citato co. 1 del medesimo art. 19 – i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che

avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni AFAM alla data dell'entrata in vigore dello stesso D.L., sono **trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento**, utili per l'attribuzione degli **incarichi di insegnamento** con contratto non più solo a **tempo determinato**, ma anche a **tempo indeterminato**, sempre **in subordine** alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013. Stabilisce, infine, che il personale inserito nelle suddette graduatorie ad esaurimento resta incluso nelle medesime anche successivamente all'emanazione del regolamento che deve disciplinare (*ex art. 2, co. 7, lett. e*), L. 508/1999) le procedure di reclutamento nelle medesime istituzioni.

In base al [comunicato stampa del MIUR del 1 dicembre 2017](#), il citato regolamento sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, per la prima lettura, prima di Natale. Quanto al contenuto, il comunicato evidenzia che il DPR prevede, tra l'altro, procedure riservate per la **stabilizzazione del personale precario** per tutta la durata del triennio 2018-2020, nonché altre disposizioni per gran parte raffrontabili a quelle introdotte dai commi in commento.

Il **comma 654** dispone che, **dall'a.a. 2018-2019**, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al **100%** dei risparmi derivanti dalle **cessazioni dal servizio** dell'a.a. precedente, al quale si aggiunge, per il **triennio accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021**, un importo **non superiore al 10%** della spesa sostenuta nell'**a.a. 2016-2017** per la **copertura**, con contratti a tempo determinato, dei **posti vacanti**. Il predetto importo è ripartito con decreto del MIUR (si intende, dunque, decreto direttoriale).

Inoltre, stabilisce che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento, una **quota** dei posti, **compresa tra il 10% e il 20%**, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui **concorrono i soli docenti di seconda fascia** in servizio a tempo indeterminato **da almeno 3 anni accademici**.

Il **comma 655** istituisce **ulteriori graduatorie nazionali** in cui sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbiano superato un **concorso selettivo** per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, **fino all'a.a. 2017-2018** incluso, **almeno 3 anni** accademici di insegnamento, anche non continuativi, **negli ultimi 8 anni** accademici, in una Istituzione AFAM e nel medesimo settore artistico disciplinare nei corsi ordinamentali. Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a **tempo indeterminato e determinato** nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma **in subordine** alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al co. 653. Le **modalità** per l'inserimento in tali graduatorie sono definite con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui emanazione non è fissato un termine).

**Articolo 1, commi da 658 a 663**  
***(Accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano)***

**I commi da 658 a 663 - inseriti dalla Camera** - prevedono l'accorpamento del [Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano](#) – attualmente [Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica](#) - alla [libera Università di Bolzano](#) (LUB).

**Questi commi** prevedono l'accorpamento del [Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano](#) – attualmente [Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica](#) - alla [libera Università di Bolzano](#) (LUB).

In particolare, il **comma 658**, disponendo tale accorpamento, prevede che il Conservatorio assume la denominazione di **‘Facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi”’ della libera Università di Bolzano**.

**I commi 659 e 660** dispongono che il [Consiglio](#) della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche dello statuto e dei regolamenti, d'intesa con il direttore del Conservatorio. Tali modifiche sono, poi, approvate con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **d'intesa con il Presidente della provincia** autonoma di Bolzano.

Al riguardo, **si richiama** l'applicazione dell'**art. 17** della **L. 127/1997**, il cui co. 120 dispone, anzitutto, per quanto qui interessa, che è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, promossa o gestita da enti e da privati. Dispone, altresì, che le funzioni amministrative relative alla stessa università, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che, successivamente, l'art. 1, co. 2, del **d.lgs. 245/2006** - recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano – ha **delegato le funzioni amministrative** statali relative alle istituzioni citate con sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, comprese quelle **concernenti gli statuti e i regolamenti didattici**, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla **provincia autonoma di Bolzano**, disponendo che la stessa le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

Il **comma 661** prevede che **continuano ad applicarsi, in quanto compatibili** con il nuovo assetto ordinamentale della ‘Facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi”’, le disposizioni di cui al già citato **d.lgs. 245/2006**, “comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano”.

Il **comma 662** dispone che, fino al completamento delle operazioni relative all'accorpamento, restano ferme le disposizioni legislative vigenti sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro Conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento.

Con riferimento a queste ultime, si richiamano il d.lgs. 297/1994, il D.L. 97/2004 (L. 143/2004) e il D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Il **comma 663** reca la clausola di invarianza finanziaria.

**Articolo 1, commi 668-673 e 811**  
***(Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca,  
del CREA e dell'INAPP)***

Questi commi istituiscono un apposito **fondo** per la **stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca**, prevedendo altresì la possibilità, per i suddetti enti, di prorogare i contratti a tempo determinato. Allo stesso tempo, autorizzano specifiche spese per la **stabilizzazione del personale precario** del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

In particolare, per la **stabilizzazione di tutto il personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (ambito così esteso nel corso dell'esame alla Camera**, in luogo dei soli ricercatori e tecnologi, come originariamente previsto), elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016<sup>47</sup>, fatta eccezione per il CREA e per l'INAPP (per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei successivi commi 372 e 460), viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati **13 milioni di euro per il 2018 e 57 milioni di euro a decorrere dal 2019** (importi incrementati nel corso dell'esame alla Camera) (**comma 668**).

A copertura di tali somme, viene ridotta l'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della L. 232/2016<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, sono interessati i seguenti enti di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ferme restando le disposizioni di cui alla L. 132/2016).

<sup>48</sup> L'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013

Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

L'**articolo 20** reca disposizioni per la **stabilizzazione del personale precario** delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla **stabilizzazione** (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che **alla data di entrata in vigore del medesimo decreto** (22 giugno 2017) possieda determinati requisiti.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire (nello stesso triennio 2018-2020) specifiche **procedure concorsuali** (nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria), riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che **alla medesima data (22 giugno 2017)** possieda determinati requisiti

Le suddette disposizioni incontrano delle limitazioni. In particolare:

- non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto;
- le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati **non possono instaurare** ulteriori rapporti di lavoro flessibile, per le professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure, mentre hanno facoltà di **prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile** con i **partecipanti** alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili;
- le procedure richiamate non possono essere applicate dai comuni che non abbiano rispettato (in ciascuno degli anni del quinquennio 2012-2016) i vincoli di finanza pubblica<sup>49</sup>;
- non si applicano al personale docente e ATA della scuola e alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
- per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico del S.S.N. continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile.

**Nel corso dell'esame alla Camera**, è stato introdotto il **comma 669** che, con riferimento agli enti pubblici di ricerca, riconosce la facoltà di bandire, nel triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali anche per la stabilizzazione di titolari di assegni di ricerca (in possesso di determinati requisiti)

---

<sup>49</sup> Le regioni a statuto speciale (e gli enti territoriali ricompresi nelle stesse) possono invece applicare la procedura di stabilizzazione in precedenza richiamata elevando i limiti finanziari previsti per le assunzioni a tempo indeterminato (anche utilizzando risorse appositamente individuate con apposite leggi regionali e derivanti da misure di razionalizzazione di spesa certificate, a condizione di rispettare i vincoli di finanza pubblica). In ogni caso, gli enti territoriali ricompresi nelle regioni a statuto speciale possono prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo le modalità individuate dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

In base a quanto disposto dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 le suddette procedure concorsuali avvengono nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni (e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) e devono essere riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti

Ad uno specifico D.P.C.M. (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) è demandata la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al richiamato fondo, nonché l'individuazione degli enti beneficiari (**comma 670**).

Il **comma 671, come modificato nel corso dell'esame alla Camera**, dispone che gli enti beneficiari del finanziamento sono inoltre tenuti a destinare alla predetta stabilizzazione risorse proprie, comunque nel rispetto dell'effettivo fabbisogno di personale<sup>50</sup>, in misura pari ad almeno il 50% del contributo ricevuto.

Il successivo **comma 673** reca **specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**<sup>51</sup>, al quale si applicano le misure per il superamento del **precariato** nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: **10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020**.

**Nel corso dell'esame alla Camera, è stato introdotto il comma 674** che, al fine di stabilizzare il personale in servizio in base alle procedure di cui al suddetto comma 364, **autorizza gli enti pubblici di ricerca** (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) **a prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili** che sono in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui al richiamato art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

Infine, il **comma 811** prevede un **incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex ISFOL)**<sup>52</sup> per il **superamento del precariato**. La disposizione, in

---

<sup>50</sup> Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 218/2016

<sup>51</sup> Il CREA, avente natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, è stato costituito - ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Lo statuto del CREA è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017, n. 39.

<sup>52</sup> L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. INAPP è nato il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell'ISFOL (attivo dal 1973), in seguito a quanto disposto dall' art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Come ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad INAPP si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Attualmente INAPP conta circa 450 dipendenti, tra personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo. L'INAPP fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

particolare, prevede uno stanziamento a favore dell'INAPP pari a **3 milioni di euro per il 2018**, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine, la norma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.

• **La stabilizzazione dei cd. precari della P.A.**

Il D.Lgs. 75/2017, nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 124/2015 all'articolo 20, al fine di ridurre il precariato nella P.A., contiene disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

Per quanto riguarda l'articolo 20, esso consente alle amministrazioni pubbliche, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifici requisiti, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Più specificamente, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che al 22 giugno 2017 possiede tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato già selezionato dalla stessa amministrazione con procedure concorsuali;
- abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire (nello stesso triennio 2018-2020) specifiche procedure concorsuali (nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria), riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possiede tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto.

Infine, le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010), per le professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili (sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

### **Articolo 1, comma 672**

#### ***(Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università “virtuose”)***

**Il comma 672** - inserito dalla Camera - consente alle università “virtuose” di attivare, **entro il 31 dicembre 2018**, procedure di **chiamata di professori** di prima e seconda fascia, nonché di **ricercatori a tempo indeterminato**, riservate a personale **già in servizio** presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata **“tensione finanziaria”** e che abbiano un valore dell’indicatore delle **spese di personale pari o superiore all’80%**.

**Il comma 672 - inserito dalla Camera** - consente alle università “virtuose”, ossia a quelle che hanno un valore dell’indicatore delle **spese di personale inferiore all’80%**, di attivare, **entro il 31 dicembre 2018**, procedure di **chiamata di professori** di prima e seconda fascia, nonché di **ricercatori a tempo indeterminato** (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale **già in servizio** presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata **“tensione finanziaria”** – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell’indicatore delle **spese di personale pari o superiore all’80%**.

A tal fine, dispone che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l’ateneo di provenienza sono assegnate all’università che dispone la chiamata.

Con riferimento alle procedure di chiamata, richiama l’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 (che disciplina le chiamate di professori di prima e seconda fascia, ma non di ricercatori).

In base all’**art. 5 del d.lgs. 49/2012**, l’**indicatore delle spese per il personale** delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno (tra cui, il FFO-Fondo di finanziamento ordinario delle università) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno).

**Articolo 1, commi 677 e 678**  
*(Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese)*

Questi commi - inseriti dalla Camera - dispongono che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, destina complessivi € **50 mln** per il "completamento" del programma di **costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese**.

**I commi 677 e 678 - inseriti dalla Camera** - dispongono che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della L. 153/1969, destina complessivi € **50 mln** per il "completamento" del programma di **costruzione di scuole innovative** di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle **aree interne del Paese**.

Le aree interne in cui realizzare le scuole innovative sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne.

I **canoni di locazione** da corrispondere all'INAIL sono posti **a carico dello Stato** nella misura di € **1,5 mln annui** a decorrere **dal 2019**. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

*Poiché la procedura avviata con l'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 si è conclusa con la proclamazione dei progetti vincitori, ai commi 677 e 678 occorrerebbe sostituire la locuzione "per il completamento" con la locuzione "per la prosecuzione".*

L'art. 1, co. 153-158, della [L. 107/2015](#) ha disposto che quota parte delle risorse che, in base all' art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, sino a complessivi € **300 mln nel triennio 2014-2016**, sarebbe stata utilizzata per la realizzazione di **edifici scolastici innovativi** dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, di € 6 mln per il 2017 e di € 9 mln annui dal 2018).

In particolare, ha previsto che con **decreto** del Ministro dell'istruzione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, istituita con [DPCM 27 maggio 2014](#) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si sarebbero **ripartite le risorse tra le regioni** e sarebbero stati individuati i **criteri per l'acquisizione** da parte delle stesse regioni **delle manifestazioni di interesse degli enti locali** proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. Con **altro decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sarebbe stato indetto un **concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali** relative agli interventi individuati dalle regioni.

La ripartizione delle risorse - pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con [DM 593 del 7 agosto 2015](#). In particolare, il DM ha previsto che le regioni dovevano selezionare le manifestazioni di interesse fino ad un massimo di cinque interventi e dovevano trasmetterle al MIUR.

Con [DM 3 novembre 2015, n. 860](#) il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi.

Il concorso è stato bandito con [D.D. 7746 del 12 maggio 2016](#), che ha previsto che esso sarebbe stato unico ma suddiviso in **52 aree territoriali** e ha disposto la **trasmissione degli elaborati entro il 30 agosto 2016**.

Successivamente, l'**art. 1, co. 717**, della **L. 208/2015** (legge di stabilità 2016) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative **ulteriori € 50 mln** rispetto alle somme di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di euro € 1,5 mln annui dal 2018, cui si è stabilito di far fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, co. 202, della L. 107/2015).

Ancora in seguito, con [nota 10127 del 5 agosto 2016](#), il MIUR ha comunicato che, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 4358 del 2 agosto 2016 emessa dal TAR Lazio-Sezione III-*bis* (che aveva accolto l'istanza formulata dalla provincia di Lecce per ottenere, fra l'altro, l'annullamento del bando nella parte in cui individuava il comune di Bari quale unica area della regione Puglia, escludendo la provincia di Lecce), il concorso di idee avrebbe riguardato la realizzazione di **51 scuole innovative**. In particolare, non era più consentita la presentazione di proposte relative all'area del comune di Bari. Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 5 ottobre 2016.

Una ulteriore proroga al **31 ottobre 2016** è stata disposta con [nota 10672 dell'8 settembre 2016](#), a seguito del terremoto del 24 agosto 2016, che aveva determinato ritardi nelle risposte da parte degli enti locali.

La **Commissione** per la valutazione è stata nominata con [DM 177 del 22 marzo 2017](#). La premessa del decreto evidenziava che entro il termine di scadenza erano pervenute **1238 proposte ideative**.

Il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i **vincitori del concorso**. Qui i [progetti vincitori](#).

**Articolo 1, comma 680**  
***(Risorse per i trattamenti economici accessori delle Forze armate, dei  
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Destina risorse aggiuntive al comparto sicurezza-difesa, con particolare riguardo al **trattamento accessorio**.

La disposizione destina **50 milioni** di euro per l'anno **2018**, **100 milioni** di euro per l'anno **2019** e **150 milioni** di euro a decorrere **dal 2020**, per le seguenti finalità:

- ✓ incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del **comparto sicurezza-difesa** (con riferimento al trattamento accessorio inerente ai servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche per attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale);
- ✓ incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei **vigili del fuoco**;
- ✓ incremento del trattamento accessorio dei **dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile** (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria);
- ✓ nonché rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario.

Le risorse, allocate presso un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e finanze, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia).

**Articolo 1, comma 685**  
***(Indennità di amministrazione o retribuzione di posizione di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze)***

Prevede la corresponsione di alcuni benefici economici ad alcuni dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, dispone sia corrisposta una **maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione** di parte variabile, in godimento al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni relative alla **verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi** e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati.

Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di misure e criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati (su proposta dei relativi Capi dipartimento).

È posto un limite di spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018.

**Articolo 1, comma 686**  
***(Proroga di contratti a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale aventi un bilancio stabilmente riequilibrato)***

Questa nuova disposizione concerne i rapporti di lavoro a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è disciplinata dal Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) all'articolo 259.

Qualora l'ente locale - sito in una Regione a Statuto speciale - risponda a quei requisiti di bilancio riequilibrato, ha attribuita la facoltà di **prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018**.

È posta la condizione che la proroga sia subordinata a quanto previsto dall'articolo 259, comma 4, del Testo unico degli enti locali (il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possano porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta di quelli di cui alla dotazione organica rideterminata). Più esattamente: è posta la condizione dell'assunzione integrale degli oneri in capo alla Regione, perché la proroga dei contratti a termine sia consentita.

Siffatte previsioni sono introdotte novellando l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

## **Articolo 1, comma 692**

### ***(Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile)***

Il **comma 692**, stabilisce che una quota parte degli **incrementi tariffari** relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile siano **destinate alle entrate dello Stato** e che solo la parte eccedente tale quota sia destinata alle finalità connesse all'attuazione delle norme europee concernenti le patenti di guida, recepite dal decreto legislativo 59 del 2011.

In particolare la somma trattenuta all'entrata del bilancio dello Stato è pari a 13.074.000 milioni di per l'anno 2018, 15.380.000 per l'anno 2019 e 17.686.000 per l'anno 2020 (**i suddetti valori sono stati così modificati dalla Camera**).

Tale operazione è effettuata attraverso una novella all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2.

L'**articolo 11** del decreto legislativo **n. 2 del 2013** dispone, al primo periodo, **l'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870**, da effettuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce, secondo la norma citata, ad un apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato (per l'esattezza il capitolo 2454, articolo 20) ed è riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (oggi commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge 234 del 2012), allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (che disciplina l'attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).

Tale ultimo decreto legislativo, all'articolo 22, comma 4, fa infatti riferimento all'aumento delle tariffe delle operazioni di motorizzazione civile per la copertura degli oneri connessi ai sopra indicati adempimenti.

Le tariffe indicate nella tabella 3 concernono gli esami per conducenti di veicoli a motore (punto 1) e l'acquisizione di duplicati, certificazioni, e altra documentazione inerente ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e alle casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR (ossia i contenitori destinati al trasporto di gas) nonché duplicati, certificazioni e altra documentazione inerenti ai conducenti (punto 2).

In attuazione delle citate disposizioni, le tariffe sono state modificate dal decreto ministeriale 5 ottobre 2015 che, aggiornando la tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, ha disposto l'incremento delle stesse in tali termini:

- con riferimento alle tariffe di cui al punto 1 la tariffa è passata da 15 a 16,20 euro;
- con riferimento alle tariffe di cui al punto 2 la tariffa è passata da 9 a 10,20 euro.

Nelle premesse dello schema di decreto ministeriale tra le varie condizioni che determinano un incremento del fabbisogno, rimandando, per la copertura degli stessi agli incrementi tariffari appena descritti, sono indicate:

- l'attuazione dell'articolo 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), che determina un costo ulteriore dipendente dall'approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi al nuovo modello UE, commisurato non solo alla domanda di patenti ma anche a quella di emissione di duplicati in sede di conferma di validità;
- i costi ulteriori affinché gli esaminatori per la prova pratica di guida seguano - tra l'altro - "una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per un periodo di cinque anni, al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida";
- gli oneri connessi all'adeguamento delle aree degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, già destinate all'esecuzione delle prove utili a conseguire le patenti di categoria A1 ed A fino al 18 gennaio 2013.

Secondo la relazione tecnica l'incremento tariffario citato a regime incide su circa 30 milioni di operazioni per anno, con un gettito atteso, stimato in via prudenziale, di circa 34 milioni di euro per anno.

Le operazioni soggette a maggiorazione effettuate nel 2016 sono state effettivamente pari a 31.471.875, mentre quelle effettuate a settembre 2017 sono pari 25.287.953 (in linea quindi con quelle dell'anno precedente).

Pertanto la norma **riduce** degli importi sopra indicati **le risorse destinate agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59**.

**Articolo 1, commi 697-700**  
***(Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo  
sugli impianti di illuminazione pubblica)***

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, recano disposizioni riguardanti interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica.

L'emendamento aggiunge i **commi da 697 a 700**, i quali disciplinano interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica.

In particolare, ai sensi del **comma 697**, entro il **31 dicembre 2022**, gli enti locali promuovono la **realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica** di proprietà, in modo tale da ottenere - entro il 31 dicembre 2023 - una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W).

Resta fermo il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti ([D. Lgs. n. 50/2016](#), art. 34).

Ai sensi del **comma 698**, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo previsti nel comma 384-*bis* **possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del [D.L. n. 95/2012](#), le **amministrazioni pubbliche** e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, **relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.**

Gli **interventi**, ove realizzati da imprese, **possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro**, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca — PRI istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai

sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 ([L. n. 311/2004](#)), avvalendosi delle risorse inutilizzate a fine esercizio del medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del [D.L. n. 83/2012](#).

Il decreto attuativo relativo alle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento al **Fondo rotativo**, si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005, come successivamente modificato dall'articolo 3, comma 6 del [D.L. n. 35/2005](#), ha disposto l'istituzione, **presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa**, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di **finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale**. Il Fondo è destinato alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio.

Si consideri che **una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese**. Infatti, si ricorda che – ai sensi dell'articolo 30 del D.L. n. 83/2012 – per le **finalità** perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile – tra quali rientra la **promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione** di rilevanza strategica **per il rilancio della competitività** del sistema produttivo - i relativi programmi e interventi possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. In particolare, ai sensi del **comma 3**, **le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate per le finalità di cui sopra, nel limite massimo del 70 per cento**.

Ai sensi del **comma 699**, non possono accedere alle agevolazioni di cui sopra gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

Infine, il **comma 700** demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

**Articolo 1, comma 705**  
***(Indennità degli esperti componenti del CNEL)***

La Camera dei deputati ha **soppresso** la disposizione recante autorizzazione a corrispondere un'indennità per i dieci esperti che sono tra i componenti del CNEL.

In particolare, l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha condotto alla soppressione di quella che era la lettera *a*) di questo comma nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Vi si prevedeva la corresponsione - nel limite dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL - di una duplice erogazione: un'indennità per i dieci esperti del CNEL; il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL. La previsione dell'indennità per i dieci esperti è stata soppressa.

Il CNEL è composto da 64 membri (non più 121, a seguito dell'articolo 17 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'articolo 23, commi 8-13, del decreto-legge n. 201 del 2011).

I 64 membri sono così ripartiti:

- 10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e 17 rappresentanti delle imprese;
- 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

**Articolo 1, commi da 710 a 713**  
*(Disposizioni sisma de L'Aquila)*

Il **comma 710** è stato modificato dalla Camera **estendendo al 2018** l'applicazione del **contributo di 500.000 euro** finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 113/2006.

Sono stati introdotti i nuovi commi **da 711 a 713**, dettando disposizioni in materia di normativa relativa al sisma dell'Aquila e per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato "**Maxxi L'Aquila**".

Con una modifica della Camera, al **comma 710**, che assegna un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2018, in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, si è inteso **estendere al 2018** l'applicazione del **contributo di 500.000 euro** finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 113/2006.

Il nuovo **comma 711, introdotto dalla Camera**, che modifica in più punti il comma 32 dell'articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di:

- prorogare dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018 la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012;
- prevedere il coinvolgimento dei sindaci coordinatori delle aree omogenee sia nell'adozione di tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici, sia nell'eventuale stipula di convenzioni per l'apertura di sportelli in una o più sedi degli Uffici medesimi. Tali attività sono attualmente in capo al titolare dell'Ufficio speciale che, in conseguenza della modifica disposta dall'emendamento, deve informare i sindaci coordinatori delle aree omogenee.

Il **nuovo comma 712** modifica il comma 38 dell'articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di autorizzare i comuni del cratere sismico a **prorogare o rinnovare i contratti stipulati** ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784, n. 3803 e n. 3808 del 2009, n. 3881 del 2010 e n. 3293 del 2011, **in deroga alla normativa vigente** in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Le predette ordinanze, il cui riferimento è integrato nella norma vigente, recano ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo.

Il nuovo **comma 713**, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024 per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato “**Maxxi L’Aquila**” ai cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si ricorda che il **comma 710**, nella versione originaria - qui oggetto di estensione come sopra esaminato - con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge, assegna un contributo di **2 milioni di euro**, per l’**anno 2018**, in favore degli **altri comuni del cratere sismico**, diversi da L’Aquila.

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L’Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto:

- per l’anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere
- e per l’anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, in base alle modifiche apportate dall’art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, come convertito in legge, e, successivamente, dall’art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017, come convertito.

Si ricorda che il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

Quanto ai profili di copertura della norma di cui all’art. 3, qui novellata, essa ha stabilito che il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 fosse attribuito a valere sulle risorse previste dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come rifinanziato dalle successive disposizioni che sono via via intervenute. Si ricorda che l’articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell’abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l’erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l’utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2013, delle risorse

destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell'ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Per quanto attiene alle precedenti autorizzazioni, con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78.

Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

Si ricorda infine che l'O.P.C.M. n. 3754/2009 ha stabilito, all'art. 1, che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre, che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 che ha individuato i comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero quei comuni che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto comuni.

Per una disamina delle norme emanate nel corso della XVII legislatura riguardanti il sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo si rinvia al relativo [tema web](#).

Per un'analisi delle risorse stanziare, si veda inoltre il dossier Uvi "[Terremoti. L'Aquila 2009, Pianura padana 2012, Centro Italia 2016: risorse e leggi per la ricostruzione](#)".

Dati sono anche disponibili nella [Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo](#), prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione in Abruzzo.

Si ricorda infine che il comma 2-bis della norma qui novellata, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell'Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito web, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame e dei risultati conseguiti.

Attualmente, sulla pagina web del Comune dell'Aquila, si segnala la sezione dedicata al tema '[Ricostruzione](#)' con dati a cura del settore Ricostruzione privata e dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra) riguardanti le pratiche della città capoluogo e delle frazioni interessate dal sisma del 2009.

**Articolo 1, comma 714**  
***(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)***

Il **comma 714 incrementa** di 4,5 mln. di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 mln annui dal 2028 il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso *Science Institute*).

Si segnala che, a seguito dell'art. 2, co. 2, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), e del conseguente [DM 31 marzo 2016](#), il carattere di sperimentality della Scuola è stato superato.

*Pertanto, non potendosi più riferire alla “Scuola **sperimentale** di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute”, è opportuno sostituire le parole da “Il contributo” a “Gran Sasso Science Institute (GSSI)” con le seguenti “Il contributo per la stabilizzazione di cui al comma 1”.*

L'art. **31-bis** del **D.L. 5/2012** (L. 35/2012) aveva istituito la Scuola GSSI in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'a.a. 2013/2014.

In base alla norma istitutiva, che ha indicato come **soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)**, la Scuola ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso **attività didattica post-laurea**, e di formare ricercatori altamente qualificati. In particolare, attiva **corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorato**.

Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015<sup>53</sup>.

E' stato, altresì, previsto che, **allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola poteva assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie con apposito provvedimento legislativo**; a tal fine, sono stati previsti come elementi necessari la **valutazione dei risultati** conseguiti, operata dall'ANVUR, e un **decreto di riconoscimento** e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Successivamente, l'art. **3-bis** del **D.L. 210/2015** (L. 21/2016) – novellando il citato art. 31-bis – ha prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 3 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse assegnate con [delibera del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015](#) (€ 18 mln per il triennio 2016-2018).

La medesima delibera CIPE, peraltro, ha previsto che **l'efficacia dell'assegnazione delle risorse era subordinata alla realizzazione delle condizioni previste per il**

---

<sup>53</sup> L'onere è stato coperto, quanto a € 6 mln annui, con i fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'art. 14, co. 1, del D.L. 39/2009 (L. 77/2009) – finalità dichiarata, infatti, era anche quella di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio – e, quanto a ulteriori € 6 mln, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

**riconoscimento alla Scuola del carattere di stabilità** – ossia, il reperimento della completa copertura del fabbisogno finanziario, la valutazione dei risultati da parte dell'ANVUR, la successiva adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del GSSI da parte del MIUR –, e che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 di tali condizioni avrebbe comportato la rimodulazione, da parte del CIPE, delle medesime risorse.

L'11 novembre 2015, il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha espresso **parere favorevole** sull'**accreditamento** della Scuola GSSI **come istituto universitario ad ordinamento speciale**, pur formulando alcune **raccomandazioni** di cui si è riservata di verificare la traduzione in comportamenti e risultati nell'ambito della valutazione periodica da svolgere nel 2017. Fra le raccomandazioni vi era quella relativa all'acquisizione, nel 2017, di chiara **autonomia** da Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa e **Scuola IMT** (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca<sup>54</sup>, attraverso il **reclutamento di docenti** di alto profilo scientifico a livello internazionale. In particolare, considerato che gli studenti dei corsi di dottorato dei tre cicli iniziati ammontavano a 115, e assumendo che tale numero rimanesse lo stesso, a regime sarebbero stati necessari **da 30 a 50 docenti strutturati**. Pertanto, era essenziale che nel 2017 fossero reclutati, o avviate le procedure per il reclutamento di almeno **cinque docenti per ogni corso di dottorato**.

Un'ulteriore raccomandazione atteneva allo sviluppo, in maniera significativa e con successo, della **partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali**.

Successivamente, l'**art. 2, co. 1**, del **D.L. 42/2016** (L. 89/2016) ha individuato le **risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione** della Scuola, conseguentemente abrogando le previsioni relative alla proroga dell'operatività della medesima per il triennio accademico 2016-2018, recate dal D.L. 210/2015.

In particolare, ha disposto che per la stabilizzazione della Scuola GSSI è assegnato un contributo di **€ 3 mln annui a decorrere dal 2016**, ad integrazione delle risorse assegnate con la già citata delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

Per la **copertura degli oneri**, l'**art. 3, co. 2**, ha disposto che si provvede, per ciascun anno, quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al **Fondo di finanziamento ordinario delle università** (FFO, cap. 1694 MIUR) e, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca** finanziati dal MIUR (FOE, cap. 7236 MIUR)<sup>55</sup>.

L'**art. 2, co. 2**, ha disposto che il finanziamento sarebbe stato reso disponibile dopo l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di cui all'art. 31-*bis* del D.L. 5/2012) con il quale la Scuola GSSI avrebbe assunto carattere di

<sup>54</sup> Che, in base allo stesso parere, hanno accompagnato i tre cicli, relativi a quattro corsi di dottorato, avviati nel triennio 2013-2015.

<sup>55</sup> La **relazione tecnica** al ddl di conversione del D.L. specificava che lo stanziamento previsto di € 3 mln annui è sostanzialmente destinato ad assunzioni di personale docente, a decorrere dal 2016, mentre per le spese (stimate in € 6 mln annui) per borse di studio, attività di ricerca e ulteriori attività necessarie all'operatività del GSSI si utilizzeranno, per il triennio 2016-2018, le risorse di cui alla delibera CIPE 76/2015. **Successivamente al 2018, a tali spese si farà fronte** “con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, come raccomandato dall'ANVUR, fermo restando che la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è subordinata alle valutazioni periodiche dei risultati ottenuti, previste dalla relazione dell'ANVUR e dalle norme vigenti”.

stabilità. Al riguardo, ha specificato che la Scuola avrebbe assunto la veste giuridica di **Istituto universitario ad ordinamento speciale**.

Nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2016 è stato, dunque, pubblicato il già citato [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 marzo 2016](#), che ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI, con sede a L'Aquila, come **Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale**. Ha, altresì, previsto che l'istituzione della Scuola è attuata mediante **scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)** del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso *Science Institute*, sede della Scuola sperimentale.

Le attività della Scuola sono state confermate nei termini già previsti dall'art. 31-*bis* del D.L. 5/2012.

Infine, ha disposto che, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 19/2012, si applicano i criteri e i parametri di cui al [DM 439 del 5 giugno 2013](#) e che l'**accreditamento iniziale** interverrà **entro il 31 dicembre 2020**.

Con [DM 15 luglio 2016](#) è stato approvato lo **statuto** del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

[Qui](#) il Piano integrato 2017-2019 del Gran Sasso *Science Institute*, redatto in base alle indicazioni contenute nella versione definitiva delle “[Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane](#)”, approvate dall'ANVUR nel luglio 2015.

**Articolo 1, commi 715 e 716**  
***(Eventi sismici 2009 in Abruzzo)***

Il nuovi **commi 715 e 716** rispettivamente: **prorogano agli anni 2018 e 2019** l'applicabilità della disposizione che consente al comune dell'Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui a valere sulle disponibilità in bilancio; **prorogano al 31 dicembre 2019** la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato autorizzate per fronteggiare la ricostruzione a seguito dell'evento sismico del 2009

Il nuovo **comma 715** **proroga agli anni 2018 e 2019** l'applicabilità della disposizione (articolo 4, comma 14, della legge n.125/2013) che consente al comune dell'Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui (a valere sulle disponibilità in bilancio).

Il **nuovo comma 716** **proroga al 31 dicembre 2019** la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato autorizzate per fronteggiare la ricostruzione a seguito dell'evento sismico del 2009 che ha colpito la città dell'Aquila (i commi 5 e 6 del D.L. n.8372012 hanno autorizzato l'assunzione di 300 unità di personale), con l'obiettivo di consentire le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione.

**Articolo 1, comma 717**  
*(Contributo per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)*

**Il comma 717 - inserito dalla Camera - incrementa** lo stanziamento previsto per le attività svolte dal **Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico**.

**Il comma 717 - inserito dalla Camera - incrementa di 500.000 euro** per l'anno **2018** e di **1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019** lo stanziamento previsto per le attività svolte dal **Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico**, iscritto nello stato di previsione del MIBACT.

Si ricorda che lo stanziamento disposto a favore del Club Alpino Italiano, inizialmente stabilito in 80 milioni di lire annui, ha poi subito successive variazioni incrementali. Da ultimo, l'art. 1, comma 480, della L. n. 208/2015 ha previsto uno stanziamento a favore del Club alpino italiano pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

**Articolo 1, commi 718, 726, 759, 760, 761, 762 e 763**  
***(Misure riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012)***

I commi 718, 726, 760, 761, 762 e 763 in esame, modificati o introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati, recano disposizioni ai fini della concessione di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nonché ulteriori misure a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.

Il **comma 718**, sostituendo l'articolo 43-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, attribuisce ai **Commissari delegati** (anziché ai Presidenti) delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previa autorizzazione o decreto ministeriale, la **facoltà di stipulare mutui** per il completamento del processo di **ricostruzione pubblica** e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle **opere di urbanizzazione primaria dei centri storici** ed urbani.

Con la modifica introdotta alla Camera è stato **eliminato il riferimento alla procedura prevista** dal comma 1 dell'articolo 3-*bis* del [D.L. 95/2012](#), il quale prevede la modalità per la concessione a soggetti privati di finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'ABI.

Il **comma 726 (introdotta, come i seguenti, nel corso dell'esame alla Camera) proroga al 31 dicembre 2018 il termine** previsto all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del [D.L. 4/2014](#) (prorogato da ultimo al 31 dicembre 2017, dall'art. 14, comma 6-*quater*, del [D.L. 244/2016](#)) **relativo alla sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili**, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito nei **territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014** nei territori **già colpiti dal sisma del 2012**.

In particolare l'articolo 3, comma 2-*bis*, del D.L. n. 4 del 2014 prevede che i soggetti devono avere la residenza o la sede legale o operativa:

- in un Comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (si tratta dei Comuni seguenti: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro – articolo 3, comma 1, del D.L. n. 4 del 2014);
- in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1-*bis* del D.L. n. 4 del 2014, che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 4 del 2014;
- in uno dei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto di differimento dei

termini per l'adempimento degli obblighi tributari (articolo 1, del [D.L. n. 74 del 2012](#));

- nei Comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (art. 67-*septies*, del [D.L. n. 83 del 2012](#)).

L'articolo 3, comma 2-*bis*, del D.L. n. 4 del 2014 prevede tale sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e - nel testo originario - comunque non oltre il 31 dicembre 2015 [javascript:wrap.link\\_replacer.scroll\('14'\)](#). Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 11, comma 3-*quater*, del [D.L. n. 210 del 2015](#).

La norma in esame prevede altresì che agli oneri conseguenti alla proroga si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Il **comma 759**, modificando il comma 14-*bis* dell'articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, **proroga, anche per l'anno 2019**, le disposizioni relative alla stipula di un'apposita convenzione con Fintecna o con un società da questa interamente controllata al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma. Ai relativi oneri si provvede nel limite di euro 2 milioni annui.

Il **comma 760** modifica in più punti il comma 2 dell'articolo 3-*bis* del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), il quale autorizza per gli anni 2017 e 2018, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia ad **assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni**.

Con le modifiche in esame si prevede che:

- a) anche la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara** sono autorizzate ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, per assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi;
- b) **l'autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile**, già prevista per gli anni 2017 e 2018, è **estesa anche all'anno 2019**;
- c) la concessa **autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile** avviene **al fine di poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni**;

d) l'autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile è effettuata con il seguente **riparto percentuale**: il 78 per cento alle Unioni dei Comuni o, ove non costituite, ai Comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 4 per cento e il 2 per cento rispettivamente alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra citate.

Il **comma 761** sostituisce il comma 9 dell'articolo 14 del [D.L. 244/16](#), al fine di **prorogare** dal 31 dicembre 2018 **al 31 dicembre 2019** il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del [D.L. 43/13](#), il quale autorizza i commissari delegati a **riconoscere** alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative **il compenso per prestazioni di lavoro straordinario** rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Ai relativi oneri si provvede: nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione, e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019 nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 74/12.

Il **comma 762** prevede che, entro il 31 gennaio 2018, Commissari delegati titolari delle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 74/2012, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del [D.L. n. 269/2003](#). La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.

Il **comma 763** prevede che, per consentire l'effettivo **recupero dei rifiuti non pericolosi** derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli **eventi sismici del 2012**, le operazioni di recupero autorizzate ai sensi del [D. Lgs. n. 152/2006](#) **devono essere avviate entro 3 anni** dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del Codice dell'ambiente.

**Articolo 1, comma 725**  
***(Autorizzazione di spesa a favore di Strada dei parchi Spa)***

Il comma, **introdotto alla Camera**, interviene sull'articolo 16-bis, comma 1, del D.L. 91/2017 incrementando di 58 milioni di euro per il 2018 l'autorizzazione di spesa a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A per l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017. Contestualmente riduce di 50 milioni di euro la medesima autorizzazione per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. Infine, stabilisce la copertura finanziaria della disposizione, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020) mediante una riduzione delle relative risorse pari a 58 milioni di euro per il 2018. Dispone infine un aumento del suddetto Fondo di 50 milioni di euro per il 2021 e di 8 milioni di euro per il 2022.

Il **comma 725**, introdotto dalla Camera, **incrementa di 58 milioni di euro per l'anno 2018**, l'autorizzazione di spesa prevista dal dall'articolo 16-bis, comma 1, del [D.L. 91/2017](#), recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Il comma richiamato ha infatti autorizzato un contributo di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025** a favore della **società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.** per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli **interventi di ripristino e messa in sicurezza** sulla tratta autostradale A24 e A25 resisi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

Contestualmente il comma in esame **riduce tale autorizzazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.**

Si ricorda che l'autostrada A24 ha inizio dalla Tangenziale Est di Roma e si estende per 281,5 km verso Teramo e Pescara. In corrispondenza dello svincolo direzionale di Torano, la rete si biforca in due rami: uno prosegue verso L'Aquila-Teramo (A24) e l'altro verso Chieti-Pescara (A25).

Il comma 2 del citato decreto disciplina invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del contributo, disponendo che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di stabilità 2014). Tale Fondo è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. Istituito con [D.Lgs 88/2011](#), trae origine dai precedenti FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate). Legge di Stabilità 2014 ha previsto per l'FSC una dotazione finanziaria, per il 2014-2020, di 54.810 milioni di euro, volti a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

La disposizione in esame prevede poi che ai conseguenti oneri si provveda, **per il 2018**, mediante una corrispondente **riduzione di 58 milioni di euro** a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Contestualmente dispone l'**incremento** del suddetto Fondo per il **2021** (di **50 milioni di euro**) e per il **2022** (di **8 milioni di euro**).

Si ricorda che il comma 3 del citato D.L. 91/2017, infine, stabilisce che il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nonché il contributo disciplinato dalla norma in esame siano riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario (PEF) della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

Relativamente agli interventi sulle autostrade A24 e A25, è recentemente intervenuto l'art. 52-quinquies del [D.L. 50/2017](#) (c.d. manovrina). In base a tale disposizione (inserita dalla legge di conversione del decreto medesimo ed in vigore dal 24 giugno 2017), al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, è stata prevista la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione - previsto dalla vigente Convenzione - da parte della società concessionaria Strada dei Parchi. In particolare, in base all'art. 52-quinquies citato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che in conseguenza degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo ha disposto specifiche misure, per consentire la messa in sicurezza dei viadotti, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e le ulteriori opere di adeguamento delle autostrade A24 e A25, in quanto opere strategiche per le finalità di protezione civile) e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nonché nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è stato sospeso l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione (di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009), relative agli anni 2015 e 2016 e ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione. Tale sospensione opera previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (24 giugno 2017), approvato con [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 401 del 9 agosto 2017](#).

Relativamente al dettaglio degli interventi da eseguire per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino delle opere danneggiate dalle scosse sismiche, nella [Relazione tecnica del governo](#) al richiamato decreto legge si sottolinea che “gli interventi previsti rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) intervento antiscalinamento impalcati;
- b) messa in sicurezza definitiva viadotti;
- c) movimenti franosi;
- d) adeguamento sismico edifici strategici;
- e) attraversamenti fluviali;

f) adeguamento pile ammalorate” e che “gli interventi al punto A) ammontano complessivamente a 165 milioni di euro mentre i restanti interventi prevedono una spesa complessiva di 85 milioni di euro”. Relativamente ai tempi d'esecuzione degli interventi, la medesima relazione afferma che gli interventi di cui al punto A) e quelli di messa in

sicurezza definitiva del viadotto “Svincolo Bussi” sono “immediatamente cantierabili essendo già stata sviluppata la progettazione esecutiva. Per i restanti interventi si prevedono tempi ristretti per lo sviluppo della progettazione esecutiva che potrà essere ultimata nei prossimi mesi, compatibilmente con il carattere d’urgenza degli interventi”.

**Articolo 1, commi 727**  
***(Registro nazionale aiuti di Stato)***

**Il comma in esame** interviene sul Regolamento di **disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato**, di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115. In particolare, il comma in esame modifica l'articolo 10 del predetto Regolamento, il quale dispone che **gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione** di provvedimenti di concessione o di autorizzazione da parte della Commissione UE si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario, e altresì dispone al comma 2, secondo periodo che la previsione di cui sopra si applica a tutti gli aiuti individuali i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dal 12 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Regolamento n. 115/2017) e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La norma, inoltre, **differisce la predetta data, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017**, così in sostanza differendo all'anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenza dell'applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti di Stato contenuta nel citato D.M. n. 115/2017.

**Articolo 1, comma 737**  
***(Edifici scolastici colpiti dal sisma 2016-2017)***

Il **comma 737, introdotto alla Camera**, prevede che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di **edifici scolastici**, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni.

Il comma è volto a prevedere che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di **edifici scolastici** di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole.

L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma prevede infine che **resta fermo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. 50/16) in materia di espletamento delle procedure

L'articolo 32-bis del D.L. n. 269 del 2003, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.

## **Articolo 1, commi 739-756** **(Sisma)**

**I commi da 739 a 756** dettano disposizioni che riguardano principalmente i territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nel centro-Italia.

Per tali territori: viene previsto l'incremento della spesa massima per comandi, distacchi e assunzioni; sono modificati i termini per l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata e la disciplina per la concessione di contributi alle imprese e di agevolazioni fiscali all'interno della zona franca urbana; viene previsto il trasferimento delle strutture abitative d'emergenza al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti; sono modificati i criteri per l'ammissibilità degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici ai contributi per la ricostruzione pubblica; si consente la stipula, da parte del Commissario straordinario, di convenzioni con INVITALIA per lo svolgimento di attività istruttorie; si interviene sulla finalizzazione delle risorse destinate agli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici. Ulteriori disposizioni, in favore dei territori colpiti da altri eventi sismici o altre calamità, riguardano: gli spazi finanziari delle province terremotate; assunzioni in deroga nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma dell'agosto 2017; sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall'alluvione di Livorno.

Di seguito il dettaglio delle disposizioni.

Norme per gli eventi sismici dal 24 agosto 2016 in Italia centrale

### ***Incremento della spesa massima per comandi, distacchi e assunzioni (comma 739)***

Il comma incrementa di **4 milioni di euro** (elevandola da 16 a 20 milioni di euro) la spesa massima che, in base all'art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, può essere utilizzata:

- **per i comandi ed i distacchi** disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, **per assicurare la funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione** (d'ora in poi indicati con l'acronimo USR);
- o **per l'assunzione** da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con **contratti a tempo determinato della durata massima di due anni**, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico **a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.**

### ***Indicazione dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata (commi 740-742)***

Il **comma 740** modifica il termine (previsto dall'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. 189/2016) entro il quale il beneficiario dei contributi per la ricostruzione

privata è tenuto alla **presentazione della documentazione relativa agli esiti della procedura concorrenziale** attivata per la **selezione dell'impresa esecutrice dei lavori**.

Rispetto al testo vigente – in base al quale gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, devono essere allegati alla domanda di contributo – il nuovo testo previsto dal comma in esame consente agli interessati di produrre la documentazione in questione anche in un secondo momento, ma **in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo**.

Si ricorda che il citato comma 13 dispone la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Il **comma 741, lettera a)**, reca una modifica consequenziale a quella operata dal comma precedente, volta ad **escludere** (mediante la soppressione della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 del D.L. 189/2016) **l'indicazione dell'impresa affidataria** dei lavori (con allegata documentazione relativa alla sua selezione e all'attestazione dell'iscrizione nell'anagrafe antimafia) **dall'elenco dei documenti** che devono essere obbligatoriamente **allegati all'istanza di concessione dei contributi**.

La **lettera b)** del medesimo comma integra il disposto del comma 3 dell'art. 12 del D.L. 189/2016, al fine di **garantire che gli USR siano tenuti ad acquisire e verificare la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori** prima di trasmettere al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo.

Il **comma 742, sopprime** la disposizione contenuta nel **comma 2-bis dell'art. 7 del D.L. 189/2016** (recentemente introdotta dal D.L. 148/2017), secondo cui l'indicazione dell'impresa esecutrice, da parte del beneficiario dei contributi in questione, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli USR.

***Contributi alle imprese e agevolazioni per la zona franca urbana (commi 743-748)***

Il **comma 743** riscrive l'art. 20 del D.L. 189/2016, che disciplina la concessione di **contributi alle imprese danneggiate dal sisma o che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti**.

Rispetto al testo vigente, che prevede due diversi canali per l'erogazione del contributo (uno per le imprese danneggiate, a cui sono destinati contributi in conto interessi, ed uno per le imprese che investono nei territori colpiti, destinatarie di contributi in conto capitale in via "residuale", cioè tenuto conto delle effettive

disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse), il nuovo testo previsto dal comma in esame riconduce ad un'**unica procedura di erogazione** tutte le richieste di contributo prevedendo che:

- l'erogazione avvenga **sempre** nella forma di contributo **in conto capitale**;
- sia comunque riconosciuta **priorità alle imprese** con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti e **che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici**.

L'unificazione dei due canali di erogazione consente di chiarire quale sia il soggetto competente all'erogazione dei contributi (vale a dire i vice commissari), a differenza del testo vigente che individua il soggetto competente (sempre nella figura dei vice commissari) solo per il canale relativo alle imprese che investono nei territori colpiti.

Il **comma 744** modifica in più punti l'art. 24 del D.L. 189/2016 che disciplina una serie di **interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)** nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame **elimina** uno dei due canali di **finanziamento** previsti dal testo vigente, vale a dire quello **dedicato a sostenere la nascita, nei territori colpiti, di nuove imprese e nuovi investimenti** nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, mediante la concessione a MPMI di finanziamenti agevolati, a tasso zero, da rimborsare in 8 anni, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro.

Le **risorse** attualmente previste dal testo vigente (pari ad un massimo di 10 milioni di euro) vengono quindi **finalizzate interamente** (e non per "almeno il 70%" delle risorse, cioè dei citati 10 milioni) **al riavvio delle MPMI già presenti nei territori colpiti e danneggiati** dagli eventi sismici.

Il **comma 745** modifica la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall'art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Il testo vigente del comma 2 dell'art. 46 citato prevede una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, all'interno della citata ZFU, hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La norma in esame dispone che, **per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano** anche qualora la citata **riduzione tendenziale del 25%** si sia verificata **nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017**.

Il **comma 746** prevede che l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (contemplato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 46) **spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari** che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016.

Il **comma 747** modifica il comma 6 dell'art. 46 del D.L. 50/2017, che per la concessione delle agevolazioni in questione autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. La modifica non opera sugli importi indicati, bensì sulla **clausola** secondo cui tali importi costituiscono "**limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie**", che viene **soppressa**.

Il **comma 748** stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi 745, 746 e 747 si applicano le disposizioni dettate dall'art. 46 succitato.

***Trasferimento delle SAE al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti (comma 750)***

Il **comma 750**, al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza (SAE) al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti, consente la **stipula di accordi** (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni) tra i medesimi Comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile.

Relativamente agli **oneri amministrativi derivanti dai trasferimenti** in questione, il comma in esame stabilisce che essi siano **a carico dei bilanci dei Comuni** cui è trasferita la proprietà delle SAE, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza.

Si ricorda che l'art. 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 ha individuato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle SAE, nonché demandato all'intesa tra regione e comune l'individuazione delle aree destinate ad ospitare le SAE, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private.

Relativamente alla **manutenzione delle SAE**, il comma in esame prevede che:

- le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione siano demandate agli accordi succitati;
- i Comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle SAE da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o per lo sviluppo socio-economico del territorio.

Dal punto di vista fiscale, viene previsto che le **SAE** di cui trattasi sono **esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati**.

***Immobili di proprietà di enti ecclesiastici ammessi ai contributi per la ricostruzione pubblica (commi 751 e 755)***

Il **comma 751** modifica le condizioni (previste dall'art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016) in base alle quali gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono ricevere i contributi per la ricostruzione pubblica. Rispetto al testo vigente - in base al quale sono ammessi a contribuzione tutti gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purché formalmente dichiarati di interesse storico-artistico (ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e utilizzati per le esigenze di culto -, il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame prevede che possano beneficiare dei suddetti contributi **solo le chiese, nonché gli edifici di culto** di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, alle seguenti condizioni:

- **purché siano di interesse-storico artistico, anche se formalmente non dichiarati tali** ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (cioè anche se non si è concluso il procedimento, disciplinato da tale art. 12, di verifica dell'interesse culturale);
- **e purché siano utilizzati per esigenze di culto.**

La novella in esame quindi, da un lato restringe l'erogazione di contributi per la ricostruzione pubblica escludendo gli edifici che non siano chiese o edifici di culto, dall'altro opera un ampliamento in favore degli edifici di culto per i quali non sia intervenuta la formale dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Si fa notare che tale modifica sembra circoscrivere ulteriormente quanto disposto dall'art. 2-*bis*, comma 9, lettera a), del D.L. 148/2017. Nel testo previgente la conversione in legge del D.L. 148/2017, infatti, l'ammissibilità alla contribuzione di cui trattasi era riconosciuta a tutti gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con la sola condizione che fossero formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Si fa altresì notare che il successivo comma 10 ha stabilito che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 148/2017.

Il comma in esame modifica conseguentemente la disposizione recata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 del D.L. 189/2016, in base alla quale sono ammessi alla contribuzione di cui trattasi anche gli archivi, i musei, le biblioteche e le chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a).

La modifica provvede ad eliminare il riferimento alle chiese (dato che le stesse sono ora contemplate dalla lettera a)) e a chiarire che **archivi, musei e biblioteche possono beneficiare dei contributi a condizione che non siano di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.**

Il **comma 755** reca una disposizione consequenziale a quelle testé illustrate.

L'art. 15, comma 1, lettera e), attribuisce alle diocesi la qualifica di soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per gli appalti.

Poiché il comma 412-*quaterdecies* modifica proprio le citate lettere a) e c), provvedendo a modificare la platea degli "immobili ecclesiastici" ammessi ai contributi per la ricostruzione pubblica, il comma in esame interviene sulla succitata lettera e) del comma 1 dell'art. 15 al fine di chiarire che **le diocesi sono soggetti attuatori limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano** di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.L. 189/2016. Non viene invece mutata la condizione relativa alla soglia di rilevanza europea.

#### ***Convenzioni del Commissario straordinario per attività istruttorie (comma 753)***

Il **comma 753** consente al Commissario straordinario di stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, **con** l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA).

Tale possibilità si aggiunge a quella (già contemplata dal testo vigente del secondo periodo del comma 9 dell'art. 50 del D.L. 186/2016, oggetto di modifica da parte del comma in esame) che consente al Commissario, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, di stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### ***Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (comma 754)***

Il **comma 754** integra il disposto dell'art. 13 del D.L. 189/2016 al fine di consentire al Commissario straordinario di provvedere, con propria ordinanza, alla **concessione di contributi (nel limite massimo complessivo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili) agli immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009**, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

Il testo vigente del comma 6 dell'art. 13 prevede che, per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli

eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.

Lo stesso comma prevede, quale condizione necessaria per l'applicabilità delle procedure previste dal D.L. 189/2016, che il danneggiamento determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.

La **lettera a)** del comma in esame integra il disposto del citato comma 6 dell'art. 13 del D.L. 189/2016, al fine di **consentire** al Commissario, con apposita ordinanza, di prevedere (valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo) la **concessione di contributi per la ricostruzione (nel limite di spesa complessiva di 3 milioni di euro)** agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, **anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità.**

La **lettera b)** inserisce un nuovo comma 6-*bis* all'art. 13 del D.L. 189/2016, che consente al Commissario, con apposita ordinanza, di **destinare risorse nel limite di 3 milioni di euro**, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (istituito dall'art. 4 del D.L. 189/2016), per il finanziamento degli interventi di riparazione, **ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e poi dichiarati totalmente inagibili** a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Con la stessa ordinanza commissariale sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse citate.

Norme che si applicano anche o solamente in favore di altri eventi sismici o altre calamità

***Spazi finanziari delle province terremotate (comma 749)***

Il **comma** interviene sulle disposizioni concernenti l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione delle spese di investimento, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l'assegnazione degli spazi una **ulteriore priorità in favore delle province** colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nonché delle province colpite dai terremoti che nel 2009 e nel 2012 hanno colpito, rispettivamente, l'Abruzzo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

***Assunzioni nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma dell'agosto 2017 (comma 752)***

Il **comma**, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, autorizza i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola

Terme ad assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei termini massimi temporali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2015.

Lo stesso comma precisa altresì che tali assunzioni possono avvenire in deroga ai vincoli assunzionali per i contratti a termine (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, e di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006), nonché in deroga all'art. 259, comma 6 del D.Lgs. 267/2000. Agli oneri derivanti dal comma, individuati nella misura di euro 353.600, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 415 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo.

***Sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall'alluvione di Livorno (comma 756)***

Il **comma 756** prevede che la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (in provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 (prevista dai commi da 1 a 4 dell'art. 2 del D.L. 148/2017) **si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito** (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000). Al relativo **onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il comma in esame, per sua espressa previsione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U. della presente legge.

**Articolo 1, comma 757**  
***(Assunzione di personale in deroga Regioni del sisma)***

Il **comma 757, introdotto alla Camera**, prevede che le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato, anche mediante proroghe di contratti in essere, in deroga alla normativa vigente.

Il **comma 757**, introdotto dalla Camera, prevede che le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono procedere (con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali), negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato, anche mediante proroghe di contratti in essere, in deroga alla normativa vigente. In particolare, si prevede che possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 70% della spesa sostenuta, per tale finalità, nel 2009 (a fronte del limite del 50% previsto dalla normativa vigente, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010).

**Articolo 1, commi 775-777**  
***(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)***

I **commi da 775 a 777** intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 426 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica relativo al settore non sanitario (per un importo di 300 milioni di euro nel 2018 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 775) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2.300 milioni di euro) e il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni).

Il **comma 775, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, attribuisce alle regioni a statuto ordinario un **contributo** destinato alla **riduzione del debito** pari a **2.300 milioni** di euro per l'anno **2018** (con un incremento di 100 milioni di euro rispetto al testo approvato in prima lettura).

Tale contributo è **ripartito** fra le regioni sulla base della **tabella A** di cui al comma 1 (e riprodotta a seguire).

È tuttavia prevista la facoltà da parte delle regioni di **modificare tale riparto**, ad invarianza del contributo complessivo, attraverso un accordo in sede di **Conferenza Stato-regioni**. Tale accordo dovrà eventualmente intervenire entro il 31 gennaio 2018, altrimenti il riparto verrà effettuato sulla base degli importi della tabella A (comma 1, secondo periodo).

Il comma 775, terzo periodo, impone a ciascuna regione a statuto ordinario di conseguire nell'anno 2018 un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art.1, comma 466, della legge n.232 del 2016 - legge di bilancio 2017) in misura pari all'importo ottenuto in sede di riparto del citato contributo. Come si legge nella relazione tecnica, tale previsione fa sì che non si determinino oneri in termini di indebitamento netto come conseguenza dell'erogazione del contributo.

L'art. 1, comma 466, L. 232/2016, richiamato dalla disposizione in esame, dispone che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenuti, sia in fase previsionale che di rendiconto, a decorrere dall'anno 2017, ad assicurare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012).

**Tabella 1 - Riparto del contributo spettante alle regioni a statuto ordinario**

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	72.739.315,79
Basilicata	2,50%	57.467.315,79
Calabria	4,46%	102.593.315,79
Campania	10,54%	242.416.368,42
Emilia-Romagna	8,51%	195.451.315,79
Lazio	11,70%	269.176.263,16
Liguria	3,10%	71.318.157,89
Lombardia	17,48%	402.098.105,26
Marche	3,48%	80.094.473,68
Molise	0,96%	22.015.842,11
Piemonte	8,23%	189.125.842,11
Puglia	8,15%	187.511.736,84
Toscana	7,82%	179.798.263,16
Umbria	1,96%	45.127.210,53
Veneto	7,95%	182.766.473,68
TOTALE	100,00%	2.300.000.000,00

Tabella A di cui all'articolo 1, comma 775

Il **comma 776, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura**, interviene sul **concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario**, disciplinato dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e ripartito secondo i criteri definiti all'art.1, comma 534-*ter*, della legge n.232 del 2016. Come si legge nella relazione illustrativa dell'emendamento governativo presentato e approvato alla Camera, a legislazione vigente, esso è **pari**, per l'anno 2018, a **2.614,10 e, per gli anni 2019 e 2019, a 2.616,20**.

Con riferimento al concorso alla finanza pubblica per il **settore sanitario**, esso è stato assicurato con la rideterminazione del Fabbisogno Sanitario Nazionale per un importo pari a 5.000 milioni annui a partire dal 2018, a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Il citato **art. 46, comma 6**, dispone in materia di contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario.

Detto contributo è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. La definizione degli ambiti di spesa e degli importi di ciascuna regione è demandata alle regioni medesime – in sede di auto coordinamento – che avanzano a tal fine una proposta, che deve essere successivamente recepita con **intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**, da sancire entro determinati termini (il 31

maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, e il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti).

Per gli anni dal 2016 al 2019 detta intesa deve essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell'art.1 della legge n.208 del 2015).

Qualora non si pervenga alla predetta intesa nei prescritti termini, entro i successivi venti giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni<sup>56</sup>.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, terzo periodo, si prevede un contributo aggiuntivo per le regioni a statuto ordinario pari a 3.452 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020<sup>57</sup>. Anche in questo caso, per la definizione degli ambiti di spesa e degli importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rinvio è ad una proposta delle regioni stesse – “in sede di auto coordinamento” (il riferimento è all'esame presso la Conferenza delle regioni) – da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, entro il 31 gennaio 2015.

A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa è prevista l'attivazione di un potere sostitutivo da parte dello Stato che si esercita con DPCM, con le modalità sopra richiamate, salva la specificazione che in questo caso si tiene conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

**L'art.1, comma 680, della legge n. 208 del 2015** pone a carico delle regioni e delle province autonome l'onere di assicurare un contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2017 al 2020.

Il contributo è pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e riguarda ambiti di spesa e importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime e recepiti con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Trascorso infruttuosamente tale termine, è previsto un potere sostitutivo statale (da esercitarsi con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i successivi venti giorni)<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> A tal fine, il DPCM tiene anche conto del Pil e della popolazione residente e ridetermina i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Si veda tuttavia, in proposito, quanto dispone l'art.1. comma 534-ter, della legge n.232 del 2016 (v. *infra*), secondo cui occorre in tale sede avere riguardo ai fabbisogni *standard* e alle capacità fiscali *standard*.

<sup>57</sup> Il richiamato terzo periodo è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 398, della legge n.190 del 2014), che aveva introdotto il citato contributo aggiuntivo a carico delle regioni a statuto ordinario inizialmente per gli anni 2015-2018. Successivamente con l'articolo 1, comma 681, della legge di stabilità per il 2016, il periodo è stato esteso al 2019 e infine con l'art.1, comma 527 della legge di bilancio per il 2017, il medesimo periodo è esteso al 2020.

<sup>58</sup> I richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti agli enti territoriali, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL (a partire dal 2018 occorre tener conto dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, v. art.1, comma 534-ter della legge n.232 del 2016, v. *infra*) e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

**L'art.1, comma 534-ter**, della **legge n.232 del 2016**, richiamato dal comma 776 in commento, innova la disciplina dell'intervento statale sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni stabilendo che il riparto del concorso alla finanza pubblica debba avere a riferimento i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali *standard*.

Detto comma (introdotto dall'art.24, comma 1, DL 50/2017) prevede che, a decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il concorso annuale alla finanza pubblica (previsto dall'articolo 46, comma 6, del DL 66/2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, L 208/2015) è ripartito con DPCM tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* (come approvati ai sensi del comma 534-bis) nonché delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Dipartimento delle finanze<sup>59</sup> del Ministero dell'economia. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il **comma 776**, con riferimento all'anno 2018, stabilisce che il **riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario**:

- 1) è **ridotto di 300 milioni** di euro (e non più di 100 milioni come previsto nel testo licenziato dal Senato) per il 2018 e di **200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020** (nel testo approvato in prima lettura non vi erano previsti contributi per queste ultime annualità);
- 2) è **realizzato, per il 2018**:
  - per **2.300 milioni** attraverso il contributo per la riduzione del debito regionale (v. comma 775);
  - per **94,10 milioni** mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;

Rispetto al testo approvato in prima lettura è venuto meno ogni riferimento alla riduzione di **300 milioni** a carico delle regioni, che avrebbe dovuto rappresentare, la terza modalità con cui avrebbe dovuto essere perseguito il concorso alla finanza pubblica (al netto di quanto distintamente previsto per il settore sanitario) unitamente al contributo di cui al comma 775 e ai tagli delle risorse per l'edilizia sanitaria.

Avrebbe dovuto trattarsi di una riduzione da realizzarsi negli ambiti di spesa e per importi - ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza - da definire sulla base di una proposta da parte delle regioni, in sede di autoordinamento.

---

<sup>59</sup> Detto Dipartimento in tale attività si avvale della struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

La proposta delle regioni avrebbe poi dovuto eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2018. In assenza della predetta intesa, il contributo di 300 milioni avrebbe dovuto essere ripartito - secondo la medesima procedura contenuta all'art.1, comma 534-ter, della L.232/2016 (v. *supra*) - con DPCM<sup>60</sup>.

In relazione alla riduzione delle risorse prevista al comma 776, il **comma 777, non modificato** nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, dispone che:

- le **somme per interventi di edilizia sanitaria** compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 e ammessi a finanziamento nel 2018 **sono accertate** in entrata dalle regioni **nel 2019**. Ciò in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 118/2011<sup>61</sup>;
- i **termini di risoluzione** degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **sono prorogati** in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 - con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria (di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988) - stabilisce che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome<sup>62</sup> sono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla firma, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. I provvedimenti di revoca sono emanati anche per i casi in cui: a) la domanda di finanziamento sia valutata "non ammissibile al finanziamento" entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi; b) entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento alla regione o alla provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori (a meno che non sia nel frattempo stata autorizzata una proroga dal Ministero della salute). Con riferimento agli accordi con sviluppo pluriennale, i richiamati termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

---

<sup>60</sup> La procedura stabiliva che il DPCM avrebbe dovuto tenere anche conto dei fabbisogni standard (approvati ai sensi del comma 534-bis) e delle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che si sarebbe avvalso del CINSEDO. In analogia a quanto previsto dal citato comma 534-ter, in caso di mancata approvazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica avrebbe dovuto essere ripartito "tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL". Il DPCM avrebbe dovuto individuare anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

<sup>61</sup> L'art. 20, comma 3, primo periodo, del Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dispone che, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

<sup>62</sup> Il riferimento è agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico nel settore sanitario), e dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 (che al comma 203 definisce gli strumenti di programmazione negoziata).

Il comma 777 contiene disposizioni conseguenti alla riduzione delle somme programmate per interventi in edilizia sanitaria, recata al comma 776, lettera *b*) (v. *supra*). Come specificato nella relazione tecnica al disegno di legge, tale riduzione avviene in presenza di accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e per i quali si prevede una progressiva ammissione ai finanziamenti. Ai sensi della richiamata legislazione vigente (art.20, comma 3, D.lgs. 118/2011), le regioni sono tenute ad accertare in entrata le somme ammesse a finanziamento nell'esercizio di ammissione stessa. Pertanto il comma rinvia al 2019 il termine per effettuare tale accertamento e, di conseguenza, proroga in misura corrispondente i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

Si segnala che il comma 777 riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute all'art.31 del D.L. 50/2017.

L'art.31 riguardava la proroga dei termini di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti nel 2016, a seguito della riduzione delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria (pari a 100 milioni di euro) concordate nell'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017.

**Articolo 1, commi 779-782**  
***(Ripiano disavanzi regionali 2014 e 2015)***

I **commi da 779 a 782** consentono alle Regioni che si impegnano a **riqualificare la propria spesa** attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il **disavanzo al 31 dicembre 2014** in un massimo di **venti esercizi** (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti. I commi **779, 780 e 782 sono stati modificati nel corso dell'esame alla Camera.**

La disciplina relativa alle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, è quella dettata all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, che opera in deroga alle disposizioni contabili vigenti di carattere ordinario.

Il citato comma 5 dispone che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni - al netto del debito autorizzato e non contratto - possa essere ripianato nei **dieci**<sup>63</sup> esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011: questo ne prevede infatti il ripiano nel primo esercizio del bilancio di previsione ovvero nei tre esercizi considerati dal bilancio a seguito dell'adozione di una apposita delibera consiliare; in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

La deliberazione contiene inoltre l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Nel nuovo piano di rientro proposto dalla norma in esame, il disavanzo al 31 dicembre 2014 è quello risultante dal **consuntivo** o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal **consuntivo approvato dalla Giunta regionale (comma 779)**.

Nel corso dell'esame in seconda lettura, è stato aggiunto, in fine, un periodo che **estende l'applicabilità delle disposizioni appena commentate ai disavanzi registrati al 31 dicembre 2015.**

Il **comma 780** stabilisce il livello degli incrementi dei pagamenti complessivi per investimenti per gli anni dal 2018 al **2026** (e non 2015 come risultava nel testo approvato in prima lettura dal Senato).

Prendendo come anno base il 2017, tali incrementi non devono essere inferiori

- per il **2018**, al **2** per cento degli investimenti nell'anno base;
- per il **2019**, al **2,5** per cento degli investimenti nell'anno base;
- per il **2020**, al **3** per cento degli investimenti nell'anno base;

---

<sup>63</sup> Gli esercizi erano sette nel testo originario del D.L. n. 78/2015, e sono stati portati a dieci dall'articolo 1, comma 691, della legge n. 208/2015.

- per ciascuno degli anni **2021-2025**, al **4** per cento degli investimenti nell'anno base.

Da tali conteggi **sono esclusi** gli investimenti nuovi o aggiuntivi effettuati ai sensi dei seguenti commi dell'articolo 1, **commi 140-bis e 495-bis**, della legge di bilancio per il 2017:

- il comma **140-bis** (introdotto dall'articolo 25, comma 1, del D.L. n. 50/2017) attribuisce, per l'anno 2017, una quota del Fondo per il finanziamento **degli** investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese pari a 400 milioni di euro, alle Regioni a statuto ordinario a condizione che le stesse effettuino investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo totale almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. Sia la quota del Fondo attribuita ad ogni regione che l'importo minimo degli investimenti sono definiti da una tabella allegata<sup>64</sup>.
- il comma **495-bis** (introdotto dall'articolo 33, comma 1, del D.L. 50/2017, in deroga alle modalità di richiesta e **attribuzione** degli spazi finanziari disciplinata dalla medesima legge di bilancio 2017) stabilisce la ripartizione dei 500 milioni stanziati per il 2017 sulla base di una tabella in cui è riportata la quota spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Le Regioni utilizzano tali spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni 2017 – 2021. Oltre il riparto dei complessivi 500 milioni, la tabella riporta infatti per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 la corrispondente quota di competenza.

Per il solo calcolo relativo all'anno **2018**, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 (anno base) possono essere desunti anche dal **preconsuntivo**.

Il **comma 781** prevede la certificazione da parte delle Regioni della realizzazione di tali investimenti **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di **mancata** o parziale **realizzazione degli investimenti**, si applicano le **sanzioni** previste nel caso di mancato raggiungimento del pareggio di bilancio dall'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio per il 2017.

Il citato comma 475 stabilisce una serie di **sanzioni** in caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio, fra cui l'obbligo per le regione di versare all'entrata del bilancio statale, nel triennio successivo, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato; il divieto, nell'anno successivo a quello di inadempienza, di impegnare spese correnti (al netto delle spese per la sanità), in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1 per cento, di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e di procedere ad assunzioni di personale; l'obbligo per il presidente e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione di versare al bilancio dell'ente, nell'anno successivo a quello di inadempienza, il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

---

<sup>64</sup> Per approfondimenti si veda il Tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera relativo al citato [Fondo](#).

Secondo il **comma 782**, le Regioni **adeguano il piano di rientro** del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014.

Riguardo al piano di rientro del disavanzo al 31 dicembre 2015, ai sensi del secondo periodo del comma 782 introdotto alla Camera dei deputati, esso decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata.

Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla Giunta regionale (in luogo dei rendiconti approvati dal Consiglio regionale), il piano di rientro è **adeguato a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015** da parte del Consiglio regionale.

**Articolo 1, comma 783**  
***(Riaccertamento straordinario dei residui per le regioni)***

Il **comma 783** consente alle regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014 di provvedere, con delibera di Giunta e previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile ed adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell'armonizzazione dei principi contabili (D.Lgs. n. 118/2011).

Le modalità per procedere a tale riaccertamento straordinario - concesso in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011 - saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2018.

**Articolo 1, comma 784**  
***(Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio)***

**Il comma 784**, introdotto dalla Camera dei Deputati, dispone che le **camere di commercio** i cui bilanci presentino **squilibri strutturali** in grado di provocare il dissesto finanziario, adottino **programmi pluriennali di riequilibrio finanziario** condivisi con le regioni, **nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale** fino ad un **massimo del 50 per cento**. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

L'art. 18 della L. n. 580/1993, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 219/2016 prevede, al **comma 4**, che il **diritto annuale** è dunque il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA, per le finalità ivi previste. La **misura** del diritto annuale è determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sulla base di criteri predeterminati dallo stesso articolo 18.

Inoltre, l'articolo 18, **comma 5**, prevede che, **in caso di variazioni significative del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorni con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale.

In particolare, il comma 6 dell'articolo 18 (come modificato dalla Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, articolo 1, comma 322) dispone che, **al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa** applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possano effettuare **variazioni compensative** tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'**eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato**.

Il **comma 9** dispone che con il decreto che fissa la misura del diritto annuale, sia determinata, sentita Unioncamere, una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione destinato ad essere ripartito tra le Camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle

funzioni ad esse attribuite da leggi dello Stato al sistema camerale nonché per sostenere la realizzazione dei programmi del sistema stesso.

Infine, il successivo **comma 10** prevede che **il Ministro dello sviluppo economico**, su richiesta di Unioncamere, **possa autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento**, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (in attuazione, D.M. 22 maggio 2017).

Si ricorda che le **Camere di commercio sono incluse** nell' [Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.](#) individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge di contabilità e di finanza pubblica (L. n. 196/2009), pubblicato in G.U. n.228 del 29 settembre 2017; esse pertanto sono assoggettate alle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'UE.

**Articolo 1, commi 793, 796, 798, 799 e 800**  
*(Personale dei centri per l'impiego e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro-ANPAL)*

Le modifiche approvate dalla Camera dei deputati concernono alcuni profili (relativi alla dotazione organica, agli oneri, al trattamento economico) del trasferimento alle regioni, di personale delle città metropolitane e delle province, in soprannumero in servizio a tempo indeterminato presso i centri di servizio.

Così come dispongono in ordine al trattamento economico e giuridico di personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altra pubblica amministrazione.

Inoltre concernono la fase transitoria della stabilizzazione del personale a termine operante nel settore delle politiche attive del lavoro, dipendente dalle regioni e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Il **comma 793** prevede che il personale delle città metropolitane e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i **centri per l'impiego** e già collocato in soprannumero, sia trasferito alle dipendenze della regione - o dell'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego (e le correlative risorse, pari complessivamente a 235 milioni, non sono computate nella spesa per il personale, ai fini della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno).

La modifica approvata dalla Camera dei deputati specifica che i trasferimenti di quel personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato) si abbia con corrispondente **incremento della dotazione organica**.

Il **comma 796** prevede che la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano - ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro - stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa.

La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).

I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione - avviate ai sensi di quella disposizione del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Ebbene, la modifica approvata dalla Camera dei deputati aggiunge che **qualora siffatte procedure di stabilizzazione non abbiano avvio entro il 31 dicembre 2018, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere (al 31 dicembre 2017, si specifica) - nonché i contratti di collaborazione continuativa, si aggiunge - sono prorogati al 31 dicembre 2018.**

**Introdotti dalla Camera dei deputati risultano inoltre tre nuovi commi, 798, 799 e 799.**

Il **comma 798** reca **disposizione transitoria**, prevedendo che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti di cui qui si tratta, entro la data del 30 giugno 2018.

Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

Il **comma 799** concerne il sopra detto trasferimento alle regioni del personale in soprannumero in servizio a tempo indeterminato presso i centri di servizio, dipendente di città metropolitane e province. Reca disposizioni attinenti per lo più al **trattamento economico e giuridico**.

Il personale con rapporto di lavoro subordinato che sia oggetto del trasferimento, vede attribuito il trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto per il personale delle amministrazioni **di destinazione**.

Sono conseguentemente adeguati i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale (a valere sulle risorse finanziarie previste dal disegno di legge ai commi 794 e 797, ed ove necessario sulle risorse regionali). Deve essere garantito in ogni caso l'equilibrio di bilancio.

Il personale che sia oggetto del trasferimento, e sia al contempo in posizione di **comando** presso altra pubblica amministrazione (o distacco o analoghi istituti) alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito presso l'amministrazione dove presta servizio. È richiesto il previo consenso dell'interessato.

Tale trasferimento presso l'amministrazione cui si presti servizio è **condizionato** alla capienza nella dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Le proroghe disposte dal comma 796 - sopra illustrate - **non** sono computate (nei limiti delle risorse di cui al comma 797) ai fini della determinazione della **soglia** di avvalimento personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (soglia costituita dal limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010). Infine, si prevede che le **convenzioni** tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, siano sottoscritte secondo uno **schema** approvato in sede di Conferenza unificata.

**Il novello comma 799** concerne il **trattamento economico e giuridico** del personale già dipendente di città metropolitane e province, **transitato ad altra amministrazione pubblica a seguito del trasferimento di funzioni delle province** (ai sensi dell'articolo 1, comma 92 della legge n. 56 del 2014) **nonché a fini di ricollocazione di personale in mobilità** (ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge n. 190 del 2016).

In particolare, si prevede che - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - a siffatto personale transitato ad altra amministrazione pubblica:

- **non** si applichino il mantenimento della posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento e dell'anzianità maturata (con corrispondente trasferimento di risorse all'ente destinatario) né la conferma degli importi antecedentemente al trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie (con conseguente impossibilità di loro incremento, fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014: sono previsioni poste dall'articolo 1, comma 96, lettera *a*) della medesima legge n. 56);
- invece si applichi il mantenimento dell'assegno *ad personam* per voci fisse e continuative.

Del pari, si prevede che dal 1° gennaio 2018 i fondi per il trattamento accessorio del personale (anche dirigenziale) negli enti in cui il personale sia transitato **in eccesso** rispetto al personale cessato, possano essere incrementati in misura **non superiore** alla differenza tra valore medio individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione calcolato con riferimento al 2016 e quello corrisposto al personale trasferito (in applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge n. 56 del 2014).

È peraltro prescritto il rispetto di alcuni **parametri**, indicati dall'articolo 23, comma 4, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 75 del 2017 - relativi, rispettivamente, a: il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012).

Ai conseguenti maggiori oneri - relativi all'armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalle città metropolitane e province - le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali.

Le regioni possono alternativamente provvedere anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

### **Articolo 1, comma 810**

#### ***(Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali)***

**Il comma 810, introdotto dalla Camera dei deputati,** dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile, **con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico.**

**Il comma 810, introdotto dalla Camera dei deputati,** fa riferimento allo strumento del **debito autorizzato e non contratto previsto dall'articolo 40** del decreto legislativo di armonizzazione contabile n.118/2011. Nello stabilire che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza, e nel dettarne i criteri di redazione, tale articolo specifica in proposito, al comma 2, che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

In riferimento a ciò il comma 454-*bis* dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile, **con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico.** In base **all'esito dei lavori** potranno apportarsi conseguenti modifiche al D.Lgs. n.118/2011 sopracitato, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti.

## **Articolo 1, comma 812**

### ***(Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni)***

**Il comma 812 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - interviene in materia di stabilizzazione del personale a tempo determinato di regioni e comuni.**

**Il comma prevede che, alle selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato** effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, **continuino ad applicarsi** le disposizioni sulle **stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni**, di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 101 del 2013. L'intervento normativo, esplicitamente finalizzato al superamento del precariato e alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, consente di dare attuazione al comma 6-*quater* (e cioè di assumere a tempo indeterminato il predetto personale) anche oltre i termini (limitati al quadriennio 2013-2016) ivi previsti (v. *infra*).

L'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) prevede che - per il triennio 2007-2009 - gli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno (di cui all'art. 1, comma 557), che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel bandire le relative prove selettive, riservino almeno il 60 per cento dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (fatta eccezione per gli incarichi di nomina politica) per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità del comma 560, nella parte in cui si applica anche alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, ha attribuito alle regioni e ai comuni che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60 per cento a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) la facoltà di procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che quest'ultimo avesse maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, 3 anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

**Articolo 1, comma 813**  
***(Stabilizzazione del personale sanitario)***

**Il presente comma è stato inserito dalla Camera. Esso estende l'ambito di applicazione di norme relative alle possibili procedure di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, facendo riferimento a tutto il personale (anche dirigenziale) medico, tecnico-professionale e infermieristico - anziché, come nella formulazione finora vigente, al solo personale tecnico-professionale e infermieristico.**

Le norme in oggetto consentono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e previa l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di: assumere a tempo indeterminato i dipendenti aventi un contratto a termine e che possiedano determinati requisiti; bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, a soggetti titolari di un contratto di lavoro flessibile e che possiedano determinati requisiti.

Più in particolare, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale:

- ai fini della prima procedura (assunzione diretta a tempo indeterminato), si richiede (in via congiuntiva) che il soggetto: a) risulti in servizio (successivamente al 28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- riguardo alle procedure concorsuali con quota riservata, si consente che rientrino nella suddetta quota i soggetti che possiedano tutti i seguenti requisiti: risultino titolari (successivamente al 28 agosto 2015) di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il concorso; abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Si ricorda che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, resta vigente anche una parallela disciplina, sempre transitoria<sup>65</sup>, che consente, con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, l'indizione, entro il 31 dicembre 2018, di procedure concorsuali con quota riservata - con la conclusione della medesima procedura entro il 31 dicembre 2019 -. La quota di

---

<sup>65</sup> Disciplina di cui all'art. 1, commi 543 e 544, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e all'art. 20, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

riserva può concernere, nella misura massima del 50 per cento, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti o aziende.

**Articolo 1, comma 814**

*(Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità)*

**Il comma 814, introdotto dalla Camera**, riguarda gli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e l'utilizzo da parte degli enti stessi della quota accantonata nel risultato di amministrazione.

**Il comma 814, introdotto dalla Camera**, il quale reca una **interpretazione** della disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che dà facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità, **precisando** che tale **facoltà** poteva essere **esercitata** anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5.2 al D.Ls. n. 118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, **limitatamente** ai soli **enti** che hanno **approvato** il suddetto **riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015**.

**Articolo 1, commi 816-827**  
*(Disposizioni finanziarie relative al Friuli Venezia Giulia)*

**I commi da 816 a 826, introdotti alla Camera dei Deputati, disciplinano ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.**

Con il **comma 816** sono preordinate, nel bilancio dello Stato, le **risorse necessarie** per attuare l'articolo 2, comma 5 dell'Accordo sottoscritto il **23 ottobre 2014** tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione **Friuli Venezia Giulia**. regione **Friuli Venezia Giulia**, relativo al **contributo della Regione medesima alla finanza pubblica per le annualità 2018 e 2019**.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 2 dell'accordo impegna Regione e Stato a rinegoziare i precedenti protocolli di intesa, in relazione al contributo della Regione per le annualità successive al 2017.

A tali scopi il **comma 816**, per il **2018 e il 2019**, **preordina risorse pari a 120 milioni di euro**. Per compensare gli effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, si prevede il **riversamento all'entrata del bilancio statale** dell'analogo importo, iscritto a titolo di **residui sul capitolo 2862** relativo al **concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria**. In termini di indebitamento netto sono quantificati ed utilizzati gli effetti di miglioramento dei saldi derivanti dal comma 457, che prevede il passaggio al criterio del pareggio di bilancio da parte della Regione: tali effetti non erano stati quantificati nella RT riferita al testo iniziale e al testo approvato dal Senato del DDL in esame, per mancanza dei relativi dati, come si evince dalla RT allegata all'emendamento.

Il **comma 817, alla lettera a)** sostituisce integralmente l'articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo Statuto speciale della Regione FVG. Si prevede in particolare la variazione degli attuali decimi di compartecipazione della Regione a tributi erariali; l'estensione della compartecipazione regionale a tutti i tributi erariali, salvo alcune eccezioni; la modifica della modalità di attribuzione della compartecipazione, precisando che essa avviene sulla base delle **entrate maturate** nell'ambito della regione. Per i tributi erariali che non prevedono un criterio di attribuzione della compartecipazione mediante il metodo del "maturate" si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio. Rispetto alla legislazione vigente, si aumenta il numero dei tributi compartecipati e viene generalmente abbassata l'entità della compartecipazione (fatta eccezione per l'IRES)

La **lettera b) del comma 817**, modificando l'articolo 51 del richiamato Statuto speciale, vi inserisce una clausola generale secondo cui, ove una legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, sono attribuiti alla Regione.

Il **comma 821** dispone che le modifiche apportate dal comma 817 debbano essere approvate, come previsto dall'articolo 63, comma 1 dello Statuto, con la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Si ricorda che l'articolo 63, comma 4 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia consente di modificare le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto medesimo, in tema di finanze, demanio e patrimonio della regione (tra cui gli articoli 49 e 51, modificati dalle disposizioni in commento) con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Il **comma 818** affida ai decreti legislativi di attuazione delle norme dello Statuto speciale (di cui all'articolo 65 del medesimo Statuto) della Regione Friuli Venezia Giulia il compito di definire i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali, di cui al modificato articolo 49, riferiti al territorio regionale, nonché le modalità di attribuzione dello stesso gettito alla Regione.

Il **comma 819** chiarisce la decorrenza delle modifiche in esame. In particolare, le previgenti disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto speciale continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione statutaria (di cui al già visto comma 457-*quater*) e dei relativi provvedimenti attuativi.

Il **comma 820** reca alcune norme sulla contabilizzazione delle entrate così come attribuite dalle modifiche in commento.

Il **comma 822** attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), compreso il relativo gettito. La Regione, nei limiti previsti dalla normativa statale, può disciplinare il tributo e la sua misura.

Il **comma 823** dispone che, dall'anno 2018, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia siano **abrogate** le disposizioni che prevedono **il rimborso della minore ICI** sulla prima casa, dovuto all'esenzione introdotta nel 2008. Di conseguenza, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sull'apposito fondo per consentire tale rimborso (di cui all'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93) sono ridotte per l'importo di euro 74.219.629 a decorrere dal 2018. Norme di analogo tenore, con conseguente riduzione delle risorse per i rimborsi ai comuni, sono dettate dai successivi **commi 824** (minore ICI derivante dalla qualifica degli oratori e similari come opere di urbanizzazione secondaria) e **825** (rimborso di minori entrate per esenzioni e agevolazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità).

Il comma **826** riduce, **dal 2018** gli stanziamenti di bilancio iscritti sui capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie per l'attuazione del federalismo amministrativo) dello stato di previsione del MEF, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese (ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfettario, già destinato al pagamento delle commissioni spettanti ad Artigiancassa S.p.A. e a MedioCredito Centrale S.p.A. per l'attività di gestione dei fondi pubblici di

agevolazione alle imprese. Le riduzioni ammontano a 10.921.401 euro sul capitolo 7547 e a 4.230,00 euro sul capitolo 2856.

Il **comma 827** ridetermina il livello del **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, con una **riduzione dell'importo di 1.124.767 euro annui**, a **decorrere dall'anno 2018**, per la componente del finanziamento degli oneri necessari al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211. Infine, si dispone infine il trasferimento alle Regioni a statuto speciale non solo delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2012-2015, ma **anche di quelle assegnate per gli anni 2016 e 2017**, della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell'effettivo trasferimento ai rispettivi Servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

**Articolo 1, commi 829 e 830**  
***(Rapporti finanziari Stato-Regione siciliana)***

In recepimento del punto 4 dell'Accordo siglato tra il Governo e la Regione siciliana il 12 luglio 2017, dal calcolo della riduzione della spesa corrente cui la Regione medesima si era impegnata nel precedente accordo con il Governo del 20 giugno 2016 **si sono escluse alcune tipologie di spesa.**

**L'emendamento approvato introduce l'esclusione di due ulteriori categorie di spesa.**

**Il comma 829 è stato modificato dalla Camera dei deputati.** In recepimento del punto 4 dell'Accordo siglato tra il Governo e la Regione siciliana il 12 luglio 2017, dal calcolo della riduzione della spesa corrente cui la Regione medesima si era impegnata nel precedente accordo con il Governo del 20 giugno 2016 **si sono escluse alcune tipologie di spesa.**

In particolare non vengono considerate nel suddetto calcolo: - il contributo di annuo 70 milioni di euro che la Regione Siciliana si è impegnata a destinare, con l'accordo del 12 luglio 2017, ai liberi consorzi di comuni (ex Province) del proprio territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016; - le spese sostenute dalla stessa Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

**La modifica approvata dalla Camera esclude due ulteriori categorie di spesa,** costituite dalle maggiori spese per il servizio del debito nel 2017 rispetto all'anno 2016 scaturenti dalla rimodulazione di mutui effettuata nel 2015, nonché dalle spese per le quote in conto interessi delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi della regione, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013.

**Il comma 830, introdotto dalla Camera dei deputati,** prevede che **dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegni a riqualificare la propria spesa,** incrementando gli impegni complessivi per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento di ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nel nuovo comma in questione si stabilisce inoltre che qualora **l'insediamento del Governo regionale** si determini successivamente alla scadenza del **30 settembre 2017** prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, **il termine** per l'approvazione "dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni" è **rinvitato al 31 marzo 2018.**

La norma non precisa espressamente quale siano le norme di riferimento per i documenti contabili e le sanzioni da essa richiamati. Sembrerebbe peraltro da ritenere che tali disposizioni siano costituite dalle sanzioni per mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato previste - in relazione alla nuova disciplina del pareggio di

bilancio - dall'**articolo 9, comma 1-*quinqies*, del decreto-legge n.113/2016**: sanzioni che vietano assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino a quando gli enti inadempienti (regioni e province autonome) non abbiano provveduto alle approvazioni richieste. Il successivo comma 1-*octies* dell'articolo 9 stabilisce che la prima applicazione di tale regime sanzionatorio è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 ed al bilancio consolidato 2016.

**Articolo 1, comma 831**  
***(Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte delle Province autonome)***

**Il comma 831 introdotto nel corso dell'esame alla Camera, riduce il contributo che le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a riconoscere a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020.**

I contributi della provincia di Trento e della provincia di Bolzano sono ridotti, per ciascuno degli anni considerati per importi, rispettivamente, pari a **10,5** e di **12,5 milioni di euro**.

Con l'Accordo tra il Governo, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, **sottoscritto in data 15 ottobre 2014**, sono stati disciplinati i rapporti finanziari fra le parti, inclusa la quantificazione del contributo alla finanza pubblica cui sono tenuti la Regione e le Province autonome. Nello specifico, viene determinato il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare quale concorso al pagamento degli oneri del debito.

Quest'ultima previsione è stata recepita con l'art. 1, comma 410<sup>66</sup>, della legge 190/2014, che quantifica il contributo alla finanza pubblica della delle Province autonome (oltre che della regione, che tuttavia non rileva in questa sede). Il concorso per la provincia autonoma di Trento è quantificato in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017; per la provincia autonoma di Bolzano è stabilito in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017.

Con riferimento agli anni 2018-2022, l'Accordo (al punto n.12) stabilisce che il contributo è confermato nello stesso importo indicato per l'anno 2017 (pari a circa 890 milioni). A decorrere dal 2023, esso è rideterminato annualmente applicando a tale importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rispetto all'anno precedente.

Fra le disposizioni in materia di concorso delle Province autonome volte a recepire i contenuti dell'Accordo, l'art. 1, comma 407, della legge 190/2014 fa salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018. Tale possibilità, a differenza di quanto stabilito in analoghi accordi sottoscritti fra lo Stato e le altre autonomie speciali, può essere attivata esclusivamente per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Solo qualora siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i contributi possono essere incrementati, anche in questo caso

---

<sup>66</sup> Più in generale i commi 406-413 sono diretti al recepimento del richiamato Accordo del 15 ottobre 2014.

per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, comunque non superiore al 10 per cento dei contributi.

**Articolo 1, commi 835 e 836**  
*(Interventi a sostegno del trasporto pubblico locale in Basilicata)*

I **commi 835 e 836**, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono uno **specifico contributo straordinario per complessivi 80 milioni di euro** ripartiti per gli esercizi 2018 e 2019 **per supportare il servizio di trasporto pubblico locale in Basilicata.**

Il **comma 835**, in particolare, **attribuisce alla regione Basilicata un contributo straordinario** dell'importo complessivo di **80 milioni di euro**, di cui **60 milioni di euro** per l'anno 2018 e **20 milioni di euro** per l'anno 2019, **per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali** e verso le società esercenti **servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.**

Il **comma 836** individua la relativa copertura finanziaria, che viene conseguita mediante corrispondente utilizzo delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che sono, a loro volta, portate in pre deduzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione.

Nel corso della legislatura sono state approvate analoghe **disposizioni per supportare il servizio di trasporto pubblico locale e regionale in altre regioni** in particolare in: **Piemonte** (decreto-legge n. 35 del 2013, art. 11, commi 6 e 7 e decreto-legge n. 148 del 2017, art. 15, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*), **Calabria** (decreto-legge n. 69 del 2013, art. 25, comma 11-*sexies* e decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41, comma 1), **Campania** (decreto-legge n. 126 del 2013, art. 1, commi 2-4 e decreto-legge n. 196 del 2016 articolo 11, commi 1 e 2), **Molise** (decreto-legge n. 196 del 2016 articolo 11, comma 3) ed **Umbria** (decreto-legge n. 50 del 2017, articolo 27, commi 8-*septies* e 8-*octies*).

**Articolo 1, commi 838, 839, 842 e 843**  
*(Risorse per province e città metropolitane)*

Il **comma 838, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati**, destina risorse in favore di province (317 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di città metropolitane (111 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'art.20 del D.L. 50/2017 che il **comma 842** sopprime). Gli importi per il 2018 sono stati **incrementati** (di 76 milioni complessivi) in virtù della modifica introdotta alla Camera.

Il nuovo **comma 839, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che il contributo, unitamente ad altri contributi spettanti agli enti di area vasta, sia destinato a titolo di **compensazione del concorso alla finanza pubblica**.

Il **comma 843, non modificato alla Camera**, destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

Il **comma 838, come modificato**, destina risorse per le **funzioni fondamentali** attribuite agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario:

- alle **città metropolitane** spetta un contributo pari a **111 milioni** di euro (in luogo degli 82 previsti nel testo approvato in Senato) per l'anno 2018;
- alle **province** spetta un contributo pari a **317 milioni** di euro per il **2018** (in luogo dei 270 milioni previsti nel testo approvato in prima lettura), a 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

Le funzioni fondamentali delle province<sup>67</sup>, cui sono destinate le risorse in commento, sono le seguenti (art.1, comma 85, legge n. 56 del 2014):

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

---

<sup>67</sup> Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

- gestione dell'edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono le seguenti (art.1, commi 44-46, della legge 56/2014):

- le funzioni fondamentali attribuite alle province;
- le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
- le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, riguardanti i seguenti ambiti: a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Il **riparto** è determinato sulla base di un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018.

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale data "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta" (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018 (comma 838, terzo periodo).

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, il **contributo è ripartito in proporzione alla differenza** per ciascuno degli enti interessati (sempre che questa sia positiva) tra:

- **l'ammontare della riduzione della spesa corrente** indicato nella **tabella 1** allegata al **decreto-legge n. 50 del 2017**, una volta dedotta la riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

La richiamata tabella 1 allegata al DL 50/2017 reca la riduzione della spesa corrente che gli enti di area vasta (delle regioni ordinarie nonché di Sicilia e Sardegna) devono conseguire annualmente a partire dal 2017 ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in termini di concorso alla finanza pubblica.

Quest'ultimo comma, si rammenta, impone agli enti di area vasta, al fine di assicurare il loro concorso al contenimento della spesa pubblica, una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni di spesa sono ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto

ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

- **e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20** e dei contributi annuali di cui alla **tabella 3** del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle **tabelle F e G** allegate al **D.P.C.M. 10 marzo 2017**. Si tratta di contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta.

I contributi di cui all'art. 20 del DL 50/2017 sono destinati: i) alle province delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2019; alle città metropolitane delle medesime regioni, per un importo pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (il riferimento al 2018 è tuttavia oggetto di soppressione ai sensi del comma 842 in esame, v. *infra*).

La tabella 3, richiamata dal medesimo articolo (e dall'articolo in esame), definisce il riparto del contributo di cui al comma 754 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015 (per le funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, v. *infra*) fra le singole città metropolitane e le singole province delle regioni a statuto ordinario (v. art. 17 del DL 50/2017). Ai fini che qui interessano, la parte relativa al riparto fra ciascun ente di area vasta è presa come parametro per l'ulteriore riparto delle risorse di cui al richiamato art. 20 nel caso in cui non sia possibile giungere ad una diversa allocazione delle risorse, da sancire con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i prescritti termini.

Si segnala che in attuazione dell'art.20 è intervenuto il DM 14 luglio 2017, recante "Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", che ha preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa.

Le tabelle F e G del D.P.C.M. 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)" definiscono gli importi spettanti a ciascun ente di area vasta per un totale di 650 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario (tabella F) e di 250 milioni per le città metropolitane delle medesime regioni (tabella G). Tali importi sono attribuiti agli enti locali in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 113 del 2016 (si tratta dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire, e del corrispondente versamento, ai sensi del citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014).

Ai fini della determinazione della richiamata differenza per gli anni a partire dal 2019, occorrerà tener conto del venir meno del concorso da parte delle province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica previsto dall'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (comma 838, quarto periodo).

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del DL 50/2017 detto contributo è determinato, per gli anni 2017 e 2018, per ciascun ente di area vasta secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al medesimo decreto.

Con una modifica apportata dalla Camera è stato **introdotto il comma 839** volto a prevedere che il contributo di cui al comma precedente - unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 208/2015 e all'articolo 20, comma 1, del DL 50/2017, è utilizzato dagli enti di area vasta prioritariamente a titolo di **compensazione delle risorse** che gli enti sono tenuti a **destinare al concorso alla finanza pubblica** (si veda il riquadro su "Il contributo alla finanza pubblica degli enti di area vasta").

Il contributo (unitamente agli altri contributi richiamati) è infatti versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014.

L'art. 1, comma 754, della legge 208/2015, richiamato dalla disposizione in commento, attribuisce agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Di tale contributo complessivo, spettano alle province 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e alle città metropolitane 250 milioni di euro in ciascuno degli anni considerati.

Il riparto del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito, per gli anni a partire dal 2017, è stabilito dalla tabella 3 allegata al DL 50/2017 (ai sensi dell'art.17 del medesimo DL, v. *supra*).

L'art. 20, comma 1, del DL 50/2017, anch'esso citato dal comma in esame, dispone un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Esso è pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il riparto delle risorse è stabilito sulla base di criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella richiamata tabella 3 allegata al DL 50/2017.

Qualora l'importo dovuto a titolo di concorso alla finanza pubblica sia maggiore rispetto ai contributi spettanti, ai sensi del secondo periodo del comma in commento, l'ente di area vasta interessato iscrive in bilancio fra le voci di spesa

l'importo pari alla differenza fra quanto dovuto a titolo di concorso alla finanza pubblica (di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020) e la somma dei contributi stessi (e contestualmente non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti).

Nell'ipotesi inversa, in cui i contributi di cui al primo periodo eccedano gli importi dovuti per il concorso alla finanza pubblica, ai sensi del terzo periodo del comma in esame, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della differenza all'ente interessato.



### **Il contributo alla finanza pubblica degli enti di area vasta<sup>68</sup>**

**A partire dal 2010**, le Province e, dal momento della loro istituzione, le Città metropolitane sono state chiamate a contribuire agli equilibri complessivi di bilancio, attraverso **riduzioni delle proprie dotazioni finanziarie**.

I **principali tagli di risorse** sono illustrati nella **seguinte tabella**.

Provvedimento legislativo	Taglio previsto per il primo anno	Taglio per gli anni successivi al primo
DL n.78/2010 (art.14, comma 2)	-300 milioni di euro per il 2011	-500 milioni dal 2012
DL n.201/2011 (art.28, comma 8):		-415 milioni di euro a decorrere dal 2012
DL n.95/2012 (art.16, comma 7):	-500 milioni nel 2012	-1.200 milioni l'anno nel 2013 e nel 2014, -1250 milioni dal 2015
DL 66/2014 (art.47, commi 1 e 2):	-344,5 milioni nel 2014	-516,7 l'anno nel 2015, 2016, 2017 e 2018
DL n.66/2014 (art. 19, comma 1):	-100 milioni nel 2014	-60 milioni per il 2015 -69 milioni dal 2016
Legge n. 190/2014 (art.1, comma 418):	-1.000 milioni per il 2015	-2.000 milioni per il 2016 -3.000 a partire dal 2017

Come si evince dalla tabella, la maggior parte delle fonti normative richiamate hanno esaurito i loro effetti. Il contributo alla finanza pubblica è assicurato, a partire dal 2018, oltre che dall'articolo 47 del DL 66/2014, dall'art. 1, comma 418, della legge 190/2014.

<sup>68</sup> Il presente riquadro è tratto da "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", Documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, senato della Repubblica.

Il comma 418 dispone che le province e le città metropolitane siano tenute a concorrere al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 (tale riduzione per il 2015 era pari a 1.000 milioni e per il 2016 a 2.000 milioni). Le riduzioni di spesa sono ripartite fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario (nella misura del 90 per cento) e fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna (nella misura del restante 10 per cento).

Ciascun ente di area vasta versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse corrispondente ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, gli importi aggiuntivi richiesti agli enti di area vasta delle regioni ordinarie per il 2016 (900 milioni di euro <sup>69</sup>) e a decorrere dal 2017 (ulteriori 900 milioni) sono ripartiti come segue: 650 milioni di euro a carico delle province e 250 milioni a carico delle città metropolitane<sup>70</sup>.

L'articolo 47 del DL 66/2014, destinato ad esaurire i propri effetti con il 2018, dispone che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il **comma 842** sopprime ogni riferimento all'anno 2018 contenuto all'art.20, comma 1-*bis*, del decreto legge n.50 del 2017.

Il comma 1-*bis* aveva disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e prevedendo che, in caso di mancata intesa entro i prescritti termini, il contributo dovesse essere assegnato in proporzione agli importi indicati nella tabella 3 allegata al medesimo decreto-legge). Viene ora meno il contributo di 12 milioni per il 2018.

#### • *Squilibri finanziari degli enti di area vasta evidenziati da Sose*

Le disposizioni recate ai commi in esame sono volte a riassorbire gli squilibri finanziari<sup>71</sup> fra fabbisogni e risorse degli enti di area vasta, ed in particolare delle

<sup>69</sup> Si tratta del 90 per cento dei 1000 milioni aggiuntivi imposti agli enti di area vasta delle regioni ordinarie e delle regioni Sicilia e Sardegna.

<sup>70</sup> Sono tuttavia escluse dal richiamato versamento, fermo restando l'ammontare del contributo richiesto al complesso degli enti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.

<sup>71</sup> Tali esiti sono stati illustrati nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo scorso 16 marzo. Per un approfondimento si veda "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica, pagg.47-48.

province, rilevati da Sose<sup>72</sup>, nell'ambito dell'analisi condotta su costi e fabbisogni *standard*<sup>73</sup>.

Con riferimento alla capacità fiscale per province e città metropolitane, Sose ha evidenziato che rispetto alla spesa storica, margini di efficientamento sono limitati alle funzioni generali di amministrazione e, seppur in minor misura, dell'ambiente. Quanto alla stima della capacità fiscale, ha rilevato che rispetto al gettito attuale, a legislazione vigente, anche accrescendo al massimo le aliquote dei tributi propri l'incremento del gettito sarebbe molto contenuto.

Dall'analisi condotta confrontando spesa efficiente per le funzioni che gli enti di area vasta sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale (nell'ipotesi di massimo incremento delle aliquote) si registra uno squilibrio, pari a 651,5 milioni di euro nel 2017. Per le città metropolitane lo squilibrio è di 15 milioni di euro.

Rispetto al contesto ordinamentale in cui è stata condotta l'analisi di SOSE, sono successivamente intervenuti il decreto-legge n.50 del 2017, che ha stanziato per le province un contributo per spese correnti di 180 milioni<sup>74</sup>, e il DL n. 91 del 2017, che ha stanziato ulteriori 100 milioni per gli enti di area vasta<sup>75</sup>.

**Il comma 843** destina un contributo, pari a **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2018-2020**, a favore delle **province** che risultano in **dissesto** o hanno presentato il **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** o ne hanno conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi

<sup>72</sup> SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12, della legge 146 del 1998. La Società svolge attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, compie analisi strategiche dei dati e svolge funzioni di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa. Per quanto ci interessa, fra le principali funzioni ha anche quella di determinare i fabbisogni standard in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

<sup>73</sup> Il calcolo dei fabbisogni *standard* per singola funzione è stato effettuato tramite la rielaborazione dei dati riferiti alla spesa storica del 2012, rilevati tramite questionari elaborati da 86 enti di area vasta. Facendo ricorso ad un modello lineare SOSE ha stimato sia i costi medi, sia i costi efficienti (questi ultimi ottenuti attribuendo un peso maggiore ai valori di spesa registrati da parte degli enti più virtuosi).

<sup>74</sup> L'art. 20, comma 1, destina alle province delle regioni a statuto ordinario 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019") è stata data attuazione a tale disposizione. Alle città metropolitane, al comma 1-bis, è stato destinato un contributo pari a 12 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (quello per il 2017 è stato attribuito dall'art. 15-*quinquies*, comma 1, del DL 91/2017 interamente alla città metropolitana di Milano). Al comma 3, sono poi previsti ulteriori 170 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. A tale disposizione ha dato attuazione un ulteriore decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019").

<sup>75</sup> L'art. 15-*quinquies*, comma 2, del DL 91/2017 ha stanziato, nello specifico, 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con decreti del Ministero dell'interno 29 settembre 2017 ("Ripartizione, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") e 4 ottobre 2017 ("Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") è stata data attuazione al richiamato comma 2.

da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

**Articolo 1, commi 840 e 841**  
*(Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d'Aosta)*

**Il comma 840, introdotto durante l'esame presso la Camera,** incrementa il contributo destinato alle province della Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari ai sensi dell'art.15 del DL 50/2017.

**Il comma 841** riduce gli accantonamenti a carico della Valle d'Aosta a titolo di concorso della finanza pubblica.

**Il comma 840** eleva il contributo attribuito alle **province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari** per gli anni a partire dal 2018. In luogo di attribuire 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, **vengono attribuiti 35 milioni per il 2018 e 40 milioni a decorrere dal 2019**, dunque con un incremento di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019.

L'art- 15, comma 1, del DL 50/2017 attribuisce alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Ai sensi della richiamata disposizione, il riparto di tali risorse fra gli enti spetta alla Regione Sardegna, chiamata a dare idonea comunicazione al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Solo in caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, il riparto del contributo avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

Detto contributo (secondo quanto dispone il comma 2 dell'art.15 del DL 50/2017) è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti beneficiari, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

La disposizione in esame non interviene sulle modalità con cui dovrà essere effettuato il riparto delle somme incrementali, tenuto conto che la Regione, ai sensi dell'art.15, comma 2, avrebbe dovuto già comunicare l'importo del contributo complessivo (che il provvedimento in esame incrementa a partire dal 2018) spettante a ciascun ente entro 24 maggio 2017.

**Il comma 841** riduce **gli accantonamenti a carico della Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020**. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 e 154 del 2017 in tema di relazioni finanziarie tra lo stato e le autonomie speciali.

Per il commento a dette pronunce si rinvia alla scheda di lettura riferita al comma 851 relativo al contributo alla Regione Sardegna.

### **Articolo 1, comma 844 - 847**

#### ***(Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane)***

Le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati, concernono la facoltà di **assumere personale nelle città metropolitane e nelle province delle regioni a statuto ordinario**.

Più specificamente, si prevede:

- **l'obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo** finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014, ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dalla normativa vigente (rideterminazione disposta dall'articolo 1, comma 421, della L. 190/2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province (**comma 844**);
- **la facoltà (dal 2018) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale**, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e di un contingente di personale complessivamente corrispondente:
  - a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti;
  - b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

Le assunzioni sono destinate, **prioritariamente**, alle attività in materia di **viabilità ed edilizia scolastica**.

Contestualmente, si consente l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di **mobilità** verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della L. 190/2014).

Infine, si dispone la facoltà, per le **Città Metropolitane**, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 421, della L. 190/2014 (v. *supra*); (**comma 845**);

- **la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile** nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (comma 847).

**In relazione a tali disposizioni, vengono abrogati (comma 846):**

- **l'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012**, il quale ha stabilito che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- **l'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014**, che hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, i seguenti divieti: di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; di acquisire personale attraverso l'istituto del comando; di attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; di instaurare rapporti di lavoro flessibile; di attribuire incarichi di studio e consulenza;
- **l'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017**, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province.

**Articolo 1, commi 848-850**  
***(Riaccertamento straordinario dei residui al***  
***31 dicembre 2017 da parte dei comuni)***

I commi da 848 e 850 recano norme per il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni.

**I commi da 848 e 850**, recano norme per il **riaccertamento straordinario** dei residui **al 31 dicembre 2017** da parte dei comuni.

In particolare, il **comma 848** prevede che i **comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario** dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell'armonizzazione dei principi contabili), ovvero i **comuni** per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell'economia e finanze abbia **accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015**, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al **riaccertamento straordinario** dei residui **al 31 dicembre 2017** provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.

Il comma prevede altresì che l'**eventuale** maggiore **disavanzo** derivante dal suddetto riaccertamento straordinario **sia ripianato** in quote costanti **entro l'esercizio 2044**, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015.

Il **comma 849** consente inoltre agli enti che hanno **presentato il piano di riequilibrio** finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione **prima del suddetto riaccertamento** straordinario di poter **rimodulare** o riformulare il predetto **piano**, entro il **31 luglio 2018**, al fine di tenere conto di quanto disposto dal comma precedente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell'interno entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il piano riformulato deve essere approvato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.

Per la rimodulazione o riformulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 o 7-*bis*, del TUEL, che ne prevedono la trasmissione, entro 10 giorni dalla data della delibera del piano, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'approvazione, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, per la necessaria istruttoria. Il richiamo al comma 7-*bis* consente, inoltre, all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione del piano anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.

Il **comma 850** dispone inoltre, gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, che l'ulteriore **mancato rispetto** degli obiettivi fissati dal **piano**

**reformulato** configura l'ipotesi della **reiterazione** e pertanto l'applicazione dell'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011](#), con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del **termine** non superiore a **venti giorni** per la **deliberazione del dissesto**.

**Articolo 1, comma 852**  
*(Risorse per province e città metropolitane)*

**Il comma 852, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.**

Il **comma** autorizza la spesa complessiva di **25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024** al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984).

In particolare, si prevede che le risorse siano destinate, per un importo di 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il periodo 2019-2024, ai comuni di **Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti**, mentre la restante quota, per un importo di 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per il periodo 2019-2024, è destinata ai tutti i comuni che compongono il comitato di cui all'articolo 4 della citata legge, previa ripartizione eseguita secondo deliberazione dello stesso.

L'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (c.d. legge speciale per Venezia) prevede interventi: per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento (lett. a)); per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale (lett. b)); per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato (lett. c)); per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale (lett. d)).

L'art. 4 della stessa legge ha previsto l'istituzione del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge. Secondo quanto previsto dalla norma, il Comitato esprime suggerimenti circa un'eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato è costituito, tra gli altri, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato. Tale ultimo comma fa riferimento ai comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave.

Si ricorda altresì che l'art. 4 della L. 798/1984 prevede (al quarto comma) che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. L'ultima relazione al Parlamento è stata presentata il 29 novembre 2013 (Doc. CXLVII, n. 1). Secondo tale relazione, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi

di euro nel periodo 1984-2012. Tale importo include i [fondi assegnati al "Sistema MO.S.E."](#) nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo).

Dopo tale data si segnala che, al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della L. 798/1984, il comma 741 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato.

Conseguentemente, si recano le disposizioni di copertura riducendo l'incremento del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), e intervenendo sulla Tabella B, accantonamento del Ministero della salute che è ridotto: 2018: -5.000.000:

2019: -15.000.000; sull'accantonamento del Ministero dell'economia che è ridotto: 2020: -20.000.000.

**Articolo 1, commi 853-862**  
***(Interventi a favore dei comuni)***

I **commi 853-862** dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (**comma 853**), le modalità di presentazione della richiesta (**comma 854**) e di assegnazione del contributo (**comma 855**), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (**comma 857**), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (**comma 858**) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (**comma 859**), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (**commi 860 e 861**). Il **comma 862, come modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati**, incrementa il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Il **comma 853** prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di **contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali**.

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse **i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia"**, istituito, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.

Il **comma 854** disciplina **le modalità di presentazione delle richieste** da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 853.

Le richieste di contributo:

- sono presentate al Ministero dell'interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l'anno 2018; 20 settembre 2018 per l'anno 2019; 20 settembre 2019 per l'anno 2020;
- sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;
- non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;
- per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:
  - alla tipologia dell'opera;
  - al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;
  - a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della legge n.144 del 1999 e art.11 della legge n.3 del 2003).

Il CUP - costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP) - accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) (art. 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e deliberazione del CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015, recante Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere).

### **Il comma 855 disciplina le modalità di assegnazione del contributo.**

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l'anno 2018; 31 ottobre 2018 per l'anno 2019; 31 ottobre 2019 per l'anno 2020.

Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno **priorità** i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

L'art. 11 del decreto legislativo n.118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati<sup>76</sup>.

L'Allegato 13 al decreto legislativo n.118 del 2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie.

I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie); titolo 6 (Accensione prestiti).

---

<sup>76</sup> Sul sito del Governo (al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/>) sono consultabili i nuovi schemi di bilancio adottati a decorrere dall'esercizio 2013, aggiornati al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2017 ("Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi").

Nella Relazione illustrativa si specifica che la priorità accordata ai comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione è motivata dalla volontà di "assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti".

Il **comma 856** prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma 470 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2001 - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla predetta banca dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti al rendiconto di gestione da ultimo approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto la sospensione per dodici mesi, salva ulteriore proroga, dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Tuel (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011 - richiamato nel comma in esame - dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196, è stato adottato il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, e di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

- i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da *a)* a *p)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett. *b)*);

- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.e);
- i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

Il **comma 857** specifica gli **obblighi cui è tenuto il comune** che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 468.

L'ente è chiamato ad **affidare i lavori** per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di **otto mesi** decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del precedente comma 470).

Il comma in esame disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali **risparmi derivanti da ribassi d'asta**. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici (su cui v. comma 473). Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il **comma 858** disciplina i **tempi e le modalità di erogazione dei contributi** in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale di cui al comma 470, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell'interno, secondo la seguente scansione:

- per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020;
- per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 475;
- per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, v. il successivo comma 475.

L'art. 102 del codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In determinati casi il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. Il comma 8 dell'art. 102

demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, la disciplina e la definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori (e il certificato di verifica di conformità) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, (individuati dal predetto decreto ministeriale) di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3).

Il **comma 859** dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 472 e 473 - il **contributo è recuperato** dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

L'art. 1, comma 128, della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, prevedendo che, in tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate provveda a trattenere le relative somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria<sup>77</sup>. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono quindi riversati da essa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il **comma 860** dispone che i comuni beneficiari provvedano al **monitoraggio delle opere pubbliche** da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

Il decreto legislativo n.229 del 2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

---

<sup>77</sup> Nel caso il recupero riguardi somme precedentemente erogate agli enti di area vasta, ai sensi del medesimo comma 129, l'Agenzia delle Entrate trattiene le somme all'atto del riversamento ai medesimi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.229 del 2011).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del decreto legislativo n.229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

**Il comma 861** prevede che il **Ministero dell'interno**, in collaborazione con il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, provveda ad effettuare un **controllo a campione** sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 468.

**Il comma 862, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati**, assegna un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento **del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni**, istituito dall'art. 3 della legge 158/2017, anziché assegnarlo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per specifiche finalità, come previsto dal testo iniziale.

La disposizione contenuta nel testo licenziato in Senato novellava il comma 640 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, introducendo due periodi recanti disposizioni volte ad assegnare ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da destinare a determinate finalità.

I soggetti beneficiari e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento erano coincidenti con quelli di cui alla legge n.158.

La modifica introdotta alla Camera, che peraltro raccoglie una delle condizioni poste nel parere reso sul provvedimento dalla Commissione per le questioni regionali, è volta pertanto a **tener conto delle misure introdotte dalla legge 158/2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni**.

La legge n. 158 del 2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", riguarda i "piccoli comuni" che l'art. 1 definisce come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti<sup>78</sup>.

Quanto agli ambiti di intervento considerati nel comma in esame, essi corrispondono a quelli elencati all'articolo 3 della legge, cui sono destinati finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ivi istituito.

Le risorse del Fondo potranno essere allocate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che assicura priorità a determinati interventi (specificamente individuati al comma 2 dell'art.3 della richiamata legge sui "piccoli comuni").

Il Piano nazionale viene predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.3, comma 2).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati in concreto i progetti finanziabili mentre con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle risorse del Fondo (art.3, comma 6).

---

<sup>78</sup> Occorre precisare che, ai sensi dell'art.1, comma 2, secondo periodo, della legge i "piccoli comuni" possono beneficiare dei finanziamenti del provvedimento qualora rientrino in una delle tipologie specificamente riportate.

**Articolo 1, comma 863**  
***(Sblocco turn over nei comuni fino a 5.000 abitanti)***

**Il comma 863 dispone in ordine allo sblocco totale del *turn over* nei comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti.**

Il comma, mediante una novella all'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, attribuisce ai comuni con popolazione **compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti** (in luogo dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente) la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale che ha cessato il proprio servizio nell'anno precedente.

Tale facoltà, ai sensi del comma 228, terzo periodo, può essere esercitata a condizione che nei comuni interessati sia riscontrabile una spesa di personale, nell'anno precedente, inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

In combinato disposto con i primi due periodi del comma 228, tale facoltà è limitata al 2018.

**Articolo 1, comma 866**  
*(Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali)*

Il **comma 866, introdotto alla Camera**, consente agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, l'**utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali** al fine di finanziare **le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari** in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

La disposizione in esame specifica che i richiamati proventi da alienazioni patrimoniali possono anche derivare da azioni o piani di razionalizzazione adottati dall'ente locale interessato.

Tale facoltà è **limitata** soltanto agli enti locali che:

- a) registrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra **totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2**;
- b) che in sede di bilancio di previsione non denotino **incrementi di spesa corrente ricorrente**, come definita dall'allegato 7 al D.Lgs. n. 118 del 2011;
- c) **siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità**.

**Articolo 1, comma 867**  
*(Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali)*

**Il comma 867 introdotto alla Camera dei deputati, estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti locali l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.**

Il comma 2 dell'art. 7 del DL 78/2015, oggetto di novella da parte del comma in esame, attribuisce agli enti locali la facoltà, per il triennio 2015-2017, di destinare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Con il comma 867, tale facoltà potrà essere attivata anche nel triennio 2018-2020.

## **Articolo 1, commi 868 e 869** *(Incentivi per fusione dei Comuni)*

I **commi 868 (modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati) e 869** mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

Il **comma 868** interviene sul **comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012**, nel senso di incrementare il **parametro sulla base del quale è commisurato il contributo straordinario per favorire la fusione dei comuni**. Nello specifico, a partire dal 2018 il contributo dovrà essere commisurato **al 60%** (e non più al 50%) dei **trasferimenti erariali** attribuiti per l'anno 2010;

Rispetto al testo approvato in Senato è stata soppressa la disposizione diretta ad elevare a **3 milioni** di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti) il limite massimo del contributo stesso attribuibile a ciascun comune.

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000 dispone che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni successivi alla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Tale contributo è stato esteso con l'art. 23, comma 1, lettera *f-ter*), del D.L. n. 90 del 2014 (che ha modificato l'art 20, comma 1, del DL 95/2012, v. *infra*) anche alle fusioni per incorporazione, previste dall'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014.

Circa la quantificazione del contributo straordinario, l'art.20 dispone (ai commi 1 e 1-bis) che esso sia erogato con cadenza annuale, ai comuni che danno luogo alla fusione, nonché alla fusione per incorporazione (v. *supra*), e che sia commisurato, a decorrere dall'anno 2016, al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 (e ora al 60 per cento con il comma in esame), nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Le modalità di riparto del contributo sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In proposito, il decreto deve prevedere che: in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno previsto siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Modalità, criteri e termini per il riparto e per l'attribuzione dei contributi sono definiti con il decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2017.

Il decreto, oltre a riprodurre le disposizioni legislative riguardanti la durata (decennale) del contributo e l'entità, stabilisce che, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori agli stanziamenti finanziari complessivi previsti, nella determinazione del trasferimento erariale la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità

viene assicurata assegnando a queste ultime un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40 per cento (corrispondente alle fusioni con anzianità pari a dieci anni, oltre i quali il contributo, come detto, viene meno). Nel caso in cui le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Il decreto dispone, inoltre, in ordine ai termini e alle modalità di inoltro della documentazione relativa alle fusioni o all'ampliamento delle fusioni da parte delle Regioni.

Già in passato erano stati disposti stanziamenti in favore delle fusioni di comuni. Si ricordano in proposito le seguenti disposizioni legislative:

- articolo 1, comma 164, della legge 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro (3000 milioni di lire) complessivi per la fusione e l'unione di comuni;
- articolo 1, comma 730, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha stabilito, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la destinazione di una quota non inferiore a 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione.

A fronte dell'incremento dei contributi per le **fusioni di comuni**, è **accresciuta la dotazione finanziaria** destinata a tale finalità per un importo pari a **10 milioni** annui (**comma 869**, primo periodo).

La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata (comma 14, secondo periodo) mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l'anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).

A decorrere dall'anno 2017, il citato contributo annuo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

Con D.M. 11 luglio 2017 si è proceduto all'approvazione della nota metodologica, alla determinazione e corresponsione del richiamato contributo a decorrere dal 2017 e si è stabilito che eventuali rettifiche a tali importi (che saranno necessarie in caso di approvazione della disposizione in commento) potranno essere effettuati con la medesima procedura seguita per l'adozione del D.M. stesso.

**Articolo 1, comma 872**  
***(Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento del personale  
eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione)***

■ Detta disposizione relativa ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali che risultino già posti in liquidazione.

Questo nuovo comma dispone circa l'applicabilità delle disposizioni recate dall'articolo 19, comma 8, e dall'articolo 25 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) riguardanti, rispettivamente, il **riassorbimento delle unità di personale** in pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, nel caso di re-internalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, ed i **lavoratori dichiarati eccedenti** presso società a controllo pubblico.

Il comma ora introdotto estende l'applicabilità di quelle disposizioni **ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali** (ai sensi del Testo unico degli enti locali: cfr. suoi articoli 31 e 114) che alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, risultino già posti **in liquidazione** da amministrazioni pubbliche.

Questo, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori.

**Articolo 1, comma 873**  
*(Disposizioni sul trasporto pubblico locale)*

**Il comma 873** è finalizzato a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale.

**Il comma 873** è finalizzato a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, nell'ambito degli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del T.U.E.L.) o ne abbiano conseguito l'approvazione.

Secondo la disposizione introdotta, tali enti hanno la possibilità - **nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e con oneri totalmente a carico dell'Ente** stesso - di:

- concedere **contributi per investimenti** alle **società a totale partecipazione pubblica** che, ancorché in perdita, presentino un **piano di ristrutturazione finanziaria**. Tale piano deve essere approvato dall'Ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- procedere all'assunzione di **mutui per investimenti** sulla **mobilità sostenibile**, anche per il rilancio delle società partecipate inerenti il trasporto pubblico locale.

**Articolo 1, comma 874**  
***(Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti)***

Il **comma 874** interviene, **incrementandone le risorse**, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati **spazi finanziari agli enti locali** (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedure di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti. **L'articolo aumenta lo stanziamento** previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un **ulteriore finanziamento**, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Inoltre, esso inserisce una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'**impiantistica sportiva**, apporta alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un'unione di comuni e, infine, introduce al primo dei criteri prioritari per l'assegnazione degli spazi finanziari in questione una ulteriore tipologia di interventi, relativa ad interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria oggetto di cofinanziamenti ai sensi di disposizioni vigenti.

**La Camera dei deputati ha modificato alcuni profili, relativi a tempistica dei procedimenti, nonché l'articolazione dell'ordine prioritario ai fini della determinazione dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale, l'inserimento di una previsione per i comuni con una popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti, la previsione che gli spazi finanziari debbano essere stati utilizzati almeno al 90 per cento perché l'ente territoriale possa beneficiare di spazi finanziari pertinenti all'esercizio finanziario successivo.**

**Articolo 1, comma 878**  
***(Servizio di tesoreria)***

**Il comma 878** reca alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la copertura e la **continuità del servizio di tesoreria** degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Con la lettera *a*) si interviene sull'articolo 40, comma 1, della legge n. 448/1998 - che autorizza la società Poste italiane Spa all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, - prevedendo che, nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, **Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria** agli enti locali, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, sulla base di apposite convenzioni.

Con la lettera *b*) si interviene sull'articolo 255, comma 10, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di prevedere che **l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria** (di cui all'articolo 222 del TUEL) **non rientra** nella **competenza dell'organo straordinario di liquidazione** degli enti locali in dissesto.

**Articolo 1, comma 881**

***(In materia di requisiti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale - presso amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata)***

Estende alle amministrazioni comunali, le quali esercitano funzioni in forma associata, i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto-legislativo n. 75 del 2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato.

Questo comma estende alle **amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata** alcune previsioni contenute nel decreto-legislativo n. 75 del 2017 all'articolo 20 ("Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni").

Quella disposizione autorizza le amministrazioni (al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato) nel triennio 2018-2020 (purché in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con indicazione della relativa copertura finanziaria) ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Ebbene, la novella viene a ricomprendere nella previsione riguardo i requisiti di cui alla lettera a) ed alla lettera c) sopra citate, altresì il caso che il rapporto di lavoro ed il servizio maturato siano presso amministrazioni con servizi associati, là dove sia abbiano amministrazioni comunali che esercitano funzioni appunto in forma associata.

**Articolo 1, comma 886**  
***(Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari  
agli enti locali per investimenti)***

Il **comma 886** introduce un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti - per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge n.232/2016 consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo aggiuntivo in esame **integra le priorità elencate al comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016**, di cui deve tenere conto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale richiedente, per interventi diversi da quelli sull'edilizia scolastica.

Si rammenta che gli spazi finanziari in questione sono attribuiti nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n.243 del 2012, per la cui disciplina si rinvia a quanto prima illustrato in commento all'articolo 72, comma 1, del disegno di legge in esame.

Il **nuovo criterio** (di cui alla nuova **lettera 0b**), modificata dalla Camera, che assume il secondo posto nell'ordine prioritario dei **quattro criteri** previsti dalla normativa vigente) consiste nella realizzazione di **investimenti da parte degli enti locali** (in luogo dei comuni come era previsto nel testo approvato in Senato) (che li finanziano con avanzo di amministrazione o con indebitamento) finalizzati al **ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici** in riferimento ai quali sia intervenuta la **dichiarazione di stato di emergenza** ai sensi dell'articolo 5, della legge 225/1992 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").

La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata solo **nell'anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata assunta**.

Ai sensi delle disposizioni vigenti gli enti locali sono tenuti a comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti previsti dal comma 492 entro il 20 febbraio dell'anno, termine anticipato al 20 novembre dell'anno precedente a quello di investimento dall'articolo 72, comma 1, del disegno di legge in esame (ma contestualmente fissato per l'anno 2018 al 20 febbraio 2018),.

Si rammenta che, in sede di attribuzione di spazi finanziari, la **norma vigente** (art.1, co. 492, l. 232/2016) prevede le **seguenti priorità**:

- 0a)** investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli **eventi sismici** del maggio **2012** (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;

- a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di  **fusione**, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al  **miglioramento sismico** degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;
- d) investimenti finalizzati alla prevenzione del  **rischio idrogeologico** e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.

Va però segnalato che il  **comma 874**, lettera *n*), del disegno di legge in esame  **introduce**, a sua volta, una  **nuova priorità**, posta nell'ordine come  **lettera b**), dell'art.1, co. 492, relativa agli investimenti la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico ed, inoltre, introduce ulteriori tipologie di investimenti.

**Sul comma 492 intervengono inoltre due disposizioni** introdotte durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del  **decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148**, approvato dalle due Camere ed in attesa di pubblicazione di G.U. Si tratta in particolare  **dell'articolo 2-bis, comma 34**, che ha modificato la lettera 0a) suddetta, aggiungendovi il riferimento agli investimenti da effettuare nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, nonché  **dell'articolo 17-quater**, che ha introdotto nel comma in esame una ulteriore lettera, nominata *d-bis*), che aggiunge un ulteriore criterio di priorità, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.

**Articolo 1, commi 888 e 889**  
***(Piano di riequilibrio finanziario)***

**Il comma 888** apporta modifiche alla **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**, disciplinata dai commi 243-*bis* e seguenti del TUEL, per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario. Tale enti devono adottare entro 90 giorni dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-*bis* TUEL). In particolare, il **comma 888** modifica il termine di **durata** del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni (attualmente è fissato solo il termine massimo di 10 anni) e viene introdotto un criterio oggettivo per determinarne la durata massima, basato sul **rapporto passività da ripianare/ammontare degli impegni di spesa**: fino al 20% la durata del piano è di max 4 anni, dal 20 al 60%, 10 anni, dal 60 al 100% 15 anni, oltre il 100%, 20 anni.

Il **comma 889** introduce una disposizione transitoria che consente anche agli enti locali che hanno già presentato il piano di riequilibrio, di riformularlo alla luce delle nuove disposizioni con le seguenti modalità:

- gli enti devono farne richiesta alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge;
- entro 45 giorni devono approvare il nuovo piano;
- alla adozione del nuovo piano si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, ad eccezione del fatto che i termini per la trasmissione del piano alla Corte dei conti, per il suo esame, per l'eventuale impugnazione e quelli per il controllo dell'attuazione sono dimezzati (art. 243-*quater*, co. 7 TUEL);
- per gli enti per i quali la Corte di conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto del nuovo piano comporta l'obbligo per l'ente di deliberare lo stato di dissesto.

**Articolo 1, comma 890**  
*(Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti locali)*

**Il comma 890**, modifica l'articolo 243-*bis* del Testo unico degli enti locali prevedendo che nel caso in cui **l'ente locale** abbia contratto un finanziamento per il **ripianamento** dei debiti fuori bilancio, lo stesso possa chiedere all'agente della riscossione una **dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza** relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni.

Si applicano le norme in materia di dilazione del pagamento delle cartelle: possibilità di iscrizione di ipoteca, decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive; sospensione del versamento in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione. La definizione delle modalità di applicazione è demandata ad un decreto ministeriale.

**Articolo 1, comma 891**  
***(Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile)***

Il comma **891** consente alle **Amministrazioni pubbliche** di acquisire o **mantenere partecipazioni** non superiori all'1 per cento del capitale sociale in **società bancarie di finanza etica e sostenibile**, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

A tal fine è modificato il TU sulle società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 11-bis del Testo unico bancario** (d.lgs. 385 del 1993) sono **operatori bancari di finanza etica e sostenibile** le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

- a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
- b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati, tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
- c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
- d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
- e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
- f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

**Articolo 1, comma 906**  
***(Proroga società Acquedotto Pugliese)***

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato introdotto il comma 906, al fine di **prorogare fino al 31 dicembre 2021** l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla **società Acquedotto Pugliese**.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato introdotto il comma 906, al fine di **prorogare fino al 31 dicembre 2021** l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla **società Acquedotto Pugliese**.

La norma, che novella l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, richiama l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 141/1999, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, che ha affidato alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso.

Acquedotto Pugliese S.p.A. società controllata e partecipata esclusivamente dalla Regione Puglia, è gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia sino al 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/1999 e dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Unico Puglia, sottoscritta nel 2002 tra Acquedotto Pugliese SpA e l'allora Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia.

Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/1999, provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

**Articolo 1, comma 907**  
***(Area marittima di Termoli)***

Si dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli.

Si dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli.

In particolare la norma interviene sull'articolo 17-quinquies del D.L. n. 148 del 2017, il quale a sua volta ha modificato l'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2004 ("Disposizioni urgenti in materia di enti locali"), inserendo il riferimento al Comune di Termoli. Il richiamato comma 2-*bis* stabilisce che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (in provincia di Campobasso) e del comune di San Salvo (in provincia di Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 80/2004. A tal fine, si demanda all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della menzionata linea di demarcazione. La norma in esame estende al comune di Termoli (provincia di Campobasso) le richiamate disposizioni.

**Articolo 1, comma 908**  
***(Gestione commissariale ex Agensud)***

Il comma reca misure a volte a sostenere il finanziamento a favore delle PMI operanti nel settore dei prodotti agricoli di qualità

Il comma proroga al **30 giugno 2018** il termine per la presentazione o per l'esame dei documenti di spesa relativi ai finanziamenti disposti, e non definiti formalmente alla data del 30 giugno 2017, a favore delle associazioni di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità e assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2 lettera c) [del D.L. 182/2005](#), convertito con modificazioni dalla Legge 231/2005 e dall'articolo 16-*bis* del [D.L. 78/2009](#), convertito, con modificazioni dalla Legge 102/200).

L'articolo 1-*ter* del D.L. 182/2005 reca disposizioni in materia del commissario ad acta ex Agensud e al comma 2 lettera c) prevede che questo operi attraverso convenzioni con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.

L'articolo 16-*bis* del D.L. 78/2009 reca disposizioni in materia di oneri accessori per il commissario ad acta, relativi, tra l'altro alle attività di cui al suddetto articolo 1-*ter*, comma 2 lettera a) del D.L. 182/2005.

Tali finanziamenti sono stati disposti sulla base della gestione commissariale ex Agensud, attualmente cessata e le cui funzioni sono state trasferite al MIPAAF in base all'articolo 6, comma 1 del [D.L. 51/2015](#), convertito con modificazioni dalla Legge 91/2015.

Inoltre, il comma prevede che alla data del 30 giugno 2018 sia demandata ogni verifica in merito alla congruità e alla legittimità della spesa certificata.

**Articolo 1, commi 909, 915-917 e 928**  
*(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica)*

I **commi in esame** prevedono, a decorrere dal **1° gennaio 2019**, l'introduzione della **fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati** (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, **l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro)**.

In sintesi, nell'ambito dei **rapporti fra privati (B2B)**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista **esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio**. Sono **esonerati** dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la **riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di **dichiarazioni precompilate** riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è **anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e **per le prestazioni dei subappaltatori** nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. (**comma 917**).

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla **SOGEI non** si applicano le disposizioni inerenti a **vincoli e limiti assunzionali**, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto lavoro (**comma 928**).

**Nel corso dell'esame alla Camera anche la SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa) è stata esclusa dall'applicazione dei predetti vincoli e limiti assunzionali.**

di

Si segnala, in premessa, che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla **risoluzione in Commissione n. 7-01355**, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l'altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di *compliance* e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

Il **comma 909** modifica il **D.Lgs. n. 127 del 2015**, attuativo della delega fiscale, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 127 del 2015 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016 (**articolo 1, comma 1**).

Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il **Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della **trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche**, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica (**articolo 1, comma 2**).

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi possono **optare** per la **trasmissione** telematica all'Agenzia delle entrate **dei dati di tutte le fatture**, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio (**articolo 1, comma 3**).

La **lettera a), n. 1)**, **sopprime il secondo periodo** dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le **specifiche categorie di soggetti passivi IVA** a favore delle quali viene messo a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto per le PMI dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle P.A.. Il decreto che avrebbe dovuto individuare tali categorie non risulta emanato.

La **lettera a), n. 2)**, integra l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 precisando che il **Sistema di Interscambio (SID)**, messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, è gestito dall'Agenzia delle entrate **anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**, ai fini della trasmissione e della ricezione delle

fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti **o stabiliti** nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

La **lettera a), n. 3)**, al dichiarato fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, rende **obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche mediante il SID** per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate **tra soggetti residenti** o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Sono esonerati da tale obbligo i soggetti che applicano il regime forfetario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio).

Le modifiche intervenute alla **Camera** hanno **esteso l'obbligo di fatturazione elettronica**, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **ai soggetti identificati ai fini IVA** (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione).

E' stato previsto che **gli operatori economici per la trasmissione delle fatture elettroniche al SID possono avvalersi di intermediari**, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura.

Si ricorda che legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale il **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. La stessa legge (comma 88) consente ai soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si trovavano nel **regime fiscale di vantaggio** con imposta sostitutiva del 5 per cento (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

La **lettera a), n. 4)**, aggiunge all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il **comma 3-bis**, con il quale si prevede per i soggetti passivi indicati dal precedente comma 3 la **trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni** (cessione di beni e di prestazione di servizi) con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo che si tratti di operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (secondo le modifiche introdotte alla **Camera**).

La **lettera a), n. 5)**, **sopprime** il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2011 il quale demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, il compito di definire le regole e soluzioni tecniche e i termini per l'**esercizio dell'opzione** per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il provvedimento del 28 ottobre 2016.

La **lettera a), n. 6)**, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 5, inserendo il riferimento al nuovo comma *3-bis*.

La **lettera a), n. 7)**, sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la **sanzione** amministrativa applicabile **in caso di emissione di fattura**, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **con modalità diverse** da quelle previste dal comma 3 (fattura elettronica). In tal caso **la fattura si considera non emessa** e si applica la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La norma richiamata prevede una **sanzione compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta** relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250) devono adempiere agli obblighi documentali previsti dalla citata norma mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione prevista dal nuovo comma *2-quater* del D.Lgs. n. 471 del 1997 (si veda oltre).

La **lettera a), n. 8)**, aggiunge all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 i **commi 6-bis e 6-ter**. Il comma *6-bis* prevede che **gli obblighi di conservazione elettronica** stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 **sono considerati assolti per tutte le fatture elettroniche** e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Si prevede l'adozione di un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei tempi e le modalità di applicazione della norma. Un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà stabilire le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Il citato D.M. 17 giugno 2014, in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) prevede le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Con il comma 6-ter si demanda ad un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

La **lettera b)** introduce a decorrere dal **1° luglio 2018**, l'obbligo di **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi con riferimento alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburante per motori (comma 1-bis, dell'articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015).

Si demanda a un **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in relazione alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (periodo aggiunto nel corso dell'esame alla Camera).

La **lettera c)** sostituisce l'articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca gli incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (resa obbligatoria dall'articolo in esame) o dei relativi dati e dei corrispettivi. Il **nuovo articolo 3** prevede, invece, **incentivi per la tracciabilità dei pagamenti**: a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un **decreto ministeriale**, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, **i termini di decadenza per gli accertamenti** in tema di IVA e di imposte sui redditi **sono ridotti a due anni**. Tale riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972), salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130-132) ha modificato la **disciplina dei termini per l'accertamento** delle imposte sui redditi e dell'IVA. In sintesi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, è abrogata la disciplina che prevede il raddoppio dei termini in caso di denuncia di reato tributario. Contestualmente i termini ordinari per l'accertamento sono aumentati di uno e di due anni (in caso di dichiarazione omessa o nulla), passando rispettivamente a **cinque** e a **sette anni**: gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può

essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 e articolo 43 del DPR n. 600 del 1973).

L'**articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015** prevede che dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la **facoltà di trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate **i dati dei corrispettivi** giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto. Con il D.M. 7 dicembre 2016 sono state individuate le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

La **lettera d)** sostituisce l'articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca la **riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili** per specifiche categorie di soggetti.

Tale articolo 4 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 (obbligo di registrazione delle fatture emesse) e 25 (obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati) del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché l'obbligo di apposizione del visto di 19 conformità e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 (relativo alle modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d'imposta). Condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il **nuovo articolo 4** prevede, invece, che, nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:**

- a) gli elementi informativi necessari per la **predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;**
- b) una **bozza di dichiarazione annuale dell'IVA** e di **dichiarazione dei redditi**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le **bozze dei modelli F24 di versamento** recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti** (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Si prevede l'emanazione di un **provvedimento** attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera e)** abroga l'articolo 5 del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle "agevolazioni" di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, (sostituiti dalla norma in esame) nei casi in cui lo stesso:

- a) ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- b) non trasmetta le relative variazioni;
- c) trasmetta dati incompleti o inesatti; d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

La **lettera f)** **proroga** di un anno, fino al **31 dicembre 2018**, la disciplina relativa alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione**, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 regolano la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi. In base al comma 430, si tratta sia delle imprese che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia di quelle facenti parte di un gruppo che sia definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha abrogato tale regime a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il D.Lgs. n. 193 del 2016 ha disposto una prima proroga annuale, fino al 31 dicembre 2017, della disciplina in esame, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Il **comma 915**, introducendo il comma *2-quater* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede una specifica **sanzione amministrativa** in caso di **omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** (di cui al nuovo comma *3-bis* dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015). In tali casi si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro

il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il c.d. cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Il **comma 916** prevede che le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire **dal 1° gennaio 2019**. A decorrere dalla stessa data è **abrogato** l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (**c.d. spesometro**).

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno): la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011); la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2011).

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 244 del 2016 ha stabilito che per il primo anno di applicazione la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata **su base semestrale**: la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è stata prorogata, in un primo momento, dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni resta confermata la cadenza trimestrale.

Il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo trimestre 2017 è stato differito più volte: in un primo momento al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22 maggio 2017; successivamente il termine è stato prorogato prima al 16 e poi al 28 settembre (D.P.C.M. 5 settembre 2017). In conseguenza del funzionamento irregolare del servizio per la trasmissione dei dati "Fatture e Corrispettivi", il direttore dell'Agenzia delle entrate ha firmato il provvedimento 28 settembre 2017, che ha differito il termine di scadenza del 28 settembre al 5 ottobre. Infine il termine è stato fissato al **16 ottobre 2017**.

Il **comma 917** dispone che l'introduzione della **fatturazione elettronica obbligatoria** è anticipato al **1° luglio 2018** per le fatture relative a:

- a) **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**;
- b) prestazioni rese da **soggetti subappaltatori** e subcontraenti **della filiera delle imprese**, nel quadro di un **contratto di appalto** di lavori, servizi o forniture **stipulato con una amministrazione pubblica**.

Ai fini della norma in esame per **fliera di imprese** si intende l'insieme di soggetti, destinatari della normativa sul Piano straordinario contro le mafie (di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Le fatture elettroniche emesse ai sensi della lettera b) riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Si ricorda che la legge finanziaria 2008 ha introdotto l'**obbligo della fatturazione elettronica** nei rapporti economici **tra pubblica amministrazione e fornitori**, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica (legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi 209-214, come modificati dal D.L. n. 201 del 2011). La scansione temporale dell'entrata in vigore degli obblighi nei confronti delle singole amministrazioni è stata stabilita con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza il divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea decorre dal 6 giugno 2014. Per i restanti enti nazionali il D.M. n. 55 del 2013 indicava il termine del 6 giugno 2015. Tale termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal D.L. n. 66 del 2014 (articolo 25) anche per le amministrazioni locali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non possono procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Al riguardo si segnala che il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica hanno diffuso il 31 marzo 2014 la circolare 1/DF al fine di fornire chiarimenti. Con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015 gli stessi Dipartimenti hanno chiarito quali sono le amministrazioni interessate dalla procedura.

Il **comma 928** prevede che al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla **SOGEI** (società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge n. 112 del 2008) **non si applicano** le disposizioni inerenti **vincoli e limiti assunzionali**, incentivazione all'esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

• **Lo stato di attuazione della fatturazione elettronica**

Nel corso dell'audizione del 27 settembre 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, il **Direttore dell'Agenzia delle entrate** ha fornito il quadro della situazione riguardante la fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda la **fatturazione elettronica verso la PA**, da giugno 2014, data di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, al 31 agosto 2017, il Sistema di Interscambio ha ricevuto e gestito circa 75,5 milioni di file fattura; di questi, circa 70,2 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie. Nel corso del 2017, sono stati gestiti mediamente circa 2,5 milioni di file fattura al mese; il tasso di scarto dei file fattura si è progressivamente ridotto da oltre il 18% del 2014 al 4,16% del mese di agosto 2017. Il Sistema negli oltre tre anni di esercizio non ha registrato diminuzioni del livello qualitativo del servizio erogato: a fronte di ciascun file inviato, il trasmittente riceve una comunicazione dopo un tempo medio inferiore alle 3 ore. Le fatture sono state emesse da circa 988 mila fornitori e sono state consegnate, nel rispetto dei livelli di servizio, a oltre 63 mila "uffici virtuali" di circa 23 mila amministrazioni pubbliche, valori che tendono costantemente ad aumentare nel tempo.

Da gennaio 2017, è consentito utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per inviare le **fatture elettroniche nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B)**. Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%, percentuale di molto superiore alla media dell'UE (18%).

**Articolo 1, commi 910-914**  
*(Modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori)*

Questi commi recano una nuova disciplina sulle modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori.

La nuova disciplina - che, tra l'altro, vieta la corresponsione in contanti - decorre dal 1° luglio 2018 e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.

**Articolo 1, commi 918 - 927**  
***(Contrasto all'evasione fiscale distribuzione carburanti)***

Questi commi introducono norme in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore della **commercializzazione e distribuzione dei carburanti**.

Il **nuovo comma 918** introduce un **unico invio dei dati** delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. In tale ambito, il **nuovo comma 919** prevede un **Piano straordinario di controlli** per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione di carburanti.

Si dispone l'obbligo della **fattura elettronica** per gli acquisti di **carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (**nuovo comma 920**) e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (**nuovo comma 921**). Si **limitano la deducibilità e la detraibilità** ai fini IVA delle spese per carburante ai soli **pagamenti tracciabili** (**nuovi commi 922 e 923**).

Agli **esercenti di impianti di distribuzione di carburante** è attribuito un **credito d'imposta pari al 50 per cento** delle **commissioni** addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione (**nuovi commi 924 e 925**).

Il **nuovo comma 926** reca alcune abrogazioni di disposizioni sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, mentre il **nuovo comma 927** fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal **1° luglio 2018**.

## **Articolo 1, commi 929 e 930** *(Sose)*

■ Questi commi contengono disposizioni riguardanti l'attività della **SOSE**.

**SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa** è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12 della legge 146 dell'8/5/1998.

La Società, operativa dal 1999, svolge tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di Settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale. Ha l'obiettivo di creare un processo metodologico, controllato dall'Amministrazione finanziaria e finalizzato all'individuazione di una corretta, equa e trasparente fiscalità d'impresa.

In particolare il **comma 929** affida un **ulteriore compito alla SOSE: la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche**, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi. A tal fine è sentita una apposita **commissione di esperti**, istituita con D.M., i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

Si prevede inoltre che la commissione di esperti esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della **fatturazione elettronica IVA**.

Il **comma 930**, con una modifica all'art. 9-*bis* del D.L. n. 50 del 2017 (indici di affidabilità fiscale) precisa che le quote di partecipazione della SOSE possono essere cedute al **Dipartimento del Tesoro** del MEF. Si ricorda che il MEF detiene attualmente l'88% delle partecipazioni e la Banca d'Italia il 12%.

**Articolo 1, comma 931**  
*(Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

Questo nuovo comma **proroga** la decorrenza della disciplina degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** al periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2018**.

Si ricorda che l'articolo 9-*bis* del D.L. 50 del 2017 ha previsto che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del 22 settembre 2017 è stato pubblicato l'elenco degli Indicatori di affidabilità economica da elaborare per il periodo d'imposta 2017 e relative attività economiche (70 settori per circa 1,4 milioni di contribuenti).

**Articolo 1, comma 932**  
***(Termini scadenze fiscali)***

Questo nuovo comma proroga il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre al 30 settembre e quello per le dichiarazioni Irap al 31 ottobre.

In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al secondo trimestre deve essere effettuata entro il **30 settembre** (in luogo del vigente 16 settembre).

Il termine per la presentazione della **dichiarazione** in materia di imposte e di **IRAP** è prorogato dal 30 settembre al **31 ottobre**.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

**Articolo 1, comma 933**  
*(Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)*

Questo nuovo comma modifica alcuni termini previsti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, relativo alle **dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta**.

In particolare il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le **dichiarazioni uniche** è prorogato dal 31 luglio al **31 ottobre**. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

**Articolo 1, comma 934**  
*(Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)*

Questo nuovo comma modifica alcuni termini previsti dal regolamento sull'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti (D.M. 164 del 1999).

In particolare si prevede che il **termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti** è prorogato dal 7 luglio al **23 luglio**.

I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro: il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia entro il 10 novembre.

**Articolo 1, comma 935**

***(Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA)***

Modifica la disciplina relativa alla **violazione degli obblighi di dichiarazione IVA**.

In particolare viene modificata la disciplina relativa alla **violazione degli obblighi di dichiarazione IVA** prevista all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introducendo una **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro** per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

**Articolo 1, comma 936**  
***(Vigilanza società cooperative)***

Modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle **società cooperative**, **inasprendo le sanzioni** in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.

A tal fine si modifica l'articolo 12 del D.Lgs. n. 220 del 2002 prevedendo che in caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il **provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità** (2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. attu. c.c.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo **2514**, primo comma lett. *d*). Si prevede inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una **maggiorazione del contributo biennale** pari a tre volte l'importo dovuto. Lo scioglimento è comunicato dal MISE all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione **trascorsi cinque anni** dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014).

Si modifica inoltre l'articolo 2542 c.c. al fine di prevedere che l'**amministrazione** della società cooperativa è affidata ad un **organo collegiale** formato da almeno **tre soggetti**. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a tre esercizi (secondo comma dell'articolo 2383).

Si modifica infine l'articolo 2545-*sexiesdecies* c.c. in tema di **gestione commissariale** previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o **fondati indizi di crisi**. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

**Articolo 1, commi 937-944**  
***(Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali)***

I **commi 937-944** introducono misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

Si rammenta in via preliminare che la base imponibile dell'IVA è costituita dal prezzo industriale degli olii minerali e, in misura maggiore, dall'accisa gravante sui prodotti medesimi. Il mancato pagamento dell'IVA (componente rilevante del prezzo finale) comporta di fatto un vantaggio competitivo di prezzo per gli operatori che evadono tale imposta rispetto agli operatori che agiscono nel rispetto delle regole. Il contrasto delle frodi in commento, oltre a determinare benefici in termini di gettito, rafforza la tutela degli interessi di mercato.

Il **comma 937** prevede che l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo Unico delle Accise.

Il comma stabilisce altresì che la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

Il comma individua il soggetto obbligato a versare l'imposta e cioè il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, si prevede che per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di un'operazione di importazione l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana.

La nozione di olii minerali si riferisce alla benzina o al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, ovvero ad altra tipologia individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici) e 8 (Destinatario registrato) del Testo Unico delle Accise.

I prodotti assoggettati ad accisa circolano infatti con un apposito documento di accompagnamento.

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

La Circolare n. 8/D dell'1 giugno 2017 dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha chiarito i requisiti a carattere soggettivo e oggettivo che devono essere soddisfatti dal titolare di un deposito commerciale (munito di licenza d'esercizio) ai fini del rilascio dell'autorizzazione a operare come destinatario registrato. In sintesi, deve esistere un legame durevole tra l'effettivo svolgimento di un'attività economica da parte del soggetto richiedente e la ricezione di prodotti in regime sospensivo, complementare e funzionale all'esercizio della prima e il soggetto deve disporre di un deposito adeguato alla ricezione dei prodotti avendo riguardo anche alla separazione e contabilizzazione dei vari prodotti soggetti ad accisa. Inoltre il richiedente nei 5 anni precedenti alla richiesta non deve essere stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e non deve essere incorso in procedure concorsuali, infine, non gli devono essere state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali.

Nel corso dell'esame alla **Camera**, sono state introdotte alcune **precisazioni** ai **comma 937, 939 e 940**, prevedendo l'**esclusione** dalle nuove disposizioni di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, **delle immissioni in consumo effettuate per conto di un soggetto con specifici requisiti di affidabilità o che presti idonea garanzia**.

Il **comma 938** stabilisce che la ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA.

Il **comma 939** prevede che alle cessioni dei prodotti di cui al comma 1 che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l'IVA. La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione, benché non sia connaturale ad un deposito fiscale solo accise (in cui l'IVA dovrebbe applicarsi a tutti i passaggi o lavorazioni che avvengono all'interno), rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l'effetto anti frode che si vuole ottenere attraverso il versamento diretto dell'imposta una volta estratto il bene.

Il **comma 940** prevede che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le

disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in commento evita che gli operatori che intendano non versare l'IVA al momento dell'estrazione, preconstituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile.

Si ricorda che la disciplina dei depositi IVA di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993 è stata modificata dall'articolo 4, commi 7, del decreto-legge n. 193 del 2016 prevedendo che dal 1° aprile 2017 tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza dei beni stessi, sono effettuate senza pagamento dell'Iva (art. 50-*bis*, c. 4, lett. c), a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito. In pratica l'introduzione delle merci nel deposito IVA comporta, infatti, che l'assolvimento dell'imposta è differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello Stato.

Inoltre la norma rinvia a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la definizione dei criteri di affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti e le modalità e i termini con cui dovrà essere prestata l'idonea garanzia.

Ai sensi del **nuovo comma 941** (introdotto alla **Camera**) sono altresì **esclusi** da tali disposizioni i **prodotti di proprietà del gestore del deposito** dal quale sono immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia. Con **decreto** ministeriale sono definite le modalità attuative dei commi da 937 a 941 (**nuovo comma 942**).

Il **comma 943** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Il **nuovo comma 944** (introdotto alla **Camera**) reca una **clausola di salvaguardia** in caso di entrate nette inferiori a quelle previste, che vengono compensate mediante la **riduzione degli stanziamenti** iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Le eventuali maggiori entrate sarebbero invece destinate al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**.

**Articolo 1, comma 960**  
*(Controlli e sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico)*

Il comma, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, di cui all'articolo 42 del [D. Lgs. n. 28/2011](#), come da ultimo novellato dal D.L. n. 50/2017.

In particolare, il comma in esame interviene sul comma 3 del citato articolo 42, che prevede che nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE (Gestore servizi energetici) o dai soggetti da questo preposti, siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'art. 2, co. 20, lett. c) della [legge n. 481/1995](#)).

Viene integrata la disciplina contenuta nel sopra citato comma 3, prevedendo, in deroga al periodo precedente, che il GSE disponga la **decurtazione dell'incentivo** in misura ricompresa fra **il 20 per cento e l'80 per cento** in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente **ridotte di un terzo** (lettera a).

La previsione in esame – che sostanzialmente introduce un principio di gradazione della sanzione ancorato all'entità della violazione riscontrata, con un trattamento più favorevole per coloro che provvedano a denunciare spontaneamente le violazioni - è introdotta con il fine esplicitato di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi.

Si ricorda a questo riguardo che il [D.L. n. 50/2017](#), articolo 57-quater, comma 1, ha già introdotto nell'articolo 42 del [D.Lgs. n. 28/2011](#) (nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies), la previsione di un trattamento sanzionatorio meno penalizzante per gli impianti di potenza superiore a 3 kw nei quali, a seguito di verifica o di indagine, risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli stessi.

In conseguenza della novella apportata al comma 3 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011, il comma in esame integra altresì la disciplina, contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 42, la quale demanda al GSE di fornire al MISE gli elementi per la definizione di una normativa organica dei controlli, includendo, all'interno di tale normativa, anche l'indicazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del comma 3 (lettera b).

## **Articolo 1, commi 984 - 985** **(Gruppo IVA)**

Modificano la disciplina del **gruppo IVA** introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 24, legge n. 232 del 2016).

Il **comma 984** introduce i **nuovi commi da 4-bis a 4-sexies all'articolo 70-quinquies** del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972), riguardante le operazioni infragruppo.

L'**articolo 70-quinquies** ha regolato gli effetti della partecipazione al gruppo IVA, prevedendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (comma 1); le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA (comma 2). Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA (comma 3). Diritti e obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA (comma 4).

Le norme introdotte sono volte a **includere la stabile organizzazione** nella descritta normativa del **gruppo IVA**, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la **determinazione della base imponibile**, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

In particolare si chiarisce che:

- le **operazioni effettuate da una sede** o da una **stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA** nei confronti di una **sua stabile organizzazione** ovvero di una **sua sede estera** si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di **un soggetto che non ne fa parte (comma 4-bis)**; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte (**comma 4-ter**);
- le operazioni effettuate **nei confronti di una sede** o di una **stabile organizzazione** appartenente a un **Gruppo IVA costituito in altro Stato membro** da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano **effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-quater)**. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (**comma 4-quinquies**);

- la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo (**comma 4-sexies**), è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 3 del decreto IVA).

L'introdotta **comma 985** chiarisce che le suddette norme si applicano **alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

**Articolo 1, comma 992**  
***(Imposta sulle assicurazioni)***

**Il comma 992** è stato modificato dalla Camera dei Deputati nel senso di elevare **al 58 per cento nel 2018, al 59 per cento nel 2019 e al 74 per cento negli anni successivi** l'aliquota dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni che deve essere versato dalle imprese assicurative.

**Articolo 1, commi 1007-1009**  
*(Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)*

I **commi 1007-1009** modificano la tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In particolare il **nuovo comma 1007** prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (articoli 47 e 89 del TUIR) **non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli **utili percepiti** dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e **maturati** in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori **non inclusi nella *black list*** relativo alle società controllate estere (*controlled foreign companies* - CFC) (D.M. 21 novembre 2001).

Non si considerano **provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** gli utili **maturati** successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e **in seguito percepiti** in periodi d'imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo **167, comma 4, del TUIR**, il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano **privilegiati** laddove il **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia**.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Il **nuovo comma 1008** chiarisce che gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il **nuovo comma 1009** stabilisce che **gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, **non concorrono a formare il reddito** dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, **a condizione** che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, **l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, **di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività**, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, **un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero** in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

**Articolo 1, commi da 1010 a 1016**  
*(Misure fiscali per l'economia digitale - web tax)*

**Sopprime i commi da 578 a 583 ed il comma 585(testo non rinumerato).** Viene eliminata così la complessiva disciplina che conferisce all'Agenzia delle entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali in quanto la stessa è esercitata per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Sono dunque eliminate le norme che fissano la soglia per l'applicazione di tale disciplina, che demandano a provvedimenti di rango secondario le relative disposizioni applicative; sono espunti gli obblighi a carico dei destinatari di tale norma, la disciplina delle verifiche così come le relative conseguenze sanzionatorie.

**Modifica il comma 1010,** che novella l'articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) per ridefinire la nozione di **stabile organizzazione** ai fini delle imposte sui redditi. Per effetto delle modifiche proposte, si **ripristina il testo vigente dell'articolo 162, comma 2:** resta fermo che rientrano nella definizione di **stabile organizzazione** i soli **luoghi di estrazione di risorse naturali** (non più, come proposto dall'A.C. 4768, i luoghi relativi "alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere").

**Sostituisce i commi da 1011 a 1013,** che disciplinano l'**imposta sulle transazioni digitali**, applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Per effetto delle **modifiche in esame, entrano nel perimetro dell'imposta le imprese agricole**, precedentemente esenti (novellato comma 1011).

Viene **modificata** la modalità di **calcolo della base imponibile** e viene **abbassata l'aliquota dell'imposta**. In particolare, essa si applica **con aliquota del 3 per cento** (in luogo del 6 per cento) sul **valore della singola transazione**, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell'IVA. Le **modifiche** chiariscono che l'imposta si applica nei confronti del **soggetto prestatore**, residente o non residente, che **effettua nel corso di un anno solare** un numero complessivo di **transazioni superiore alle 3.000 unità** (novellato comma 1013).

**Aggiunge il comma 1014,** che disciplina le **modalità di prelievo dell'imposta;** essa viene **prelevata**, all'atto del pagamento del corrispettivo, **dai soggetti committenti** dei servizi assoggettati a imposizione, con **obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori**, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.

**Sostituisce il comma 1015,** il quale, per effetto delle modifiche in commento, demanda a provvedimenti secondari l'attuazione della normativa in esame (e da cui vengono espunte le esclusioni dall'imposta, confluite tutte nella nuova formulazione del comma 1011).

**Sostituisce il comma 1016,** prevedendo l'**applicazione della disciplina IVA** con riferimento all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al relativo contenzioso, in luogo delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

*Modifica il comma 1064*, innalzando l'autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di 76 milioni di euro a decorrere dal 2019, in connessione alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche delle misure fiscali sull'economia digitale.

**Articolo 1, commi da 1020 a 1025**  
*(Attribuzione di compiti al Garante della protezione dei dati personali)*

Queste nuove disposizioni attribuiscono alcuni compiti al Garante della protezione dei dati personali, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al **regolamento UE 2016/679**, del 27 aprile 2016.

L'atto dell'Unione europea sopra richiamato reca il regolamento generale sulla protezione dei dati (entro un pacchetto di riforme dell'Unione europea sulla protezione dei dati, unitamente alla direttiva sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali). Esso ha dettato una nuova disciplina europea sul trattamento dei dati personali (abrogando la direttiva del 1995, la quale aveva determinato l'emanazione del cd. codice della privacy, il decreto legislativo n. 196 del 2003). La riforma ha inteso introdurre: un accesso più agevole ai dati; il diritto alla portabilità dei dati; un più chiaro 'diritto all'oblio'; il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati.

I nuovi commi introdotti nel disegno di legge di bilancio dalla Camera dei deputati intervengono onde il regolamento dell'Unione europea riceva compiuta applicazione entro l'ordinamento italiano. A tal fine

- si ribadisce che spetta al **Garante della protezione dei dati personali**, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (**comma 1020**);
- si prevede che il Garante debba, entro 2 mesi, adottare un **provvedimento** per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull'interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante) dovranno inviargli e definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull'interesse legittimo del titolare (**comma 1021**);
- si prevede che colui che intende effettuare **un trattamento dati fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati**, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l'informativa (redatta in base al modello previsto dal Garante stesso). Entro 15 giorni, e previa istruttoria, il Garante potrà disporre una **moratoria** sul trattamento dei dati (**comma 1023**) ove ritenga che lo stesso possa nuocere ai diritti degli interessati; in assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, il trattamento potrà essere avviato (**comma 1022**);
- si dispone che la moratoria del trattamento possa durare massimo 30 giorni, durante i quali il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni ed integrazioni. Se all'esito dell'approfondimento, il Garante ritiene che il trattamento

comporti una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, potrà **inibire l'utilizzo dei dati personali (comma 1023)**;

- si demanda al Garante di dar conto dell'attività svolta in sede di applicazione del Regolamento UE nella **relazione annuale al Parlamento (comma 1024)**;

- si autorizza una spesa di **2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018**, ai fini dell'attuazione dei commi da 1020 a 1024 (**comma 1025**).

**Articolo 1, commi 1026-1046**  
*(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)*

I **commi** intendono conseguire, come concordato al livello di Unione europea, un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla **tecnologia 5 G**.

Si prevede di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G. Al contempo, si propone la ridestinazione delle frequenze in banda 694-790 MHz (attualmente destinata principalmente alle trasmissioni televisive in ambito nazionale e locale) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali.

Le norme regolano: la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso; l'adozione di un Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018); il servizio televisivo digitale terrestre, anche in ambito locale; l'adozione di un calendario nazionale che individui in dettaglio le scadenze della tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G.

I **giudizi** riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure regolate dalla norma in esame - con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre - rientrano nella **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** e sono devoluti alla **competenza funzionale del TAR del Lazio**.

Si introduce altresì l'obbligo di dotare gli apparecchi per la ricezione della radiodiffusione sonora di almeno un'interfaccia che consenta di ricevere i servizi della radio digitale.

Le norme in esame si propongono di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire, al livello nazionale, la transizione verso la tecnologia 5G, conformemente alle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea. La norma è **stata modificata nel corso dell'esame alla Camera**, prevedendo, al **comma 1031**, che i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base dei quali i diritti d'uso delle frequenze televisive da rilasciare sono convertiti in diritti d'uso della capacità trasmissiva in multiplex nazionali realizzati con la nuova tecnologia DVB-T2 sono stabiliti "ai fini dei diritti d'uso delle frequenze".

Con altra modifica **apportata presso la Camera**, si è modificato il **comma 1043**, precisando il regime giuridico ed economico del personale che può essere chiamato nella *task force* che il Ministro dello sviluppo economico può istituire per la gestione delle attività tecniche connesse alla transizione verso il 5G: si

prevede che tale personale mantenga il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento e che il Ministero dello sviluppo economico provveda a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico.

Si è inoltre introdotto, nell'esame alla Camera, il nuovo **comma 1027** che istituisce, in coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente si modifica il comma 1064, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

La **tecnologia 5 G** è così denominata in quanto costituisce la 5<sup>a</sup> generazione di tecnologia progettata per la generazione mobile. Oltre a consentire di trasmettere dati ad una velocità finora sconosciuta, la tecnologia dovrebbe essere caratterizzata da più ampia disponibilità e *performance* stabilmente migliori. La relazione illustrativa del disegno di legge mette in luce la "rilevante valenza strategica del 5G per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovativi, quali l'Internet degli oggetti, il commercio elettronico, il *cloud computing*, per cogliere i vantaggi dell'industria 4.0 e, più in generale, per la crescita della competitività e produttività dell'economia europea".

In materia di transizione verso il 5G la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" il 14 settembre 2015; il 17 maggio 2017, poi, è stata adottata la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/899.

La **Comunicazione della Commissione europea "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)588)** prevede una serie di azioni mirate volte al **dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle reti 5G**, la nuova generazione di tecnologia di rete che dovrebbe offrire connessioni dati a velocità di molto superiore ai 10 Gigabit al secondo, tempi di latenza inferiori a 5 millisecondi e capacità di sfruttare tutte le risorse senza fili disponibili (dal Wi-Fi al 4G). Il Piano d'azione mira ad abbattere le differenze esistenti tra i vari Stati membri negli standard 5G e a promuovere un adeguato coordinamento tra gli approcci nazionali attraverso un partenariato tra la Commissione europea, gli Stati membri e l'industria. Si ricorda che tale partenariato (5G-Infrastructure-PPP) è stato lanciato nel 2013 ed è uno dei partenariati pubblico-privato cofinanziati dalla Commissione Ue nell'ambito del programma Horizon 2020 per il campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Il Piano d'azione è basato sui seguenti elementi chiave:

- 1) allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione **entro il 2018** e per una progressiva introduzione su larga scala **entro il 2020**;
- 2) messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del **2019** (WCR-19), con l'intento di giungere alle **bande superiori ai 6 GHz** specifiche per il 5G;

- 3) dispiegamento iniziale nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto;
- 4) promozione di test multipartecipativi paneuropei volti a trasformare l'innovazione tecnologica in soluzioni aziendali in piena regola;
- 5) attuazione di **un fondo di capitale di rischio** a sostegno dell'innovazione;
- 6) collaborazione tra i principali attori al fine di giungere a **standard globali**.

In tale ambito il Piano prevede 8 azioni:

- 1) la Commissione europea collaborerà con gli Stati membri e con l'industria per stabilire un **calendario comune** su base volontaria con i seguenti obiettivi: promuovere sperimentazioni preliminari a partire dal **2017**, e sperimentazioni precommerciali con una dimensione transfrontaliera a partire dal **2018**; incoraggiare gli Stati membri a sviluppare tabelle di marcia nazionali per il **dispiegamento del 5G entro la fine del 2017**; garantire che ogni Stato membro designi una città principale come "**abilitata al 5G**" **entro la fine del 2020** e che **entro il 2025 tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto** abbiano una **copertura 5G ininterrotta**;
- 2) la Commissione collaborerà con gli Stati membri per stilare un elenco provvisorio di **bande di spettro pioniere entro la fine del 2016** per il lancio iniziale dei servizi 5G;
- 3) la Commissione collaborerà con gli Stati membri per concordare **entro la fine del 2017 l'armonizzazione delle bande di frequenza** per il dispiegamento iniziale delle reti 5G in Europa e per lavorare ad un **approccio raccomandato per l'autorizzazione delle bande di spettro 5G specifiche al di sopra dei 6 GHz**;
- 4) nell'ambito dell'elaborazione delle tabelle di marcia nazionali sul 5G, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e l'industria per: stabilire **obiettivi per il monitoraggio del progresso** nel dispiegamento delle celle e della fibra, per raggiungere l'obiettivo di una copertura 5G ininterrotta entro il 2025 in almeno tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre; **individuare le migliori prassi** immediatamente realizzabili;
- 5) la Commissione europea invita gli Stati membri ad impegnarsi per garantire la disponibilità delle **norme globali iniziali sul 5G entro la fine del 2019**; per promuovere un **approccio olistico** alla normazione; per istituire **partenariati intersettoriali, entro la fine del 2017**; per sostenere la definizione di norme supportate da prove sperimentali da parte di utenti industriali;
- 6) la Commissione europea invita l'industria a **pianificare esperimenti tecnologici** già nel 2017 e a presentare entro marzo 2017 le tabelle di marcia dettagliate per l'attuazione di **sperimentazioni precommerciali**;
- 7) la Commissione incoraggia gli Stati membri a valutare l'utilizzo delle reti 5G per i servizi di comunicazione utilizzati per l'**ordine pubblico** e la **sicurezza**;
- 8) la Commissione europea collaborerà con l'industria e il gruppo BEI ad uno strumento di **finanziamento basato sul capitale di rischio**, la cui fattibilità sarà valutata entro la fine di marzo 2017, tenendo conto delle possibilità di incrementare i finanziamenti privati aggiungendo varie fonti di finanziamento pubblico, in particolare a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri strumenti finanziari dell'UE.

La [Decisione \(UE\) 2017/899](#) del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che **entro il 30 giugno 2020** gli Stati membri autorizzino l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz ("dei 700 MHz"). A tal fine essi dovranno concludere i necessari accordi di

coordinamento transfrontaliero delle frequenze **entro il 31 dicembre 2017**. Tale autorizzazione può essere ritardata per un periodo massimo di **due anni** qualora sussistano uno o più motivi, espressamente enunciati dalla decisione, che dovranno essere debitamente motivati (problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti; necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati; costi della transizione superiori ai ricavi generati dalle procedure di aggiudicazione; forza maggiore). In questo caso ne dovranno essere informati la Commissione europea e gli altri Stati membri (articolo 1).

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda larga di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti e nel rispetto del diritto dell'Ue (articolo 2).

Inoltre, nell'autorizzare l'uso della banda dei 700 MHz o nel modificare i diritti d'uso esistenti per tale banda, essi dovranno tenere conto della necessità di conseguire specifici obiettivi di velocità e di qualità (almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini, come previsto dalla [Decisione n. 243/2012/UE](#) all'articolo 6, comma 1), tra cui la copertura nelle zone prioritarie nazionali predeterminate e nei principali assi di trasporto terrestre. A tal fine è prevista la possibilità di imporre condizioni ai diritti d'uso (articolo 3).

La banda di frequenza 470-694 MHz ("al di sotto dei 700 MHz") sarà invece disponibile **almeno fino al 2030** per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, **tra cui i servizi televisivi liberamente accessibili**, e per l'uso di apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE) o per e altri usi che siano compatibili con esigenze nazionali di trasmissione e che non causino interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione negli Stati limitrofi (articolo 4).

I piani e i calendari nazionali ("tabelle di marcia nazionali") dovranno essere elaborati, previa consultazione con i portatori di interesse, e resi pubblici non appena possibile e in ogni caso entro e non oltre il **30 giugno 2018**. Le tabelle di marcia dovranno includere anche eventuali misure di sostegno volte a limitare l'impatto della transizione sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE senza fili (articolo 5).

La decisione prevede poi la possibilità per gli Stati membri di garantire una forma di compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, soprattutto per quello a carico degli utenti finali (articolo 6).

La Commissione europea riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz (articolo 7).

**Articolo 1, comma 1050**  
*(Smaltimento degli apparecchi di gioco)*

**Il nuovo comma 1050** prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia istituita una specifica **procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (news slot) dismessi** dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti .

**Articolo 1, commi 1051-1058**  
*(Scommesse sulle corse dei cavalli)*

**I commi 1051-1058** modificano la disciplina relativa alle **scommesse sulle corse dei cavalli**.

In particolare, recependo un criterio di delega contenuta nella legge n. 154 del 2016 sul riassetto del settore ippico (art. 15, comma 3, lett. *a*), si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la **tassazione sul margine** (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte del gettito (67 per cento) sia destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del **43 per cento** e per il gioco a distanza del **47 per cento**. Per sostenere la filiera ippica e le scommesse nelle reti autorizzate, tali aliquote sono ridotte qualora il gettito, nel corso di 12 mesi solari, raggiunga determinate soglie, su proposta definita con decreto ministeriale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli regola con proprio decreto le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa. Le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l’Agenzia.

Entro 90 giorni le **scommesse a totalizzatore** sulle corse dei cavalli dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, adotta le misure per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l’introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l’accantonamento da destinarsi a Jackpot. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli assicura l’adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

Qualora dall’applicazione delle norme in esame derivasse un minor gettito il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l’aumento delle aliquote previste per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli.

Si prevede la riforma del settore ad opera del Ministero delle politiche agricole attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse.

**Articolo 1, comma 1060**  
*(Smaltimento degli apparecchi di gioco)*

**Il nuovo comma 1060** introduce l'articolo 52-*bis* nel D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio al fine di istituire un **registro dei distributori ed esercenti di gioco**.

In particolare, il **nuovo articolo 52-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2007** prevede l'istituzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un **registro dei distributori ed esercenti di gioco** nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell'attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'accesso al registro è consentito al MEF, alla Guardia di finanza, alla DIA e alla UIF per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle Questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori. Si prevede un decreto attuativo per la fissazione delle modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro

**Articolo 1, comma 1061**  
*(Istituto per il credito sportivo)*

**Il nuovo comma 1061** stabilisce che i **dividendi** di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze **relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo** in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 **sono destinati al Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.**

L'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico con gestione autonoma, è stato istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ed è una banca pubblica ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario). L'Istituto opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

L'Istituto, tra l'altro, gestisce e amministra alcuni fondi, tra i quali il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. In tale ambito l'Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo, previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e alimentato con il versamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'aliquota a esso spettante, a norma dell'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179. I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

**Articolo 1, comma 1062**  
***(Proroga new slot)***

**Il nuovo comma 1062 proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come *new slot* (articolo 110, comma 6, lettera *a*) del TULPS).**

A tal fine si modifica l'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il predetto **comma 943** demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi *news slot*: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). I nulla osta per gli apparecchi non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2018). I vecchi apparecchi devono essere dismessi entro il 2019.

A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle *news slot* rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione.

**Articolo 1, commi 1064-1072**  
***(Rimodulazione fondi)***

**I commi da 1064 a 1072** provvedono ad apportare le modifiche, riduzioni o rideterminazioni necessarie a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, nella dotazione dei seguenti fondi: il Fondo per far fronte ed esigenze indifferibili in corso di gestione (co. 1064); il Fondo interventi strutturali di politica economica-FISPE (co. 1065); il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (co. 1066); il Fondo investimenti (co. 1072).

**Articolo 1, commi 1073 e 1074**  
***(Dissesto idrogeologico)***

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, consentono di destinare, a valere sulle risorse del “Fondo investimenti istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 e rifinanziato dal disegno di legge, una **quota annua pari a 70 milioni di euro** al finanziamento degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del **Piano stralcio** aree metropolitane e aree urbane, e degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord**, che sono individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-**Struttura di missione** contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma stipulato.

**I commi** consentono di destinare, a valere sulle risorse del “Fondo investimenti istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 e rifinanziato dal disegno di legge, una **quota annua pari a 70 milioni di euro** al finanziamento:

- degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del **Piano stralcio** aree metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta al **rischio di alluvione**, e non ancora finanziati;
- degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord**, che sono individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-**Struttura di missione** contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma di investimento.

Si prevede, inoltre, che i Presidenti delle regioni o province autonome interessate possano essere autorizzati a stipulare **mutui** di durata massima di quindi anni con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.

**Articolo 1, commi 1076-1078**  
***(Finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)***

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, autorizzano una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

L'emendamento aggiunge i **commi da 1076 a 1078**, volti alla realizzazione di interventi relativi a **programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**, autorizzando una spesa di **120 milioni di euro per il 2018** e di **300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023**.

Il **comma 1077** prevede l'emanazione di un **decreto** del MIT, entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede Conferenza Stato Città e Autonomie locali, finalizzato alla definizione di **criteri e modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle predette risorse**, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

Il **comma 1078** prevede che **le province e le città metropolitane certifichino l'avvenuta realizzazione degli interventi** di cui al **comma 1076** entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell'articolo 1 della [legge 232/2016](#) (legge di bilancio 2017).

*Si ricorda che la [legge 56/14](#) ha assegnato alle Province (commi 51-53) e alle Città metropolitane (comma 44), quali enti con funzioni di area vasta, l'esercizio di determinate funzioni fondamentali, tra le quali, la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (comma 85).*

*Conseguentemente modifica il **comma 632**, riducendo l'incremento del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dal comma 140 dell'articolo 1 della [legge 232/2016](#) (legge di bilancio 2017).*

**Articolo 1, commi 1085 e 1086**  
*(Linee tranviarie e trasporto rapido di massa)*

I commi in esame, **introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, estendono la possibilità di utilizzare le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge n.190 del 2014, che attualmente possono essere destinate esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane, anche alle linee tranviarie, compreso il materiale rotabile.

L'emendamento aggiunge i **commi 1085 e 1086** ed estende la possibilità di utilizzare le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 1, comma 228, della [legge n.190 del 2014](#), finalizzato a migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, che attualmente possono essere destinate **esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane, anche "alle linee tranviarie, ivi compreso il materiale rotabile" (comma 1085)**. Al Fondo sono assegnati dall'articolo 1, comma 228 della legge n. 190 del 2014, un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

L'ultimo inciso del **comma 1085** prevede che il riparto delle citate risorse e dei successivi rifinanziamenti sia effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Fondo al quale fa riferimento l'articolo 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 è stato alimentato, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, con le risorse derivanti dalle revoche di specifiche opere, rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche e individuate sulla base di criteri definiti da altre disposizioni normative che, alla data di entrata in vigore della legge n. 147, non erano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse così conseguite sono state finalizzate, come detto, **esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane** e sono imputate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#) che prevede che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati, e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Le risorse destinate al finanziamento delle infrastrutture strategiche di cui alla [legge n. 443 del 2001](#) possono essere destinate anche al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il materiale rotabile (**comma 1086**).

*Nella Relazione di accompagnamento all'emendamento si segnala come la precisazione introdotta dal **comma 1086** sia volta ad evitare che un'interpretazione troppo letterale delle norme porti ad escludere dalla possibilità*

*di finanziamento i sistemi di trasporto rapido di massa limitando tale possibilità alle infrastrutture. Si precisa inoltre che qualora venisse finanziata l'infrastruttura ma non fossero disponibili risorse per assicurare un adeguato numero di veicoli metropolitani, tranviari, filoviari ed innovativi, l'esercizio del sistema non potrebbe essere assicurato.*

**Articolo 1, comma 1088**  
***(Fatture elettroniche per il tax free shopping)***

**Il comma 1088** posticipa dal 1° gennaio 2018 al **1° settembre 2018** la decorrenza per **l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni** del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, **da trasportarsi nei bagagli personali** fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA).

Si ricorda che l'**articolo 4-bis** del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione elettronica delle fatture per il **tax free shopping**. A partire dal 1° gennaio 2018, per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal **cedente in modalità elettronica**.

Il sistema *tax free* permette, agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, di ottenere lo sgravio dell'Iva pagata sui beni acquistati dal venditore italiano o il rimborso successivo dell'Iva stessa, laddove si realizzino i presupposti previsti dal citato art. 38-*quater*. Il beneficio può essere riconosciuto se si tratta di prodotti ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o familiare e non destinati alla successiva commercializzazione. Il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva inclusa).

**Articolo 1, commi 1089 e 1090**  
*(Fondo per il commercio equo e solidale)*

**I commi 1089 e 1090** istituiscono e disciplinano il Fondo per il commercio equo e solidale.

In particolare, il **comma 1089** prevede l'istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di **1 milione di euro annui dall'anno 2018**.

Il **comma 1090** consente alle **amministrazioni pubbliche**, che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei **capitolati di gara**, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui sopra – un **rimborso fino al 15 percento dei maggiori costi conseguenti** alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Viene demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficino del riconoscimento del rimborso

Viene conseguentemente modificato il successivo comma 1064, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.

**Articolo 1, comma 1091**  
***(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)***

Il comma in questione, che durante l'esame alla Camera è stato modificato, istituisce presso il Ministero dell'Economia e Finanze un Fondo per interventi volti favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività. Il comma, inoltre, stabilisce la dotazione del Fondo stesso per gli anni a venire.

Il comma, che durante l'esame alla Camera è stato modificato rispetto alla sua versione originaria, istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività. La relativa dotazione, che è di 5 milioni di euro per l'anno 2018, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera viene rideterminata per gli anni successivi nella maniera seguente:

- 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030;
- 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

**Articolo 1, commi 1094 e 1095**  
*(Concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali)*

**Aggiunge i commi 1094 e 1095**, i quali intervengono con una norma di interpretazione autentica sull'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010, normativa nazionale attuativa della [direttiva 2006/123/UE](#) (cd. Direttiva Servizi), alle attività di assistenza e cura fornite in ambito termale.

In particolare, il **comma 1094** dispone che l'[articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#) – attuativo della [direttiva 2006/123/UE](#) relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. **Direttiva Bolkestein**) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto **non si applicano al rilascio e il rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali** destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle **autorizzazioni sanitarie** previste dalla legge quadro sul settore termale (legge n. 323/2000, articolo 3, comma 1) **qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali**, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, **sia stato prevalente nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività** finalizzate a mantenere e migliorare l'aspetto estetico di cui all'articolo 3, comma 2 della legge quadro sul settore termale. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione ad opera dei revisori dei conti, formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.

Il **comma 1095** dispone che dall'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 643-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda infatti che l'[art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010](#) definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto, individuandolo in qualunque **attività economica**, di carattere **imprenditoriale** o **professionale**, svolta **senza vincolo di subordinazione**, diretta allo **scambio di beni** o alla **fornitura di altra prestazione** anche a carattere **intellettuale**. Il medesimo [D.lgs. 59/2010](#) esplicita un'articolata serie di deroghe (artt. da 2 a 7) all'applicazione della [direttiva 2006/123/UE](#) (c.d. "direttiva Bolkestein"). Gli articoli da 2 a 7 del [D.Lgs. 59/2010](#), elencano infatti le **attività di servizi sottratte all'applicazione del decreto stesso**: le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; alla disciplina fiscale delle attività di servizi; ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (art. 2, co.1); i servizi sociali (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi

di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto (art. 6). L'art. 7 elenca **ulteriori servizi esclusi** dall'applicazione del decreto tra i quali, in particolare, alla lettera b) i servizi sanitari e quelli farmaceutici **forniti direttamente a scopo terapeutico** nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata.

Per quanto attiene all'**imbottigliamento delle acque minerali**, invece, la Commissione europea, in una nota al Dipartimento Politiche Europee, ha chiarito espressamente che l'imbottigliamento di acque minerali non rientra tra le attività soggette alle norme previste dalla Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno (2006/123/UE), semmai a tale attività vanno applicati i principi del Trattato UE. Il criterio che determina l'applicazione della Direttiva Servizi - spiega la Commissione - è la natura dell'attività, piuttosto che l'esistenza o meno di un regime di concessione. L'attività di imbottigliamento per scopi commerciali non può essere definita attività di servizi, non importa se tale attività sia portata avanti dallo stesso soggetto titolare della concessione o da altri soggetti estranei alla concessione.

Con riguardo all'esclusione delle attività termali dalla Direttiva Bolkenstein, si ricorda che la Corte costituzionale, con la **sentenza n.117 del 2015** ha sottolineato che **l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della [direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE](#)**, attuata dal **[decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#)** (Attuazione della **[direttiva 2006/123/UE](#)** relativa ai servizi nel mercato interno), posto che tali fonti hanno ad oggetto «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione» (**[art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2010](#)**), salve le eccezioni specificamente indicate. Secondo la Corte "Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'**[art. 7, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. n. 59 del 2010](#)**, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del **[d.lgs. n. 59 del 2010](#)**, in quanto afferenti alle attività sanitarie (**[sentenza n. 235 del 2011](#)**)". La Corte, in tale occasione, ha riconosciuto l'applicabilità della **[direttiva 2006/123/UE e del d.lgs.n. 59 del 2010](#)** alle concessioni del demanio idrico. Secondo la Corte **[l'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010](#)**, quando l'attività deve essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni, nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente. Si tratta di disposizioni che favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (**[sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010](#)**), la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Ne segue che l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di

tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta secondo la Corte, con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Si richiama inoltre quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione, in quanto **in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi** (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di «bilanciamento tra liberalizzazione e [...] i motivi imperativi di interesse generale», come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996, in cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94).

Le disposizioni del [D.Lgs. n. 59 del 2010](#), sono da ascrivere, secondo la giurisprudenza della Corte, alla tipologia di disposizioni **che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia** mediante la loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella **nozione di concorrenza che «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario»** (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure *antitrust*, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012)..

## **Articolo 1, comma 1096** *(Disciplina finanziaria e contabile della RAI)*

Il **comma 1096** dispone che alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. **non si applicano le misure di contenimento della spesa** in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente<sup>79</sup> per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, **ferme restando**, invece, le disposizioni vigenti in materia di **tetto retributivo**.

Si rende in tal modo permanente una esclusione che era già stata disposta temporaneamente dall'art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

In particolare, l'art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha disposto il differimento al **1° gennaio 2018** dell'applicazione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. delle misure di contenimento di spesa sopra indicate, dopo che la stessa società era stata inclusa per la prima volta nell'[elenco 2016](#) predisposto dall'ISTAT ai sensi della legge di contabilità (L. 196/2009), nella sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali"<sup>80</sup>.

Per completezza, si segnala, inoltre, che la RAI risulta inserita anche nel corrispondente [elenco 2017](#).

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (c.d. "Settore S13" nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, **annualmente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea**. L'ultimo

---

<sup>79</sup> Per quanto concerne le **misure di contenimento delle spese** attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della **spesa per consumi intermedi** delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l'introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle **spese per immobili** (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle **spese per organi collegiali** ed altri organismi, nonché per i **costi di personale**.

Una **disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica** applicabili non solo alle Amministrazioni statali ma anche agli enti ed organismi pubblici è contenuto nella [Circolare del 13 aprile 2017, n. 18](#), con la quale si forniscono istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione 2017 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e dal D.L. 244/2016 (proroga termini). Nell'Allegato 1, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

<sup>80</sup> Al riguardo, si veda l'audizione del Direttore generale e del Presidente della RAI nella [seduta](#) della Commissione parlamentare di vigilanza del 6 ottobre 2016.

elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2017, n. 228, è stato predisposto dall'ISTAT sulla base del SEC 2010 (definito dal Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel [Manual on Government Deficit and Debt](#) pubblicato da Eurostat (Edizione 2016)<sup>81</sup>.

Secondo il SEC 2010, il **Settore S13** “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di **beni e servizi non destinabili alla vendita**, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese”.

In generale, come si legge nella [nota esplicativa](#) dell'ISTAT, per stabilire se una unità debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera<sup>82</sup> e l'applicazione del **test market/non market** (o test del 50%). Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e **verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione** (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata.

Qualora tale quota risulti **inferiore al 50%** per un congruo periodo di tempo, il test indica che l'unità opera come **produttore di servizi non di mercato**.

La finalità dichiarata dell'esonero è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo.

Come già accennato, si dispone che restano comunque **ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo** previste dall'art. 49, co. 1-*ter* e 1-*quater*, del D.Lgs. 177/2005.

L'art. 9 della L. 198/2016, novellando l'art. 49 del D.Lgs. 177/2005, ha previsto che agli **amministratori**, al **personale dipendente**, ai **collaboratori** e ai **consulenti** del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, **si applica il "tetto" retributivo**, pari a € 240.000, fissato dall'art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014). Ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni previste dall'art. 23-*bis* del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) (ossia, nel caso di specie, l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate)<sup>83</sup>.

<sup>81</sup> In particolare, il paragrafo I.2.4.7 del Manuale riguarda il caso specifico delle TV pubbliche (v. pag. 38).

<sup>82</sup> Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.

<sup>83</sup> L'art. 23-*bis*, co. 1, del D.L. 201/2011 ha affidato ad un decreto ministeriale (DM 23 dicembre 2013, n. 166) la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, **ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate**.

**La norma in esame è stata modificata dalla Camera** che ha inserito una previsione secondo cui la RAI può avviare **immissioni in organico** – e, dunque, a tempo indeterminato – di giornalisti al livello retributivo minimo previsto dal contratto di categoria, ricorrendo prioritariamente alle graduatorie elaborate a seguito delle selezioni di giornalisti professionisti avviate nel 2013 e nel 2014.

Nel 2013, la RAI ha promosso una [selezione interna](#), finalizzata ad individuare **40 giornalisti professionisti** da destinare alle redazioni presenti nelle Sedi Regionali e nei Centri di Produzione di Milano, Napoli e Torino. La ricerca era riservata a coloro che risultavano iscritti all'Albo dei giornalisti – elenco Professionisti – in data anteriore al 25 luglio 2013, e che fossero già stati utilizzati dall'azienda con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero con un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione, in presenza di determinate condizioni.

Il 24 febbraio 2014 la RAI ha avviato “un’[iniziativa di selezione per titoli e prove](#)”, finalizzata ad individuare **100 giornalisti professionisti** per far fronte a future esigenze, da utilizzare con **contratti a tempo determinato**, nell'ambito di tutto il territorio nazionale. La ricerca era riservata a coloro che risultavano iscritti all'Albo dei giornalisti - elenco Professionisti - in data anteriore al 24 aprile 2014 (termine per l'inoltro della domanda di partecipazione). L'avviso faceva presente che, al termine della procedura selettiva, sarebbe stata formata una graduatoria finale che sarebbe stata **valida per 3 anni dalla pubblicazione**.

Al riguardo, dalla [risposta scritta](#) (pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 giugno 2017) al [quesito n. 616/2981](#) indirizzato al Direttore generale della RAI, nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si evince che la RAI ha proceduto alle assunzioni dalla graduatoria degli idonei della selezione interna avviata nel 2013 fino al numero 60 e della selezione avviata nel 2014 fino al numero 196 (201 per effetto degli *ex aequo*).

**Articolo 1, comma 1101**  
***(Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari)***

**Il comma 1101, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati con l'approvazione dell'emendamento 98.6 NF**, dispone in materia di pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, da assicurare mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente.

**Il comma 1101, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati con l'approvazione dell'emendamento 98.6 NF**, prevede che la pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, sia assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente.

I criteri e le modalità di attuazione del comma in esame vengono demandate a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

**Articolo 1, commi 1102**  
***(Pubblicità delle gare in caso di subappalto)***

**Il comma prevede la pubblicità delle gare in caso di subappalto**, assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente

**Il comma 1102**, a fini di trasparenza in materia di appalti, prevede la **pubblicità delle gare in caso di subappalto**, assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.

L'art. 73 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/16) disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127. In particolare, il comma 4 dell'art. 73 prevede l'adozione di un D.M. del MIT, d'intesa con l'ANAC, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.

Con il D.M. del 2 dicembre 2016 sono stati definiti gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98, individuando, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

In particolare, il D.M. 2 dicembre 2016 specifica (art.2, co. 6) che, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i termini previsti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

*Si fa presente, sul piano della tecnica legislativa, che la norma non reca un intervento sulla normativa di sistema in materia di gare e relativa pubblicità.*

**Articolo 1, commi 1106-1109**  
***(Fondo di ristoro finanziario)***

I **commi da 1106 a 1109**, introdotti al Senato, istituiscono un **Fondo** in favore dei **risparmiatori** che hanno subito un **danno ingiusto** in ragione della **violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza** previsti dalla legge nella prestazione **dei servizi** e delle attività di **investimento**, se relativi alla **sottoscrizione e al collocamento** di strumenti finanziari **di banche sottoposte a risoluzione** o comunque **poste in liquidazione** coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il **16 novembre 2015** e la data di entrata in vigore della legge in esame.

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo più precisamente si rivolge (**comma 1106**) ai **risparmiatori** che hanno subito un **danno ingiusto** - riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente - in ragione della **violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza** previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), nella prestazione **dei servizi** e delle attività di **investimento**, relativi alla **sottoscrizione e al collocamento** di strumenti finanziari **di banche** con sede legale in Italia, **sottoposte a risoluzione** ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque **poste in liquidazione** coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

Nel corso dell'esame alla Camera, il **comma 1106 è stato modificato al fine di** estendere la **dotazione finanziaria di 25 milioni di euro anche agli anni 2020 e 2021**. Inoltre si prevede che il **danno ingiusto** subito dai risparmiatori può essere **riconosciuto**, ai fini del ristoro, anche con pronuncia degli **arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, disciplinata dall'articolo 210 del Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 1107** stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato precisato che il D.P.C.M. attuativo della disciplina in esame deve essere adottato entro **90 giorni** (in luogo di 180 giorni). Si prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione della stessa disposizione.

Il **comma 1108** stabilisce che siano **versate all'entrata del bilancio dello Stato**:

- per un importo di **12 milioni** di euro per l'anno **2018** e di **25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021** (secondo le modifiche introdotte alla **Camera**) le risorse del **Fondo**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad **indennizzare i risparmiatori** che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti **vittime di frodi finanziarie** e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006). Si ricorda che detto Fondo è alimentato dall'importo dei **conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti"** all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

- per **13 milioni di euro per l'anno 2018**, le risorse provenienti dalla **Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare**.

Si ricorda che il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare è stato istituito dall'articolo 15 della legge n. 1 del 1991 - abrogato dall'art. 67 del D.lgs. n. 415 del 1996 – ed è attualmente disciplinato dall'articolo 62 del medesimo D.lgs. n. 415 del 1996, dallo Statuto e dal Regolamento operativo. Tale Fondo ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è alimentato dai contributi obbligatori delle SIM e degli altri soggetti autorizzati all'intermediazione mobiliare. Il Fondo indennizza gli investitori fino a un massimo di 20.000 euro, sommando per ciascun investitore i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento compiute con altri investitori congiuntamente. Gli interventi del Fondo sono subordinati all'emissione, secondo il caso, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di omologazione del concordato preventivo. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti di una serie di persone fisiche e giuridiche (tra cui banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali) nonché le persone giuridiche e fisiche che hanno avuto particolari rapporti con l'intermediario.

La Gestione Speciale del Fondo è stata istituita dall'articolo 62, comma 4 del D.Lgs. n. 415 del 1996, che ha affidato a un regolamento ministeriale (il richiamato D.M. n. 238 del 1998) la relativa disciplina, con finalità di copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse, anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti, nonché la destinazione dell'eventuale attivo residuo.

L'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 238 del 1998 stabilisce che la gestione speciale è protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonché alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e – per effetto di successive modifiche al decreto - comunque non oltre il 30 giugno 2017. La norma destina l'eventuale attivo residuo tra gli intermediari aderenti al Fondo ed il Ministero dell'economia, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.

**Il comma 1109 (come modificato alla Camera) opera una riduzione di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Nonostante la diversità dei presupposti applicativi e dei requisiti richiesti dalla legge, in questa sede appare opportuno ricordare che i commi da 855 a 861 della legge di stabilità 2016 hanno istituito un **Fondo di solidarietà** in favore degli **investitori** persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano **strumenti finanziari subordinati** emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 ( ai sensi del decreto-legge n. 183 del 2015, confluiti nei commi 842-854 della medesima legge di stabilità). L'accesso alle prestazioni è stato riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Il Fondo di solidarietà è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie. Gli articoli da 8 a 10 del **decreto-legge n. 59 del 2016** hanno introdotto la disciplina di dettaglio in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario.

A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori hanno potuto chiedere **l'erogazione di un indennizzo forfetario**, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire invece la **specifica procedura arbitrale**, disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860).

Il Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi il 1° agosto 2016 ha approvato il **[Regolamento per gli indennizzi forfetari](#)** del Fondo di solidarietà, che definisce le modalità di invio delle istanze di indennizzo e le verifiche sulla completezza della

documentazione e sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di rimborso.

L'articolo 26-*bis* del [decreto-legge n. 237 del 2016](#) ha novellato le disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2016 in materia di accesso al Fondo di solidarietà. In particolare le norme hanno ampliato la nozione di "investitore" che può accedere alle tutele del Fondo; hanno prorogato al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario; hanno stabilito la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze. Il **decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017**, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina del decreto 59/2016 e successive modificazioni consentendo, con riferimento all'ipotesi di specie, di presentare istanza di indennizzo forfetario entro il 30 settembre 2017.

Si ricorda infine che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 82 del 28 aprile 2017 ha disciplinato l'accesso alla procedura arbitrale per l'erogazione delle prestazioni del predetto Fondo, consentita a specifiche condizioni di legge. Sono in particolare precisati i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori.

**Articolo 1, comma 1112**  
*(Aree marine di reperimento)*

**Il comma 1112** è stato modificato dalla Camera dei Deputati al fine di includere **Capo di Leuca** tra le aree dove è possibile istituire parchi marini o riserve marine.

**Articolo 1, comma 1119**  
**(Aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane)**

**Il comma 1119**, introdotto dalla Camera dei deputati, destina, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30/2013 (di attuazione della direttiva 2009/29/CE), **una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra** di competenza del Ministero dell'ambiente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, **nel limite di 10 milioni di euro annui**, prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sui parchi).

Relativamente ai proventi delle aste si rammenta che l'**articolo 19 del D.Lgs. 30/2013**, che disciplina la messa all'asta di una quantità di quote di emissione di gas a effetto serra determinata con decisione della Commissione europea, prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2") per essere trasferiti su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari.

Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il 50% dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinato (in attuazione del D.L. 72/2010) al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012.

Il restante 50% dei medesimi proventi è destinato alle seguenti attività volte (principalmente) a contrastare i cambiamenti climatici, elencate dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013: a) ridurre le emissioni dei gas-serra; b) sviluppare le energie rinnovabili; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal D.Lgs. 30/2013; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas-serra nella Comunità. A tali attività, che sono le stesse previste dall'art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'art. 39, comma 1-bis, del D.L. 133/2014 ha aggiunto il

rafforzamento “della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento” (lettera d-bis) e l'art. 10, comma 1, lett.a) della legge 221/15 ha inserito la lettera i-bis), al fine di “compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 5000.

**L'art. 4 della L. 394/91** prevede che il programma triennale per le aree naturali protette, sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato: a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini; b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse; c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree; e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

**Articolo 1, comma 1121**  
*(Proroga perfezionamento presso l'ufficio del processo)*

**Aggiunge il comma 1121**, in base al quale è prorogato fino al 31 dicembre 2018 il periodo di dodici mesi per lo svolgimento, da parte dei soggetti che hanno svolto il tirocinio formativo e fanno parte dell'ufficio del processo, di un ulteriore periodo di perfezionamento. Viene autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018 e prevista la relativa copertura.

**Articolo 1, comma 1122, lettera a-bis)**  
***(Ritorno volontario assistito di migranti)***

Reca stanziamento per la realizzazione sperimentale di un Piano nazionale per il ritorno volontario assistito di migranti.

La novella lettera autorizza la spesa di **500.000 euro** per il 2018 e **1,5 milioni** per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per **l'avvio sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito**.

Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possano o non vogliano restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d'origine.

In base alle nuove disposizioni, il Piano consiste:

- nell'**attivazione** di massimo **trenta sportelli comunali**, che svolgano attività di informazione, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi esistenti di ritorno volontario e assistito. Gli sportelli sono attivati in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, questure e con le organizzazioni internazionali;
- nella **formazione specialistica** di personale interno;
- nell'**informazione** sui progetti di reintegrazione nei Paesi di origine.

Le linee guida e le modalità di attuazione del Piano sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla nuova lettera, si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La disciplina del ritorno volontario assistito è posta dall'articolo 14-ter del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, per questo riguardo seguito dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011). Vi si prevede che il Ministero dell'interno attui programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi.

Nel caso in cui lo straniero sia irregolarmente presente nel territorio ed al contempo ammesso ai programmi di rimpatrio, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di respingimento con accompagnamento alla frontiera e di espulsione amministrativa. La norma prevede alcuni casi di non applicabilità del ritorno volontario (ad esempio essere destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o conseguenza di questa ovvero destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale).

**Articolo 1, comma 1122, lettera g)**  
***(In materia di proroga della graduatoria di uno specifico concorso nel  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

La modifica incide sul termine della proroga qui disposta, relativa ad uno specifico concorso pubblico a vigile del fuoco.

La disposizione su cui incide la modifica approvata dalla Camera dei deputati prevede una proroga della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140. Tale graduatoria - prevedeva il testo approvato dal Senato in prima lettura - era prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

La modifica approvata dalla Camera dei deputati prescrive **un unico termine ai fini della proroga: il 31 dicembre 2018.**

**Articolo 1, commi 1123 e 1124**  
***(Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 2018 ed altre disposizioni)***

Questi commi recano:

- uno stanziamento (di 1 milione) per alcuni adempimenti applicativi della nuova disciplina elettorale;
- la riduzione delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste;
- l'ammissione di osservatori OCSE allo svolgimento delle votazioni elettorali e referendarie.

Il **comma 1123** reca un duplice ordine di disposizioni.

Da un lato, esso autorizza la spesa di **1 milione di euro** per l'anno 2018 per una serie di operazioni connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale approntato dalla legge n. 165 del 2017.

Si tratta di:

- ✓ la pubblicazione (entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione) da parte del Ministero dell'interno sul proprio sito internet dei moduli con cui possono essere depositate le liste (nonché gli altri documenti richiesti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 361 del 1957 - al quale fa rinvio l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 533 del 1993);
- ✓ l'implementazione dei sistemi informativi strumentali agli adempimenti previsti dalla nuova legge elettorale;
- ✓ la trasmissione in formato elettronico al Parlamento dei dati necessari per la proclamazione degli eletti.

Dall'altro lato, prevede - per le sole elezioni politiche del 2018 - la **riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni** previsto dall'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 361 del 1957 (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) **per la presentazione delle candidature** sia per le elezioni della Camera sia del Senato.

Siffatta previsione è motivata con la determinazione dei collegi elettorali effettuata in prossimità della tornata elettorale (il decreto legislativo n. 189 del 2017, recante la nuova configurazione dei collegi, è stato pubblicato il 19 dicembre 2017).

Ne consegue per le prossime elezioni politiche una **soglia minima di 375 sottoscrizioni** per ciascun collegio plurinominale.

**Disposizioni transitorie** in materia di sottoscrizioni sono poste dall'**articolo 6** della legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla sua entrata in vigore.

Il comma 3 di questo articolo prevede che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla **Camera** dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) sia in ogni caso **ridotto alla metà**.

Per il **Senato** si prevede (comma 4) la riduzione alla metà di quel medesimo numero di sottoscrizioni, per le liste che presentino candidati nei collegi plurinominali **in tutte le circoscrizioni regionali**.

Ancora, l'articolo 6 della legge (al comma 1) modifica la disposizione in materia di **esonero** dalla raccolta delle sottoscrizioni, recata dall'articolo 2, comma 36 della legge n. 52 del 2015.

La novella prevede che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del **15 aprile 2017**.

Non occorre ricordare come l'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 361 del 1957 preveda che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, debba essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità.

In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

Il **comma 1124** ammette la presenza di osservatori internazionali OSCE presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

A tal fine gli osservatori sono accreditati (almeno venti giorni prima della data stabilita per la votazione) presso il Ministero degli affari esteri.

Quest'ultimo trasmette l'elenco dei nominativi degli osservatori al Ministero dell'interno, perché sia reso a conoscenza di prefetti e sindaci.

**Articolo 1, commi 1127 e 1128**  
*(Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici)*

**I commi 1127 e 1128** intervengono a modificare il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Viene in particolare modificato l'art. 1 del suddetto decreto-legge con l'inserimento di un comma *3-bis* che differisce (dal novembre 2017) al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate in scadenza per la **definizione agevolata dei debiti** in base alla legislazione vigente dell'art. 6 del DL. 193/2016 nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli **eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016**. Inoltre, viene inserito il comma *3-ter* che, per le finalità sopra indicate, riduce di **2,1 milioni** per il **2017** il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'entrata in vigore di tale disposizione è prevista il giorno stesso della pubblicazione del presente disegno di legge in Gazzetta ufficiale.

## Articolo 1, commi 1129-1131

### *(Assunzioni e inquadramenti nel Ministero dell'economia e delle finanze)*

**I commi da 1129 a 1131**, introdotti dalla Camera dei Deputati, intervengono sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare:

▣ si prevede la **facoltà**, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per specifiche cause, di coprire nel **2018** le **carenze di organico** nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria (nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali del 2018) gli **idonei** di procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010. Inoltre, si dispone **l'inquadramento nell'area superiore** del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria (incluse le Agenzie fiscali, ex articolo 1, comma 9, della L. 208/2015), cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNC del quadriennio 1998-2001 o del quadriennio 2002-2005 (**comma 1129**);

▣ si **autorizza l'assunzione di personale a tempo determinato** (per finalità di implementazione, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi, nonché per le funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio) con durata massima di **2 anni non rinnovabili**. Tale personale è reclutato con selezioni pubbliche od utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già esistenti, nel limite massimo di **500.000 euro annui**, a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione, gestione e adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (di cui all'articolo 1, comma 188, della L. 190/2014) (**comma 1130**);

▣ si **utilizza** quota parte di specifiche risorse finanziarie (relative all'adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato, di cui alla tabella allegata alla delibera CIPE 144/2015) al fine di incrementare le risorse relative al **lavoro straordinario**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 344/1983 (che ha stabilito la facoltà, per le amministrazioni non interessate da progetti sperimentali di produttività, di presentare specifici progetti –approvati con specifico D.P.C.M. che non risulta ancora essere stato emanato - finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi mediante utilizzo di lavoro straordinario, nonché in deroga all'incentivazione della produttività del personale della RGS), nel limite massimo di **3 milioni** di euro per il **triennio 2018-2020**. L'individuazione delle procedure e modalità di utilizzo delle richiamate risorse è demandato ad un successivo decreto interministeriale (di cui non viene individuato il termine di emanazione) (**comma 1131**).

**Articolo 1, comma 1132, lettera *b-bis*)**  
***(Proroga termini di progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni)***

La lettera *b-bis*) del comma 1132, che è stata aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, reca una proroga di un anno per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, aventi determinati requisiti indicati dalla disposizione stessa e rispondenti ad una serie di criteri.

La nuova lettera *b-bis* aggiunta al comma 1132 durante l'esame presso la Camera dei Deputati introduce una ulteriore proroga, concernente gli incentivi di cui all'articolo 14, comma 11 del D.Lgs. n. 102/2014, per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi è terminato entro il 2014.

La durata degli incentivi è ora prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017), purché i progetti stessi siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017).

Si tratta di progetti definiti dallo stesso proponente, previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità degli stessi a condizione che questi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua sopra indicata, e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale; salvaguardia dell'occupazione.

**Articolo 1, comma 1132, lettera b-ter)**  
***(Modifica della disciplina in materia di autoriparazione)***

Il comma, **introdotto dalla Camera dei deputati**, modifica la normativa vigente in materia di autoriparazione, inserendo disposizioni su: attivazione di corsi regionali tecno-pratici e partecipazione di imprese di autoriparazione; proroga delle attività per le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto; proroga del termine per la regolarizzazione delle imprese che intendano abilitarsi all'esercizio dell'attività di autoriparazione.

Il comma in esame, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il comma 1132 del disegno di legge introducendo la lettera b-bis), recante le seguenti modifiche alla [legge 224/2012](#), di disciplina dell'**attività di autoriparazione**:

- All'**art. 2**, introduce il comma 1-bis, il quale prevede che entro il **1° luglio 2018**, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attivano i **corsi regionali teorico-pratici** di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Al medesimo art. 2, introduce il comma 1-ter, il quale prevede che, per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività sopra citate alla data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. Per tali imprese non è previsto l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della [legge 122/1992](#).

Il citato articolo reca i requisiti personali del responsabile tecnico che prevedono appunto, al comma 2 lettera b) quello di avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

- All'**art. 3**: modifica il comma 2, che consente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto di proseguire le rispettive attività per i **10 anni** (anziché 5 anni) successivi alla data di entrata in vigore della medesima L. 224/2012; aggiunge il comma 2-bis, il quale dispone la validità del termine di 10 anni anche per la

regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra citate, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione sopra citate.

## **Articolo 1, commi 1134 e 1135** ***(Proroga Sistri)***

**I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente, a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l'art. 194-bis nel cd. Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.**

In particolare, il **comma 1134 modifica il comma 3-bis dell'art. 11 del D.L. 101 del 2013** al fine di prorogare fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2018**, il periodo in cui **continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi** relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, **antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).**

Nello stesso periodo, quindi **per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni** relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).

Il **comma 1134** modifica altresì il **comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101 del 2013**, al fine di prorogare alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2018**, il **termine finale** di efficacia del **contratto** con l'attuale **concessionaria del SISTRI** (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati. Viene altresì previsto che all'attuale **concessionaria del SISTRI** venga corrisposta, a titolo di **anticipazione** delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di **10 milioni di euro** annui in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'**anno 2018**, come già previsto per gli anni 2015, 2016 e 2017.

**Il comma 1135 aggiunge il comma 194-bis nel cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/06)**, che introduce norme per la **semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti** e per il **recupero dei contributi** dovuti in materia di SISTRI, al fine di:

1) prevedere l'adempimento delle modalità di compilazione e tenuta del **registro di carico e scarico** e del **formulario di trasporto**, di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell'Ambiente, anche in **formato digitale**, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice di amministrazione digitale) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati;

2) consentire al **Ministero dell'ambiente**, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, l'emanazione di un **decreto** per la **predisposizione del formato digitale** degli adempimenti previsti;

3) consentire la trasmissione della quarta copia dei **formulari di trasporto** prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante **posta elettronica certificata**.

L'art. 193, co. 2 prevede in particolare che una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

4) prevedere l'**applicazione al contributo di iscrizione** al SISTRI, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei **termini di prescrizione** di cui all'articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il termine di prescrizione dei diritti in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

L'art. 7 del D.M. n. 78 del 2016 (Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del Codice dell'Ambiente) prevede la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante del decreto. Il contributo è versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.

5) prevedere l'adozione di **procedure** per il **recupero dei contributi SISTRI** dovuti e non corrisposti e delle richieste di **rimborso** o **conguaglio** da parte degli **utenti** del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti **criteri direttivi**:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino

all'annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza, o accertamento concordato in contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

6) prevedere **l'estinzione della sanzione** dovuta per il **mancato pagamento del contributo per l'iscrizione**, prevista all'art. 260-*bis*, comma 2 del Codice dell'Ambiente, senza il pagamento di interessi, a seguito dell'esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva.

**Articolo 1, comma 1136**  
***(Proroga termini in materia di salvamento acquatico e di pratiche abusive nei servizi di trasporto taxi ed ncc)***

**Il comma 1136, è stato novellato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.** Nella nuova formulazione del comma è stato in particolare confermato il differimento al **31 ottobre 2018** dell'applicazione delle norme in materia di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e relative abilitazioni (già previsto nel testo originario e che, nella nuova formulazione del comma, si ritrova alla lettera a)).

**È stata invece introdotta dalla Camera dei deputati la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente e la contestuale proroga della sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente (di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207/2008), disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.**

*Lettera a): formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine*

La **lettera a) del comma 1136** dispone il differimento al 31 ottobre 2018 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

Il differimento viene operato prorogando al 31 ottobre 2018 i termini già fissati al 31 dicembre 2017 dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 244 del 2016 (decreto-legge di proroga dei termini).

Si tratta innanzitutto del **termine per l'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 206/2016**, che era originariamente fissato, dall'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, al 1° gennaio 2017. Tale decreto ministeriale contiene il regolamento che individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

Tale **termine era stato già prorogato**: prima al 31 luglio 2016, dal decreto-legge n. 210 del 2015 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative; successivamente al 31 dicembre 2017 dall'art. 9, co. 2, del decreto-legge n. 244 del 2016.

Il differimento dell'applicazione del decreto, operata dal decreto-legge 244/2016 era stata collegata, nella relazione illustrativa a quel decreto, alla necessità di consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti derivanti dal regolamento, segnatamente quelli relativi agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere sui nuovi e più numerosi soggetti formatori.

Si ricorda peraltro che si tratta di un termine di applicazione delle misure del regolamento, che non era stabilito originariamente da una fonte normativa primaria, bensì dal decreto ministeriale stesso, ma che è stato successivamente prorogato con una fonte legislativa primaria.

Conseguentemente, la **proroga al 31 ottobre 2018** si applica, altresì, **alle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011**, per le quali era già prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dal D.L. n. 244/2016.

Si ricorda che il **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016**, individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l'attività di formazione, nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto i cui uffici verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Sono inoltre individuate le cause della sospensione e della revoca della medesima autorizzazione. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente.

*lettera b) contrasto delle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente.*

Il **comma 671, lettera b)**, **proroga al 31 dicembre 2018** il termine per l'**emanazione del decreto** del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad **impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente**. Viene in conseguenza di ciò prorogata fino alla medesima data la **sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente** (di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008), disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Con il sopra ricordato decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La proroga viene disposta modificando l'**articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010** che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la **rideterminazione dei principi fondamentali di**

cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente **contenute nel decreto-legge n. 207/2008**.

Si ricorda che il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall'art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, è **stato già prorogato undici volte**. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall'art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall'art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall'art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall'art. 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dal D.L. n. 150 del 2013 (al 31 dicembre 2014), dal D.L. n. 192 del 2014 (al 31 dicembre 2015), al dall'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 210 del 2015 (31 dicembre 2016) e, da ultimo, al 31 dicembre 2017, dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016.

L'articolo 29, comma 1-*quater*, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli **obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente** ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'operatività della disciplina è **stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009**, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito, si deve ritenere ancora vigente la **disciplina in materia di NCC** recata dalla **legge n. 21/1992** precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività. In Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di Autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti;

Si ricorda che a giugno 2015 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse. L'Autorità segnala la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio. L'Autorità propone il mantenimento dell'attuale connotazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi con la copertura del servizio nell'arco dell'intera giornata, ma con la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa e in tal caso di poter cumulare più licenze, nonché di ampliare

l'utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse, senza vincoli di esclusiva. Si propone anche l'eliminazione dell'obbligo per gli NCC di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l'affidamento alle Regioni, anziché ai Comuni, dell'individuazione dei bacini ottimali sovracomunali. Per approfondimenti si vedano: l'[Atto di segnalazione](#) al Governo e Parlamento; le [proposte di modifica della legge n. 21/1992](#); la [Tabella di raffronto](#) tra la disciplina vigente e le proposte dell'Autorità.

**Articolo 1, comma 1137**  
**(Galleria Pavoncelli)**

Il comma 1137 proroga al 31 dicembre 2018 l'operatività della gestione commissariale relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

**Il comma 1137 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2018, la gestione commissariale relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”.**

La “Galleria Pavoncelli” è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l'inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.

Ulteriori informazioni sull'opera, nonché sui dati relativi ai costi e al quadro finanziario della stessa, sono reperibili nel Sistema informativo opere strategiche (SILOS) all'interno della [scheda n. 153](#) (“Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele - Nuova galleria Pavoncelli Bis”).

La proroga in esame viene effettuata **intervenendo sul termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 26 aprile 2013** (convertito dalla L. 71/2013).

L'art. 4, comma 1, del D.L. 43/2013, recava la proroga della gestione commissariale relativa alla Galleria Pavoncelli, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della medesima galleria, fino al 31 marzo 2014 precisando che fino alla medesima data dovesse operare anche il Commissario delegato). Tale termine è stato successivamente prorogato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 73/2014, e poi dall'art. 14, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. Tale ultima disposizione ha fissato il termine, ora prorogato, del 31 dicembre 2017.

La relazione governativa presentata nel corso dell'esame alla Camera motiva l'ulteriore proroga con l'opportunità rappresentata dai Presidenti delle regioni Campania e Puglia di dare continuità al commissariamento fino all'effettivo completamento della realizzazione dell'opera, prevista nel secondo semestre del 2018.

Si ricorda che la gestione commissariale in questione è stata istituita con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, con la quale è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:

- alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;
- alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.

Nelle premesse della citata ordinanza si evidenzia che il canale principale dell'acquedotto del Sele-Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito

dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto. La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata “Galleria Pavoncelli”, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.

Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” era stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2010 dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009 e, successivamente, con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010, prorogato fino al 30 novembre 2011.

Si fa notare, infine, che la proroga in esame deroga all'art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, che aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della L. 225/1992 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

**Articolo 1, comma 1139**  
***(Proroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981)***

**Il comma 1139**, introdotto dalla Camera dei Deputati, è volto a prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di conclusione dell'operatività della **gestione commissariale** finalizzata alla definitiva chiusura degli **interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981**.

Nell'ambito delle competenze della predetta gestione commissariale, rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.

In particolare, sono modificati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del D.L. 83/2012, al fine di:

- prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine per la cessazione dell'incarico del commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 49, comma 1, del D.L. 83/2012);
- prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 l'obbligo in capo al commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012);
- prevedere come per le precedenti annualità, fino al 2018, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012).

**Articolo 1, comma 1140**  
***(Proroghe termini in materia di trasporti)***

Il comma in esame, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede un differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione.

L'emendamento aggiunge il **comma 1140**, che prevede un differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione, introdotto dal [decreto-legislativo n. 98 del 2017](#).

Il decreto legislativo prevede che all'attuale documentazione della proprietà degli automezzi che prevede due documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, si sostituisca un unico documento ("a decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella [direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE](#) del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del Codice civile").

La presente disposizione prevede, in particolare, **alla lettera a) il differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019** della data dalla quale la carta di circolazione (definita documento unico di circolazione) costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Conseguentemente, **alla lettera b)** differisce al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore di quanto previsto **dall'articolo 5, commi 1 e 2**, del medesimo decreto legislativo che disciplina **le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e le relative norme di coordinamento**.

**Articolo 1, comma 1142**  
***(Informazione antimafia per i terreni agricoli)***

Il **comma 1142** differisce al **31 dicembre 2018** l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a **25.000 euro**. Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica a partire dal **19 novembre 2017**.

Il comma in esame interviene sul [decreto legislativo 159/2011](#) recante il codice delle leggi antimafia con particolare riferimento agli articoli 83 comma 3-*bis* e 91, comma 1-*bis* recanti e l'obbligo di presentare la documentazione l'informazione antimafia a carico dei titolari di **terreni agricoli** che accedono ai fondi europei per un importo **superiore a 5 mila euro**.

Al riguardo viene introdotta una disciplina differenziata:

- coloro che usufruiscono di **fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro, sono soggetti all'obbligo** (a partire dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma del Codice antimafia, di cui alla [legge n. 161 del 2017](#));
- coloro che usufruiscono di **fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000 euro non dovranno presentare l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018**.

*Si osserva che non si tratta propriamente della proroga di un termine bensì della sospensione di un obbligo già vigente, limitata a una specifica categoria di soggetti.*

Si ricorda che l'articolo 28, comma 1, della recente [legge n. 161 del 2017](#), di **riforma del c.d. Codice antimafia** (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull'art. 91 del Codice, ha introdotto l'**obbligo di presentare l'informazione antimafia** a carico dei seguenti soggetti:

- beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;
- **titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei**.

L'**informazione antimafia** attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

La disposizione è **entrata in vigore il 19 novembre 2017**.

Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai

fondi europei è stata introdotta anche in sede di esame del disegno di legge di **conversione del decreto-legge n. 148 del 2017**. L'art. 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l'art. 91 del codice antimafia, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

A seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) produrrà il seguente **quadro normativo** per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei:

- coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017);
- coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);
- coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018).

*Quest'ultima previsione non distingue tra fondi di importo superiore o inferiore a 5.000 euro. Si valuti se, a seguito della modifica apportata dal disegno di legge di bilancio, possa considerarsi confermato l'esonero senza limiti temporali per coloro che accedono a fondi fino a euro 5.000, introdotto precedentemente dalla legge di conversione del decreto-legge 148.*

**Articolo 1, comma 1144**  
***(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)***

**Il comma 1144 - inserito dalla Camera - proroga al 31 dicembre 2018** il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei **contratti integrativi di sede** volti a superare il **contenzioso** in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

**Il comma 1144 - inserito dalla Camera - proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018** il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei **contratti integrativi di sede** volti a superare il **contenzioso** in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

A tal fine, **novella** l'art. 11, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017).

L'art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla **ricostruzione di carriera** degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico".

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il **caso EU Pilot 2079/11/EMPL** – richiamato anche nella rubrica dell'articolo – nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Nello specifico, l'art. 11 ha previsto che, a decorrere **dal 2017**, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (**FFO**) è **incrementato** di **€ 8.705.000** destinati, a titolo di **cofinanziamento**, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le **risorse** sono **destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti** – definiti, a livello di singolo ateneo, **secondo uno schema-tipo** da emanare con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il termine (ora prorogato) del 31 dicembre 2017. Lo stesso decreto definisce i criteri di ripartizione delle stesse risorse.

**Articolo 1, comma 1145**  
***(Mutui per edilizia universitaria)***

**Il comma 1145 - inserito dalla Camera** - introduce una specifica disciplina delle **somme residue** relative ai **mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** per **interventi di edilizia universitaria**, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

**Il comma 1145 - inserito dalla Camera** - introduce una specifica disciplina delle **somme residue** relative ai **mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per **interventi di edilizia universitaria**, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 67 del 1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall'articolo 54, comma 1 della legge n. 488 del 1999.

Dette **somme residue** potranno essere **erogate** anche **successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui**, per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell'ammortamento e previo parere favorevole del MIUR. L'erogazione delle somme è effettuata **entro il 31 dicembre 2019**, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR.

**Articolo 1, comma 1146**  
*(Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM)*

**Il comma 1146 - inserito dalla Camera** - estende all'a.a. 2017/2018 la possibilità di attingere, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle **graduatorie nazionali ad esaurimento** costituite in base alla legislazione vigente.

**Il comma 1146 - inserito dalla Camera** - estende all'a.a. 2017/2018 la possibilità di attingere, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle **graduatorie nazionali ad esaurimento** costituite in base all'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

A tal fine, **novella l'art. 19, co. 1**, citato.

In particolare, l'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013/2014, ha previsto la trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali in cui, ai sensi dell'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali (prima di tale intervento, ai sensi dell'art. 12 del [DM 16 giugno 2005](#), con il quale era stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie di cui all'art- 2-*bis* del D.L. 97/2004, le stesse erano utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con [decreto direttoriale 16 ottobre 2001](#), e successive modifiche).

La possibilità di attingere alle graduatorie nazionali esaurimento di cui all'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 è poi stata estesa agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 dall'art. 6, co. 3, lett. *b*), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e, all'a.a. 2016/2017, dall'art. 4, co. 5-*quater*, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

**Articolo 1, comma 1147**  
***(Importo del canone RAI per il 2018)***

**Il comma 1147 - inserito dalla Camera** - estende al **2018** la riduzione del **canone RAI** per uso privato (da € 100) a **€ 90** già prevista, per il 2017, dalla legge di bilancio 2017.

**Il comma 1147 - inserito dalla Camera** - estende al **2018** la riduzione del **canone RAI** per uso privato (da € 100) a **€ 90** già prevista, per il 2017, dall'art. 1, co. 40, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

A tal fine, **novella l'art. 1, co. 40**, citato.

### **Articolo 1, comma 1148**

#### ***(Proroga dei contratti di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni)***

**La disposizione estende di un anno la facoltà delle pubbliche amministrazioni di utilizzare contratti di collaborazione.**

"È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale". Così recita l'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. Testo unico del pubblico impiego), inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Quest'ultimo decreto legislativo (all'articolo 22, comma 8) ha posto al contempo una disposizione transitoria, prevedendo che quel divieto di collaborazioni continuative si applicasse a decorrere dal 1° gennaio 2018 (dunque non per l'anno 2017).

La disposizione approvata dalla Camera dei deputati incide su tale determinazione temporale, posticipandola al 1° gennaio 2019.

Pertanto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa, sopra richiamato, continua a *non* applicarsi altresì nell'anno 2018. La sua efficacia è posticipata di un anno.

**Articolo 1, comma 1148, lettera a)**  
***(Prorogabilità di graduatorie)***

La modifica approvata dalla Camera dei deputati incide sul termine di vigenza delle graduatorie, di cui si viene a disporre la proroga.

La disposizione - per questa parte non modificata dalla Camera dei deputati - prevede una **proroga al 31 dicembre 2018** dell'**efficacia** delle **graduatorie dei concorsi pubblici** per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle medesime graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori - e per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

La modifica approvata dalla Camera dei deputati prevede che siffatta proroga **operi per le graduatorie vigenti al 31 dicembre 2017** (e non al 1° gennaio 2018, com'era nel testo approvato in prima lettura dal Senato).

**Articolo 1, comma 1149**  
*(Materie della prova orale dell'esame di Stato per l'esercizio delle  
professioni forensi)*

Scandisce che la prova orale dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni forensi verta sulle distinte materie - tra le altre - del diritto comunitario e del diritto internazionale privato (laddove la formulazione della legge n. 247 del 2012, articolo 46, comma 3, reca la dicitura "diritto comunitario ed internazionale privato").

Rimangono ferme le altre materie della prova orale: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

### **Articolo 1, comma 1152**

*(Proroga della deroga agli standard relativi all'assistenza ospedaliera per i comuni interessati da alcuni eventi sismici)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso differisce dall'11 aprile 2020 all'11 aprile 2021 il termine finale della deroga, per i comuni interessati da alcuni eventi sismici, all'applicazione del regolamento sulla rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (regolamento di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 70).**

Si ricorda che la suddetta esclusione è stabilita a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del medesimo D.M. n. 70 (Tavolo istituito con D.M. del 29 luglio 2015).

L'esclusione concerne i comuni danneggiati dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009 - comuni individuati con il decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato - e i comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 - comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

Si ricorda che il citato regolamento di cui al D.M. n. 70 del 2015 prevede, tra l'altro, la programmazione, da parte della regione, della riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri (accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale) ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie).

**Articolo 1, comma 1154**  
*(Libro unico del lavoro in modalità telematica)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso differisce dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.**

Si ricorda che tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro.

Il **comma in esame** reca anche una novella di coordinamento con il suddetto differimento, relativamente al settore agricolo.

**Articolo 1, comma 1156**  
***(Valorizzazione del patrimonio immobiliare e disposizioni in materia di immobili della difesa)***

Il **comma 1156**, inserito durante l'esame in sede referente alla Camera con l'**em. 101-sexies.2**, novella in più parti l'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, recante "disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare".

In particolare, il comma:

- Estende la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà del demanio dello Stato da parte dei fondi comuni di investimento immobiliare istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>84</sup>.
- Prevede che gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della Difesa acquisiti dai fondi di cui al precedente punto (fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze) concorrano al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'ordinamento militare*.<sup>85</sup> I relativi introiti devono essere destinati alla realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari ed opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 297 dello stesso Codice.  
riconoscere al Ministero della Difesa quote del fondo comune di investimento immobiliare di cui al comma 8-*quater* dello stesso articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011, in misura pari al trenta per cento del valore di apporto dei beni trasferiti o conferiti, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Attualmente tale possibilità è limitata dal comma 8-bis dell'articolo 33 agli immobili di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché ad altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio.

<sup>85</sup> Ai sensi di tale disposizione il Ministero della difesa, al fine della realizzazione del "programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale" provvede, infatti, all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco.

<sup>86</sup> Attualmente, ai sensi dello stesso comma 8-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente.

**Articolo 1, comma 1158**  
***(Società Armamenti e Aerospazio S.p.A.)***

Il comma in esame, introdotto dalla Camera, prevede che la Società Armamenti e Aerospazio S.p.A. versi una somma di 100 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma, che è stato introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede, a finalità di copertura finanziaria, che la Società Armamenti e Aerospazio Spa in liquidazione versi, in deroga all'articolo 2491, secondo comma del codice civile (relativo ai doveri dei liquidatori), 100 milioni di euro entro il 31 marzo 2018 all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie della società stessa.

**Articolo 1, commi 1159-1161**  
***(Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)***

**Il comma 1159**, aggiunto, dispone che il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (cd. “Fondo Letta” – DL n. 81/2007, art.6, comma 7) è integrato di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono destinate a progetti di sviluppo economico e di integrazione:

- a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, finanziato dalle Province autonome (c.d. “Fondo Brancher” – L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117-bis);
- b) dei comuni confinanti (*si presume con i comuni o le province di cui alla lettera a)*) appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del predetto Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.

**Il comma 1160** rimette la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari.

**Il comma 1161** prevede la riassegnazione al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui al comma 681-bis delle risorse del Fondo medesimo non utilizzate a seguito della mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati.

**Articolo 1, comma 1162**

*(Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali)*

Il **comma 682**, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede che l'incremento di 4 milioni di euro del Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali non sia riferito ai soli anni 2019 e 2020 **ma decorra dal 2019**.

**Articolo 1, commi 1165 e 1166**  
***(Infrastruttura autostradale A22 Brennero Modena)***

Il presente comma, **inserito dalla Camera dei deputati**, reca modifiche alla normativa in materia di affidamento della concessione autostradale concernente l'A22 Brennero-Modena (art.13-bis del D.L. 148/2017). Tali modifiche riguardano in particolare l'inserimento sia di un valore minimo che il concessionario subentrante versa all'entrata del bilancio dello Stato (pari a **160 milioni di euro per il 2018 e di 70 milioni annui per gli anni 2019-2024**) che di una data specifica per la stipula degli atti convenzionali (entro il **30 settembre 2018**).

Il presente comma, **introdotto dalla Camera dei deputati**, interviene sulla recente disciplina volta a regolare l'affidamento della concessione autostradale concernente l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena dettata dall'art. 13-bis del [D.L. 148/2017](#), allo scopo di:

- ✓ prevedere che - a partire dalla data dell'affidamento - il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero—Modena subentrante versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di **160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024** e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro (lettera a). Il vigente comma 3 del citato articolo 13-bis, che viene sostituito dall'emendamento, dispone invece che il concessionario assicuri il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di 70 milioni di euro annui, a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Rispetto alla norma vigente, pertanto, viene esplicitato nella norma il valore minimo della concessione, si provvede a imputare il versamento alle annualità del periodo 2018-2024 prevedendo una quota più elevata per il 2018 e non si prevede più la riassegnazione delle suddette somme ad un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia;
- ✓ specificare che la prevista stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all'infrastruttura autostradale A 22 Brennero- Modena, avvenga entro il **30 settembre 2018** (lettera b).

Il comma 4 dell'art. 13-bis, che viene integrato dalla lettera b), prevede che gli atti convenzionali di concessione siano stipulati dal Ministero delle infrastrutture con i concessionari autostradali, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sui relativi schemi. L'emendamento individua, pertanto la data entro la quale dovranno essere stipulati gli atti convenzionali relativi alla concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero Modena.

Conseguentemente modifica il comma 1064, nel quale sono rideterminati in aumento gli importi previsti dal comma, relativo al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione del MEF, al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal comma 1165.

**Articolo 1, commi 1167 e 1168**  
***(Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano)***

I commi 1167 e 1168, **inseriti dalla Camera dei deputati**, prevedono rispettivamente il rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti dell'ILVA (24 milioni per il 2018) e del contributo a favore delle acciaierie di Genova-Cornigliano (incremento di 400 mila euro per il 2018) nonché disposizioni relative alla copertura dei conseguenti oneri.

Il **comma 1167**, inserito dalla Camera dei deputati, prevede:

- la **proroga per il 2018** del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del **gruppo ILVA** per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (trattamento già previsto, per il 2017, dall'articolo 1-bis del [D.L. 243/2016](#)), prevedendo uno stanziamento di **24 milioni di euro**. Ai fini dell'erogazione il MISE presenterà al Ministero del lavoro una relazione che indichi oneri previsti, periodo di copertura, beneficiari e raggiungimento degli obiettivi;
- l'incremento di **400.000 euro**, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle **acciaierie di Genova-Cornigliano** (contributo già disposto, per il periodo 2005-2019, dall'articolo 5, comma 14, del [D.L. 35/2005](#), nella misura di 5 milioni di euro annui). Il contributo è a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 32-*bis* del [D.L. 269/2003](#).

Il **comma 1168**, anch'esso **introdotto dalla Camera**, prevede che alla copertura degli oneri (pari a **24,4 milioni di euro per il 2018**) si provvede:

- quanto a **12,455 milioni di euro** mediante le risorse di bilancio nel conto dei residui dell'autorizzazione di spesa per il trattamento di integrazione salariale del gruppo ILVA (articolo 1-*bis* del [D.L. 243/2016](#));
- quanto a **11,944 milioni di euro** mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (modificando a tal fine il **comma 1066 del disegno di legge**).

Il comma entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*.

**Articolo 1, comma 1169**  
***(Completamento progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia”)***

Il comma, **introdotto dalla Camera dei deputati**, concede a Anas S.p.A un contributo straordinario pari a **10 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **2019 e 2020** al fine di consentire il rapido completamento delle opere inerenti il progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia”.

**Articolo 1, commi 1170-1177**  
***(Programma di ricerche in Artico (PRA))***

**I commi da 1170 a 1177 sono stati inseriti dalla Camera. Istituiscono e disciplinano il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020.**

**I commi da 1170 a 1177 - inseriti dalla Camera - istituiscono e disciplinano il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020.**

**A copertura degli oneri viene istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020.**

I nuovi commi recano le seguenti disposizioni:

- **1170:** istituisce per il triennio 2018-2020 il **Programma di ricerche in Artico (PRA)**, finalizzato al **sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico**. La disposizione è finalizzata, altresì, alla realizzazione degli obiettivi della **Strategia italiana per l'Artico**, adottata nel 2015 dal MAECI, ad assicurare la partecipazione italiana all'*International Arctic Science Committee* (IASC), al *Sustaining Arctic Observing Networks* (SAON) ed al *Ny Alesund Science Managers Committee* (NySMAC), nonché all'attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la **Dichiarazione congiunta** dei ministri della ricerca firmata a Washington (28 settembre 2016) in occasione della prima *Arctic Science Ministerial*;
- **1171:** assegna l'elaborazione e la proposta delle linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA al CNR nell'ambito del **Comitato scientifico per l'Artico-CSA** appositamente istituito;
- **1172:** **l'approvazione del PRA**, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo ed i programmi annuali di ricerca, nonché la **vigilanza sull'attuazione**, sono compito del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro degli affari esteri, di concerto tra di loro;
- **1173:** istituisce il **Comitato scientifico per l'Artico-CSA** presso il CNR, Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il quale è incaricato di:
  - a) elaborare il PRA su base triennale e i relativi piani annuali;
  - b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;
  - c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;
  - d) promuovere sinergie e collaborazioni tra PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;
  - e) predisporre a fine triennio una relazione per il MAECI ed il MIUR;

- f) raccogliere la documentazione sui risultati delle attività scientifiche in Artico;
- g) incentivare, anche con borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici;

- **1174:** stabilisce la **composizione** del Comitato scientifico per l'Artico, che è formato da **9 membri** con **mandato triennale rinnovabile**. Presieduto dal Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico, il Comitato si compone di un rappresentante del MIUR, del rappresentante italiano nell'*International Arctic Science Committee*, del rappresentante italiano di NySMAC, di quattro esperti in problematiche polari nominati dal presidente del CNR su designazione del CNR medesimo, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), e di un esperto in problematiche polari, nominato dal CNR ed indipendente dagli enti nominati, anche nazionalità non italiana.

- **1175:** il CNR, nel rispetto delle norme stabilite dal MIUR, provvede all'attuazione del Programma annuale (PA), il quale deve indicare le attività di ricerca da svolgere in Artico, le necessità tecnico-logistiche, le risorse umane impegnate e la ripartizione delle spese. Il PA deve altresì assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti – quali università, enti di ricerca pubblici e privati – selezionati con bandi pubblici dal CNR. I **criteri per la valutazione e l'approvazione dei progetti di ricerca** sono l'adeguatezza scientifica, culturale e tecnica ed i contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione dei medesimi;

- **1176:** al CNR è **affidata l'attuazione operativa del PRA**, a valere sulle risorse del quale il CNR provvede all'acquisto, noleggio e manutenzione delle infrastrutture ed apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund-Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Gli oneri fissi per i contratti di affitto della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

- **1177:** istituisce, a copertura degli oneri derivanti dal PRA, nello stato di previsione del MIUR, il **Fondo per il programma di ricerche in Artico** con una dotazione di **1 milione di euro per il triennio 2018-2020**.

*Si segnala che la dotazione finanziaria del fondo pari ad 1 milione di euro per il triennio 2018-2020 (presumibilmente per ciascuna annualità di esso) è coperta nella misura di 500.000 euro annui limitatamente agli anni 2019 e 2020.*

**Articolo 1, comma 1178**  
***(Fondo produzione bieticolo-saccarifera)***

Il comma, **introdotto dalla Camera dei deputati**, incrementa la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera per gli anni **2018-2020**.

In base alla disposizione in esame, il **Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera**, di cui all'articolo 1, comma 1063 della [legge n. 296 del 2006](#), così come rifinanziato dall'art. 56-*bis* del [decreto-legge n. 50 del 2017](#) (legge n. 96 del 2017), è incrementato:

- ✓ di **4 milioni di euro** per il **2018**
- ✓ di **5 milioni di euro** per il **2019**
- ✓ di **6 milioni di euro** per il **2020**.

**Articolo 1, comma 1179**  
*(Contenzioso Anas imprese appaltatrici)*

**Il comma 1179** è volto a modificare il comma 7 dell'art. 49 del D.L. 50/17, in cui si autorizza l'ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento.

**Il comma 1179** è volto a modificare il comma 7 dell'art. 49 del D.L. 50/17, in cui si autorizza l'ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento.

In particolare, è **soppresso all'articolo 49, comma 7**, del D.L. n. 50 del 2017, il **preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** previsto sulla valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte di ANAS, nell'ambito della procedura per la definizione delle controversie.

L'art. 49, co.7 del D.L. 50/17 prevede che la definizione delle controversie avvenga: mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali; laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi previste; previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell'ANAC.

La norma aggiunge, inoltre, un nuovo comma 7-bis all'articolo 49 del D.L. 50/17, al fine di prevedere una **verifica preventiva** da parte di ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in merito alla **correttezza della procedura** adottata da ANAS per la **definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni** previste.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce inoltre, che le modalità di **svolgimento della verifica preventiva** sono definite in apposita **convenzione** stipulata tra **Anas S.p.A. e ANAC** nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica.

**Articolo 1, commi 1180 e 1181**  
*(concessioni di commercio su aree pubbliche)*

I commi, **inseriti dalla Camera dei deputati**, recano disposizioni in materia di concessioni per il commercio sulle aree pubbliche con particolare riferimento a: proroga al **31 dicembre 2020** del termine per le concessioni; modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.

In particolare il **comma 1180 proroga al 31 dicembre 2020**, il termine delle concessioni per **commercio su aree pubbliche** con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 8, del [D.L. 244/2016](#) ha disposto la proroga delle **concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018**.

*Andrebbe valutata l'opportunità di apportare una modifica esplicita alla disposizione di proroga di cui all'articolo 6, comma 8, D.L. 244/2016.*

Il **comma 1181** dispone che le amministrazioni interessate prevedano **specifiche modalità di assegnazione** per coloro che nel biennio precedente l'entrata in vigore della norma abbiano direttamente utilizzato **le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare**, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all'articolo 16 del [D.lgs. 59/2010](#).

Come è noto, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "**Direttiva Bolkestein**") relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». Il D.Lgs. n. 59/2010 (attuativo della citata direttiva), pertanto, ha previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»). Il legislatore nazionale, all'**art.16 del D.Lgs. n. 59 del 2010** – in conseguenza di quanto previsto dal sopra ricordato art. 14 – **ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio**, prevedendo che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità

di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.

Il comma demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all'integrazione dei criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70 del D.lgs 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all'articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree **pubbliche ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata**, anche in deroga all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, **l'individuazione**, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione dell'articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie. Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un'interpretazione univoca dell'applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell'Intesa del 5 luglio 2012 stessa.